DELLE CANONICHE ALLEGAZIONI

DI MONSIGNOR

PERRIMEZZI

PARTE SECONDA.

DELLE CANONICHE
ALLEGAZIONI
FATTE
A PRO DELLE RAGIONI
DI SE STESSO, DEL SUO CLERO, E DELLE SUE CHIESE
DA MONSIGNOR
GIUSEPPE-MARIA PERRIMEZZI
De' Minimi di S. Francesco di Paola
VESCOVO DI OPPIDO
PARTE SECONDA
All'Eminentis., e Reverendis. Principe
PIETRO CARDINAL' OTTOBONI
Vececancelliere di Santa Chiesa Vescovo della Sabina:

IN ROMA, M. DCC. XXV.
Per Gaetano Zenobj Stampatore, ed Intagliatore di N. S.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

All'Eminentissimo, e Reverendissimo

PRINCIPE

PIETRO CARDINAL'

OTTOBONI

Vececancelliere di Santa Chiesa

Vescovo della Sabina.

L'AUTORE.

ON è Opera di ogni penna, nè è penna di ogni Autore, che meriti l'onore, PRINCIPE EMINENTISSIMO, di portar nella fronte il vostro nome, o di ottener la difesa del vostro braccio. E' oramai ripiena la Repubblica delle lettere di Opere tutte insigni, parti pregiatissimi di accredi-

tati

tati Autori; le quali, oſtentando nel lor frontiſpizio, per primo fregio di eſſe, il gran nome, di cui riſuona colle ſue cento bocche la fama, e nel gran mondo de' Principi, e nel gran mondo de' Letterati, non recan'eſſe ſplendore a Voi, che le accogliete, ma più toſto da Voi il ricevono, che le illuſtrate. E pure ſon'eſſe riputate tanto nel giudizio de' Savj, e nella ſtima de' Grandi, che baſterebbe il nome ſol di coloro, che le partorirono, a renderle celebri in tutti i luoghi, ed a farle immortali in tutti i tempi. Ma queſto ſteſſo fa, che ſien'eſſe diſpoſte in maniera, che poſſan ricevere il gran lume, che loro ſpande il raggio benigno del voſtro ſguardo, quando vi degnate di accettarle; e che poſſano ancor ſoſtenere la più copioſa luce, che traggon dal benefico influſſo del voſtro aſpetto, quando non iſdegnate di leggerle. Il perche, in conſegrandoſi a Voi, non è già che pretendano, o colle lor' offerte, o colle lor laudi, di aggiugner' acque nel mare; ma ſol tanto di paleſarſi pregiate, qual ſono, avendo nella fronte il voſtro nome, che le

qua-

qualifica, e di renderſi vie più accreditate di quel che ſono, oſtentando nel corpo la voſtra accettazione, che le ingrandiſce.

Or come mai, infra di eſſe, comparir potranno le mie bazzecole, e potran di più aver l'ardimento, o di comparire ſotto le voſtre pupille, o d'innalzarſi ſopra le voſtre mani? Non è che io non ſappia il poco luſtro, che anno eſſe, per quelche ſono, ed il niente credito, che aver poſſono della penna, che le produſſe. So pure, e'l poco merito, che à appo di Voi l'Autore, che lor diè vita, e'l molto ardire, che ſia egli per uſare, quando a Voi preſume di dedicarle. Pur nondimeno, ſento, cio non oſtante, una tal confidanza nell'animo, che ſembrami di mallevare tutta la mia audacia; e nel tempo ſteſſo ſperimento una sì forte inchinazione nel cuore, che mi par di vincere tutto il mio timore. E queſti ſegreti movimenti, che io ò dentro me ſteſſo, mi perſuadon pur'anche, che abbian'eſſi l'origine, non già dal poco conoſcimento, che ò di me, ma da quel molto, che mi luſingo di aver di

Voi;

Voi : Onde , anzi che mi ſpaventi il mio nulla di comparirvi di avanti, più toſto la voſtra grandezza mi dà coraggio, ſiccome la voſtra magnanimità mi dà fiducia, e la voſtra benignità mi dona inſino ſperanza. E perche debbo io diſſimulare, PRINCIPE CLEMENTISSIMO, di ſapor quello, che a tutto il mondo è paleſe ; cioè quanto Voi ornato ſiete di cuor gentile, di animo grande, e di benigno aſpetto, onde non ſiate mai per ributtar chiunque a Voi ſi accoſta per implorarvi, nè per iſdegnar ſarete chiunque avanti Voi ſi umilia per venerarvi ?

Animato dunque da cotai forti e dolci rifleſſi, eccomi in atto il più riverente di conſegrarvi queſta, qualunque ſi ſia piccola mia fatica ; avvalorato da confidanza fermiſſima, che Voi non ſarete mai per riſguardare in eſſa, o il tenue tributo, che vi offeriſce l'umile mia oſſervanza, che non à termine, o il piccol ſaggio, che vi da la mia ſincera gratitudine, che non à fine. Non diffiderò mai, che non ſiete Voi per accettarla con quel gentiliſſimo gradimento, ch'è pre-

gio

gio immortale del voſtro magnanimo cuore; ſapendo io bene, che Voi, come il Sole, gradite il corteggio de' maggiori Pianeti, e delle più minute ſtelle; e come il Mare, ricevete il tributo de' fiumi reali, e de' rigagnoli più meſchini. Siccome non riſguardate il dono, ma sì ben l'animo di chi dona, quando queſto ſia di riſpetto pieno e di amore, ancorche quello ſia povero e mendico; così pure non arete l'occhio al merito, ma bensì all'amore, di chi oſſequio vi rende; gentilmente appagandovi, quando queſti ſia portato a farlo da una ſincera venerazione, che ſi fa gloria di profeſſare al voſtro merito, con fiducia ſicura di partecipar da Voi quel merito, ch'egli non à, e di ottenerne quel gradimento, ch'egli non merita.

E che io ingannato non vada nel mio ſperare, ſon pur ſenza fine l'evidenze, che me ne accertano. Preſſo a trenta Protezioni, che ſoſtenete appo l'Appoſtolica Sede, e tra eſſe ve ne à pur di Repubbliche, e di Corone; e tutte che godono il continuo vantaggio, che lor recate, o con ſuſſidj copioſi,

che ricevon dalla vostra incomparabile munificenza, o con fortissimi appoggi, che ritruovan nella vostra somma autorità, o con religiosi esempli, che traggon dalla vostra soda e disinvolta pietà; tutte fan conoscere, quanto inchinato sia il vostro cuore, e quanto forte il braccio, a protegger chiunque sotto la vostra ombra si mette, per ottener difesa. Quindici Congregazioni, in cui si ammirano i vostri voti, animati dalla gran mente, che gli produce, e adornati dalla bella lingua, che gli partorisce; onde in esse tutti si recano a pregio il seguitare il vostro parere, ed il sommettersi al vostro giudizio, perche non meno appoggiato dalla dottrina, onde siete a maraviglia fornito, che agevolato dalla prudenza, per cui sovra ogni altro spiccate; fan pure argomentare, e'l vostro sapere, per cui sdegnar non potete fatiche, che sien letterarie, e'l vostro genio, che vi porta a gradire ordinamenti, che sieno ecclesiastici. Le sagre funzioni, che quì si fanno nelle Chiese, che anno la bella sorte di essere sotto la vostra reggenza, ed in cui risalta

all'

all'occhio de' riguardanti, quanto vada unita in ſommo grado la voſtra magnificenza colla voſtra pietà; ed a chi non fan continuo comprendere, quanto ſien da Voi prezzate le azioni tutte, che ſon di Chieſa, e la ſuprema autorità, e la ſomma cura, e'l forte zelo, di chi le diſpone, e le regge?

Io non ſaprei, ſe alle voſtre grandi impreſe, per cui ſiete da tutti ammirato, operar da Grande, qual naſceſte nel Mondo, operarda Grande, qual vivete nella Chieſa, contribuiſſe più, o il ſangue, che vi trasfuſe nelle vene la voſtra gran Caſa, o l'eſempio, che vi ſtampò nell'animo il voſtro gran Zio. Da quella traeſte l'indole generoſa, che in tutte le voſtre azioni vi fa far comparſa da Principe; da queſti aveſte l'educazione, che in tutte le voſtre comparſe vi fa ammirare da Eroe. Cio, ch'è grandezza nel voſtro trattare, il dovete al Sangue; cio, ch'è virtù nel voſtro vivere, il dovete al Zio; da quello riconoſcete il debito di operar da Grande, qual ſiete nato; da queſti l'obbligo di viver da Savio, qual foſt'educato. E la

gran Casa Ottoboni dunque, per cui l'inclita Repubblica di Venezia nelle sue antiche patrizie famiglie va sì fastosa; ed il Massimo Pontefice, Alessandro VIII., per cui la Chiesa tutta, tra' suoi ottimi Gerarchi, va sì gloriosa; amendue concorsero a formare in Voi, Ampissimo Cardinale, un Principe nel Mondo, di cui disiderar non sen potrebbe, o il più liberale, o il più prudente, o il più generoso; ed un Principe altresì nella Chiesa, di cui difficilmente ritrovar si puo altri, o il più pietoso, o il più clemente, o il più zelante.

E quindi è, che nelle più rimote parti del mondo più culto risuona il vostro gran nome, celebrato a piene bocche, anche da personaggi da noi alieni di Religione, e di Fede. E in Roma non è Uomo, che vi capiti, e che non cerchi tosto di vedere ed ammirare in Voi, quanto ne' loro Paesi tutto giorno di Voi va dicantando la fama. Chi osserva la vostra gran Corte, e la truova tutta ripiena di uomini, che alla gran nascita accoppiano la gran virtù, e che non men si

pre-

pregiano di ſervire un Principe, che così ſa rimunerare, come ſa gradire, che di ſtar continuo preſſo a un Signore, da cui apprendon molto, quando parla, ed acquiſtano aſſai, quando comanda. Chi ſcorre le voſtre Sale, e vi ſcuopre nel tempo ſteſſo magnificenza da Principe, e modeſtia da Eccleſiaſtico; onde ne reſti appagato l'occhio, ſenza che ſen renda ſcandalizzata la mente; e ne rimanga erudito l'intelletto, ſenza che ne ſia contaminato il cuore. Chi ſi ferma nelle voſtre ſcale, e ritrovandole tutte piene di povertà, che a Voi ricorre per ſollievo di ſue miſerie; E Voi ſoccorrendola a larga mano, fate che non ſia inferiore alla munificenza, che uſate premiando chi merita, la carità, che praticate ſovvenendo chi mendica. Onde ſe il mondo vi ammira liberale come un' Aleſſandro, quando donate da Principe, la Chieſa vi venera altresì limoſiniere come un Gregorio, quando diſpenſate da Veſcovo.

Fermaſi non però l'occhio ammiratore, più che in ogni altro luogo, e nelle vo-

ſtre

ſtre Librerie e ne' voſtri Altari; in quelle ritrovando Scritti a penna, e de' più antichi, e de' più rari, da cui ſi erudiſce chiunque ne ſcorge ſolamente i titoli, or quanto più chi ne rivolge anche le carte? In queſti oſſervando ornamenti, e de' più maeſtoſi, e de' più divoti, da cui ſi edifica chiunque vi dirizza lo ſguardo, or quanto più chi vi fiſſa anche il penſiere? I libri, che compongon quelle, o ſia per grandezza di novero, o ſia per eccellenza di opera, o ſia per pregio di edizione, poco fan che abbian che cedere le voſtre alle librerie più famoſe, che ſon nell' Italia; Gli apparati, che adornan queſti, e per ricchezza di ſuppellettili, e per prezioſità di ſagri vaſi, e per rarità di reliquie, nulla fan che abbiano ad invidiare le voſtre Cappelle alle più rinomate Chieſe, che ſono in Roma. Lo ſtudio, che ſi fa in quelle da tutti coloro, che ne an da Voi benignamente la permiſſione, vi celebra per promotore de' più felici ingegni, che quì fan glorioſa comparſa per mezzo delle lor letterarie fatiche; la riverenza,

con

con cui si assiste a quelli da coloro, che vi an l'ingresso, vi commenda per ristoratore del pio culto, con cui da' Fedeli si deve stare ne' sagri luoghi, usando umile composizione di corpo, e religiosa attenzione di spirito.

Quinci an l'origine le frequenti Accademie, ove si recitano componimenti del miglior gusto per chiunque sa dar giudizio in materia di lettere; ed i divoti Oratorj, ove si cantano avvenimenti i più pii per chiunque sa trar profitto da esercizj di spirito. Onde nelle vostre gran sale concorre il più bel fiore di Roma, chi per godere, ascoltando i migliori Letterati, che vi discorrono, chi per lodàre, ammirando i più eccellenti Virtuosi, che vi si ascoltano. Sopra tutti non però, e nelle vostre Librerie, e nelle vostre Accademie, siete Voi, PRINCIPE SAVISSIMO, l'anima, che le ravvivate, e colla vostra dottrina, e colla vostra presenza; conservandosi in quelle Opere dottissime, parti di vostra mente feconda, recitandosi in queste componimenti eccellenti, saggi

di

di voſtra purgatiſſima lingua . Ancorche le voſtre glorioſe fatiche non abbiano il nome di chi ad eſſe diè vita ; pure e dalla ſublimità dello ſtile, e dalla eccellenza della fraſe , e dalla propietà delle parole, ſe ne conoſce l'Autore ; e in queſto ſolo la Repubblica delle lettere potrebbe lamentarſi di Voi , e perche non fate godere a tutti il profitto, che ritrar potrebbono dalla lettura di quelle Opere, che pubblicar non volete; e perche non onorate il Catalogo de' Letterati, annoverando tra eſſi il voſtro nome, che ſtudiate naſcondere eziandio in quelle Opere , che sì geloſamente occultate.

E ſiccome nelle voſtre Librerie , e nelle voſtre Accademie , il miglior pregio ſiete Voi , che le animate ; così ne' voſtri Altari , e ne' voſtri Oratorj, il più eſemplare oggetto ſiete Voi, che gli formate. E chi è mai, che non s'intenerisce per divozione, e non ſi migliora per edificazione , veggendo l'attenzion, la pietà, la gravità, con cui , o il divin ſagrifizio

fizio offerite, o alla celebrazion di esso assistete? E questo un'olocausto cotidiano, che fate a Dio di tutto Voi stesso, rubbando il tempo alle occupazioni più gravi; e togliendolo affatto a' divertimenti più leciti, per consegrarlo in onor di quel Dio, a cui il miglior di Voi stesso già fu da Voi consegrato. Onde la più degna curiosità per chiunque al vostro palagio si porta, non è già di vedere quanto in esso si contiene, o di grande, o di prezioso, o di raro; ma per osservar sì bene Voi stesso, in atto il più umile, il più divoto, il più pio, nel sagro altare; spirando a' risguardanti sentimenti di ammirazione nell' animo, e di compunzion nello spirito; e riportandone per Voi medesimo quelle massime di virtù sode, che spesso comunicate a chi à l'onor di parlarvi, e quelle pratiche di perfezion sincera, che non di rado osserva chiunque à la fortuna sol di vedervi.

Tra tante vostre belle virtù come dunque non dovea io promettermi di tro-

var pur'anche in Voi , PRINCIPE EMINENTISSIMO , quelle , di cui abbisognan più queste mie carte , per esser da Voi , se non gradite, qual' esse non meritano, almen compatite , il che Voi a chi che sia non sapete negare ? E molto meno il negherete a chi non pretende già di mostrarsi grande , con acquistare un gran Protettore; neppur'ambisce di aver luogo tra gran Letterati, con annoverarsi tra que' grandi Uomini , di cui onoraste i degni parti col vostro patrocinio , e col vostro nome ; nè tanpoco presume di acquistar credito alle sue fatiche , faccendole comparire sotto il vostro sguardo , e dentro il vostro Museo : Ma soltanto ardisce di palesarvi , ed il molto , che vi debbe la Religione, di cui egli è Figliuolo, per l'onor fatto ad un' altro de' suoi Figliuoli, destinandolo vostro Suffraganeo nella Sabina; ed il più , di cui vi è in obbligazione il Luogo, in cui egli à l'albergo, per la consegrazion di quegli, fatta nella sua Chiesa , e per la festa , che ne voleste conti-

tinuare ancor nella Casa: ed il massimo, di cui vi è debitore egli stesso, e per averlo ammesso in quella sagra azione all'onor di servirvi, e per la gloria, che ne riportò per avervi servito.

Qualora abbia io tutto cio, non dico soddisfatto, ma sol palesato, avrò con sovrabbondanza ottenuto tutto il mio intento. Il di più che ne potrà avvenire, o di gradimento, che vi degnerete di far del mio ossequio, o di patrocinio, che vorrete intraprendere di questo mio parto, o di amore, con cui vi compiacerete d'ingrandire tutto me stesso; vostra grazia sarà tutta, non mia ambizione; ed io, siccome ottenendola, avrò maggior campo di benedir quella mano, che me la dispensa, così, non conseguendola, non avrò ragione di lagnarmi di quella giustizia, che a me non si deve. Basta dunque, Benignissimo Cardinale, che la mia Opera porti nella fronte il vostro nome, per ragion di dominio, che Voi sopra di essa avete, offerendosi a Voi come a Signore

di tutto me ſteſſo. Se poi vorrete, che il porti ancora per titolo di patrocinio, che vi degnerete uſar ſopra di eſſa, conoſcerà tutto il Mondo, che Voi proteggete per generoſità, e non per merito, ſiccome io offeriſco per gratitudine, per oſſequio, per debito, e non già per intereſſe, per ambizione, per vanità.

A CHI LEGGE.

DIssi molto nella Prima Parte per chi legge, supponendolo Supremo nella Chiesa; e dissi poco per chi supponea di esser Suddito. Convien' ora, che in questa Seconda Parte ripigli a parlare a' Sudditi, e dica loro quel di più, che stimerò più propio pe'l loro profitto, e per la loro stessa salvezza. Voi dovete in primo luogo compatir chi vi regge, s'egli talora fa cose, che non sieno di vostro gusto, e se ne disfà altre, che sieno di vostro genio. Io vorrei bene, che ciascuno, che sta nel basso, ed ubbidisce, potesse per qualche piccol tempo star nell'alto, e comandasse. Sentirebb'egli allora i pungoli nella coscienza, che sperimenta chi regge; e così poi compatirebbe, quando questi per soddisfare al suo debito, fa ordimenti, ch'egli non gradisce, e perseguita corruttele, ch'egli difende. E' altro il giudizio, che si fa da chi tiene il peso di rendere a Dio strettissimo il conto di quel che fa, e di quel che permette, e altro è quello, che si fa da chi non tien questo peso. Questi non risguarda altro, che, o il suo comodo, o il suo utile, o il suo piacere; senza

esser

esser soggetto al rimorso; o di tollerar quel che non deve, o di non impedir quel che deve.

Compatite dunque, se i Vescovi non appruovano quello, che Voi approvate; s'essi riprendono quello, che Voi sostenete; s'essi disfanno quello, che Voi operate. Essi anno altro occhio a vedere, anno altro giudizio a conoscere, anno altro lume a discernere, da quelli, che Voi avete. Oltre a que' lumi superiori, che ricevon da Dio, per ben portar la lor carica, oltre a quelle dottrine, di cui debbon' esser forniti, per soddisfare alla loro obbligazione; evvi pur'anche la considerazione, che sopra le loro spalle sta, non sopra le vostre, tutto il male, che si fa nel Popolo, e che da loro non s'impedisce, anzi ancor si permette. Voi stessi nelle vostre case talor vi avvedete di certi difetti, che altri non san conoscere; e riprendete nelle vostre famiglie certi disordini, che esse non san discernere. Così dovete pur'anche discorrer de' Vescovi; e molto più, essendo le lor reggenze tutte per le anime, quando le vostre in buona parte sono ancor per gli corpi. Siccome dunque volete Voi esser compatiti, quando nelle vostre piccole famiglie ordinate, riprendete, proibite, cio, che per avventura da queste non sarà giudicato a dovere; così pure compatite i Vescovi, quando essi dichiaran per

mal

mal fatto cio, che Voi giudicherete per buono, e perseguitano qual'abuso cio, che Voi sostenete per buon'uso.

E tanto più, che Voi di quello, che fate, ne avete il Vescovo per Giudice, ed egli di quel, che fa, ne à per Giudice Dio. Quinci nasce il maggior debito del Vescovo, e ad esser buono in se stesso, ed a volere, che tutti Voi siete buoni. Onde il Pontefice S. Gregorio; [a] *Pastor tanto apud Dominum obligatior est ad sui ipsius correptionem, & humilitatem, quanto apud homines nemo est, qui illum corripiat. Subditus autem tanto à divino judicio liberior est, quanto hìc suarum culparum habet ultorem*. Se non volete, che vi riprenda il Vescovo, volete dunque, che vi punisca Iddio? Se sdegnate, ch'egli parli, gradite dunque, che vi fulmini Iddio? Se vi lagnate, quando egli minaccia, scegliete dunque, che vi colpisca Iddio? E allora le pene saran più atroci, e non saran sole per Voi. Saranno pel Vescovo, che tacque, quando dovea parlare; saran per Voi stessi, che obbligaste il Vescovo a dormire, quando dovea veghiare. Contentatevi dunque, ch'egli parli, che gridi, che operi; e cio non meno per vostro bene, che per suo vantaggio. Egli adempisce il suo obbligo, ritirandovi dal mal sen-

a *Greg. in pastorał. par. 2. c. 6.*

sentiere; Voi riconoscete il suo amore dal pungolo della sua verga, che preferir dovete alla spada ultrice, che Iddio sovente impugna in esterminio di chi di quella non vuol sentir le punture.

E pure, cio non ostante, Voi, o ne mormorate dentro voi stessi, o ven lagnate a piena bocca con altri. Se il Vescovo si mette in soggezione delle vostre lingue, merita che gli sien replicate le parenesi di S.Gregorio a Palladio, Prete del Monte Sina: [b] *Miror te contristatum detractionibus hominum, quasi non legeris Joan. 15. si de mundo fuissetis, mundus quod suum erat diligeret! Igitur inter verba laudantium, sive vituperantium, ad mentem semper recurrendum est; & si in ea non inveniatur malum, quod de nobis dicitur, magna debet generari lætitia.* Ma Voi dall'altra parte dovete pure rifletter bene a quanto il medesimo Pontefice scrisse nel suo Pastorale, che tutto è scritto per l'appunto per Voi: [c] *Cavere tamen valde debent Subditi, ne contra facta Prælatorum murmurent: Unde Judęis murmurantibus contra ipsum Moysen, & Aaron, dicebat Exodi 16. neque contra nos est murmur vestrum, sed contra Dominum: Nos enim quid sumus? Unde David 1. Reg. 24. percussit cor suum, etiam*

b *Greg. ep. 45. lib. 8. indict. 3.*
c *Greg. In past. p. 3. c. 5.*

etiam de minima pręcisione oræ vestis Saulis, quia Christus Domini erat; qua designatur tenuissima laceratio, quæ verbis fit. Linguaggio sì vile insieme e sì diabolico, al Vescovo niente nuoce, ma a Voi molto offende.

Ma Voi non vorreste nel Pastor tanto fuoco. Sopportate, ch'egli scintilli, ma tollerar non potete, ch'egli s'infiammi. Che parli, che sclami, che operi; ma senza sdegno. Cio non puo sempre aver luogo. Quando la mansuetudine non giova, bisogna che si dia luogo all'ira. E maggiormente quando assi a competere con Uomini, i quali son così malvaggi, come sono potenti. S. Bernardo così si dichiara in favore di chi grida, e si accende; così egli ad Eugenio Papa ne fa un ricordo: [d] *Quando malitię juncta est potentia, aliquid Tibi super hominem pręsumendum est. Psal. 33. Vultus tuus super facientes mala. Timeat spiritum irę tuę, qui hominem non veretur. Timeat orationem tuam, qui admonitionem contempsit. Cui irasceris Tu, Deum sibi iratum, non hominem, putet.* Oh se Voi pensaste, che quando si sdegna il Prelato, non è l'uomo, ma è Iddio, che si sdegna! Oh se credeste, che quando egli minaccia, non è il dispetto, ma il zelo, che minaccia! Allora areste a bene il ta-

d *Bern. lib. 4. de Consid. ad Eugen.*

cere, e confondervi dentro Voi stessi; approfittandovi del tuono, per non aspettar la saetta. V' ingannate, se credete, che in cio egli pecchi. Puo aver bene la collera nel volto, e conservare la carità nel cuore. Puo minacciarvi colla lingua, ma accarezzarvi collo spirito. Parlerà contro di Voi, ma pregherà per Voi. Così di se il confessò S. Gregorio: [e] *Ego ex Domini largitate hoc habeo, quod cum quorundam hominum superbis actibus contradico, charitatis intimæ custodiam nunquam relinquo: Sed sic ea, quæ sunt justitiæ, foris exequor, ut ea, quæ sunt amoris, minime postponam.*

Spiacevi qualor molte cose, che sono state dissimulate da altri, egli le prenda per mira, e voglia in esse ostentare il suo zelo. Che non maturi nell'intraprendere, se sien per offender molti le sue intraprese. Che ancor con Potenti sia vago di attaccar brighe; non distinguēdo con chi debba usar rispetto, con chi rigore. Tutto questo, e molto più, egli considera. E pure con tutto cio risolve, ed intraprende. Dovete credere, che non ne possa far di meno; perch' egli legge quello, che Voi non leggete; medita cio, che Voi non meditate; vede quello, che Voi non vedete. Se talvolta voless'egli dire: *Si hoc, aut illud fecero,*

e *Gregor. ep. 4. lib. 6. indic. 15.*

cero; *multis displicebo* : Si sente rispondere dal Grisostomo : [f] *Quid ergo vis? An speras, quod apostolica instituta, & evangelica consilia, carni placitura sint? Obtura ergo aures vocibus carnalium, ut Christum audias*. Se la prudenza della carne gli suggerisce il lasciar correre, il lasciar vivere; si sente dir da Bernardo : [g] *Hoc desiderant, hoc suspirant omnes pii, ut omnis plantatio, quam non plantavit Pater cœlestis, eradicetur. Ad hoc constitutus super gentes, & regna; ut evellas & destruas, ut ædifices & plantes*.

Udite anche più. Se il rispetto vuole inchiodargli la lingua, gliela discioglie S.Gregorio, e scrivendo a tutti i Vescovi, vuole, ch' eglino parlino così al Grande, come al plebeo, quando così nell' uno, come nell'altro, truovan corruttele da riprendere, e scelleratezze da gastigare : [h] *Oportet Vos divini respectu judicii, clausis carnalibus oculis, nullius hominis faciem rectitudini justitiæ preponere. Confido enim in Omnipotente Domino, quia (quod ad intentionem meam attinet) nunquam sino fieri, quod meam possit gravare animam*. Deve il Vescovo fino ad un certo segno amar la pace, che ancor conferisce molto al buon governo della sua greggia; deve conser-

f *Chrysost. hom. 13. in 1. ad Tit.*
g *Bern. ep. 137. ad Eugen.*
h *Greg. ep. 16. lib. 3. indic. 12.*

var la buona armonia co' più Potenti, per tenere in dovere gl'Infimi, che cercan sempre di perturbarla; deve usar pazienza in certi mali, e non venir facilmente a' rimedj, che alle volte soglion riuscir piggiori degli stessi mali. Tutto è vero; e troviam pure, che lo scrisse S. Bernardo all'Arcivescovo di Roano:[i] *Igitur esto patiens, qui non vincaris à malo, & esto pacificus, ut vincas in bono malum: Esto patiens, quia es cum malis; esto pacificus, quia prees malis*. Ma altro è l'aspettare, altro è il trascurare; altro è il rispettare i più Potenti, altro è il temergli; altro è in somma per amor della pace, e per ottenerne l'emenda, dar tempo a'Delinquenti, altro è l'accordare l'impunità a' delitti. Quando lo stesso S. Bernardo grida ad Eugenio:[k] *Quid pejus impunitate vitiorum? Impunitas filia est incuriæ, mater insolentię, radix impudentię, nutrix transgressionum*.

Se Voi dunque non volete perduti i Vescovi, e perduti ancora Voi stessi, non gli disiderate così fiacchi, che per timore di contrarre una lite, lascin trionfare impuni le corruttele; non gli bramate così conniventi, che per non disgustare un Potente, faccian restar vilipesa la libertà del

i Bern. ep. 25.
k Bern. lib. 3. de consid. ad Eugen.

del Clero, e conculcata la immunità della Chiesa; non gli sospirate così pacifici, che abbiano a sagrificare le loro, e le vostre anime, ad una pace, che alle volte sarà della stessa guerra più amara. Se dite, che con tutto cio non colpiranno essi nel segno; che non saneranno le piaghe, ma le innaspriranno; che non riporteran frutto da'lor travagli, ma patimenti. Essi si consoleranno con S. Bernardo; [l] *non dicitur Tibi, sana illum, sed curam illius habe. Et Apostolus* 1. *Cor.* 15. *non dixit, plus omnibus fructificavi, sed plus omnibus laboravi*. Basta ch'essi operino con prudenza, e con zelo; perche adempiano tutto quello, che debbono a Dio, tutto quello che debbono a Voi. La sola prudenza fa mancargli a Dio, il solo zelo gli fa nuocere a Voi. Se gli volete privi di queste a loro sì nicissarie virtù, non volete Pastori, ma tronchi; se gli bramate colla sola prudenza, senza il zelo, saran tutti umani nelle loro reggenze, ma niente divini; se col solo zelo, senza la prudenza, saran tutti selvaggi colle lor greggie, ma niente umani.

Disideratigli dunque quali appunto gli vogliono i sagri Canoni: [m] *Irrefragabili Constitutione sancimus, ut Ecclesiarum Prælati ad corrigen-*

l *Bern. lib. 4. de Consid. ad Eugen.*
m *Cap. Irrefragabili, de Offic. Ordinarii.*

gendos Subditorum excessus, maximè Clericorum, & reformandos mores, prudenter, ac diligenter, intendant; ne sanguis eorum de eorum manibus requiratur: ut possint dicere quod Paulus Ephesiis Act. 20. Mundæ sunt manus meæ à sanguine omnium vestrum. Non gli vogliate nè così sonnacchiosi, che non si oppongano agli abusi, ancorche inveterati; perche la lor connivenza gli appruova: Nè così facili, che subito accordino a chi delinque il perdono; perche la lor facilità dà animo a delinquere. [n] *Error, cui non resistitur, approbatur; & facilitas veniæ incentivum tribuit delinquendi.* Se Voi gli volete solleciti per gli altri, e conniventi per Voi; sarà segno, che vogliate la giustizia in casa altrui, e non già in casa vostra. Ma questo basterà per farvi conoscere quali amici sol di Voi stessi; ch'è quanto dire nulla curanti del ben comune, dell'utile del prossimo, dell'onor di Dio; ma solamente idolatri del propio comodo, del propio decoro, del propio piacere. Uomini di questo taglio nè meritano di dar giudizio degli Unti del Signore, nè son degni di ascoltarne le difese. Priego Dio, che v' illumini; ed allor solamente potrete viver felici.

---

n *Dist.* 83.

IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendiss. Patri Magistr. Sacri Palatii Apostolici.

N. Episc. Bojanen. Vicesger.

E X commissione Rmi P. Mag. Sac. Pal. Apost. attente perlegi secundam partem Allegationum Canonicarum, ab Illmo & Rmo D. Josepho-Maria Perrimezzi, Episcopo Oppidensi, pro tuendis juribus Ecclesiæ suæ, editam; nihilque in eis inveni, quod bonis moribus, aut catholicæ doctrinæ, adversetur; imo valde demiratus sum, Illustrissimum Auctorem, alias in Scholastica Theologia, Sacrisq; Concionibus, satis celebrem, nunc in quæstionibus Canonicis pertractandis celebriorem apparere, ita ut omnium expectationem facile superaverit, dum omnia in eis contenta accurate, solide, diligenter, & fecunda eruditione, pertractaverit: unde cum plurimum Reverendissimorum Episcoporum utilitati deservire possint, publica luce dignas censeo, si ita videbitur, &c. ita Romæ die 3. Martii 1725. Sentiebam.

Nicolaus Episcopus Narniensis.

Ob-

OBtemperando mandatis Rmi P.F. Gregorii Selleri, Sac. Palatii Apost. Magist. Librum italico, sed eleganti sermone, conscriptum, cui titulus: *Allegazioni fatte appro delle ragioni di se stesso, del suo Clero, e delle sue Chiese, da Monsig. Giuseppe-Maria Perrimezzi, dell'Ordine de Minimi di S. Francesco di Paola, Vescovo di Oppido &c.* pro mea tenuitate, sed maxima animi mei voluptate, attentè perlegi, nihilque in eo, quod Catholicæ Fidei, & Agendorum Regulis, adversetur, offendi; immo ad Sacrorum Canonum, Decretorumque Sacrarum Congregationum normam, elaboratum, necnon ecclesiastica eruditione refertum, comperi; Quapropter eruditis viris jucundum, Episcopis vero omnibus, pro eorum jurisdictione, ac dignitate, Cleri, & Ecclesiarum Juribus tuendis, utilissimum, ac publica luce dignum, censeo. Dat. hac die 28. Februarii 1725.

N. A. Can. Cuggiò S. T. Doct. & S. Congr. Indicis Consultor.

IMPRIMATUR,

Fr. Gregorius Selleri Ord. Prædicatorum, Sac. Apostolici Palatii Magister.

SE-

SERIE DELLE ALLEGAZIONI, E DE' PARAGRAFI.

ALLEGAZIONE I.

DElle Candele, che nel dì della Purificazione di Maria, Madre di Dio, si dispensano a' Fedeli dal Vescovo, o pur dal Parroco; se sia in questi alcun debito di dispensarle, ed in qual luogo? E se l'averle mandate per avanti in casa, gli obblighi a farlo sempre in appresso? pag. 1

§. PRIMO.

Non evvi legge, che obblighi il Vescovo a dispensar del suo queste candele; onde non è in lui verun debito a dispensarle a propie spese: A riserva del Cerimoniale, che l'induce a farlo pel solo Clero; e della Consuetudine, o Convenzione, che puo obbligarlo anche pel Popolo. 21

§. SECONDO.

Le Candele dee il Vescovo distribuirle in Chiesa, non mandarle in casa. 39

§. TERZO.

Ancorche si fossero le candele mandate per avanti in casa, non si obbliga per questo il Vescovo a mandarle ancor sempre in appresso. 58

ALLEGAZIONE II.

Dell' ufizio del predicare, ch'è il principale nel Vescovo; e della sua obbligazione di esercitarlo, o per se stesso, o per altri, nella sua Città, e nella sua Diocesi: Dell' autorità, ch' egli à nel farne ad altri la delegazione, anche quando le Comunità pretendono, o di pagarne lo stipendio, o di farne la nomina. 78

§. PRIMO.

Al solo Vescovo spetta il delegare ad altri la facoltà di predicare, anche quando le Comunità stanno nel quasi possesso di farne la nomina, e di pagarne la spesa. 100

§. SECONDO.

Non puo qualsisia consuetudine recar pregiudizio all'autorità, che à il Vescovo di delegare ad altri la facoltà di Predicare; puo non però, quando sia essa legitima, ed approvata, obbligarlo a ricever le nomine di chi sommistra le spese, e nel nominato non sia eccezione, che il renda immeritevole a fargliene la delegazione, che tutta dal Vescovo dee riconoscere il suo vigore. 119

§. TERZO.

La Consuetudine, che si asserisce di essere nella diocesi di Oppido, è effettivamente in essa, ed è insieme ragionevole, legittima, e sussistente. 135

ALLE-

ALLEGAZIONE III.

Dell' autorità, che an le Chiese, ed i Rettori delle medesime, nelle Campane, che in esse sono; eziandio quando queste fossero fatte a spese delle laiche Comunità: Onde non possan sonarsi per usi non sagri; e per usi, che sien sagri, non possan sonarle i Laici, senz' averne dagli Ecclesiastici Superiori la nicissaria permissione. 161

§. PRIMO.

Ancorche le Campane delle Chiese sien fatte a spese delle Laiche Comunità, non posson queste disporre, nè della lor propietà, nè del lor' uso; ma totalmente son' esse sotto il dominio delle Chiese, e soggette all'autorità de' Rettori di esse. 186

§. SECONDO.

Non posson le Campane sonarsi da' Laici per usi, che non sien sagri. 201

§. TERZO.

Non posson sonarsi da' Laici le campane, che son nelle Chiese, per usi, che sien sagri, senza chiederne, e senza ottenerne, da gli Ecclesiastici Superiori la licenza. 218

ALLEGAZIONE IV.

Delle Immagini, che possono star nelle Chiese; e di quelle, che si posson permettere, e tollerar negli Altari: Dell'autorità, e del debito, ch'è nel Vescovo, di riformarne gli abusi: E se ogn'Immagine profana, ancorche sia del Padron della Chiesa, debba essere proibita, quando ella sia nell'Altare? 233

§. PRIMO.

Puo, e deve, il Vescovo invigilare, perche nelle immagini, che son nelle Chiese, e negli Altari, o non s'introducano, o non si tollerino, abusi. 247

§. SECONDO.

Puo, e deve, il Vescovo dalle Chiese, e dagli Altari, sbandir le immagini, che son profane. 262

§. TERZO.

Ancorche i Ritratti sien de' Fondatori delle Cappelle, o delle Chiese; ancorche sieno de' Padroni delle Città, o delle Terre; non si debbon permettere sulle tele, che stan negli Altari. Il possesso non giova. l'esempio non favorisce, la connivenza non dà ragione a chi gli sostiene; quando la ragione dà forza, il zelo dà impulso, ed il debito suppon la giustizia in chi gli sospende. 176

ALLEGAZIONE I.

Delle Candele, che nel dì della Purificazione di Maria, Madre di Dio, si dispensano a' Fedeli dal Vescovo, o pur dal Parroco; se sia in questi alcun debito di dispensarle, ed in qual luogo? E se l'averle mandate per avanti in casa, gli obblighi a farlo sempre in appresso?

L'Uso delle candele, è chi vuole, che fosse più antico nel mondo, che l'uso delle lucerne; ancorche le prime candele, che vedesse il mondo, non creda, che foser di cera, ma solamente di sevo. In fatti il Candeliere, che si dice adoperato anche ne' tempi più antichi, sì per le lucerne, come per le candele, non da quelle, ma da queste, volle Plinio [a], che dirivasse il nome. *Candelabrum à candelarum lumine*. Il maggior dispendio, che allora importava il consumo dell'olio, diè motivo a Marziale [b] di dire, che l'economia degli

a *Plin. lib.* 34. *c.* 3.
b *Martial. ep. Sarnel.*

antichi si astenesse di usarlo, ed usasse le candele, come meno dispendiose.

Nomina candelæ nobis antiqua dedere.
Non norat parcos uncta lucerna Patres.

Esse non però nel principio eran solamente di sevo; onde si legge appresso Columella [c], *candelas sevare*; perche, allo scrivere dell'erudito Monsignor Pompeo Sarnelli [d], Vescovo di Bisceglia, il sevo era più alla mano de' primi nostri Padri, tutti Pastori di armenti; e la cera si adoperava sol tanto nelle tavolette da scrivere. Pur nondimeno, cio non ostante, nell'ecclesiastiche cerimonie troviam più antico l'uso delle lucerne, che delle candele. Leggiam nell'Esodo [e], al capo ventesimo quinto, che furon'esse ordinate da Dio per servigio del Tabernacolo. *Facies & lucernas septem, & pones eas super candelabrum, ut luceat ex adverso.* Ma sebbene in tutta la Scrittura ritroviamo spesso questa parola *candelabrum*, non ritroviam però mai questa parola *candela*. Ritrovandovisi la parola *candelabrum*, che trasse dalla candela il nome, fa conoscere, che antico fosse l'uso della candela nel mondo; non rinvenendovisi la parola *candela*, fa credere, che di essa non fosse l'uso allor nella Chiesa. Lucerna sì ritroviamo spesso in tutti i libri, sì del vecchio, sì del nuovo testamento; candela non leggiam mai, ancorche in tutti essi libri il *candelabro* vi leggiam più volte; ma per sostegno sol delle lucerne, non delle candele, da cui trasse il nome.

Con tutto cio nelle Chiese de' Cristiani ritroviam pur noi antichissimo l'uso delle cādele, e queste ancora di cera. Nelle cristiane esequie si accendevano ne' primi tempi della Chiesa; onde del funerale del Vescovo e Martire, S. Ci-

c *Colum. lib. 2. c.22.*
d *Sarnel. lett. eccles. t. 4. lett. 15. n. 4.*
e *Exod. 25. 37.*

S.Cipriano, scrisse Ponzio Diacono [f], nella sua vita; *inde cum cereis, & scolaribus in arca cujusdam Candidi procuratoris, magno triumpho sepultum est*. Nell'esequie di Melezio, che adoperate ancora si fossero, l'attesta San Gregorio Nisseno [g]; come pure in quelle di S. Macrina, sua sorella: In quelle di Cesario, il Nazianzeno [h]; in quelle di Costantino il grande, Eusebio [i] di Cesarea, nella sua vita; e per non far parola di altri, in quelle di S. Paola, S. Girolamo [k], con queste parole: *Translata Episcoporum manibus, & cervicem feretro subiicientibus, cum alii Pontifices cereos, lampadesque, alii choros psallentium ducerent, in medio ecclesiæ spelunca Salvatoris est posita*. Per l'uso de' sagri altari, ritroviamo antichissima la benidizione, che si facea del Cereo Pasquale; poiche nell'anno 390. fiorì il Poeta Cristiano Prudenzio, il quale dell'accensione di esso compose un'inno; siccome attestano Baronio [l], Spondano [m], e Jacopo Gretserio [n], contra il Cavinista Ospiniano. E sebben'altri dicano, che Zosimo Papa stato ne fosse l'inventore, il qual cominciò a regger la Chiesa nel 417., pur nondimeno cio deesi intendere, perche Zosimo comandò, che in tutte le Chiese nello stesso giorno del sabato santo cotal bendizion si facesse; onde, perch'egli da per tutto ne introdusse la cerimonia, che prima non era universale, da alcuni ne fu creduto l'Autore [o]; *quatenus institutio sæpe tribuitur illi, qui ritum aliquem renovat, amplificat, & propagat; ut à Zosimo factum, qui præ-*

f *Pontius in vita S. Cyprian.*
g *Nyssen. Or. in fun. Melet., & Or. in fun. S. Macrin.*
h *Nazianz. in fun. Cæsar.*
i *Euseb. in vit. Constant. lib.4.*
k *Hieron. ep.27.*
l *Baron. ad an. 418.*
m *Spondan. ad eund. an.*
n *Gretzer. lib. 1. de fest. cap.25.*
o *Domin. à SS. Trin. Bibl. Theol. t. 5. p.2. lib.4. sect.11. c.32. n.9.*

cepit, ut in omnibus Ecclesiis Parochialibus fieret præfata Cerei Paschalis benedictio. Finalmente intorno al più proffimo, e più continuato, fervigio a' fagri altari, l'abbiam chiaro dall'inftituzione de' Cherici Ceroferarj nella Chiefa, che fi dicon pur'anche Acoliti, ch'è infieme antica in efsa, e univerfale. Di effi fi à memoria appreffo di S. Cipriano, S. Cornelio Papa, Eufebio, ed altri; oltre al Concilio Romano, che diceſi tenuto fotto di S. Silveftro, e del Concilio Cartaginefe quarto; ficcome apprefso il Baronio [p] fi legge. L'ufizio di quefti Cherici era, conforme al prefente è ancora [q], *ad facram mysteriorum pompam ferre accensos cereos*; e cio non fol tanto faceafi di notte, a cagion del bujo, che fpandevano le fue tenebre, ma eziandio di giorno, [r] *non ad tenebras tantum propellendas, sed ad sacri quoque cultus celebritatem illustrandam*. E che un tal'ufo per le Chiefe Orientali fi fofse già ne' tempi di S. Girolamo [f] largamente diftefo, egli ftefso, fcrivendo contro di Vigilanzio, l'atteſta: *Absque Martyrum reliquiis, per totas Orientis Ecclesias, quando legendum est Evangelium, accendunt luminaria, jam sole rutilante, non utique ad fugandas tenebras, sed ad signum lætitiæ demonstrandum*.

Vigilanzio, Eretico, renduto famofo dalle impugnazioni di S. Girolamo, fi oppofe in que'primi tempj, all'ufo de' cerei ne'fagri altari; rimproverando a'Criftiani, che ne aveffer prefo da'Gentili l'efempio, i quali pur'anche con fomiglianti lumi offerivano agl' Idoli il culto; e come fe i Martiri aveffer bifogno di noftra luce, parea che pretendeffero i Criftiani di aggiugner lo-

p *Baron. ad an.* 58.
q *Id. l. c.*
r *Id. l. c.*
f *Hieron. apud Baron. l. c.*

loro ſplendore colle lor cere illuminate. Noi intanto dall' impugnazion dell' Eretico prendiamo in primo luogo argomento dell'antichità dell'uſo, che n'era ne' ſagri altari; poſcia alla ſciocchezza di ſue ragioni riſpondiamo, che ſe non giudaizò la Chieſa, prendendo dagli Ebrei l'eſempio delle lucerne, neppure idolatrò, prendendo da' Gentili l'eſempio delle candele. Ella impertãto nè dagli uni, nè dagli altri preteſe di prendere lacun'eſempio, ma ſolamẽte inteſe di ſantificar quel culto, profanato da'Gentili, offerendo a Dio vivente cio, ch'eſſi offerivano a'morti Numi, e di perfezionar quell' oſſequio, uſato da'Giudei, conſegrando al figurato cio, ch'eſſi dedicavano alla figura. Non perche le adorazioni ſi uſaſſero dagl'Idolatri co'ſaſſi, non ſi dovean da'Fedeli praticar con Dio. Era nell' oggetto l'errore, non nell'azione; mutato dunque queſto, laſciava di eſſer profano il culto, e ſuperſtizioſo il coſtume. Così contro di lui diſputava il Dottor Maſſimo; [t] *Hoc pro honore Martyrum faciunt. Quid inde perdis? Cauſantur quondam & Apoſtoli, quod periret unguentum, ſed Domini voce correpti ſunt; neque enim Chriſtus indigebat unguento, nec Martyres lumine cereorum; & tamen illa mulier in honorem Chriſti hoc fecit, devotioque mentis ejus recipitur; & quicunque accendunt cereos, ſecundum fidem ſuam habent mercedem, dicente Apoſtolo: Unuſquiſque in ſenſu ſuo abundet. Idololatras appellas hujuſmodi homines? Non diffiteor, omnes nos, qui in Chriſto credimus, de errore idololatriæ veniſſe; non enim naſcimur, ſed renaſcimur Chriſtiani. Et quia quondam colebamus idola, num colere Deum non debemus, ne ſimili eum videamur cum idolis honore venerari? Illud fiebat idolis, & idcirco deteſtandum eſt: hoc fit martyribus, & id-*

---

t *Hieron. l. c.*

idcirco recipiendum est. Nel rimanente così i Giudei, come i Gentili, anche nelle cose sagre, adoperavano le lucerne [u]; Per gli Giudei, oltre al candelier di oro colle sette lucerne, attesta pur' anche Giuseppe Ebreo, che nella torre, detta Antonia, dove la pontifizia stola si custodiva, giornalmente si facea ardere una lucerna. Per gli Gentili, abbiam da Giovenale [x]; *Et matutinis operantur festa lucernis*; e da Dione [y], che molte feste fece con lucerne, e con frondi, in onor de' suoi Dei, Nerone. I Cristiani usaron le lucerne; n' è testimonio Tertulliano [z]; *nec lucernis diem infringimus*; e più appresso; *quam clatissimis atque clarissimis lucernis vestibula enubilabat*. Adoperaron pur'anche le cere; ne fa testimonianza S. Paolino [a]; *ast alii pictis accendunt lumina ceris*. E così essendo, puo ben ripigliare il Cardinal Baronio [b]; *Sed cum hæc ipsa, ut vidimus, àque Judæi factitarent, atque Gentiles, cur non potius à Judæis ea, sicut & pleraque alia, quam à Gentilibus, Ecclesiam mutuatam esse, dixerimus? Et si velimus accepta ab illis esse; quid absurdum, si eadem in veri Dei cultum conversa fuerunt?*

E al presente non veggiam pure, usarsi nelle nostre Chiese, e le lucerne, e le candele? Non veggiamo consegrarsi a Dio, ed al suo culto igualmente, e l'olio, e la cera? Non si puo anche in oggi percio dire de' nostri altari cio, che cantò di quelli de'tempi suoi, S. Paolino [c]?

Cla-

u *Joseph. antiquit. lib. 18. c. 6.*
x *Juven. satyr. 12.*
y *Dio in Neron.*
z *Tertul. in Apologet. c. 35.*
a *Paulin. in natal. 6. S. Felic.*
b *Baron. l. c.*
c *Paulin. in Nat. 3. S. Felic.*

Clara coronantur densis altaria lychnis,
Limina ceratis adolentur odore papyri;
Nocte dieque micant. Sic nox splendorque diei
Fulget; & ipsa dies cælesti illustris honore,
Plus micat innumeris lucem geminata lucernis.

E cio tanto è vero, che costumandosi ne' primi secoli della Chiesa, offerirsi da'fedeli cio, che servir dovea agli altari, eglino indifferentemente offerivano, or'olio, or cera. Si legge in un de' sermoni di S. Agostino [d], dov' egli esorta il suo Popolo a queste offerte; *Qui possunt, aut cereolos, aut oleum, quod in cicindelibus mittatur, exhibeant*. Anche ne'tempi de'Tiranni, quando veniva con istrano rigore perseguitata la Chiesa, offerivano i Cristiani più ricchi, e lucerne di argento, e lampadi preziose, agli altari; siccome da gli Atti Proconsolari il rapporta il medesimo S. Agostino [e]. E Costantino il grande, che a molte Chiese offerisse molti vasi, e di argento, e di oro, che servivano per alimentar lumi, o coll'olio, o colla cera, in ossequio de'sagri altari, da antichissimi monumenti il riferisce il Cardinal Baronio [f]; il quale chiama que'vasi co' nomi antichi di *pharacantara, lampades cum delphinis, coronæ cum liliis, candelabra, cerostrata, atque lucernæ, in quibus non oleum commune tantum, vel cera, sed interdum balsamum, vel nardinum oleum, in honorem Dei, vel Sanctorum, incenderetur*. E che questo uso continuasse fino a'tempi di S. Gregorio [g], il diduc'egli pur'anche da una lettera, dal medesimo Pontefice ad Antemio scritta; nella quale, e delle corone co' delfini, e delle lampadi co'gigli, ch'erano state da una Chiesa rubate, aperta-

d *Aug. ser. 215. de temp.*
e *Aug. ep. 165.*
f *Baron. l. c.*
g *Greg. lib. 1. indict. 9. ep. 66.*

ta mente si fa parola. E finalmente contro al deriso, o degli antichi, o de' moderni Eretici, così egli stesso ne difende il religioso culto, e 'l pio costume [h]. *Cæterum quis prohibet, profana per verbum Dei sanctificata, in sacrum transferri usum? Nonne constat ex Ægyptiorum auro, & argento, Dei jussu, sacra vasa ad divinum cultum esse conflata? Multa quidem ex superstitione Gentilitia in Christianam Religionem laudabiliter esse translata, pluribus exemplis superius, Patrumque auctoritate, sunt demonstrata. Sed quod ad lampades, ac cereos, de quibus est sermo, spectare videtur; quis jure calumniam faciet, si quæ olim Idolis, ut ait Hieronymus, eadem modo Martyribus offerantur?*

Il perche, e prima, ed ora, sempre mai nella Chiesa si conservò, e si conserva, la degna e religiosa usanza di benedirsi, e l'olio, e la cera, che al divin culto si offre, ed in ossequio di Dio si strugge, e si consuma. L'olio era anche in costume di esser benedetto, per applicarsi a risanare i malori di quelli, che con viva fede ne aspettavano la guarigione; anzi alle volte dalle lampadi si prendeva, e si applicava a'mali, siccome anche presentemente si fa, e se ne sperimentavano prodigiosi gli effetti. Oltre a quel miracolo, che riferisce Tertulliano [i], dell'olio benedetto da Procolo Cristiano, col quale Severo Imperadore fu risanato; evvi una chiarissima testimonianza, che ne fa S. Girolamo nella vita di S. Ilarione, con queste parole [k]: *Aliquando terra sitiens, arenosaque regio, postquam pluviis irrorata est, tantam serpentum, & venenatorum animalium ex improviso ebullivit multitudinem, ut percussi innumerabiles, nisi ad Hilarionem cucurrissent, statim interirent.*

Bene-

h *Baron. l. c.*
i *Tertul. lib. ad Scapul. c. 4.*
k *Hieron. in vit. S. Hilarion.*

Benedicto itaque oleo universi Agricolæ, atque Pastores, tangentes vulnera, certam salutem resumebant. E de' Discepoli di S. Antonio Abate il medesimo miracolo narra Ruffino, nella sua storia [l]. Così pure si benedicevano, come pur'anche si benedicono, le candele; ed ancor con esse, così benedette, miracolosi effetti si operavano. E' celebre il miracolo, che narra Gregorio di Turs [m], operato colla cera del tempio di S. Martino, e prima di lui discritto da S. Paolino; con queste propie parole: *Factum est autem, ut invidia Tentatoris immissum incendium domum voraci flamma combureret, & sparsum per aridas tabulas cuncta vastaret. Interea clamor ad cœlum tollitur, & B. Martini auxilium imploratur. Meminit ille etiam ceræ particulæ à Sancti templo delatæ; quæ reperta, & igni injecta, protinus cunctum restinxit incendium: novoque miraculo cera, quæ ignem alere est solita, violentias ignis vi sanctitatis oppressit. Hæc Paulinus, in sexto Operis sui libro, versu conscripsit, accepto à Sancto Perpetuo, Episcopo Turonensi, de his indiculo*. Dalle quali cose vegniam chiaro a conoscere, che approvando Iddio col sugello de'suoi miracoli, non men l'uso dell'olio, e della cera, nella sua Chiesa, che le benidizioni, che si fanno da' Sacerdoti sopra di esse; vuole con cio smentire la tracotanza di que' cervelli eterodossi, che ne biasimano il rito, e ne scherniscono il costume; senza conoscere, che sieno amendue venerabili per l'antichità, e per la santità di coloro, che ne'primi tempi le adoperarono; e senza temere, che sovente Iddio punisce i Dirisori delle sagre cose colla pena di chiederle nelli lor mali, e di non poterle a lor benifizio ottenere.

l *Ruffin. lib. 2. hist. c. 4.*
m *Greg. Turon. de mirac. S. Martin. c. 2. prop. fin.*

Sopra tutte non però le altre benidizioni delle candele, che posson dirsi private, e particolari, siccome son quelle dell'altre cose, che si benedicono, conforme al rito, che nel romano Messale sta rigistrato; celebre è la solenne e pubblica benidizione di esse, che nel dì della Purificazione di Maria, Madre di Dio, fa la Chiesa, e della quale distintamente nella presente Allegazione intendiam di parlare. E' altresì nel Messale romano il particolare suo rito; e trattan di essa antichissimi Scrittori, sì Latini, sì Greci; come tra quelli è Beda [n], S. Eligio [o], Vescovo di Nojon, S. Gregorio, ed altri; e tra questi è il Menologio, e nel titolo *de Feriis*, delle novelle costituzioni di Emanuello Imperadore, oltre a S.Cirillo Gerosolimitano [p], e ad altri Padri, i quali da alcuni si apportano a questo proposito; ma com' essi intender si debbano, or'ora il vedremo. E' non però quistione tra gli Eruditi, se in questa festa sieno state introdotte le candele benedette, e accese, per isbandir' affatto dalla mente de'Cristiani le feste de' Gentili, o Lupercali, o Saturnali, o Ambarvali. Le Lupercali si celebravano a quindici di Febbrajo; siccome attestano Varrone [q], Giraldi [r], ed Alessandro di Alessandro [s]; ed in esse soleva il Popolo scorrere travestito, appunto come nel nostro Carnesciale n'è rimasa, scandalosa ancor'essa, la reliquia, e la rimembranza. Le Saturnali si facean nel mese di Dicembre, ed in esse vestivano i Romani una veste corta, che chiamavano *Synthesin*, servivano a tavola a' Servi, i quali in quelli sette, o cinque giorni di festa, comandavano da Padroni

n *Beda in Martyrolog. 5. id. Sept.*
o *Elig. Noviodunen. ser. de Purific.*
p *Cyrill. Hierosol. in epilog. orat. in Hypapant.*
q *Varro lib. 5. de lingua lat.*
r *Lil. Greg. Gyrald. in hist. Deor. Syntag. 17. de celebrit. & fest.*
s *Alex. ab Alex. in Genial. Dier. lib. 4. c. 12.*

droni, e si facean regali ad amici, e congiunti; siccome di Augusto narra Svetonio [t]; *Saturnalibus, & si quando alias libuisset, modo munera dividebat, modo nummos omnis notæ.* Le ambarvali, o pure Amburbiali, eran quelle, che si solenneggiavano nel principio del mese di Febbrajo, in memoria del ratto, che di Proserpina fe Plutone, presso le falde del monte Etna nella Sicilia; la quale perch'egli cercò una intiera notte con faci accese; percio giravano intorno alla città ancor'essi i Gentili nella notte, portando pure accese fiaccole nelle mani. Il Cardinal Baronio è di parere, che Gelasio Papa mutate avesse le Saturnali e Lupercali de'Gentili nella festa di Maria Purificata; ed avesse insieme introdotte le candele ardenti, per istirpar le ree usanze di quelle feste. Ma a questo si oppongon'altri, ed infra essi il Macri, asserendo, più tosto cotal solennità in luogo delle Ambarvali, o delle Amburbiali, essere succeduta; sì perche conviene nel tempo, celebrandosi quelle nel principio, questa a due di Febbrajo; quando le Lupercali nella metà del mese stesso, e le Saturnali nel Dicembre, si celebravano; sì ancora, perche niuna menzion di lumi si fa nè nelle Saturnali, nè nelle Lupercali, quando nelle Ambarvali vi eran le accese faci, colle quali giravano la città, onde Amburbiali ancora si dissero. Non si niega, che Gelasio Pontefice abolisse le Lupercali; e l'apologia, che reca in suo favore il Baronio [u], fatta da antico Scrittore, ancorche pruovi l'abolimento intrapreso da Gelasio di quelle sporchissime feste [x], nulla però dice della festa della Purificazione, ch' egli vuole, essere stata da Gelasio a quelle surrogata; nulla dice di lumi, o di fiaccole, che si fossero in

t *Sveton. in Aug.*
u *Baron. in not. ad Martyrolog. die 2. Febr.*
x *Apologia Gelas. apud Baron. l. c.*

quelle feste usate, e che in lor vece fossero state le nostre candele da Gelasio introdotte.

Per le feste Ambarvali sì, evvi la testimonianza d'Innocenzio III., dal qual si vuole, che le candele accese nella festa della Purificazion di Maria sien succedute alle fiaccole ardenti, che portavano i Gentili nelle feste Ambarvali; e che per istirpar quelle, che faceansi nel principio del febbrajo, sostituiron queste in cotal festa, che si celebra a' due del medesimo mese. Sono le sue parole y: *In principio mensis februarii Proserpina rapta fuit à Plutone, quam facibus accensis in Athena tota nocte per Siciliam quæsisse credebatur: Ipsi ad commemorationem ipsius, facibus accensis in principio mensis, Urbem de nocte lustrant; unde festum istud amburbiale, idest lustratio, vel processio, ab Urbis ambitu amburbiale dictum. Cum autem Sancti Patres consuetudinem istam non possent penitus extirpare, constituerunt, ut in honorem B.M.V. cereos portarent accensos; & sic quod fiebat ad honorem Proserpinę, modo fit ad laudem Mariæ.* Rabano Mauro è nel medesimo sentimento, quando egli dice: *Est quoque festivitas hæc Purificationis incipiente februario mense, qui à Februo, idest Plutone, qui lustrationum potens à Gentibus credebatur, ita vocatus est, lustrarique eo mense apud Romanos civitatem consuetudo erat, ut justa Diis Manibus solverentur; sed hanc lustrandi consuetudinem bene mutavit Christiana Religio, cum in mense eodem, die Sanctæ Mariæ, plebs universa cum Sacerdotibus, & Ministris, hymnis, & modulationibus devotis, per ecclesias, perque congrua urbis loca procedit; datosque à Pontifice cuncti cereos in manibus gestant ardentes.* Al qual soggiugne il Macri, ch'è di quest'ultimo parere forte Difenditore: *Itaque Februarius à Februo, nempe Plutone, Proserpinæ raptore, vel à Februa, idest Proserpina rapta, appellatus fuit. Vide Auctores apud prædi-*

y *Innoc. III. serm. de Purific.* *ctum*.

ctum Gyraldum, in historia Deorum Syntag. 17. *tit. de Inferor. sacrif. Idem referunt Duran. lib.* 7. *c.* 7. *Beda de temp., aliique Auctores gravissimi*. Dilucidata, per quanto da noi si è potuto, l'origine della cerimonia delle candele, che si benedicono, si accendono, si portano in processione, nel dì della Purificazion della Vergine; resta che ora veggiamo in qual tempo ne fu instituita la festa. E come che varj sieno degli Scrittori i pareri, sì intorno al cominciamento, che nella Chiesa orientale, sì intorno a quello, ch'ebbe nell'occidentale; noi per camminare anche in questo con distinzione, e chiarezza, distingueremo in questa festa tre considerazioni; le quali sono, Festa della Purificazione, cerimonia delle candele accese, e rito della Processione colle medesime; che per non distinguer'altri, si son nel dubbio involti, e nella controversia intrigati.

Non si dee primamente dar fede a Niceforo [z], intorno all'antichità dell'instituzione di questa festa; poich'egli, per farla credere antichissima, portò fuori alcune Omelie di S. Gregorio Nazianzeno, e di altri Santi Padri, come dette in occasione di esa festa, sol perche portavano il titolo di eser dette *ad sancta lumina*; quando ciascun, che sia ne' sagri Riti antichi mezzanamente versato, dee sapere, che per *sacra lumina* intendesi la festa dell'Epifania, non della Purificazione [a]. Ma egli, equivocando tra' lumi, e lumi, perche nella Purificazione si accendon lumi, stimò che ogni sermone, o omelia, che contenese lumi, alla Purificazione appartenese. Nè tanpoco è sicuro il sentimento di altri, i quali, mossi dal leggere nel secondo capo di S. Luca discritto il fatto della Purificazion di Maria, e dal trovare appreso gli antichi Padri, che anno spiegato quel paso, la memoria di

z *Niceph. hist. lib.* 17. *c.* 28.
a *Baron. in not. Martyrolog.* 2. *febr.*

di questa storia, an creduto, ch'essi pur'anche trattasse-
ro di questa festa. In fatti tra' Latini evvi S. Agostino,
il quale in un sermone, che recitò *in die natalis Domini*,
molte cose anche disse di questo misterio della Purifica-
zione, che tien coll'altro della nascita del Signore, una
stretta connessione; ed è questo il sermone tredicesimo
de tempore, che dalla Chiesa a questa solennità fu poi
giustamente adattato. Come pur sono quasi tutte le ome-
lie de' Padri, che il Surio trascrisse nel primo tomo; cioè
trattanti del misterio, della storia, e del fatto. Altro
non però è parlar di questi, altro il supponer la festa;
del misterio se ne potea parlare subito che fu esso opera-
to; del fatto si potea discorrere appena che fu esso nar-
rato; ma nè nell'uno, nè nell'altro tempo potea esser la
festa instituita. Noi non cerchiam del tempo, in cui si
cominciò a parlar del misterio, del fatto, e della storia;
ma del tempo, in cui si cominciò a celebrar la festa;
questo tempo non si dee confonder con quello; onde
dall'uno non si può venire in conoscimento dell'altro.
Che però molto a proposito disse il Cardinal Baronio [b];
*aliud prorsus est Christi Domini facta laudibus prædicare,
aliud eorum causa festos dies indicere, & prædicare*. Ri-
man dunque certo per una parte, che nè que' Padri, i
quali fecero, o sermoni, o omelie, *ad sacra lumina*,
della festa della Purificazione trattassero, ma sibbene
dell'Epifania, poscia che pur'in essa si facea commemo-
razione di lumi, a cagion della stella, che al sagro antro
condusse i Magi: nè quegli altri Padri, i quali trattaron
del fatto, che narra S. Luca, e laudarono il misterio, che
in esso contiensi, parlassero della festa, che non era per
anche instituita, e che molto tempo dappoi cominciò
nella Chiesa ad essere celebrata.

Con tutto ciò egli è certissimo, che la festa della
Pu-

b *Baron. l. c.*

Purificazione ſia antica nella Chieſa occidentale; perche, al parlar di Baluzio, nelle note a' Capitolari de' Re di Francia, eſſa ſi celebrava anche prima, che ſi veneraſſero nella Chieſa l'Aſſunzione,la Concezione, l'Annunziazione. Nel tempo di S. Gregorio magno abbiamo già queſta feſta inſtituita; poiche nel ſuo Sagramentario leggiamo, che la meſſa, la quale nel dì della feſta della Purificazion ſi cantava, dicevaſi *ad Collectam*; *quia* come ſpiega il Macri [c], *dicebatur ad populum pro proceſſione collectum, vel quia in eo die collecta publicarum eleemoſynarum fiebat*. Meglio non però ci ſoddisfà la ſeconda ragione, che l'adduce pur'anche il Cardinal Baronio [d], *eo quod eleemoſynæ publicæ indicerentur*; poiche la prima, che ſuppone la proceſſione, non puo aver luogo, non coſtumandoſi nel tempo di S. Gregorio la proceſſione, che fu ſolamente nel tempo del Papa Sergio cominciata; come or'ora diremo. Per cio, che ſi attiene all'orientale Chieſa, abbiamo una teſtimonianza chiara di S.Cirillo Geroſolimitano,il qual fiorì nel 365., e le cui parole non ſi poſſono in verun modo ad altra feſta applicare,poiche contengono,e le parole del Cantico di Simeone,che fu in quel giorno compoſto,e le cere,che nel giorno della ſolennità ſi accendevano, e la parola *occurſus*, colla quale queſta feſta era nella Chieſa greca chiamata. Son queſte le ſue parole, che ſi voglion da lui dette *in Epilogo Orationis Hypapanten, ſeu occurſus Domini*, e che ſuppongono la feſta, non già nuova, e di recente inſtituita, ma antica, e da' Maggiori pur'anche oſſervata [e]: *Læti hodie lampades ornemus, tanquam filii lucis; ceras veræ luci Chriſto offeramus; quoniam lumen ad revelationem gentium mundo apparuit, ideo lumine ex lu-*

c *Macri verb. Collecta in hierolex.*
d *Boron. in not. ad Martyrolog. 2. febr.*
e *Cyrill. Hieroſol. in Epil. or. in Hypapant.*

lumine ſupra nivem reſplendeamus, ſupra lac dealbati, ſupra immaculatas columbas in cælos evolantes, ita in nubibus ad Dei occurſum occurramus. Al quale altri aggiungon pur'anche S.Gregorio Niſſeno, il qual fiorì nel 380., ed un ſermone compoſe, *de occurſu Domini*. E nella Chieſa latina, per cio, che riſguarda le candele, abbiam la teſtimonianza di S. Eligio [f], Veſcovo di Nojon, il quale, ſecondo Sigiberto nella ſua Cronaca, fiorì nel 655., in queſte parole: *Quia verò conſuetudo eſt eccleſiaſtica, ut hac die geſtantibus manibus lumina, miſſarum Solemnia celebremus, breviter dicendum eſt, quæ ſunt hujus exordia.* Dove ſi vede, che della ſagra cerimonia egli ragiona, non come novamente nella Chieſa introdotta, ma come di antica uſanza, già continuata nella Chieſa per molto tempo.

E pure, cio non oſtante, è tra molti quaſi comun credenza, che tra' Greci queſta feſta, e queſta cerimonia, introdotte ſi foſſero ſotto di Giuſtiniano, Imperadore, il qual regnò nel 540., e tra' Latini ſotto di Sergio, Romano Pontefice, il qual fiorì nel 687. Per quello, che a Giuſtiniano ſi rapporta, certa coſa è, che in Coſtantinopoli ſi cominciò in tal tempo a celebrare col nome ὑπαπάντη, ovvero ὑπάντη, *Hypapante*, ovvero *Hypante*, che vuol dire *humilis occurſus*, a cagion dell'incontro, che fe Simeone a Criſto, ſotto umane ed infantili ſpoglie, entrante nel tempio; [g] *quia Simeon Chriſtum infantem, & ſub humilitatis indumento exinanitum, occurrit.* L'occaſione ne fu una peſtilenza, da cui fu la città afflitta; e che dalla protezione della Vergine Maria diſſipata, per gratitudine ne fu queſta feſta inſtituita. Ne parlano Scrittori sì Greci, sì Latini; e tra eſſi Ni-

f *S. Elig. Noviodun. ſer. in feſt. Purific.*
g *Macr. in Hierolex. verb. Hypapante.*

Niceforo [h], Paolo, o meglio, com'altri dice, Giovanni Diacono [i]; e Sigeberto [k] in questi termini: *Constantinopoli mortalitate magna insurgente, statuta est solemnitas B. Mariæ, quæ græcè* ὑπαπάντη; *idest obviatio dicitur*. E Landulfo [l], nella vita del medesimo Giustiniano, dice; *anno imperii Justiniani decimoquinto, mense Octobris, facta est mortalitas Byzantii, & eodem anno Hypapante Domini sumpsit initium, ut celebraretur secunda die februarii mensis*. E Siffrido [m] Prete scrisse: *Sub Pelagio Papa, & Justiniano Imperatore, sumpsit initium apud Constantinopolim, ut Hypante Domini, idest Purificatio B. Mariæ Virginis, celebraretur*. Per le quali parole siam noi di avviso, che il cominciamento, del qual si parla, solamente per Costantinopoli si abbia ad intendere; e che la medesima solennità, già prima in altri paesi di amendue le Chiese, occidentale, ed orientale, introdotta, in Costantinopoli si cominciasse allor' ad osservare, a cagion del miracolo occorso, e della grazia ricevuta. Cio si rende chiaro, perche Siffrido non dice assolutamente, che questa festa in quel tempo *sumpsit initium*, ma che *sumpsit initium apud Constantinopolim*: Dunque in altri paesi già si osservava. Come altresì da quello, che scrive Sigeberto, che in Costantinopoli *statuta est solemnitas B. Mariæ*; dunque in altri luoghi era stata già prima introdotta, e da essi in Costantinopoli, a cagion del miracolo, e della grazia, si propagò. E da queste testimonianze si ricava pur'anche, qual fede si dee dare allo Storico Cedreno [n], il qual dice, che sotto l'Imperador Giustino, il vecchio, avesse

h *Niceph. lib. 17. hist. c. 28.*
i *Joan. Diac. in hist. Miscel. an. 15. Justinian.*
k *Sigebert. in Chron. an. C. 542.*
l *Landulph. in vit. Justinian.*
m *Siffrid. Presb. lib. 1. ep. 2.*
n *Georg. Cedren. in Comp. an. 9. Justin. Imper.*

avuto cominciamento in Costantinopoli questa festa. Per quello, che poi a Sergio risguarda, già più sopra accennammo, ch'egli instituì la processione, che si fa colle candele, non la cerimonia delle candele, ch'era stata antecedentemente instituita; e molto meno la festa della Purificazione, che prima ancor della cerimonia si dee credere introdotta. Onde il Baronio o; *Addidit huic solemnitati Sergius Papa, ut habet Ordo Romanus, Litanias sic institutas, ut exeunte Clero cum Populo ab ecclesia S. Hadriani, procederet cum cereis, ad talem usum benedictis, ad Basilicam S. Mariæ majoris; nec quis putet, eundem etiam cereorum usum ab eodem Sergio esse institutum.* Ed il Macri p: *Processio verò, quæ cum candelis fit in hac die, à Sergio Papa fuerat instituta, ut ex Ord. Rom. constat; sed quo ad cerimoniam candelarum censendum est vetustiorem fuisse.*

Se fosse certo, che Gelasio Papa, il quale abolì le feste Lupercali, nel medesimo tempo instituita avesse questa solennità di festa, e questa cerimonia di candele, averemmo senza dubbio l'antichità manifesta, sì dell'una, come dell'altra; poiche Gelasio fiorì nel 472., prima di Pelagio Pontefice, e di Giustiniano Imperadore; onde nel medesimo tempo si potrebbe assegnare, come in fatti assegnolla il Cardinal Baronio, e con esso non pochi altri, di amendue la introduzion nella Chiesa. Ma perche, come più sopra dicemmo, sebben Gelasio si fosse sforzato molto per abolir quelle feste gentilesche, non costa però, neppure da' documenti, che il Baronio apporta, ch'egli in luogo di esse avesse queste nella Chiesa introdotte; percio da quello, ch'egli fece, nulla possiam di certo, per quello, che intendiam noi, ricavare. Con tutto cio, abbiam di certo la processione delle candele in-

o *Baron. in Not. l. c.*
p *Macri in Hierolex. l. c.*

introdotta da Sergio nel 687., prima di esso abbiam pure la cerimonia delle medesime; e prima della cerimonia la festa; ed amendue possiam dirle antichissime. In qual'anno poi precisamente si l'una, come l'altra, assegnar si debbano, di certo non possiam dirlo; per conghettura ci rapportiamo a cio, che ne abbiam detto. E ristrignendoci ora alle candele, secondo alla testimonianza di Beda, esse non solamente nel dì della Purificazione, ma ancora nelle altre feste di Maria Vergine, si dispensavano; il principio non però da quel dì solo si riconobbe, che poi proseguimento ebbe nelle altre feste. Così dic'egli: q *Sed hanc lustrandi consuetudinem bene mutavit Christiana Religio, cum in mense eodem, die S. Mariæ, plebs universa cum Sacerdotibus, & Ministris, hymnis modulatæ vocis per ecclesias, perque congrua urbis loca, procedit, datosque à Pontifice cuncti cereos in manibus gestant ardentes; & augescente bona consuetudine, id ipsum in cæteris quoque ejusdem Beatæ Matris, & perpetuæ Virginis, festivitatibus, agere didicit*. Dopo di esso ne fan memoria Ansberto, nel Sermone della Purificazione; Rabano Mauro, nel libro 2. dell'Instituzion de' Cherici, al cap. 33., Arrigo, nell'Evangelio della Purificazione; Rodolfo ardente, nell'omelia della Purificazione; Anselmo, nella evangelica narrazione, al capitolo secondo di S. Luca; Ivone di Sciattres, nel sermone della Purificazione; Roberto, nel lib. 3. de' divini ufizj, al cap. 25., S. Bernardo, in tre sermoni della Purificazione; Guerrico, nel ser. 1. della medesima; Innocenzio III., nel ser. 1., Beleto, de' divini ufizj, al capitolo 81. E tutti quelli, che appresso di essi anno scritto. A' quali si voglion'anche aggiugnere S. Brunone, Vescovo di Segni, siccome l'attesta Pietro Diacono, nel libro degli Uomini illustri di Monte Cassino, al cap. 33.

q *Bed. de tempor. ration. c. 10.*

e 34., Assalone Abate, in tre sermoni della Purificazione; Albino de' divini usizj; il Micrologio, nel c.48. Come pure ne fa parola il Concilio di Magonza, celebrato nel tempo di Carlo magno, al cap. 36., Ed i Capitolari de' Re di Francia, al lib. 1. cap. 164., lib. 2. cap. 35., e lib.6. cap. 186. E in fine l'universale pratica di tutte le Chiese tra' Cattolici, ne rende venerabile il rito, e santificata la costumanza.

Come dunque nell'altre Chiese, così pure in quella di Oppido, la cerimonia delle candele, che dal Vescovo si benedicono, ed al Clero, ed al Popolo, si dispensano, è stata sempre, ed è pur'anche, in uso. Un non però de' Vescovi, il qual fu Monsignor Fili, o per togliersi l'impaccio di distribuirle egli stesso in Chiesa, o per abbreviar' il tempo della funzione, che forse troppo lunga gli riusciva, o per altro fine, ch'egli avesse, in qualche volta fe dispensarle nell'atrio della sua sala dal suo Maestro di casa, in qualche altra le mandò per gli Ministri della Corte alle case de' Gentiluomini, e de' Cittadini. Conoscendosi non però da Monsignor Perrimezzi, presentemente Vescovo di Oppido, cio esser contrario, ed all'instituto della Chiesa, ed alla pratica degli altri Vescovi, ed alla mente delle sagre Congregazioni di Roma, si dichiarò, ch'egli le candele solamente in Chiesa era per distribuirle a coloro, che alla sagra funzione intervenivano; e così per l'appunto eseguì. Se ne offese con tutto cio la Città, e pretendendo per privilegio cio, ch'era stato un semplice genio del passato Vescovo, addusse a suo favore la consuetudine, di voler per debito le candele dal Vescovo, e di volerle mandate in propia casa. Ne fe anche alla sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari un'ampio ricorso; dalla quale essendone stato scritto a Monsignor Vescovo Perrimezzi, questi rispose colle ragioni, e colle dottri-

ne,

ne, che verranno a ſuo luogo ſparſe in queſta ſcrittura; e la ſagra Congregazion ſi degnò di riſolvere ſiccome nel fine della ſcrittura verrà portato. Per far conoſcer dunque, quanto ragionevol ſia ſtata la determinazione del Veſcovo, e quanto inſuſſiſtente la pretenſione del Pubblico di Oppido, ſi cerca;

I. *Se ſia nel Veſcovo alcun debito di diſpenſar queſte candele, o al Clero, o al Popolo, e qual debito egli ſia?*

II. *Dove dee diſpenſarle, o in Chieſa, o pur mandarle in caſa di coloro, che non intervengono in Chieſa?*

III. *Se l'averle mandate per avanti in caſa, l'obblighi a farlo ancor ſempre in appreſſo?*

§. PRIMO.

Non evvi legge, che obblighi il Veſcovo a diſpenſar del ſuo queſte candele; onde non è in lui verun debito a diſpenſarle a propie ſpeſe: A riſerva del Cerimoniale, che l'induce a farlo pel ſolo Clero; e della Conſuetudine, o Convenzione, che puo obbligarlo anche pel Popolo.

QUalora non vi à legge, che ordini, neppur vi à debito, che ci aſtringa; naſcendo eſſo in primo luogo dall'autorità, che l'impone, ſenza che vi abbia parte, o il fatto, o il conſentimento, di chi il riceve. Queſta è per l'appunto l'obbligazione, che i Dottori [a] legale l'appellano, e che [b] *ſine facto, & conſenſu noſtro, inducitur*; e della quale ſi parla nella *l. obligamur, D. de actionibus, & obligationibus,* con queſte parole: *lege obligamur, cum obtemperantes legibus, aliquid*

a *Bertachin. verb. obligatio par. 3.*
b *Cravet. conſ. 77. n. 6. vol. 1.*

quid ſecundum præceptum legis, aut contra, facimus. E queſto debito è certamente il più aſtrignente, tra' quanti altri ſe ne annoverano nell'accennato teſto, che pur ſon molti; poich'eſſo diſume la ſua forza dall'autorità del Principe, che à la podeſtà di comandare, e di farſi ubbidire, da quanti riconoſcono il ſuo ſcettro, e adorano la ſua corona. Onde Baldo [c], Aleſſandro [d], Soccino [e], Decio [f], ed altri, ſon concordi nel dire, che *obligatio legalis majores vires habet obligatione hominis*; sì perche queſta è nel principio a noi arbitraria e libera, ancorche di poi ci ſi renda forzoſa e niciſſaria; ma quella ſempre ci è niciſſaria, e mai non ci è libera. Sì ancora, perche queſta col comun conſentimento di coloro, che l'induſſero, ſi puo anche togliere; quando quella, ſiccome da noi non dipendè nell'eſſer contratta, così nè tanpoco puo da noi dipendere nell'eſſer diſciolta. Sì finalmente, perche quanto è maggiore l'autorità di chi l'induce, tanto è più forte il ſuo legame; eſſendo dunque il Principe quegli, che l'impone, il quale à ſopra di noi più dominio di quello, che abbiamo noi ſteſſi; quindi è, che il vincolo della ſua legge è con noi più aſtrignente di quel che ſia il legame, o del noſtro patto, o della noſtra convenzione. Se dunque manca la legge, ceſſa il debito; perche *leges, & jura ſervari debent; l. omnes populi; de Juſtitia, & Jure: Et lex quod non dicit, nec à nobis quidem dicendum eſt; l. ſervum quis, verb. non dixit Prætor, D. de acquir. hæredit., l. 3. §. fin. D. de Prævaricat., l. liberto §. largius D. de an. leg.*, dove i Dottori, che dal Bertachino [g] ſono allegati.

Or non evvi certamente legge, che al Veſcovo que-

c *Bald. in l. frater à fratre D. de cond. in deb.*
d *Alexand. conſ.* 88. *vol.6.*
e *Socin. conſ.* 112. *vol.* 1., & *conſ.* 26. *vol.* 2.
f *Deci. conſ.* 104. *col.* 2.
g *Bertachin. verb. lex. par.3.*

questo debito imponga, di mettere a spese sue le candele, che nel dì della Purificazion della Vergine, si anno a distribuir da lui nella sua Chiesa. Per quanto ampiamente si stende il vasto corpo del Jus Canonico, di questo debito in esso neppur si truova un'ombra sola: Molto men si rinviene nel più smisurato corpo del Jus Civile, dove per altro, toccante personaggi si sagri, e sì venerabili, non vi à legge, che gli obblighi, ma sibben che gli adori. Non vi à tanpoco pontifizia bolla, che ne parli; ne finalmente dicreto de' sagri tribunali di Roma, che manifestamente, in virtù di sola legge, gli astringa. Non dovrem dunque dire, che non essendovi legge, che obblighi il Vescovo a dispensar del suo queste candele, neppur'esso verun debito abbia a dispensarle a propie sue spese? Che se legge mai su cio vi fosse, o pure vi fosse stata, in tutte le diocesi certamente ne sarebbe l'osservanza uniforme, e non disguale la costumanza. La legge non è mai, o per un sol luogo, o per una sola persona; poich'essa *est dispositio, cui omnes obedire decet*; siccome il ricava dalla *l. prima & secunda, D. de legibus*, il Sabelli [h]. E se mai taluno pretende di esserne esente, dee mostrarne il privilegio, senza il quale non puo legittimarsene l'esenzione; dacche *lex generaliter loquens, est generaliter intelligenda*; siccome colla comune de' Dottori insegna Altogrado [i]. E'l privilegio non si dee credere, se non si presenta, e non si legge; giusta la dottrina del Cardinal Tosco [k], di Barbosa [l], di Marciano [m], di Giovio [n], e di altri; *privilegium est ostendendum, & inspiciendum, nec illud alleganti creditur, sed est exhiben-*

h *Sabell. in sum. tom. 3. verb. lex. n. 1.*
i *Altograd. cons. 83. n. 67. & seqq. lib. 1.*
k *Tusch. lit. P. concl. 762. per tot.*
l *Barbos. de axiom. jur. axiom. 190. n. 6.*
m *Marcian. disp. forens. cap. 65. n. 9.*
n *Jovius de solemn. in contr. minor. gloss. 16. §. 7. n. 196. vers. accedat.*

bendum : E la ragion ſi è, perch'eſſendo eſſo per lo più favorevole ad un ſolo, ed odioſo a molti, *cum omnis receſſus à jure ſit odioſus, ſicut regreſſus ad jus commune favorabilis reputatur*, allo ſcrivere di Rebuffo [o], di Tiraquello [p], di Azorio [q], e di altri, dopo il Sabelli; ne ſiegue, che ſia difficile a crederſi, ſe non è veduto, e difficiliſſimo ad eſeguirſi, ſe non è provato. Se dunque nel caſo, di cui parliamo, è nelle dioceſi varia l'oſſervanza, e differente l'uſo, e non ſi eſibiſce da alcun Veſcovo particolare il privilegio, che dalla comune legge l'eſenti: biſogna dire, che non vi ſia legge univerſale per tutti. Perche altrimenti, ſe mai vi foſſe, o dovremmo dar per rei coloro, che non l'oſſervano; e cio non puo farſi, quando per tali non gli condanna chi à l'autorità di giudicargli: O dovremmo aſſerirgli per privilegiati, non oſſervandola; e queſto neppure poſſiam farlo, quando da eſſi il privilegio non ſi eſibiſce. Per niciſſità dunque convien, che ſi dica, non eſſervi legge, dacche non evvi nè reato, nè privilegio, in chi non l'oſſerva.

Che poi nelle dioceſi non uniforme ſia l'oſſervanza, e vario ſia l'uſo, chiaramente appariſce, sì dalle pratiche, che ocularmente in eſſe ſi veggiono, sì dalle riſoluzioni, che le ſagre Congregazioni ne an fatte. In alcune dioceſi, a cagion delle rendite aſſai riſtrette, e delle anguſtie molto grandi, non ſi diſtribuiſcon candele; ſiccome oſſervaſi in molte, che ſono in queſto Regno, dove le cattedrali Chieſe ſono in gran novero, e non tutte ſon di gran fondo. Nelle Chieſe di Ravello, di Scala, di Minori, non ſi fa la funzione, e non ſi diſpenſan candele; e queſte ſi ſan per certo da noi, che ſcrivia-

---

o *Rebuff. in prax. benef. par. 1. tit. de differ. int. privil., & reſcript.*
p *Tiraquell. de retract. lignag. §. 1. gloſ. 9. n. 186., & gloſ. 14. n. 97.*
q *Azor. Inſtit. moral. par. 1. lib. 5. cap. 23. per tot.*

viamo; senza parlar delle altre, di minor rendita di queste, e delle quali non abbiam contezza, ma sol tanto ne possiam far conghettura. Ed a queste per l' appunto ebbe l'occhio l'erudito Monsignor Vincenzo Petra; Segretario in prima della sagra Congregazion del Concilio, poscia di quella de'Vescovi e Regolari, ed or degnissimo Cardinale; quando ne'Comenti alle pontifizie bolle, al tomo secondo, Constituzione prima di Anastagi IV., sezione seconda, novero cinquantesimo quarto, scrisse [r]; *Ego autem illum probarem, si Ecclesia sit pinguis redditibus, itaut sine gravi onere possit talem consuetudinem servare*. Dove non chiama legge, ma consuetudine quella, che per l'appunto noi difendiamo non esser legge; siccome anch'egli in prima più chiaramente, nel principio del medesimo novero, l'avea chiamata; *Sic quoque permittitur consuetudo ad favorem laicorum recipiendi candelas benedictas ab Episcopo, Parocho, vel aliis Ecclesiasticis*. In secondo luogo n'esenta le Chiese, che sono povere; e pure al di sopra avea detto, non esser questo un gran peso, dal quale con ragione possa scusare la povertà; *quia agitur de re parvi momenti*: Onde io discorro così; se in cio veramente la legge obbligasse il Vescovo, essendo in cosa di poco momento, non sarebbe suffiziente a scusarlo la povertà; la quale non puo esser mai sì misera, che non gli dia forza di poter distribuire poche candele. Dunque è segno, che non vi è legge, che obblighi, ma solamente consuetudine; la quale astrigne i più ricchi, e disobbliga i men facoltosi; e quindi la varietà provviene in chi le dà, ed in chi non le dà.

In altre diocesi si danno a spese delle Comunità le candele, che poi dal Vescovo, o pur dal Parroco, si distribuiscono al Popolo. Così per la città di Gerace

r *Petra in Const. Ap. t. 2. Const. 1. sect. 2. n. 54.*

abbiamo un dicreto di Congregazione, che il rapporta il Nicolio [f], dal quale si proibisce il riceversi le candele dalle mani delli Sindici, o pur di altri Laici della città, e si vuole, che si ricevan solamente dalle mani del Vescovo. *Quo die non debent recipi de manu Sindicorum, vel aliorum Laicorum, sed Episcopi &c.* 1577. *Gerace*, 22. *Jan.* 58. 1653 *Jan.* 25. Se si fece questa proibizione, dunque convien supporre, che antecedentemente dalle mani de'Sindici le candele si riceveano; Se dalle mani de'Sindici si riceveano, dunque convien dire, che dalli Sindici si facea la spesa. Altrimenti qual pretensione potean mai avere i Sindici di dispensarle, se non aveano questa ragione almeno apparente, che faccendo essi la spesa, voleano anch'essi farne la distribuzione? E in fatti in molti luoghi, dove i benifizj parrochiali sono molto tenui di frutto, a quelle spese, alle quali sarebbon tenuti i Parrochi, se fossero meglio provveduti, son' obbligate le Comunità. Lo stesso caritativo sussidio, che suol darsi a'Vescovi, nel primo arrivo, che fanno alle lor Chiese, e che da'soli Ecclesiastici si suol pagare; pure, quando questi son poveri, e le rendite del Vescovo non sono opulente, sottentra l' Università a contribuire insieme col Clero. Nelle Cattedrali unite, con unione igualmente principale, di Ravello, e Scala, la metà della somma, che si contribuisce pel caritativo sussidio, si paga dalla città, e l'altra metà dal clero. Non è maraviglia dunque, se in alcune Chiese, dove sien poveri i Vescovi, poverissimi i Parrochi, supplischano alle spese i Sindici col danajo delle città; e spezialmente alle spese di quelle cose, che a benifizio de' medesimi Laici vengon poi a ridondare, come son le candele, di cui parliamo. Non potendo molte volte, o il Vescovo, o il Parroco, donare altro del loro, che

la

f *Nicol. in flosc. verb. candelæ n. 1.*

la ſola benidizione; poiche la lor povertà forſe contenderà loro il farne anche la ſpeſa. Ed in tal caſo, affinche la città non reſti priva della benidizione delle candele, che tanto prezzavaſi nell'antica Chieſa, e la Chieſa non ſi veda ſenza la funzione, che ſi fa in tutte le Chieſe, non è gran fatto, che l'Univerſità ſoccomba alla ſpeſa; che alla per fine ſuol'eſſere quanta eſſa vuole, non eſſendo chi delle candele le preſcriva, o il novero, o il peſo.

O pur finalmente, come in altre Cattedrali ſi coſtuma, ove le ſpeſe, sì della cera, sì dell'olio, ſi fanno, o dalle Cappelle, che in eſſe ſono, o dalle Sagreſtie, alle quali furono particolari rendite, per queſto fine, aſſegnate. In queſte neppure il Veſcovo nulla ſpende del propio, alla compera delle candele, che diſtribuiſce, ma ſoltanto vi mette l'incomodo, che val per corriſpondere alla prerogativa, che tiene, nel benedirle. Che ſi faccia a ſpeſe delle Chieſe, parche il ſupponga il Barboſa [t], quando egli, dopo il Guttierez [u], e Perez di Lara, ſcriſſe [x]: *Et eſt tolerabilius ſi non prajudicetur nimis Eccleſiæ, & abundet redditibus, ut poſt alios tradit Gutier. lib. 2. canon. c.21. num. 159., quem refert Perez de Lara, de Cappellan. cap. 21. num. 26.* Sembra pure, che in queſto medeſimo ſentimento intender ſi debba il Signor Cardinal Petra, or'ora laudato, ove dice [y]: *Ego tamen illam probarem, ſi Eccleſia ſit pinguis redditibus, itaut ſine gravi pondere poſſit talem conſuetudinem ſervare.* E finalmente non è fuor di ragione, che così pure interpretar ſi poſſa un dicreto di ſagra Congregazione, che il rapporta il Nicolio [z]; *Et*

t *Barboſ. de offic. & pot. Par. par. 1. c. 12. n. 9.*
u *Gutier. lib. 2. canon. c. 21. n. 159.*
x *Perez de Lara de Capellan. cap. 21. n. 26.*
y *Petra l. c.*
z *Nicol. l. c. n. 5.*

candelæ destribui debent juxta ſolitum, etiam quoad pondus; 1623. *Andria* 12. *Mar.* 26. 1646. *Ripatroſona* 27. *Julii* 9. *Ubi tamen facultates Eccleſiæ non ſuppetunt, datur Epiſcopo facultas diminuendi pondus*; 1616. *Oria* 25. *Jul.* 86. Non neghiamo per queſto, che in alcune Cattedrali ſi faccia dal Veſcovo queſta ſpeſa; ma intendiamo ſolamente di dire, che non ſi faccia da eſſo per debito, che gliene imponga la legge. Perche ſe queſta foſſe, che l'obbligaſſe, obbligherebbe di ugual tenore gli altri Veſcovi pur' anche a farlo. S' eglino dunque il fanno, non faccendolo per debito di legge, il fan ſolamente per obbligo, o di conſuetudine, o di convenzione, come or' ora diremo. E perche la conſuetudine non è univerſale in tutte le Chieſe, e la convenzione non è generale con tutti i Veſcovi; quinci addiviene il vario ſtile, che nelle dioceſi, e nelle cattedrali, ſi oſſerva, dove queſta ſpeſa vien fatta, or dal Veſcovo in alcune di eſſe, or dalla Città, or dalla Chieſa, in altre. Il che baſta a provare, che non vi abbia legge, che a' Veſcovi imponga queſto peſo; e che qualora eſſi il fanno, nol fanno per verun debito, che a tenor di alcuna legge gli aſtringa a farlo; ch'è quello, che noi nel principio di queſto paragrafo proponemmo, ed ora cel perſuadiamo mediocremente provato.

Vegniam'ora al Cerimoniale. Al Cerimonial de' Veſcovi diamo il primo luogo, ove così ſi legge [a]: *Præparanda igitur in primis erit candelarum ceræ albæ copia, quæ ſufficiens videbitur pro Eccleſiæ qualitate, ac Canonicorum, aliorumque de gremio Eccleſiæ numero, necnon & pro Laicis, quibus, juxta conſuetudinem Eccleſiæ, diſtribui ſoleant*. E più a baſſo: *Similiter & alii Canonici parati ordine ſuo accipiunt candelas; poſt eos Magiſtratus, & Officiales majores civitatis, deinde alii Preſbyteri,*

a *Cæremonial. Epiſcop. lib.* 2. *cap.* 16.

byteri, Acolythi, & Clerici de gremio Ecclesiæ, & Cappellani Episcopi cottis induti, demum alii nobiles civitatis; nisi adesset laudabilis consuetudo, ut Clerici omnes, tam parati, quam cum cottis, acciperent candelas ante laicos, quæ servanda esset, & familiares ipsius Episcopi, & alii de Populo, quibus, & quot Episcopo placuerit dare .... Interim aliquis de Capitulo, ad quem spectat, si Episcopo placet, & sit consuetudo Ecclesiæ, seorsum distribuit candelas minutiores populo utriusque sexus. Nelle Rubriche del Messale romano così si legge [b]: *Postea Celebrans stans in medio ante altare versus ad Populum, distribuit candelas, primum digniori, a quo ipse acceperat, deinde Diacono, & Subdiacono paratis, & aliis Clericis singulatim per ordinem, & ultimo laicis, omnibus genuflectentibus, candelam, & manum Celebrantis osculantibus; exceptis Prælatis, si adsint.* Nel Manuale delle sagre cerimonie, giusta il romano rito, appresso Michele Bauldry, troviamo [c]: *Facta distributione Clericis, candelæ distribuuntur Magistratibus, & Nobilibus, pari disciplina etiam ad altare, & cum osculis. Dum si facienda sit etiam aliis distributio, Celebrans descendit ad cancellos Presbyterii, & eam facit eo modo, quo Clericis, & pari disciplina.* Appresso D. Andrea Piscara Castaldo, Cherico Regolare, e celebre Cerimonista, leggiamo [d]: *In festo Purificationis B. Virginis, juxta locorum consuetudinem, cereorum, & candelarum sufficientem numerum præparabit, ut benedicantur, atque distribuantur.* Ed in altro luogo: *Celebrans candelas distributurus, postquam ipse suam accepit, stat in medio altaris detecto capite, facie ad populum conversa,*

b *Apud Gavant. par. 4. tit. 14. n. 4.*

c *Bauldry man. sacr. Cærem. par. 4. c. 3. ar. 2. n. 24.*

d *Castald. Prax. cærem. lib. 1. sect. 3. c. 8. n. 17., & par. 3. sect. 3. cap. 4. n. 5.*

ſa, & Miniſtris hinc inde fimbrias pluvialis elevatas tenentibus, candelas diſtribuit, primò digniori, à quo ipſe acceperat, deinde Diacono & Subdiacono paratis, mox aliis binis per ordinem accedentibus, ac genuflexis, candelam, & manum celebrantis oſculantibus. Si adſint Prælati, accedentes ad recipiendam candelam, omnibus aliis præferuntur, nec genufle&tunt, nec Celebrantis manum oſculantur; quod ſi ad altare non accedant, poterit per aliquem Sacerdotem eis tradi candela, cum debitis inclinationibus, & oſculis. E del Popolo niente ſi parla. Tralaſciamo altri Cerimoniali, e Cerimoniſti, di cui non diverſe ſono le direzioni, e medeſime ſon le parole.

Primamente convien ſapere, non tutto quello, ch'è nel cerimoniale, e nelle rubriche, eſſere di precetto; poiche alcune coſe in eſſe ſono, che diconſi precettive, e queſte impongon debito nell'oſſervarle; altre, che chiamanſi direttive, e queſte contengon'ordine nell'eſeguirle. Il Cerimonial de'Veſcovi, al quale, più che ad ogni altro, ſi deve attendere, contien' ivi una direzione del modo, con cui regolar ſi deve la ſagra cerimonia; preſcinde poi da chi ſomminiſtrar ſi abbiano le candele, baſta ad eſſo l'ordinare, che nella ſagra funzion ſi diſpenſino, e ſi diſpenſin dal Veſcovo. E così certamente affermar ſi deve che ſia, poiche trattandoſi in eſſo ſol tanto di ſagri riti, in queſto ſolo affare intende di formar legge; per altra coſa, che per accidente in eſſo ſi tocca, non vuole nè alterarla, nè mutarla dallo ſtato, nel quale per ſua natura ſi truova. Onde ancorch'eſſo diceſſe, che dal Veſcovo dar ſi doveſſero le candele, e al Clero, e al Popolo; non per queſto ſi dovrebbe intendere, ch' eſſo obbligaſſe il Veſcovo a far delle candele la ſpeſa col ſuo danajo, quando a queſto non foſſe il Veſcovo per altra parte

ob-

obbligato. E se ordina, che dal Vescovo se ne faccia la distribuzione, fa cio, non per metter peso al Vescovo, ma per sostenergl' il posto, volendo che un'atto sì maestoso, sì autoritativo, e sì decoroso, nella sua Chiesa, non da altri far si dovesse, che da lui solo, ch'è nella sua Chiesa il capo. Se tutto quello, che il Cerimoniale ordina, che dal solo Vescovo si faccia, dal Vescovo a propie sue spese far si dovesse; dunque a sue spese ancora dovrebb'egli consegrar le Chiese, ugnere i Re, benedire i Soldati; ch'è quanto dire, a sue spese apprestare tutto quello, che nelle suddette funzioni è nicissario. E pur questo non si vuole, nè si costuma, dovunque nel mondo cattolico si à contezza di sagra cerimonia, e di ecclesiastica funzione. Così pure, rispetto a'Parrochi, chiamasi funzion parrochiale la benidizione delle candele nel dì della Purificazion di Maria; in maniera, che a niun'altro possa competer di farla, e che il Parroco la possa ad ogni altro vietare; onde scrisse il Barbosa [c]; *Candelarum benedictio in die Purificationis B. Virginis, & earum dispensatio, inter parochiales functiones connumerantur, ac proinde ad proprios Parochos spectant; ita ex Quarant. & Carat. resolvit Aloys. Ricc. d. p. 4. resol. 305., & censuit S. Congregatio Rit. in Alatrina 5. Martii 1633., cujus memini in collect. Bullarii, verbo palma. 3.* Ma non da questo s' inferisce poi, che al Parroco spetti solamente il fare delle candele la spesa col suo danajo, quando egli non sia per altro verso tenuto a farla; onde ben veggiamo, che tutti i Parrochi benedicono, e dispensan le candele, ma non tutti le comperano, quando a comperarle non sieno obbligati dal patto, o pur dall'uso.

Non diversamente convien discorrer del Vescovo, al quale sebbene unicamente spetti nella sua Chiesa,

c *Barbos. de offic. & pot. Paroch. par. 1. c. 12. n. 4.*

sa, come capo ch'egli è di essa, il benedir le candele, e distribuirle; non però da questo solo inferir si deve, che a lui solo spetti pur'anche il provvederle: E che il sagro Cerimoniale, ordinando la benidizione, e la distribuzione, che da esso se ne dee fare, si voglia credere, che comandi pur'anche la spesa, che ne debba fare esso stesso col suo danajo. Ma quando pure ammetter si voglia, che il Cerimoniale obblighi il Vescovo a far' egli la spesa delle candele, che benedice, e che dispensa; non per questo si dovrà intender mai, che il suo debito sia di comperarle, non pel solo Clero, ma ancora pel Popolo. Se l'argomento, che ci vien fatto in opposto, conchiude, la sua conchiusione non è a favor del Popolo, anzi più tosto gli si rende contraria. Dicon per ventura, che il Cerimoniale obblighi il Vescovo a provveder del suo le candele, perche l'obbliga a dispensarle: E perche il medesimo Cerimoniale obbliga il Vescovo a dispensar le candele al solo Clero, e non al Popolo; dunque, se l'obbliga a provvederle, l'obbliga soltanto pel Clero, e non pel Popolo. E per vero, trattandosi della distribuzione, che ne dee fare al Clero, il Cerimoniale parche imponga nicissità; ma quando poi viene al Popolo, tutto rimette, o all'arbitrio del Vescovo, o allo stile della Chiesa, o alla consuetudine del luogo. Leggesi in esso [f]: *Præparanda igitur in primis erit candelarum ceræ albæ ea copia, quæ sufficiens videbitur pro Ecclesiæ qualitate, ac Canonicorum, aliorunque de gremio Ecclesiæ numero, nec non & pro Laicis, quibus, juxta consuetudinem Ecclesiæ, distribui solent*. Ecco come quì alla consuetudine della Chiesa si rapporta, e si rimette al solito, non solamente per quelche risguarda il novero, e la qualità de'Laici, ma pur'anche per cio, che si attiene alla distribuzione stessa, se a'Lai-

ci,

f *Cærem. Episcop. l. c.*

ci sia consueta a farsi. Indi più appresso g: *Et alii de Populo, quibus, & quot Episcopo placuerit dare*. Ecco come quì all'arbitrio del Vescovo deferisce, o il dare, o il non dare, e'l dare a quanti, ed a quali, a lui sia in piacere, del popolo. Più a basso ancora: *Interim aliquis de Capitulo, ad quem spectat, si Episcopo placet, & sit consuetudo Ecclesiæ, seorsum distribuit candelas minutiores populo utriusque sexus*. E quì finalmente all'uno, ed all'altro si riferisce, cioè ed all'arbitrio del Vescovo, *si Episcopo placet*, ed alla consuetudine di quella Chiesa, *& sit consuetudo Ecclesiæ*. Se dunque dipende, e dalla volontà, e dall'uso, il dispensarle, non si dee dire, che ne imponga nicissità la legge; e se la legge non obbliga a distribuirle, neppure mette il debito al Vescovo di provvederle.

Non diversamente negli altri Cerimoniali, e da tutti i Cerimonisti, si discorre; tutti di accordo rimettendosi all'uso, che non è universale, ed all'arbitrio, che non è in tutti di un modo. Onde il Barbosa h scrisse, che in alcune Chiese sia questa consuetudine, ma non in tutte; e sebben'egli l'appruovi, e la commendi, non però vuol che obblighi, e che astringa, chi osservarla non vuole come legge, non avendola come consuetudine. *In aliquibus ecclesiis viget consuetudo dandi laicis annuatim candelas in die Purificationis, quia multum confert ad devotionem; Feder.* i *de Senis cons.155., Greg.* k *Leop. lib. 15. in glo. verb. de tuo officio, in fin. tit. 17. p.1., & est tolerabilius, si non præjudicetur nimis ecclesiæ, & abundet redditibus &c.* Così pure il Signor Cardinal Petra l consuetudine l'appella, non legge; e perche sem-

g *Idem l. c.*
h *Barbos. l. c. n. 9.*
i *Feder. de Seuis cons. 155.*
k *Greg. Leop. l. 15. in glo. verb. de tuo officio, in fin. tit. 17. p. 1.*
l *Petra l. c.*

bra gravosa alla Chiesa, trattandosi di obbligarla a far' essa oblazioni a' Laici, quando queste far si debbono da' Laici alla Chiesa; purnondimeno la dice tollerabile, perch'è di cose di poca spesa, e che puo fomentar divozione, ed amore. *Sic quoque permittitur consuetudo ad favorem laicorum recipiendi candelas benedictas ab Episcopo, Parocho, vel aliis Ecclesiasticis, quia agitur de re parvi momenti, quaeque mutuum amorem, ut par est, confovet inter dantes, & recipientes; Castropalaus* [m] *de decimis, primitiis, & oblationibus, trac. 10. disp. unic. punt. 17. n. 4. & 6., Pax Jordan.* [n] *cit. n. 42. contra Sylvestrum* [o] *verb. Decimae n. 7. vers. 5. contrarium docentem, quia submitteretur ecclesia laicis.* Gian Luigi Riccio [p] il chiama un costume, e non un debito; e benche voglia, che la benidizione non si possa far da altri, che dal Parroco, non però intende di mettere al medesimo obbligazion di dispendio, quando non sia ad esso, o dal patto, o dall'uso, obbligato. *In die Purificationis B. Mariae Virginis, vulgo vocata* (la Candelora), *solent Ecclesiastici benedicere candelas, illasque populo dispensare; quod quidem jus Parochis ad eorum ordinarios parochianos utique spectat, cum candelarum benedictio inter parochiales functiones connumeretur.* E per finirla, oltre del Castaldo, che del Popolo niente parla, il Bauldry [q], per toccar qualche cosa de' Cerimonisti, si rimette pur'anche all'uso. Son le sue parole: *Dum, si facienda sit etiam aliis distributio, Celebrans descendit ad cancellos Presbyterii, & eam facit eo modo, quo Clericis, & pari disciplina.* Dove si osserva, che per quella particola condizionale, *si facienda est*, il farla a' Laici, o il non

m *Castropal. de decimis &c. trac. 10. disp. unic. pun. 17. n. 3. & 6.*
n *Pax Jordan. de re benef. t. 2. l. 10. tit. 13. n. 42.*
o *Sylvest. verb. decimae n. 7. vers. 5.*
p *Aloys. Ricc. in prax. resol. 306. n. 1.*
q *Bauldry l. c.*

non farla, dipende, o dalla volontà di chi la fa, o dall' usanza della Chiesa, in cui si fa. E per l'appunto in molte Chiese, come tra le altre in quella della insigne Collegiata di Terranuova, della diocesi di Oppido, dall' Arciprete di essa, si fa solamente al Clero, e non al Popolo; in altre Chiese si farà ed al Clero, ed al Popolo; ed in altre non si farà nè all'uno, nè all'altro.

Tutto dunque alla Consuetudine dee rapportarsi, per cio, che si attiene alla distribuzion delle candele, che, o dal Vescovo, o pur dal Parroco, al Popolo si suol fare; e non diversamente intender si debbono le risoluzioni tutte, che dalle sagre Congregazioni, intorno a questo debito, che, o nel Vescovo, o nel Parroco, suppongono, furon fatte. Per prima evvene una per Ostuni, a dì 22. Gennajo, del 1577., che la rapporta il Nicolio: [r] *Episcopus non debet prætermittere dare candelas in die Purificationis Beatissimæ Virginis.* E questa si spiega con un'altra, che fu fatta per Nicotera, a dì primo Aprile, del 1596. *Provideat Episcopus expensis propriis de quantitate ceræ pro congrua distributione, juxta solitum.* [s] E vien confermata da un'altra per Gerace, a dì 15. Gennajo, del 1578. *Nec gravet Parochos pro aliqua insolita contributione.* Che se si vuole, che questa consuetudine sia generale in tutte le Chiese, e che in vigor di essa debba il Vescovo al suo Popolo distribuir le candele; e per cio provar si adduca un'altra risoluzione della sagra Congregazione, fatta, e replicata più volte, in Bisignano, a dì 27. ottobre, del 1593., in Mileto, a dì 10. Marzo, del 1597., in Catanzaro, a dì 15. dicembre, del 1603., in cui si dice: [t] *Parochus quoque secundum consuetudinem universalem tenetur eo*

r *Nicol. in flosc. verb. candela n. 1.*
s *Idem n. 2.*
t *Idem n. 3.*

die distribuere candelas suis Parochianis. A questo prontamente rispondesi, che si parli solamente del Parroco, e non del Vescovo; anzi parlandosi del Parroco, il qual supponesi che sia nelle città cattedrali, e non un solo, questo ancor pruova, che non sia pur'anche nel Vescovo questo debito. Perche altrimenti si averebbono a ricever le candele due volte, e dal Vescovo, e dal Parroco; il che non sarà di leggieri da chichesia conceduto. Oltre a che la consuetudine universale la ristrigne sol tanto a' Parrochi; il che ci è motivo a dire, che non sia la medesima generale ancor per gli Vescovi. Siccome infatti non è; perche dal Cerimonial si ricava, che non vi sia, e dalla pratica si conferma, che non vi è. E che non sempre sia tenuto il Parroco a farla, l'abbiamo da un'altra risoluzione in una di Fasanella *Nullius*, a di 2. Aprile, del 1601. [u] *Si Parochus, vel qui tenetur, omittit eo die dare candelas, earum pretium erogari debet in paramenta, & alia necessaria pro ecclesia*. Dov'è da osservarsi, che non sempre il solito è per lo Parroco; giacche dice; *Parochus, vel qui tenetur*. Per secondo la restituzione non dee farsi al popolo, ma alla Chiesa; onde a questa viene a dichiararsi, che se ne abbia solamente il debito; ed il popolo nulla puo mai per se stesso pretendere, quando la distribuzione non si sia fatta.

Ma è oramai tempo, che al particolar di Oppido ci rendiamo. Dicono i Cittadini suoi, essere stata una convenzione antica, tra'l Vescovo, e la Città, già fatta; per la quale il Vescovo si obbligò a fare a propie sue spese la distribuzione delle candele, e la Città a dar del suo danajo la limosina al Predicator dell'Avvento, e della Quaresima, si astrinse. Data per ora questa convenzione, ma non conceduta; noi primamente ne inferiamo, non essere stato nel Vescovo di Oppido alcun debito,

u *Idem. n.* 4.

bito, che partorito fosse, o dalla legge, o dalla consuetudine, giacche si ebbe ricorso alla convenzione. Qual nicissità di convenire por una cosa, alla quale stato fosse il Vescovo per altra ragione obbligato ?. Perche interporre un patto, e questo ancora gravoso, quando senza il patto si potea il Vescovo astrignere a farlo ? A che insomma far convenzione, per far nascere un debito, quando questo si potea credere, per altra radice più ferma, già nato ? Dunque se stimò la Città, per obbligare il Vescovo a far del suo la spesa nelle candele, che distribuiva al suo Popolo, il dover ricorrere ad un patto, per cui ella stessa si obbligasse a pagar del suo la limosina al Predicatore; questo fu certamente un chiarissimo argomento, che ci convince, di non essere il Vescovo per altra parte obbligato a farlo. Ammessa dunque per ora questa confessione, che fece, e continua a far la città, di non essere alcun debito nel Vescovo a far del suo la distribuzione delle candele; giacche per obbligarlo, stimò nicissario ricorrere al patto: Veggiam'ora; se questo patto in realtà si puo difendere, e si dee mantenere. Esso non fu fatto, che in parole, non trovandosene alcun vestiggio, nè nelle antiche, nè nelle moderne, scritture. Esso non fu confermato dall'appostolica autorità, dalla quale ricever dovea la forza, per potere obbligare i Successori. Esso, per non far parola di altri motivi, che pur sarebbon molti, non fu intieramente osservato dalla città; onde neppur la città pretender deve, che le sia mantenuto dal Vescovo. Il perche dee avere il suo luogo la regola, che *pactum non est servandum frangenti illud*; siccome assi nella *l. qui fidem*, *de transactionibus*, e nella *l. pacta novissime*, *D. de pactis*. Anzi che *pactum non servanti potest quis propria authoritate auferre*; siccome insegna la Chiosa nell' *autent. at de cætero commu. non si. in fin.*, ed Ales-

Alessandro nella *l. si alius*, *Quod vi*, *aut clam*.

Che per parte della Città si sia contravvenuto a quest'asserta convenzione, egli è assai chiaro; perche essendo la limosina del Predicatore di docati sessanta in quel principio, l'à poi, di sua propia autorità, e senz' assenso di regia camera, ridutti alla tenuissima somma di venti. E in tanto si vuol dal Vescovo, che la spesa delle candele sempre più cresca; chi pretendendole in maggior quantità, chi volendole più adornate, chi cercandole di maggior peso; ancorche vi sia pure, e si legge appo il Nicolio x, un dicreto di sagra Congregazione, che proibisce a' Laici il pesar le candele, che loro, per divozione, e non per lucro, son date. *Qui laici neque se ingerant in eis ponderandis*; 1577. *Gerace* 15. *Jan*. 49. Ed essendo cio vero, non potrebbe il Vescovo, anche ammessa la convenzione per vera, o desistere affatto, o pur diminuir, la spesa, che fa nelle candele, fin tanto che la Città rimetta la limosina del Predicatore nell'antico suo piede? E pure non si è mai fatto sentir su questo Monsignor Perrimezzi, il quale non bada all' interesse, ma al decoro; sostenendo di voler dare le candele al suo popolo, ma di voler darle in Chiesa, e non in casa. Tutto quello nondimeno, che finora si è detto, è stato per dimostrare le ragioni, che ad esso assistono, se volesse mai desistere da questa distribuzion di candele, che fa a propie spese; la qual cosa, comeche dalla città sia meritata, a cagion delle sue soverchie ed esorbitanti pretensioni, in voler' esigere riguardi insoliti, ed indovuti dal suo Prelato, e delle sue insuperabili ritrosie, in non voler' al medesimo prestar quegli ossequj, che da per tutto si praticano a' Vescovi: Pur nondimeno Monsignor Vescovo non à mai inteso, nè intende di farlo, si perche considera, ch' egli

x *Nicol. in flosc. verb. candela n. 1.*

egli è Padre, e deve amare i suoi figliuoli, ancorche contumaci, sì ancora perche, se vuol gastigargli, non vuol farlo con un gastigo, che a lui possa recare una nota, sebben non meritata, d'interessato. Ma passiam'ora a vedere, qual sia fondata la pretensione della città, in voler le candele mandate in casa; e come sia ragionevole la resistenza del Vescovo, in negargliela; ch'è il principale oggetto, al quale la presente allegazione è dirizzata.

§. SECONDO.

Le Candele dee il Vescovo distribuirle in Chiesa, non mandarle in casa.

QUesto mandar di candele in casa avrà forse avuto l'origine, o da'Cappellani di privati Oratorj, o da' Superiori di Ordini Regolari; i quali, non avendo facoltà di distribuirle in Chiesa, si an fatto lecito, dipoi che le an benedette, di mandarle in casa, o de'lor Divoti, o de'lor'Ufiziali, o de' lor Protettori. Perche questa si annovera tra le funzioni parrochiali, ancorche non sia *inter jura parochialia*, al Parroco *privativè* spetta l'esercitarla, *quoad Parochianos suæ parochiæ*; siccome con più dicreti delle sagre Congregazioni, sì de'Vescovi e Regolari, sì de'sagri Riti, sta dichiarato; e posson vedersi distesamente addotti dal Monacelli [a]. Nelle Chiese de'Regolari si fa pur'anche, ma per essi soli; siccome pure ne'privati Oratorj; non avendo essi nè debito, nè ragione, di poter farlo per altri, su cui non anno nè presidenza, nè cura. Onde, per dimostrar sovente la lor gratitudine a quelle Famiglie, che son di loro benefattrici, non potendo distribuirle in Chiesa,

le

a *Monacel. t. 2. tit. 13. for. 1. n. 46. & seqq.*

le mandano in casa; mantenendo così una laudevole reciprocanza di divozione, e di amore tra chi gli soccorre con limosine copiose, e tra chi gli riconosce con pie dimostrazioni. E così veramente sarebbe, se poi non passasse più oltre il pio costume, e venisse a degenerare in abbuso; il qual puo essere, quando i Laici il pretendono come un tributo, e gli Ecclesiastici l'offeriscono come un'omaggio. All'esempio poi di cotesti, an preteso i Laici di ricever quest'atto anche da' Parrochi; i quali per lo più, o poco conoscenti del loro grado, o poco considerati le loro operazioni, condiscendon volentieri a farlo, senza prevvedere il pregiudizio, che recano alla loro autorità, e la servitù, in cui mettono la loro Chiesa. Avanzandosi non però sempre più la superbia di alcuni Laici, arrivan pur'anche a sostener la pretensione di esiger questi atti, o di offerta, o di omaggio, o di servitù, anche da' Vescovi. Ma non per questo si è mai mancato dalla parte de' Vescovi zelanti, che gli an riprovati nelle lor diocesi; e molto più non si è lasciato dalle sagre Congregazioni di condannarne gli abbusi; oltre agli Scrittori delle cose di Chiesa, che tutti son conformi a ferirgli colle punte delle lor penne.

Tra' Prelati, che condannano un sì grave abbuso, dee darsi il primo luogo al Signor Cardinal Vincenzo-Maria Orsini, Arcivescovo di Benevento, a cui recò ornamento maggiore il zelo e la pietà, che la mitra e la porpora, che da lui anzi il ricevettero, che il conferissero; ed al qual fu premio infin la tiara, che ora, sotto il nome di Benedetto tredicesimo, sì degnamente e gloriosamente sostiene. Egli dunque nel suo Concilio Provincial di Benevento, ch' è il tredicesimo, nel titolo ventesimo quarto, al capo secondo, così ordinò: [b] *Cerei, & cineres benedicti, præsentibus distribuantur: absen-*

[b] *Synodicon Beneventan. Conc. prov. 3. tit. 24. c. 2.*

absentibus, si ob tributum, & fastum, domum delatos velint, denegentur. Così dice nel titolo del capitolo; così poscia prosiegue nel corpo: *Illud denique impietati, nedum corruptelæ, proximum est, ut quæ ad Dei cultum instituta sunt, nonnulli in tributum velint, & quæ humilitatis insignia præseferunt, in fastum converterint. Ii sunt, qui cereos in die Purificationis Beatæ Mariæ Virginis, pro associanda processione, Sacerdotis precibus delibutos, cineresque in capite jejunii benedictos, in Ecclesia non recipiunt, sed domum delatos exposcunt. Idcirco Rectores quicunque ab hujusmodi delatione prorsus abstinere, nec præfatos cereos, nisi iis, qui processioni interfuerint, nec sacros cineres, nisi iis, qui ad altare humiles accesserint; tribuere, admonentur.* L' espressioni sembran forti, ma sono giuste; essendo certamente cosa empia, non che sconvenevole, il convertir la divozione in vanità, e l'umiltà far passare in alteriggia; pretendendo, che la Chiesa comparisca tributaria del secolo, e che il Pastore offerisca omaggio alla greggia. E quando negli antichi secoli i Fedeli faceano alle Chiese obblazioni magnifiche di cerei sontuosi, vederci ora ridutti in mostruosità sì scandalose, che dalle Chiese voglian ricevere i Fedeli delle cere le offerte. Così leggiamo appresso del Cardinal Baronio [c], de'cerei, che offerivansi alle reliquie di S. Stefano, de'quali ne parla pure S. Agostino in più luoghi [d]; siccome di un' altro, dal quale una candela, di argento adorna, fu offerita. S. Atanagi inveisce contro degli Arriani [e], i quali avean rubate le cere, che da'Cattolici erano state offerite alle Chiese; ed Evodio, Vescovo di Uzali [f], ne asseri-

c *Baron. ad an.* 58.
d *Aug. ser.* 33. *de divers. lib.* 22. *de Civ. Dei c.* 8.
e *Athanas. epist. ad Orthodox. in princ.*
f *Evod. Epis. Uzalen. de mirac. S. Steph. lib.* 1. *c.* 2. *l.* 2. *c.* 2.

ferifce sì grate a Dio le generofe offerte, che con miracoli degnoffi di dimoftrarne il gradimento. Se dunque ne' noftri tempi è sì raffreddata ne' petti de' Fedeli la pietà, che non fi veggion più nelle Chiefe que' doni, che prima fi offerivano sì preziofi; almeno non dovrebbono i Fedeli fteffi pretenderli dalle Chiefe, come fe quefte aveffèro, o da effo lor dipendenza, o con effo lor profeffaffero fervitù. E l' inconveniente viene ad effere tanto più moftruofo, quanto fi è il vedere, che il pretendono, non folamente in Chiefa, ma ancora in cafa; dove per lo più comparifcono le fagre perfone a far loro corte nelle anticamere, ed a far fervitù nelle lor fale; con difcapito sì lagrimevole del divino carattere, che le qualifica, e delle fagre vefti, che le ricuoprono, che vengon fovente quefte confufe colle divife de' lor fervidori, e quello avvilito tra le licenze de' lor corteggiani.

Paffiam più oltre, e rapportiamo quanto, nel Concilio terzo di Milano, dal zelantiffimo e piiffimo Cardinale Arcivefcovo, S. Carlo Borromeo, fu quefto affare, fu ordinato g. Così leggiamo in effo: *Quod pietatis, & Dei honoris caufa, ab fanEta Matre Ecclefia inftitutum eft, ut fefto die Purificationis B. Mariæ Virginis candelæ, & palmæ, aut olivæ, prout locorum confuetudo eft, Dominico die, qui de palmis dicitur, in ecclefia folemni ritu benedicantur: eæque candelæ accenfæ ftatis illo tempore proceffionibus circumferantur, non fine fanEtiffima myfteriorum fignificatione; id, ut inftituti ratio poftulat, ita religiosè celebrari debet. Quamobrem edicimus, ne alio loco, nifi in ecclefia, neque dum manibus laicorum tenentur, fed conftituto loco pofitæ, folemnibus cæremoniis benedicantur; & fingulæ fingulis diftributæ, tum palmæ, tum candelæ accenfæ, manibus per eos, qui acce-*

g *AEta Mediol. Eccl. par.* 1.

acceperint, gestentur, ex ecclesiæ instituto, dum statis illis diebus processiones, & sacræ aliæ actiones habentur. Utque præterea introducto ei usui occurratur, quo multis locis in hac provincia fit, ut illæ, vel candelæ, vel palmæ, olivæque, sacro eo ritu benedictæ, non in ecclesia à quibusdam sumantur, sed ad eos domum deferantur; & quod gravius est, à Laicis quibusdam quasi tributum quoddam sibi a Parochis, vel ab aliis quibusvis debitum, illæ exigantur; decernimus, ut (salvo si quod patronus aliquis beneficii habet illas exigendi jure) iis solum, qui in ecclesia intererunt, & illis item tantum tradi liceat, qui iis ipsis diebus ad illam ecclesiam convenire solent; sed non potuerunt, vel quia ægroti, vel alia legitima causa impediti. La corruttela medesima vien deplorata, per la quale, gente, che nulla dona alla Chiesa, vuol poi sempre ricevere dalla Chiesa; uomini, che mai non comparíscono in essa, poi pretendono che la Chiesa nelle persone de' suoi Ministri faccia loro corteggio nelle lor case; laici insomma, che debbon servire agli altari, e portare ad essi i lor doni, e raccomandarsi a' Sacerdoti, e riceverne le benidizioni, e adorarne i misterj, si metton poscia in alture, in cui esiggono dalle Chiese tributo, da' Sacerdoti omaggio, da' Cherici servitù, dagli altari proventi, e de' celesti misteri farne un traffico di terreni guadagni. Cosi dicono i Santi, che faccian coloro, che pretendono le candele in casa; e se così non fanno, almen così mostran di fare; onde il lor zelo si accende, per istirpare scostumanze sì scandalose, e per rimettere nell'antica venerazione le sagre cose, che debbon servire per nudrir la pietà nel petto de' fedeli, non per alimentarvi l'alteriggia. Si aggiunga a questi cio, che ordinò nella Sinodo diocesana di Napoli, tenuta nel 1567. Mario Carafa, Arcivescovo; *Admonitio, ne candelæ per domos distribuantur. Cum pastoralis cura nos ad-*

admoneat, ut quod in nostra diœcesi conspicimus à recta aberrasse, pro viribus dirigere curemus, non possumus citra culpam negligere, quod tanto celerius remedio indiget, quanto antiquius in hac ipsa Civitate & diœcesi observatum esse comperimus. Sanè in die Purificationis gloriosissimæ Virginis Mariæ, cum in ecclesia catholica antiquus fuerit mos candelas distribuendi à Sacerdotibus fidelibus Christianis, qui illa die in ecclesias conveniebant, eas devotè suscepturi. Voluit inimicus homo etiam in hac messe superseminare zizania ambitionis, utinam etiam & non avaritiæ; atque ita crevit, ut nihil minus cogitetur, quam id, ad quod fuit intro ductum sanctum illud institutum. Omittimus de majoribus, aut minoribus cereis, pluribus aut paucioribus, alias fortasse consultius, & fortasse ad summum in provinciali Concilio provisuri. Hac Synodali Constitutione omnes, & singulos, cum quibus nobis est jurisdictio, sive ordinaria, sive extraordinaria delegatione, omni meliori modo, quo possumus, piè monemus, & in Domino requirimus, ut nemini, quicumque sit, exceptis infirmis, & valetudinariis, deferant ad domum cereos aut candelas, aut eisdem alibi quam in ecclesia, sic prædicta devote distribuant suscipientibus: Memores, quod ad nos ipsos Clericos spectat abusus tollere, dirigere errantem Populum, ut in via Domini digne ambulent.

Monsignor Francesco-Maria di Aste, Arcivescovo di Otranto, e Primate de' Salentini, nel libro, che intitolò, *Metodo della santa Visita Apostolica*, nella parte terza, al §. tredicesimo, novero ventesimo, dando pur' anche un'ampissimo saggio della sua pastoral vigilanza, così scrive: [h] *Ne ad Laicorum, aliorumque Parochianorum domos mittantur* (candelæ), *exceptis ecclesiarum Patronis, aliisque, quibus de jure honor competit hujusmo-*

h *Aste in Meth. S. Visit. par. 3. §. 13. n. 20.*

modi. Indecens enim, ut ea, quæ ab ecclesia ad pietatem excitandam, vel dominica mysteria recolenda, instituta sunt, ab Ecclesiasticis, quasi in obsequium, vel tributum, laicis elargiantur. Conc. prov. 3. Mediol. S. Carol., Barb. in sum. apost. dec. collect. 84. n. 1., & de offic., & pot. Paroch. cap. 12. num. 5., Nicol. in flosc. l. c. & verb. Paroch. n. 36., Conc. Prov. 13. Benev. sub Eminentiss. Ursin. cit. tit. 4. cap. 2. Tutti parlano di un linguaggio, ſiccome tutti ſon moſſi a parlare da un medeſimo zelo, quando trattano di ſterminar dalla Chieſa un diſordine si pregiudiziale alla Chieſa, e quando inveiſcono contro di un'abbuſo, che ſi pretende di ſoſtener colla ragione, quando è alla ragion sì contrario, com'è ſcandaloſo alla religione. Qual maraviglia percio fia, ſe la ſagra Congregazione, non una volta ſola, ma più e più, l'à condannato, e proſcritto? Il che ſiccome dimoſtra l'oſtinatezza di chi vuol ſoſtenerlo, così fa chiara ancor la coſtanza di chi il ripruova; faccendoſi non però da queſti con autorità, e con zelo, e da quegli ſoſtentandoſi con pertinacia di mente, e con durezza di volontà. Baſta leggere il Nicolio [i]; e troveremo in eſſo queſte parole: *In ecclesia, non per domos; nisi quis eo die fuisset legitimè impeditus*; 1581. *Foligno*, 31. *Jan.* 36., 1585. *Trivento*, 26. *Mart.* 60., 1687. *Castel Durante*, 9. *Jan.* 12., 1633. *Spoleto*, 14. *Jan.* 5. E vengon pure queſti ſteſſi dicreti riferiti dal Pittono [k], come ſiegue: *Parochus in die Purificationis debet distribuere candelas in ecclesia, non verò per domos, nisi quis eo die fuisset legitimè impeditus. Congregatio Episcopor. in Spoletana apud Nicol. in flosc. verbo Candelæ n. 3., & antea in Fulginen. 1565. apud Barbos. de potest. Parochi, par. 1: cap. 12. n. 5.*

Ed

---

i *Nicol. in flosc. verb. candelæ n. 3.*
k *Pitton. ad Parochos n. 774.*

Ed il Barbosa [l], che dal Pittono vien citato, così nel notato luogo asserisce: *Caveant utique Parochi hujusmodi candelas transmittere ad ædes Sæcularium; sed, juxta laudabilem, & observatam ab ecclesia universali consuetudinem, in ecclesia populus eas recipere teneatur; ut censuit S. Congregatio negotiis Episcoporum, & Regularium præposita, in una Fulginen. de anno* 1585. Non crederei, che vi volesse altro, per fare apparire la deformità di un tanto abbuso, mostrandolo, come finor si è fatto, odiato da' Pastori, abborrito da' Santi, e tante volte condannato da que' sagri Tribunali, a' quali *summum rerum judicium dedit Deus, nobis obsequii gloria relicta*.

E pur vogliam fare apparire vie più la sua mostruosità quanto sia brutta, affinche chi finora non l'à osservata, più riflettendola, si muova ad odiarla, e commendi sempre più il zelo di chi la preseguita. Si legga, e si consideri, quanto ne scrisse Giovan-Luigi Riccio [m] nella sua aurea pratica, e poi si faccia dimeno, se si potrà, di riprovarla: *Limitatur secundò in consuetudine introducta in Italia, per quam in festo Purificationis B. Virginis, Laici recipiunt oblationes candelarum benedictarum à Sacerdotibus, quæ servanda erit his concurrentibus. Primo, quando ex istis oblationibus ecclesia nullum damnum pateretur, & Populus ad devotionem excitaretur; quod intelligendum est quantum ad unam candelam pro quolibet, alias esset damnosum, quia esset tributum debitum ab ecclesia laicis, nec Episcopus potest cogere Sacerdotes ad dandum. Idcirco consuetudo usitata, quod ad domos deferantur, non est laudabilis, eo quod hoc modo quasi videntur laici exigere tributum ab ecclesia, quod tolerandum non est, & talis non usus, sed abusus est, qui pu-*

l *Barbos. de offic. & pot. Paroch. par. 1. c. 12. n. 5.*
m *Joan. Aloys. Ricc. in praxi aurea resol. 296. n. 6. & 7.*

punitur. Unde in Conc. Prov. Mediol. cautum est, ne candelæ benedictæ deferantur domum ad laicos, salvo si Patronus aliquis beneficii jure habet jus illas exigendi. Voluntarie tamen oblatas candelas laici possunt recipere, & non potest quis præsumere, quod ecclesia sit constructa sub hac tributaria conditione, quia à lege prohibitum est; de quibus omnibus latè Goffred., & Hostiens. in summa de oblationibus, Sylvest. verbo decima, quæst. 3., Div. Thom. 2. 2. quæst. 86., Paris. cons. 155., & facit textus in capit. ubi iste 74. dist. cap. privilegium 18. q. 3. cap. quæst. 13. quæst. 23., & tex. in cap. postquam 19. dist.
Egli primamente vuole, che la consuetudine nella sola Italia introdotta si abbia a dire; il che forse avrà voluto intendere della distribuzione, non già della benidizione, delle candele; poiche questa, già si è veduta, ch'è comune in tutta la Chiesa. Dunque potrebbe anche didurne, esser due cose differenti la benidizione, e la distribuzione; nè l'una doversi per nicissità accoppiar sempre coll'altra. Per secondo, la chiama consuetudine, e non legge; e non pur consuetudine universale, ma particolare. Per terzo, se i Vescovi non posson forzare i Parrochi a dar le candele, moltomeno possono eglino stessi essere astretti. Per quarto, si permette il darle, non si comanda; e si permette, in quanto la divozione ne riceva aumento, e la pietà splendore; ma quando poi si arriva a farsi pabolo alla superbia, e fomento all'ambizione, assolutamente si vieta. E finalmente, perche il mandarle in casa, fa parere, che sia tributo, che non deve dalla Chiesa offerirsi, nè debbono i Laici pretenderlo; percio in tutti modi vien proibito.

E per quanto l'abbuso siasi omai disteso, non per questo acquisterà mai forza ad obbligar chichesia, conoscendosi da tutti, e pubblicandosi a comun voce, che

sia

sia un'abbuso. E sì bene materia di vie più dolersene, e di compiagnerlo più altamente, veggendo, che a metter'argine al rio costume non si è trovato forse mai per l'addietro un cuor costante, ed un'animo intrepido, e generoso. Per l'appunto son molti, che il detestano, ed il deplorano, che riferiti sono dal Signor Cardinal Petra [n], a' quali anch'egli si volle aggiugnere; sponendo per materia di più profondo dolore, il vedere, che si pratica il detestevole abuso, non solamente con personaggi di alto affare, ma eziandio con minuta gente, e con uomini di oscuro nome. Così egli rapporta di Barbosa [o], or'ora da noi citato; *qui etiam addit, ex declaratione Sacræ Congregationis Episcoporum & Regularium in Foglinen. an.* 1581. *debere laicos ipsas recipere in ecclesia, & non debere Parochum eas transmittere ad eorum domum, cujusmodi observat Capon. cit. loc. servari Neapoli, ubi Religiosi, & Clerici illas deferunt, nedum ad domum Officialium, & Nobilium, sed etiam Ministrorum bancorum; prout etiam malè servatur in Urbe, quem abusum deplorat Riccius loc. alleg. Illa igitur probibitio ex permissione fuit remissa, nec tamen tale onus ex necessitate Parocho incumbit.* Il che per l'appunto a confermar si viene co' Cittadini di Oppido, i quali a gran pregio aventi nella lor città, la residenza del loro Vescovo, sel voglion poi rendere tributario, quando ad esso dovrebbon'eglino tuttora offerire omaggio di servitù, e tributo di riverenza. E pur son'eglino Vassalli per nascita, che anno a grandezza l'esiger da' lor Baroni un'occhiata di gradimento, quando loro offeriscono tutto quello, che anno; e poi col Prelato ardiscono di ostentar contegno, che lor non conviene, e contender diritti, che non sono loro dovuti.

Ben

n *Petra l. c. n.*55.
o *Barbos. cit. cap.*24. *de Paroch. n.* 6. & 7.

Ben dunque ſta, che Monſignor Veſcovo Perrimezzi ſi opponga loro con tutta la vemenza del ſuo zelo; affinche la tolleranza non paſſi per codardia, e la codardia non rechi ſcapito alla Chieſa, ed avvilimento alla mitra; dovendo egli uſar clemenza con chi ſi umilia, e fortezza con chi reſiſte; tanto maggiormente, quando la Chieſa paſſa pericolo di eſſer poi calpeſtata da' Padroni, ſe ſi laſcia impunemente toccar da' Vaſſalli; e la mitra ſi rende ſoggetta alle deriſioni del Principato, quando arriva a farſi tributaria del vaſſallaggio.

Ma vegniam più dapreſſo a vedere, per qual ragione ſi diſtribuiſcano queſte candele in Chieſa. Egli è per l'appunto, affinche ſi accendano, e ſi portino così ardenti nelle mani nell'atto, che ſi accompagna la ſagra proceſſione, che in quel giorno vien fatta. Onde i Cerimoniali anche preſcrivono, che le candele ſi debbano diſtribuire acceſe; e quando, per evitare qualche pericolo, o del fuoco, che puo offendere, o della cera, che puo imbrattare, ſi permette, che ſi diſpenſino eſtinte, vuolſi, che ſi accendan ſubito, nel darſi alla proceſſione il principio. Così nel Cerimonial de' Veſcovi ſi legge [b]: *Interim accenditur candela Epiſcopi, quam tenet ejus Cubicularius, ſeu Capellanus, ut ſupra, & pariter omnium aliorum, maximè de Clero, niſi a principio fuiſſent accenſæ; & ordinatur per Cæremoniarum proceſſio circum circa eccleſiam, vel alias, juxta ritum eccleſiarum.* Nelle Rubriche del Meſſale Romano, appreſſo il Gavante; *omnes cum candelis accenſis in manibus*; dove il medeſimo Gavante così ſoggiugne [p]; *Ord. Rom. accendi jubet, & diſtribui; toleratur tamen alicubi, ut accendantur tantum initio proceſſionis, ob longiorem diſtributionem, vel tenuitatem candelarum; & ne ob con-*

G cur-

p *Cærem. Epiſcop. lib. 2. cap. 16.*
q *Gavant. par. 4. tit. 14. n. 5. lit. g.*

curſum accidat macula, exſtaenti cera ſupra veſtem Celebrantis. Appreſſo il Bauldry [r] troviam pur'anche: *Ibique ſumpta à Diacono ſtante à ſiniſtris Celebrantis, candela benedicta pulchriori, ſine oſculis, & non accenſa, ex Cærem. Epiſc. lib.2. c.16., vel etiam accenſa, ſi ſit conſuetudo, ex eodem Cæremoniali, eidem celebranti ſtanti in ſuppedaneo altaris, ut ſupra, eandem candelam tradit*. Ed altrove: *Tum in medio altaris imponit iterum, & benedicit incenſum, accenduntur cerei, ſi jam non ſint accenſi, & verſus populum Celebrans dicit, candelam manu dextra tenens &c.* Così pure ſcrive il Caſtaldo [ſ], nella ſua pratica delle ſagre cerimonie: *Accenduntur cerei, & per Magiſtrum cæremoniarum ordinatur proceſſio*. Or'eſſendo così, come ſi puo tollerare, che le candele, che debbon ſervire per ardere nella ſagra proceſſione, che faſſi in Chieſa, ſi abbiano a mandare per fare ornamento alle muraglie in caſa? Se pur da taluni non ſi adoperino più toſto, o per far lume ne' lor lanternini, quando viaggian di notte, o per ſervirſene nell'andare da una camera all'altra in caſa, o in fine per altri uſi, forſe più ſordidi, e più profani? Ceſſando dunque il fine, che à la Chieſa nel darle, dee ceſſar pur'anche la legge, quando ancora vi foſſe; e dee ceſſar pure la conſuetudine, quando, ſenza un tal fine, vien'anzi a degenerare in corruttela.

Oltre a' Cerimoniali, ed a' Cerimoniſti, che or'or vedemmo, l'abbiam pur'anche da' Concilj, e da' ſagri e gravi Scrittori, che al ſolo fine di accompagnar la proceſſione, ſi diſpenſano le candele in Chieſa. Nel Concilio Provinciale [t] terzo di Milano, ſotto il Santo Cardinal' Arciveſcovo, Carlo Borromeo, leggiamo: *eæque*

---

r *Bauldry par. 4. c. 3. ar. 2., & 3.*
ſ *Caſtald. prax. cær. lib. 3. ſect. 3. c. 5. n. 2.*
t *Conc. Prov. Mediol. 3. Quæ ad Sacramentalia, &c.*

eæque candelæ accensæ statis illo tempore processionibus circunferantur, non sine sanctissima mysteriorum significatione. Nel Concilio Provinciale [u] tredicesimo di Benevento, sotto il zelantissimo Cardinal'Arcivescovo, Vincenzo-Maria Orsini, troviamo: *li sunt, qui cereos, in die Purificationis B. Mariæ Virginis, pro associanda processione, Sacerdotis precibus delibutos &c.* Il Cardinel Baronio [x], nelle sue note al romano martirologio, così scrive: *Addidit huic solemnitati Sergius Papa (ut habet Ordo Roman.) litanias sic institutas, ut exeunte Clero cum Populo ab ecclesia S. Hadriani, procederet cum cereis, ad talem usum benedictis, ad Basilicam S. Mariæ Majoris*. Dal quale vien pur'anche rapportata l'autorità di Beda, il venerabile, che così dice [y]: *Sed hanc lustrandi consuetudinem bene mutavit Christiana Religio, cum in mense eodem, die S. Mariæ, plebs universa cum Sacerdotibus, ac ministris, & hymnis modulatę vocis, per Ecclesias, perque congrua urbis loca, procedit, datosque à Pontifice cuncti cereos in manibus gestant ardentes*. Queste medesime parole, come scritte da Rabano Maoro [z], le riferisce il Macri [a]. E per corona di tutti gli altri, che rapportar potremmo, in conferma di quanto asseriamo, basti il solo Innocenzio III., [b] le cui parole anche dal Macri son riferite: *In principio mensis Februarii Proserpina rapta fuit à Plutone, quam facibus accensis in Æthena tota nocte per Siciliam quæsisse credebatur: Ipsi ad commemorationem ipsius, facibus accensis in principio mensis, Vrbem de nocte lustrant; unde festum istud amburbiale, idest lustratio, vel proces-*

u *Conc. Prov. Benev. 13. tit. 4. c. 2.*
x *Baron. in not. ad Martyrolog. die 2. Febr.*
y *Beda lib. de temp. ration. c. 10.*
z *Raban. Maur. de Eccl. cærem. lib. 2. c. 33.*
a *Macri in Hierolex. verb. Hypante.*
b *Innoc. III. in serm. de Purific.*

ſio, ab Urbis ambitu, amburbiale dictum. Cum autem Sancti Patres conſuetudinem iſtam non poſſent penitus extirpare, conſtituerunt, ut, in honorem B. Mariæ Virginis, cereos portarent accenſos. Si puo mai diſiderare maggior chiarezza, per reſtar chicheſia convinto, che del diſtribuirſi delle candele in Chieſa, fu il ſolo fine di portarle acceſe, accompagnando la ſagra proceſſione, a queſt'oggetto dalla Chieſa inſtituita? E cio non ſol tanto pel Clero, ma ancora pel Popplo; onde Beda diſſe; *plebs univerſa*; ed il Baronio; *exeunte Clero cum Populo*. Si puo dunque permettere, che le candele ſi ſdegnino di riceverſi in Chieſa, e ſi pretendano di averle in caſa?

E chi poi pretende di averle in caſa? Uomini, che mai non compariſcono in Chieſa, perche, o il tedio, che ſentono nelle pontificali funzioni, o il timore, che anno delle baronali violenze, o il diſamore, che ſoffrono colla Chieſa, ch'è lor Madre, e col Veſcovo, ch'è loro Padre, gli tengon ſempre, e dalla madre, e dal padre, lontani. Cio è tanto vero, che il Signor Vecerè, Conte di Daun, con ſuo real diſpaccio, gli aſtrinſe ad intervenir nella Chieſa, ſempre che dal Veſcovo ſi celebravano le pontificali funzioni. Il tenor del diſpaccio è queſto: „ *Carolus, divina favente clementia, Romanorum Imperator, ſemper auguſtus, & Hiſpaniarum Rex* -- D. Franceſco Alfonſo Parada, „ Conte di Garcinaro, Preſide, e Governador dell'armi in queſta Provincia di Catanzaro. Inteſa S.E. che „ gli Offiziali di coteſta città di Oppido non uſano tutto il riſpetto, e l'oſſequio dovuto a Monſignor Veſcovo, è rimaſta ſervita ordinare con ſuo particolar „ diſpaccio, ſpedito per ſegreteria di ſtato, e guerra, „ in data de' 25. del caduto, daſſimo gli ordini opportuni, affinche con detto Prelato ſi uſaſſe tutto il ri-

„ ſpet-

„ ſpetto, ed attenzione, che ſi conviene. Abbiamo
„ però fatto il preſente bando, col quale ordinamo, e
„ comandamo, così agli Offiziali di detta città di Op-
„ pido, come alli Nobili, ed altre perſone civili della
„ medeſima, che debbiano praticare con detto Prelato
„ tutto l'oſſequio, e riſpetto dovuto; facendogli le ſo-
„ lite viſite, ſecondo le congiunture, e preſtandogli
„ ogni oſſequio, quando l'incontrano per iſtrada in det-
„ ta città di Oppido; e che aſſiſtano anche a' tempi de-
„ biti nella Chieſa Cattedrale, quando ſi celebrano
„ Ponteficali. E così, e non altrimenti, ſi eſegua, per
„ quanto ſi tiene cara la grazia di S. M. e ſotto pena di
„ docati mille per ciaſcheduno controveniente, e per
„ ogni volta, che ſi controvenirà, d'applicarſi a benifi-
„ zio del Regio Fiſco, oltre il farſene da noi una larga
„ rappreſentanza a S. E. in caſo della minima diſatten-
„ zione, accio daſſe gli ulteriori ordini, che ſtimerà il
„ ſuo ſanto zelo. Il preſente ſi pubblichi nelli luoghi
„ ſoliti, e conſueti della città, e vaglia come ſe foſſe a
„ ciaſcheduno perſonalmente notificato, e ſe affigga
„ copia nella pubblica piazza di eſſa città. Catanzaro
„ 13. Agoſto 1716. El Conde de Garcinaro--Paſſalac-
„ qua--Pariſi--Pugliese--Gregoraci Segretario. *Adeſt*
„ *ſigillum in forma*. „

A queſt' ordine così preciſo, e così preſſante, nep-
pur ſi diede la continuata ubbidienza, che ſi dovea; on-
de fu obbligato il Preſide della Provincia, coll'intelli-
genza del Vecerè, di mandare in Oppido l' Avvocato
Fiſcale di quel Tribunale, D. Vincenzo del Pozzo; dal
quale queſt'altro bando fu intimato, e pubblicato: „ *Ca-*
„ *rolus*, *D. G. Hiſpaniarum Rex*, *ac divina favente*
„ *clementia Romanorum Imperator*, *ſemper auguſtus* --
„ D. Franceſco Alfonſo Parada, & Mendozza, Conte
„ di Garcinaro, Preſide per S. M., e Governador dell'
„ ar-

„ armi in questa Provincia di Calabria ultra &c. D.Vin-
„ cenzo del Pozzo, Miles &c. Avvocato Fiscale per
„ S. M. della regia Udienza di questa Provincia, ed
„ alle cose infrascritte spezialmente delegato -- Essen-
„ dosi spedito ordine penale sotto il dì 13. del mese di
„ Agosto dell'anno prossimo trascorso 1716. dalla re-
„ gia Udienza di questa Provincia, contenente, ch'es-
„ sendo rimasta intesa S. E., che gli Ufiziali, ed altri
„ di questa città di Oppido, non usino tutto il rispetto,
„ ed ossequio dovuto a Monsignor Vescovo di essa, si
„ era degnato ordinare alla medesima regia Udienza
„ con venerato discapito, spedito per segreteria di sta-
„ to, e guerra, in data de'25. di Luglio del detto an-
„ no, che avesse dovuto dare gli ordini opportuni;
„ affinche con detto Prelato si usasse tutto il rispetto,
„ ed attensióne, che si conviene, percio dalla predetta
„ regia Udienza con detto ordine fu precettato agli
„ Ufiziali, particolari Nobili, e persone civili di que-
„ sta sudetta città, che avessero dovuto praticare col
„ predetto Vescovo tutto l'ossequio, e rispetto dovu-
„ to, facendogli le solite visite secondo le congiuntu-
„ re, e prestandogli ogni ossequio, quando l'incontra-
„ no per strada in questa sudetta città, con assistere an-
„ che a'tempi debiti nella Chiesa cattedrale, quando
„ si celebrano Pontificali. E convenendo molto al
„ real servizio, che tal'ordine abbia la dovuta pronta
„ e pontuale esecuzione; Avemo stimato fare il pre-
„ sente, in virtù di quanto ci sta comandato da detta
„ regia Udienza, col quale dicemo, ed ordinamo a
„ voi sudetti Ufiziali, Nobili, e Civili di questa città
„ di Oppido, che con effetto, *& citra prajudicium*
„ delle pene incorse, debbiate praticare col sudetto
„ Prelato Monsignor Perrimezzi tutto l'ossequio, e
„ rispetto dovuto, facendogli le solite visite, secondo
„ le

„ le contingenze, ed incontrandolo per strada, debbiate parimente prestargli ogni ossequio, assistendo „ pure, quando si celebrano Pontificali a tempi debiti „ nella Chiesa cattedrale; e così eseguirete, per quanto si tiene cara la grazia di S. M., che Iddio guardi, „ e sotto le pene di docati mille, per il Controventore &c. Fisco Regio &c. Il presente &c. Oppido li „ 7. Marzo 1717. Del Pozzo -- Andrea Orsini Maestro di atti della regia Udienza. *Eodem retroscripto „ die Ibidem &c. Ordo, & contenta in eo fuerunt per „ me subscriptum &c. judicialiter, & personaliter notificata, V. J. D. Francisco Caterini Vice-Comiti, „ D. Hieronymo Grillo, V. J. D. Francisco Antonio „ Rocca, Dominico Grillo Caracciolo, D. Josepho Grillo, Horatio Girardis, & V. J. D. Josepho Malarbi, particularibus civibus hujus civitatis Oppidi, repertis in palatio retroscripti Domini Delegati D. Vincentii del Pozzo, in huc prædicta civitate, & ad finem &c. Andreas Orsinus actuarius regiæ Audientiæ „ ad fidem &c. -- Die octava mensis martii, millesimo septingesimo decimosemptimo, ibidem &c. Joseph Jannellus ordinarius Serv. Comitalis Curiæ hujus civitatis „ Oppidi, cum juramento retulit mihi subscripto &c. „ retro scriptum ordinem, & contenta in eo publicasse „ de verbo ad verbum, hodie prædicto die, in publica „ platea hujus prædictæ civitatis, alta, & intelligibili voce, more Præconis, ut moris est; præsentibus pro testibus „ Carolo Valentisco, Josepho Russo, & aliis; & ita „ retulit, modo, & forma &c. ad fidem &c. Andreas „ Orsinus actuarius regiæ Audientiæ & relatione ad formam &c.* „

E perche nel Concilio [c] Provinciale di Milano, III., da noi più volte in quest'Allegazione citato, di-

[c] *Conc. Prov. Mediol. 3. l. c.*

diceſi ; *iis ſolum, qui in eccleſia intererunt , & illis item tradi liceat , qui iis ipſis diebus ad illam eccleſiam convenire ſolent , ſed non potuerunt , vel quia ægroti , vel alia legitima cauſa impediti* : Ch'è quanto dire , doverſi dar le candele a chi è nella Chieſa preſente , e mandarſi ſoltanto a coloro , che ne ſono aſſenti , o per infermità , o per altra cagion legittima , e che ſono ſempre per altro ſtati ſoliti ad intervenire nella medeſima Chieſa : Dunque ne ricaviamo , che non ſieno degni di averle in caſa quelli , che , per loro pertinacia , non intervengono in Chieſa ; e che per fargli venire in eſſa , è biſogno , che, con replicati ordini, i Vecere , ed i Preſidi , gli obblighino , e gli aſtringano . Nè diverſamente intende la ſagra Congregazione in quel ſuo dicreto, da noi più ſopra apportato, in cui dice : [d] *in Eccleſia , non per domos ; niſi quis eo die fuiſſet legitimè impeditus* . Non puo certamente dirſi legittimamente impedito , chi non intervien nella Chieſa , o perche la riverenza , colla quale il Veſcovov uol,che ſi ſtia in eſſa, gli è di molto gravoſa; o perche il diſamore, che altri à colla Chieſa , il tien lontano da eſſa, colle minacce , e forſe ancor colle pene; o perche il riſpetto , che dee portare al Prelato , nol fa comparire in que' luoghi , dove non puo far di meno di umiliarſi alla ſua preſenza , e di ginocchiarſi alla ſua benidizione ; alle quali coſe non ſi à talvolta così propenſo l'animo , come ſi tiene indiſpenſabile il debito . Oltre a che , queſto legittimo impedimento non puo eſſer mai di tutti, ancorche eſſer poſſa di un ſolo , o pur di pochi ; e perche tutti in Oppido pretendono le candele in caſa , percio non puo di eſſi tutti verificarſi il legittimo impedimento . E finalmente il non comparire in altri tempi in Chieſa , fa ſempre più conoſcere , eſſer la loro , non impoten-

za ,

[d] *Nicol. in Floſc. verb. candelæ n.3.*

za, ma ostinazione, degna, non di premio, ma di gastigo.

E per finirla, non posson tanpoco i Cittadini di Oppido pretendere, che abbian'essi alcun jus, come di Padroni, di Fondatori, di Benefattori almeno, di quella Cattedrale; in virtù del quale possan ricevere l'offerta delle candele; siccome dicesi nel Concilio Provincial di Milano; *salvo si quod Patronus aliquis beneficii habet illas exigendi jure*; o pur nel metodo della santa Visita di Monsignor Francesco-Maria di Aste; *exceptis ecclesiarum Patronis, aliisque, quibus de jure honor competit hujusmodi*. Imperciocche niuna memoria in quella Cattedrale si scorge di alcun benifizio, che avesse mai ricevuto, o da' Baroni, o da' Cittadini, di quella Città. Le sagre suppellettili non mostran gentilizia impresa di alcuna delle famiglie di essa; le sagre mura niuno epitaffio contengono, in cui si conservi di un qualche insigne Benefattore la ricordanza; la mensa vescovile niun podere, niun censo, niun corpo, annovera tra le sue rendite, che da alcuna casa di Oppido siasi mai ricevuto. Donde dunque provverrà mai questo jus? E tanto maggiormente, quanto che il più volte nomato, Giovan-Luigi Riccio insegna [c]; *voluntariè tamen oblatas candelas laici possunt recipere, & non potest quis præsumere, quod ecclesia sit constructa sub hac tributaria conditione, quia à lege prohibitum est*. Le spese tutte nella Cattedrale son del Vescovo, non della città; a riserva del pulpito, e delle campane, a cagion del suono, per cui nulla paga, e della nomina, che à del soggetto, il qual vi dee predicare. Le preminenze son del Vescovo, e non del Barone; non avendovi questi nè distinzion di luogo, che sia permanente, nè singolarità di trattamento, che sia specioso. Non si scorge dunque, ove mai fondar si pos-

c *Joan. Aloys. Ricc. in prax. aur. resol. 296. n. 7.*

possa questo jus di esiger le candele, come Padroni, o come Benefattori; il che per altro da' Cittadini non si è mai sognato, non che preteso.

§. TERZO.

Ancorche si fossero le candele mandate per avanti in casa, non si obbliga per questo il Vescovo a mandarle ancor sempre in appresso.

ECco l'unico, e'l consueto rifugio, ove, in tutte le lor contese, si salvano i Cittadini di Oppido, la Consuetudine; colla quale pretenderanno in fine di legittimare ancora le colpe, e di rendere scusabili eziandio i delitti: E pure dovrebbon sapere, quanto fu scritto nel Concilio Provinciale [a] tredicesimo di Benevento, sotto il reggimento dell'Eminentissimo Orsini, oggi Santissimo Benedetto tredicesimo; appunto sul fatto delle candele, di cui parliamo, e nel particolare della consuetudine, ch'essi millantano. *Cum non tam consuetudo, quam corruptela meritò sit censenda, quæ profectò sacris est canonibus inimica: Hujusmodi esse consuetudinem omnem, non solum, quæ ecclesiis est onerosa, verum etiam, quæ ecclesiasticis personis, earumque juribus, bonis, & fructibus, præjudicialis existit, corruptelam nempe; ideoque nullam, & irritam, omnibus liquidò constat.* Or di questa consuetudine per l'appunto convien parlare in questo paragrafo; prima cercando, se veramente essa vi sia, come gli Avversarj suppongono: E poi vedendo, se essendovi, sia sufficiente ad obbligare. Pretendon'essi, che tutti i Vescovi antecessori, anche prima di Monsignor Fili, avessero così costumato; noi dimostreremo il contrario, provando, che nel tempo sola-

a *Conc. Prov. Benev. 13. tit. 4. c. 1.*

lamente di Monſignor Fili ſi cominciò a praticare, il più delle volte non per ſua volontà, ma per diſpoſizion capricciosa del ſuo Maeſtro di caſa, il quale volle con quest'atto corriſpondere alla privata amicizia di alcuni, ma ſenza indurre nicìſſità per gli altri. Anzi neppur fu cio coſtante ad oſſervarſi; perche nel tempo ſteſſo di Monſignor Fili, or ſi diſpenſavano in Chieſa, ora in un balcone avanti la ſala dell'Epiſcopio, ora nell'atrio del medeſimo, or da' Parrochi ſi diſtribuivano nelle caſe, ed ora dal Maeſtro di caſa ſuddetto ad alcuni Gentiluomini amici, e confidenti, ſi mandavano in caſa. Tutto queſto, che noi quì aſſeriamo, il proviamo con un' Atto pubblico, fatto da' Canonici più maturi del Capitolo di Oppido, i quali atteſtano come preſenti in moltiſſimi anni all'atto, di cui ſi tratta; e con una lettera originale, ſcritta da Monſignor Fili, or Veſcovo di Oſtuni, al noſtro Monſignor Veſcovo Perrimezzi.

Mettiam fuori l'Atto pubblico in primo luogo, ch'è il preſente. „ *In Dei nomine, amen. Anno à nati-* „ *vitate ejuſdem milleſimo ſeptingeſimo decimoſeptimo,* „ *Indictione decima, in Civitate Oppiden; die verò pri-* „ *ma Februarii, ſub Pontificatu SS. Patris in Chriſto* „ *Clementis XI., anno ejus decimoſeptimo, feliciter* „ *Amen*. Conſtituti perſonalmente in noſtra preſenza, „ e delli ſottoſcritti teſtimonj, ſponte &c. non vi &c. „ cum juramento more &c. D. Bernardino Cappone, „ Decano di queſta Cattedrale di Oppido, di anni 67., „ di Canonicato, e Decanato anni 42., D. Alfonſo Mi- „ gliorini, Teſoriere della medeſima, di anni 54., di Ca- „ nonicato, e Teſorerato 32., D. Michele Riitano, Ca- „ nonico della medeſima, di anni 62., Canonicato 30., „ D. Lorenzo Amodeo, Canonico Penitenziere della „ medema, di anni 53., di Arcipretato, e Penitenziera- „ to 18., D. Domenico Colagiuri, Canonico della me-

„ dema, di anni 73., Canonicato 45., D. Francefco di
„ Grana, Canonico Precentore della medema, di an-
„ ni 64., Canonicato 43., afferifcono, come in tutto il
„ tempo, ch'effi anno fervito in quefta Chiefa catte-
„ drale nel tempo delli Vefcovi Monfignor Ragni,
„ Monfignor Plaftina, Monfignor Fili, Monfignor Pa-
„ ce, e dell'odierno Monfignor Perrimezzi; per quan-
„ to loro fi ricordano, moltiffime volte, anzi il più
„ delle volte, dalli fuddetti Vefcovi furon difpenfate
„ le candele nel giorno della Purificazione della Bea-
„ tiffima Vergine in quefta Chiefa cattedrale a quelle
„ perfone, che fono intervenute in effa, per ricevere
„ detta divozione dalle mani del Prelato, alle volte fo-
„ no ftate difpenfate nel palazzo vefcovale, alle volte
„ fi fono fatte difpenfare dalli Parrochi nelle loro cafe,
„ e nelle loro Chiefe, per levarfi il faftidio il Vefcovo;
„ e fe a qualche perfona particolare è ftata mandata la
„ candela in cafa in qualche anno, è ftato per ragione
„ di amicizia particolare, e non per obligo; e nè me-
„ no è ftato fempre. E così atteftano, e confermano,
„ *ifto, & omni alio meliori modo &c. pro quibus omni-*
„ *bus &c. Unde &c. Actum &c. Præfentibus pro op-*
„ *portunis teftibus, ut in originali. -- Præfens copia*
„ *extracta fuit à fuo proprio originali, exiftente in fa-*
„ *fciculis mei infrafcripti apoftolica auctoritate Notarii,*
„ *cum quo, facta collatione, concordat, falvo tamen*
„ *femper &c. in quorum fidem fubfcripfi, & meo folito,*
„ *quo utor in aliis, figno fignavi. Ego D. Leonardus*
„ *de Afflictis, Rector Curatus Cafalis Trefilici, Apoftoli-*
„ *cus Notarius, & Judex Ordinarius, & in archivio*
„ *Romanæ Curiæ defcriptus, propria manu, fignoque,*
„ *rogatus &c. Adeft fignum.* „

Monfignor Bifanzio Fili, già Vefcovo di Oppido, pofcia di Oftuni, così fcrive a Monfignor Perrimezzi:

„ Ri-

„ Rispetto poi alla Candelora, posso dire a V.S. Illu-
„ strissima, che dal mio Maestro di casa di quel tempo
„ fu introdotto mandarsi in casa de' Gentiluomini, per
„ una specie di convenienza, siccome pure si è intro-
„ dotto quì, ma non che si possa pretendere per jus,
„ qualora il Vescovo la dee dispensare in Chiesa, con-
„ forme ben sa V.S. Illustrissima. „ Ov'è dunque la consuetudine, che vantano i Cittadini di Oppido, e ch' essi ardiscon dirla un' antichissima osservanza, e praticata ancor di più da tutti i Vescovi antecessori? Se quello stesso Vescovo, che la introdusse, la chiama una convenienza, incapace a potere indurre alcun jus; in qual maniera posson' eglino dirla un' osservanza continuata, ed un possesso pacifico? Se gli stessi Capitolari l'attestano varia, e non mai costante nell'eseguirsi, interrotta, e non seguita, arbitraria, e non ordinata; com'eglino posson nominarla vetusto stile, e antico solito? Se fu questa una finezza, usata, non dal Vescovo, ma dal suo solo Maestro di casa, non a fine d'indurre un nuovo uso, ma solamente per una spezialità di benevolenza e di amicizia; non puo certamente per questo stesso essere un'atto valevole ad indurre prescrizione, e ad acquistar possesso; insegnando molti Dottori appresso il Sabelli [b], che *actus positivi, qui alias de jure sunt apti ad acquirendam possessionem, & causandam praescriptionem, non prosint, si alio animo, & fine gerantur, cui tantum deserviunt*; Così Casanatta [c], Salgado [d], Cancer [e], ed altri. Ma questi, essendo atti così recenti, che non vantan di antichità più di tre lustri, neppure anno il tanto nicissario riquisito del solito, e consue-

---

b *Sabel. in summa t.1. §.12. n.31.*
c *Casanat. cons.41. n.30., & Cons.10. n.39.*
d *Salgad. Labyr. Cred. p.1. c.29. n.20. & 21.*
e *Cancer var. recol. lib.3. c.3. de privil. n.288.*

sueto, che puo indurre il possessorio, e puo pretendere la manutenzione. Asserendosi pur' anche dalla sagra Ruota [f], appresso il mentovato Sabelli [g], che *actus possessorii de recenti, & qui dederunt causam litis, non habentur in consideratione, nec aliquod jus tribuunt pro obtinenda manutentione*. Lasciam dunque a chi à senno il considerare, se pochi atti, modernamente fatti, non da un Principale, ma da un Servidor di casa, a solo fine di usar finezza a pochi amici, e poi ancora interrotti in molte volte, senza una costante continuazione, senz' animo d'introdurre nuova usanza, che neppur da lui introdur si poteva, possano mai bastare a fondare una consuetudine, che gli Avversarj dicantano, e per antica, e per ferma, e per pacifica.

Ammesso ancor dunque, che le candele si fossero, eziandio da alcun Vescovo, mandate in casa, non per questo si puo mai pretendere prescrizione; perche essendo questi atti facoltativi, come si chiamano da'Dottori, sono incapaci ad esser prescritti. Gli atti facoltativi son quelli, i quali dalla mera volontà di chi gli fa, an tutta la lor dipendenza; e questi, neppur per lunghissimo tempo, che si sien fatti, e che sien continuati a farsi, soggiacciono a prescrizione. Così colla piena de'Dottori l'insegna il Pignatelli [h]: *Quæ enim dependent ex mera voluntate, non possunt præscribi, etiam per longissimum tempus, ut notant Glos.* [i] *in l. 1. v. communi dividundo, C. de an. except., Bart.* [k] *ibidem, Bald.* [l] *in l. cum notissimo, C. de præscript. trig. ann., aliique; & ideo nec acquiri aliquod jus ad ipsa exigenda, quamvis*

f *Sabell. l. c.*
g *Rot. p. 6. recent decis. 291. n. 11. & 12.*
h *Pignatel. t. 7. consf. 49. n. 3.*
i *Glos. in l. 1. v. communi dividundo, C. de an. except.*
k *Bart. in ead. leg.*
l *Bald. in l. cum notissimo, C. de præscript. trig. an.*

vis tempore valde diuturno continuentur. E la ragione ſie chiara, ſiccom'egli ſteſſo l'aſſegna; *nam explicant ſolum quid ſit in poteſtate operantis, qui ea ad libitum exercens, ponit tantum in eſſe quod placet; ita tamen, ut poſſit non ponere; & ideo actus bujuſmodi non habent vim pariendi jus aliquod in favorem alterius, nec inducunt veram conſuetudinem, quia hæc, ut obliget, debet eſſe legitimè præſcripta*. Si toglierebbe dal mondo l'amicizia, con isbandirſi da eſſo la corteſia, la munificenza, e la liberalità, che la conſervano, qualora gli eſercizj di queſte belle virtù recar poteſſero pregiudizio a chi l'eſercita; ſiche quando un'uomo fa un dono, ſi obbligaſſe a farlo ſempre; quando uſa una civiltà, ſi aſtrigneſſe ad uſarla in ogni anno;quando pratica una finezza, ſi rendeſſe ſoggetto a praticarla, non più per mera libertà del ſuo genio, ma per niciſſità, che gliene imponeſſe la giuſtizia. Onde ſoggiugne, per comune conſentimento ancor de'Dottori: *Hinc communiter docent, quod quæ ſunt meræ facultatis non poſſunt præſcribi, juxta textum in l. viam publicam, D. de via publ., ubi Doctores, & c. poſſeſſiones 16. quæſt. 1., ac Canoniſtæ in cap. ſignificante, de Appellationibus. Et quod ex gratia, & liberalitate,per modum facultatis,eſt alicui conceſſum, etiamſi eſſet elapſum tempus immemorabile, poteſt negari;* Gregor. [m] *dec.* 162. *n.* 16., *Surd.* [n] *conſ.*127. *n.*82. *cum ſeqq. Rip.* [o] *in cap. cum Eccleſia Sutrina, ubi cæteri, de cauſ. poſſeſ. Ex quibus actibus nunquam inducitur præjudicium, nec acquiritur jus in poſſeſſorio, neque in petitorio, Seraph.* [p] *dec.* 1089. *n.* 1. *Gratian.* [q] *diſcept.* 113. *n.*61. Non è mai da preſumerſi, che voglia un' uo-

m *Gregor. dec.*162. *n.*16.
n *Surd. conſ.*127. *n.*82. *cum ſeqq.*
o *Rip. in cap. cum eccl. ſutrina, de cauſ. poſſeſ.*
p *Seraph. dec.*1089. *n.*1.
q *Gratian. diſcept.*113. *n.*16.

uomo, ſtendendo la mano a fare un dono, addoſſarſi nel collo un giogo, e farſi ſchiavo; nè tampoco è da crederſi, che dando egli un paſſo per fare un ſaluto, intenda di metterſi nel piè una catena, e renderſi ligio. Quella ſteſſa libertà, che il muove a fare, il puo muovere pur'anche a disfare; e s'egli, perche libero, concede, perche libero, puo ancora negare.

E cio tanto più deve aver luogo, quanto che colui, il quale fa queſti atti, è non ſolamente libero, ma ancor Superiore; ch'è quanto dire, non ſoltanto opera per corteſia, ma eziandio per grazia. Ed a chi mai venne in mente, che il Principe, quando uſa una indulgenza a pro di un reo, ſi obblighi ad uſarla a tutti i rei; quando fa una grazia ad un Vaſſallo, ſi aſtringa a farla a tutti i Vaſſalli; quando diſpenſa un dono ad un Corteggiano, s'induca niciſſità a diſpenſarlo a tutti gli altri uomini della ſua corte? Chi è ſupremo puo far legge agli altri, non puo metterla a ſe ſteſſo, in quelle coſe, che ſon di mero ſuo genio, e di ſuo aſſoluto arbitrio. La libertà dalla legge vien conceduta a tutti gli uomini dalla natura; molto più vien data a' Principi, quando trattano co' lor ſoggetti, tra cui non anno chi ſia loro ſuperiore. Onde per eſſi, con molta maggior ragione, puo intenderſi quello, che aggiugne il Pignatelli [r]: *Et quidem cum ea facultativa ſint, quæ pendent à noſtra libera voluntate, l. ſi conſtante, §. ſi maritus, D. ſolut. matrim., & l. in mandata, C. mandati; Archid.* [ſ] *in c. cum aliquibus, de reſcriptis in 6., Menoch.* [t] *conſ. 143. n. 2. Et proinde cum ipſa libertas conceſſa ſit à jure, itaut nulla nobis detur actio, aut exceptio, contra aliquem, nec alteri contra nos, ſequitur, quod non pariant aliquod jus*

r *Pignatel. l. loc. cit. n. 5.*

ſ *Archidiac. in c. cum aliquibus, de reſcrip. in VI.*

t *Menoch. conſ. 143. n. 2.*

jus deducibile in judicium, *Menoch.* [u] *conf.* 201. *n.* 6., *& conf.* 748. *n.* 29., *etiamsi per longissimum tempus exerceantur; quia non habent causam praecedentem, ex qua oriatur obligatio, & tempus non est modus inducendi obligationem, l. obligationum, §. placet, D. de act. & oblig. Et ideo nullo unquam tempore praescribi possunt, l. & habet, §. hospites, D. de precario; & l. si mulieri, D. quib. mod. usufruc. amitt.* E cio tanto più si verifica, quanto niun titolo precedente si puo assegnare, col quale si possa almen colorare il debito, che si pretende indurre. Perche non essendovi titolo di sorte alcuna, ci è motivo a credere con chiarezza, che quanto fassi, soltanto si fa, perche si vuol fare, non perche si debba fare; fassi in maniera, che non volendo, non si faccia, e volendo, si faccia; fassi in somma talmente, che non meno si eserciti libertà col fare, che col non fare; non men col volere, che col non volere: *praesertim, quando nullus praecedit titulus, ex quo colorari possit; & sic necessario dimanat ex actu facultativo; ad tradita per Add. ad decis.* 162. *coram Gregorio XV.*

E se osservar vogliamo quanto scrive il Panimolla [x], nelle limitazioni, ch'escludono gli atti facoltativi, niuna certamente di esse trovar potremo nell' affare, di cui si fa parola. Non vi à luogo il dubbio, se l'azione sia, o non sia facoltativa; perch'è certissimo, che il sia. E la certezza si desume, perche non vi à titolo, che sotto altro aspetto la colori. Non controvert' egli, che *in actibus facultativis non solum non datur possessio manutenibilis*, *Gratian.* [y] *discept.* 645. *n.* 49., *Bellet. disquis. Cleric.* [z] *p.* 1. *tit. de Cleric. debitor.* §. 12.

u *Menoch. conf.* 201. *n.* 6., *&* *conf.* 747. *n.* 29.
x *Panimol. dec.* 15. *n.* 21. *&* 22.
y *Gratian. discept.* 645. *n.* 49.
z *Bellet. disquis. Cleric. p.* 1. *tit. de Cler. debit.* §. 12. *n.* 10.

n.10.11. & 12., *Rot.* [a] *dec.565. sub n.1.p.1. in recent.*, *non obstante quocunque lapsu temporis*, *etiam immemorabilis*, *Surd.* [b] *cons. 127. n. 82. in fin.*, *& seqq. Beltram.* [c] *in addit. ad Greg. XV. dec. 162. n. 16.*, *Rot.* [d] *dec. 701. n. 3. p.4. t. 8. in recent. Verum etiam*, *nec potest fieri fundamentum ad inducendam consuetudinem*, *Calder.* [e] *cons. 1. & 3. de consuetud. Rol.* [f] *cons. 53. n.38. lib. 2. Dec.* [g] *cons. 8. n. 4.*, *& cons. 175. ubi n.5. vers. propterea licet*, *Greg. XV. dec. 192. n. 10. ibique Addent. n. 15. Rot. dec. 536. sub n. 4. p. 2. recent.* Sol tanto contende, che tutto ciò sia vero, [h] *quando clare constat*, *materiam esse facultativam*, *alias sub prætextu materiæ facultativæ non est ita de facili manutentio deneganda*, *nisi præsumptio sit valde urgens*, *Seraph.* [i] *dec. 323. n. 3. Beltram.* [k] *in addit. ad Gregor. XV. dec. 162. n. 16. in fin.* Dican' ora gli Avversarj, qual titolo vogliano essi dare a quelle finezze, che pretendono aver loro usate, o il Vescovo, o il Maestro di casa del Vescovo, col mandar loro le candele in casa. Vi era forse qualche obbligazion nel Prelato a farle? Avea il suo Domestico contratto con essi alcun patto, pel quale avesse il debito di praticarle? Fecero essi per avventura qualche gran servigio al Vescovo, onde il Vescovo si muovesse a rimunerargli con quella distinzione? Dicano pur essi il titolo, se vi è; perche se il diranno, e'l diran-

---

a *Rot. dec. 565. sub n.1. p. 1. in recent.*
b *Surd. cons. 127. n. 82.*
c *Beltram. in add. ad Greg. XV. dec.162. n.16.*
d *Rot. dec. 701. n.3. p. 4. t. 8. in recent.*
e *Calder. cons. 1. & 3. de consuet.*
f *Rol. cons. 53. n. 38. lib. 2.*
g *Dec. c. 8. n. 4.*, *& cons. 175. n. 5.*
h *Panimol. l. c. n. 23.*
i *Seraph. dec. 323. n.3.*
k *Beltram. in addit. ad Greg. XV. dec. 162. n. 16. in fin.*

dirannο con verità, concederemo anche noi, che [l] *cum præcedit aliquis titulus, actus subsequentes præsumuntur facti in vim tituli præcedentis, ad exclusionem voluntarii actus, Menoch.* [m] *de præsumpt. lib.* 6. *præsumpt.* 67., *Beltram.* [n] *in addit. ad* Gregor. *XV. dec.* 162. *sub n.*16. *vers. primo sciendum est, ubi alias Rotæ decisiones allegat.* Che se nel nostro caso non avvi alcun titolo, nè vero, nè presuntivo, come parlano i Dottori; ne siegue con evidenza, gli atti esser meri facoltativi, ed essere indubitatamente tali; poiche solamente, o il titolo, o l'ombra di esso, gli potrebbe rendere tali, non con evidenza, ma con dubbiezza; onde potrebbe aver qualche luogo la presunzione, come sta detto.

Neppur la seconda limitazione à luogo; cioè la moltitudine degli atti per un lunghissimo tratto di tempo, dalli quali esclusa viene la presunzione di credergli facoltativi; [o] *quia concurrit pluralitas actuum per longum temporis intervallum, ex quibus excluditur præsumptio facultatis; Ripa* [p] *in cap. cum Ecclesia n.* 55. *de caus. possessor., Cæsar. de* Grass. [q] *dec.* 1. *n.* 3. *de caus. posses., Seraph.* [r] *dec.* 212. *n.* 3., *& decis.* 323. *n.*4. *cum aliis per Addent. ad* Gregor. *XV. decis.* 162. *sub n.* 16. *vers. secundo excluditur.* Dove soggiugne, che la stessa grazia, quando si vede moltiplicata in più e più fiate, non si dee presumer più grazia; *& affert rationes, quia toties multiplicata gratia non est præsumenda. Rota* [s] *dec.* 397. *n.* 3. *p.* 2. *rec., Sperel.* [t] *dec.* 67. *n.* 49. Mi

l *Panimol. l. c. n.* 24.
m *Menoch. de præsumpt. lib.* 6. *præsumpt.* 67.
n *Beltram. in addit. ad Greg. XV. dec.* 162. *sub n.* 16.
o *Panimol. l. c. n.* 26.
p *Ripa in cap. cum Ecclesia n.* 55. *de caus. possess.*
q *Cæs. de Gras. dec.* 1. *n.* 3. *de caus. possess.*
r *Soraph. dec.* 212. *n.* 3. *& dec.* 323. *n.* 4.
s *Rota dec.* 397. *n.* 3. *p.* 2. *in recent.*
t *Sperel. dec.* 67. *n.* 49.

truovino or gli Avversarj questo lunghissimo tratto di tempo in meno di diece anni, nel principio de' quali questa introduzione ebbe in Oppido cominciamento; mi mostrino questa moltitudine di atti in una volta sola per ciascun'anno, e questa sempre continuata in tutti gli anni; mi faccian vedere in somma questi atti replicati sempre di un modo, sempre di un tenore, sempre in un tempo, e sempre in tutti i tempi. Che se cio mostrar non possono, non posson tanpoco escludere la presunzione della facoltativa dagli atti, di cui si parla. Oltre a che, neppure la gran lunghezza del tempo basta al Pignatelli [u], per escludere la presunzione della facoltativa, quando non evvi alcun titolo, che la indori. *Et quanvis aliqui limitent hanc doctrinam, quando aliquid factum est tanto tempore, cujus initii non extet memoria, ut Jo: Andr.* [x] *in cap. pervenit, de censib., Felin.* [y] *in cap. cum M. Ferrariensis, de Constitut., Angelus* [z] *in l. si certis annis C. de pactis, Bartol.* [a] *in l. cum de in rem verso D. de usuris; Bald.* [b] *de præscript. quæst. 1. n. 5. debet tamen hæc limitatio ita accipi, quando potest præsumi aliquis titulus, in quo fundari potuerit præscriptio; secus autem, quando ex natura sua actus est talis, ut declaret, processisse ex mera facultate. Si enim tempus non habet vim ex se ad inducendum obligationem, etiam si sit adeo longum, ut non extet memoria initii, non habebit vim inducendi, & proinde semper relinquet actum in esse facultativo; quod habetur ex doctrina Bald.* [c] *in l. licet n. 5. C. de jur. de lib., Angeli* [d] *cons. 55. num. 5. Are-*

u *Pignatel. l. c. n. 6.*
x *Jo: And. in cap. pervenit, de censib.*
y *Felin. in cap. cum M. Ferrariensis, de Constitut.*
z *Angel. in l. si certis annis C. de pactis.*
a *Bartol. in l. cum de in rem verso D. de usuris.*
b *Bald. de præscript. quæst. 1. n. 5.*
c *Bald. l. licet n. 5. C. de jur. de lib.*
d *Angel. cons. 55. n. 1.*

Aretin. [d] §. *actionum n.54. Instit. de action. Corn.* [e] *conf. 305. lib.3. Menoch.* [f] *conf.201. n.62. ubi alii, Cæpol.* [g] *de servit. aquæduc. col. 23.*

La terza limitazione, la qual consiste, qualor si tratti in favore di una causa pia, e che il divin culto risguardi, perche allora non dee presumersi materia facoltativa; [h] *ubi agitur favore piæ causæ, & divini cultus, non præsumitur materia facultativa*; *Addent.* [i] *ad Gregor. XV. dec.162. sub n.16. vers.3. ubi agitur, Sperel.* [k] *dec. 67. n. 50.*, neppur nel nostro fatto à luogo. Poiche quì anzi son'atti, i quali alla divozion si oppongono, la pietà raffreddano, ed il divin culto intepidiscono, siccome non una sola volta abbiam più sopra osservato. Si aggiugne, che in questi atti, non solamente non vi è cosa, che sia favorevole alla Chiesa, ma che l'è anzi odiosa; poiche con essi si tratta di ristrignere e legare la sua libertà, di renderla men frequentata da' laici, e di farla infine tributaria al secolo. E in fatti quanto la Chiesa cattedrale di Oppido fosse da' laici fuggita, non visitata, non corteggiata, neppure quando in essa il Vescovo, nella sua sagra pompa, comparisce alla solenne celebrazione delle divine cose, l'abbiam chiarissimo da un'atto pubblico delle Dignità, e Canonici della medesima cattedrale, che quì trascriviamo: „ *In* „ *Dei nomine, amen; Anno à nativitate ejusdem mille-* „ *simo septingentesimo decimo septimo, die verò prima* „ *mensis februarii, decima Indictione, in civitate Oppidi,* „ *sub pontificatu sanctissimi Patris in Christo Clemen-* „ *tis*

d *Aretin. §. actionum n. 54. Instit. de action.*
e *Corn. conf. 305. n. 1*
f *Menoch. conf. 201. n. 62.*
g *Cæpol. de servit. aquæduc. col. 23.*
h *Panimol. l. c. n. 28.*
i *Addent. ad Greg. XV. dec. 162. sub n. 16. vers. 3*
k *Sperel. dec. 67. n. 50.*

„ *tis XI. anno ejus decimoseptimo feliciter amen*. Con-
„ stituti personalmente in nostra presenza, e delli sot-
„ toscritti i testimonj, *sponte &c. non vi &c. cum jura-*
„ *mento, more &c.* D. Bernardino Cappone, Decano di
„ questa cattedrale di Oppido, di anni 67., di Canoni-
„ cato, e Decanato anni 42., D. Alfonso Migliorini, Te-
„ soriere della medema, di anni 54., di Canonicato, e
„ Tesorierato 32., D. Michele Riitano, Canonico della
„ medesima, di anni 67., Canonicato 30., D. Lorenzo
„ Amodeo, Canonico Penitenziere della medema, di
„ anni 53., di Arcipretato, e Penitenzierato 18., D. Do-
„ menico Colagiuri, Canonico della medema, di an-
„ ni 73., Canonicato 45., D. Francesco di Grana, Cano-
„ nico Precentore della medema, di anni 64., Canonica-
„ to 43., ed asseriscono, come a più di un'anno incirca
„ li Gentiluomini di questa città di Oppido, ed altri
„ Civili, a riserva di due o tre incirca, non si son mai
„ veduti nella Chiesa cattedrale in tempo, che Mon-
„ signor nostro à fatte le sue funzioni pontificali, e nè
„ meno sono stati in suo palazzo a fargli gli atti soliti
„ di rispetto nel passato natale, com'è notorio a tutti;
„ e così attestano, e confermano, *isto & omni alio me-*
„ *liori modo &c. pro quibus omnibus &c. unde &c.*
„ *actum &c. præsentibus pro opportunis testibus, ut in*
„ *originali &c. Præsens copia extracta fuit à suo pro-*
„ *prio originali, existente in fasciculis mei infrascripti*
„ *apostolica auctoritate* Notarii, *cum quo facta collatio-*
„ *ne concordat, salvo tamen semper &c. in quorum fi-*
„ *dem suscripsi, & meo solito signo signavi. Ego D. Leo-*
„ *nardus de Afflictis, Rector Curatus Casalis Trisilici,*
„ *Apostolicus* Notarius, *& Judex Ordinarius, propria*
„ *manu, signoque &c. Adest. signum.* „

Ed è poi dovere, che la Chiesa riconosca con atti di benivolenza e di cortesia, chi l'abbandona, e la fug-

ge?

ge? Se mai la Chiesa si fosse anche obbligata, e se si fosse potuto obbligare, a dar queste candele, e mandarle nelle lor case, per quest'atto di loro ingratitudine, sarebbe disciolta da ogni debito, e potrebbe ogni sua antecedente obbligazione legittimamente rompere, e rivocare. E chi non sa, che le più solenni donazioni, quando i Donatarj si sperimentano ingrati, possono con tutta lor libertà, generalmente parlando, i Donanti discioglierle, e rivocarle? Chiunque sia in amendue i diritti, anche mezzanamente, versato, dee sapere, che [l] *donatio possit ex causa ingratitudinis revocari, non solum ex causis expressis, sed etiam ex aliis similibus, sive majoribus; text. cum glos. & aliis in l. fin. C. de revoc. donat; Clar.* [m] *§. donatio quaes.21. Paul.* [n] *Christin. decis.192. vol. 8., & 216. vol. 5. Tusch.* [o] *lit. D. conclus. 711. per tot. Dian.* [p] *par.8. trac.6. resol.54. & seqq. Vivi* [q] *com. opin. 213. Hermosill.* [r] *ad leg. Partit. tom.1. glos. 1. & seqq. leg. 10. tit. 4. fol. 375.* Or quanto maggiormente sospender devesi una cortese finezza, che per mera libertà, e solo amore, si è in qualche volta usata, con gente, che nello spirituale è suddita, quando questa si sperimenta incivile e sconoscente? E dovrà mai il Prelato regalare in casa uomini, che nol corteggiano in Chiesa, e nol visitano nel suo palagio? Dovrà la Chiesa continuar le sue offerte a persone, che la fuggono, e l'abborriscono? E dov'è in tal caso il divin culto, che da costoro si pretende di abolire, insin nel suo centro, ch'è la Chiesa, dov'essi non convengono a prestarlo a quel Dio, da

---

l *Sabeil. in sum. §. 31. n. 33.*
m *Clar. §. donatio quaest.21.*
n *Paul. Christin. dec.192. vol.8., & 216. vol.5.*
o *Tusch. lit. D. concl.711. per tot.*
p *Dian. par.8. trac.6. resol.54. & seqq.*
q *Vivi com. opin.213.*
r *Hermosil. ad leg. Partit. tom.1. glos. 1. & seqq. leg.10. tit.4.*

da cui il pretendono ? Dov'è la pia causa , quando nel Concilio di Benevento il mandar le candele in casa si dice, non sol corruttela, ma eziandio impietà ? *Illud denique impietati, nedum corruptelæ, proximum est, ut quæ ad Dei cultum instituta sunt, nonnulli in tributum velint, & quæ humilitatis insignia præseferunt , in fastum converterint . Ii sunt , qui cereos , in die Purific. B. Mariæ Virginis , pro associanda processione Sacerdotis precibus delibutos . . . in ecclesia non recipiunt , sed domum delatos exposcunt .*

Altra limitazione si ammette negli atti facoltativi dal Cardinal di Luca [f] , ed è quando, comparsa la pretension della parte , sebben si sia negato di corrispondere, in fatti non però si sia corrisposto, con una libera condiscendenza . *In facultativis non intrat præscriptio , nisi ex tempore petitionis , ac respective denegationis , cum subsecuta acquiescentia, cum hæc in incorporabilibus dicantur stare loco quasi possessionis , sine qua præscriptio non datur* . Mai non però Monsignor Vescovo Perrimezzi, dappoich'egli prese a metter'argine al vergognoso abbuso, desistè dall'intrapreso ragionevole e legittimo impegno; mai non tornò in dietro nella cominciata carriera , o condiscendendo , che si mandassero le candele in casa, o pur permettendo, che altri le dispensasse in altro luogo , fuorche nella Chiesa ; mai in somma, ancorche gli Avversarj , e con proteste, e con minacce, e con disattenzioni , proccurassero , o d'intimorirlo , o almen di raffreddarlo , nelle sue giuste risoluzioni , voltò faccia nel campo , si che desse luogo a' nimici d'impossessarsi del contrastato posto. Il perche neppure per un momento la parte avversa, neppur per un anno solo, si potè dire in possesso della pretesa prerogativa , fin da quando dal zelante Vescovo gli fu giustamente negata. Che poi il

f *De Luc. de decimis lib. 14. par. 3. decis. 15. n. 10.*

il mentovato Cardinal di Luca [t] sia tutto favorevole a quanto da noi si pretende, si puo osservare in più luoghi della sua vastissima Opera; ora dicendo, *cum id provenerit ex non usu facultatis, nunquam intrat præscriptio, quoties non concurrant ea, quæ facultatem excludunt;ex collectis per Buratt.* [u] *dec.38.,Thesaur.* [x] *dec 16., Rojas* [y] *dec.460.* Ora fermando, [z] *quoniam ita esset destruere regulam textus rectè fundatam in ratione facultatis, contra quam non datur præscriptio, ad tex. in l. qui luminibus, D. de servit.urb. præd., ubi Angelus* [a] *n.3., & cæteri apud Surd.* [b] *Cons.127. Buratt.* [c] *dec.38. n.3. & seqq. Rojas* [d] *dec.460.* Or'asserendo, che [e] *inanis labor est immorari super adeo frequenti, ac recepto principio, quod habemus in actibus facultativis, ut non inducant præscriptionem in futurum obligatoriam.* Or se questa operazione fu sempre da Monsignor Perrimezzi tenuta per un'abbuso, e percio egli, appenache l'avvertì, pose subito mano ad impedirla; e dipoi che ne diè l'ordine, mai non si è veduto, o indulgente a permetterla, o connivente a dissimularla, o fiacco a concederla: Con qual fondamento si potrà mai dire, che vi sia stata mal, dipoi che gli Avversarj an cominciata a pretenderla, come loro dovuta, dalla parte del Vescovo, o de' suoi Ministri, neppur'ombra della più rimota condiscendenza? Convien dunque dire, che per tutti i capi in questo affare abbia luogo la regola degli atti facoltativi, non

t *De Luca lib.4. de Servit. p. 1. disc.2. n.10.*
u *Buratt. dec.38.*
x *Thesaur. dec. 16.*
y *Rojas dec. 460.*
z *De Luca l. c. disc.13. n.2.*
a *Angel. in l. qui luminibus D. de servit. urb. præd. n.3.*
b *Surd. cons.127.*
c *Buratt. dec.38. n.3.*
d *Rojas l.c.*
e *De Luc. in Miscellan. lib. 14. p.4. disc.26. n.9.*

avendo in esso verun luogo quelle limitazioni, che la ristringono.

Ma tanto è lontano, che nell'atto, di cui si parla, vi possa mai essere alcun titolo, che partorisca azione, e per cui si legittimi la prescrizione, ancorch'esso facoltativo fosse; che più tosto in esso si truova una invincibile opposizione alla legge, che tuttora il proibisce, ed una evidente controvenzione al buon'uso delle città più culte, ed ancor capitali, che sarà sempre per condannarlo. Anche la consuetudine, quando è contro di un'ordine espresso del Principe, già pubblicato ed accettato, sebben fos's'ella di cinquanta e sessant'anni, non à vigore, in virtù del Testo, e della Chiosa nella *l. 2. C. quæ sit longa Consuetudo*; dove Paolo Cristino [f], Sabelli [g], ed altri. Mà perche nel Cerimoniale abbiamo l'ordin' espresso del Principe della Chiesa universale, che le candele si dispensino in Chiesa, e non si mandino in casa; dunque per prescrivere contro di quest'ordine, ancorche non fossimo in atti facoltativi, bisognerebbevi la la sessagenaria, o almeno la quinquagenaria: E perche questa non è nel nostro caso, percio, anche in termine di consuetudine, e di stile, neppure puo aver sussistenza, e vigore. E se i Dottori voglion'anche, che la consuetudine sia ragionevole; *ut consuetudo abroget jus positivum, debet esse rationabilis*; per Menochio [h], Cevaglios [i], e Diana [k]: Che non sia contra l'utilità pubblica, e l'espressa legge; *non etiam valet consuetudo contra publicam utilitatem, & legem expressam*; per Tomati [l], Serafino [m], e Barbosa [n]: Che sia indotta per pia cagio-

f *Paul. Christin. dec. Belgic. 291. vol. 1.*
g *Sabell. in Sum. §. consuetudo n. 1.*
h *Menoch. lib. 2. de arbr. cas. 32.*
i *Cevall. com. quæst. 359.*
k *Dian. par. 6. trac. 5. resol. 1. & seqq. per tot.*
l *Thomat. dec. 31. n. 17.*
m *Seraph. dec. 802. n. 5.*
n *Barbos. cap. 11. de consuetud.*

gione, e per divoto motivo; *ubi est inducta ex pia, & laudabili devotione, vel alia pia causa*; per Tomati o, Sabelli p, ed altri. La consuetudine, che asserir pretendono i Cittadini di Oppido, non sarebbe ragionevole, perche metterebbe servitù nella Chiesa, e suggezione in chi di essa è Principe; sarebbe tributaria al secolo la Cherisia, e ligio chi di essa è il Capo; renderebbe la divozione un debito, la liberalità un'obbligazione, e la pietà un peso. Sarebbe contra l'utilità pubblica, la quale vuole, che le Chiese sien frequentate, e che distinguan' esse chi le frequenta, non chi le fugge; che i Prelati sien riveriti, e ch'essi onorino, chi gli ossequia, non chi gli trasanda; che gli Ecclesiastici sien rispettati, e ch'essi riconoscano chi gli stima, non chi gli disprezza. Sarebbe infine per cagion non pia, e per divozion non laudevole; perche la divozione esser dee del secolo verso la Chiesa, non della Chiesa verso del secolo; e la pietà principalmente la deve usare il figliuolo verso la Madre, non la Madre verso il figliuolo.

Sarebbe infine contra il buon'uso delle città più culte, e capitali; e per non far parola di altre, diciam soltanto di Napoli, ch'è capo del regno, e dalla quale l'altre città, che in esso sono, debbon prendere esempio, e regola. In Napoli dunque, nel dì della Purificazion della Vergine, il Vecerè si porta personalmente nella Chiesa di Monte Oliveto a prendere la divozione della candela; tralasciando, che in Roma nella pontifizia cappella anno ad onore il prenderla dalle mani del Papa Principi di alto grado, ed Ambasciadori ancor di corone. Anzi nelle lor private cappelle anche dalle mani de' lor Cappellani le ricevono Imperadori, e Re;

o *Thomat. dec.297. n.23.*
p *Sabell. l. c.*

e non isdegnano piegare il ginocchio avanti a chi glie le porge, e baciargli ancora la veste. Possiam'anche dir più, non solamente parlando di Napoli, ma di tutte le città cattedrali, non troverassi altra, in cui sia questo abbuso di mandarsi dal Vescovo le candele in casa a persone anche private, e di sola onesta condizione. Il faranno per avventura i Regolari, che non possono dispensarle in Chiesa; nol debbon fare i Parrochi, che in Chiesa le debbon pur'anche distribuire. Ma forse i Parrochi il faranno pure in qualche paese: Ma i Vescovi? Oh questo sarebbe un troppo avvilire il decoro del pastorale, e la maestà della mitra; tanto più, quando assi a trattar con gente, che della cortesia ne formano un jus, e di un dono ne costituiscono un debito. E dunque a tanti buon'usi, conformi alle leggi della Chiesa, al voler del Principe della Chiesa, alla universal costumanza di tutta la Chiesa, dovrà prevalere un'abbuso della sola città di Oppido, introdotto per civiltà, e sostenuto con arroganza; ancorche sia tutto irragionevole; perche contra la libertà della Chiesa; [q] *irrationabilis dicitur consuetudo, quando est contra libertatem ecclesiasticam*; [r] perche contra il Cerimoniale de' Vescovi; [s] *contra cærimoniale Episcoporum introduci non potest, & dicitur irrationabilis*; [t] perche contra i decreti delle sagre Congregazioni di Roma; *contra jus dicitur potius corruptela, & non est attendenda?*

OP-

q *Sabell. l. c. n.8.*
r *Magon. dec. Lucen. n.30, & 31.*
s *Sperel. dec.179. & dec.182. n.37.*
t *Menoch. de arbr. cas.82.*

OPPIDO.

SIndici, e Nobili della Città, ed il Vescovo, sopra la pretensione di voler le candele in casa nel giorno della Purificazione della Beata Vergine, e di non volere andare a prenderle in Chiesa, e circa altri ricorsi. *Lectum; & amplius; Referente Eminentissimo Paracciano, Præfecto.*

Ita reperitur in parvo Regesto Sacræ Congregationis Episcoporum, & Regularium, habitæ die 9. Decembris 1718. In fidem &c. hac die 17. dicti mensis, & anni 1718.

Vincentius, Archiepiscopus Damascenus, Secret.

Adest Sigillum.

A L-

ALLEGAZIONE II.

Dell' ufizio del predicare, ch'è il principale nel Vescovo; e della sua obbligazione di esercitarlo, o per se stesso, o per altri, nella sua Città, e nella sua Diocesi: Dell' autorità, ch' egli à nel farne ad altri la delegazione, anche quando le Comunità pretendono, o di pagarne lo stipendio, o di farne la nomina.

On è peso, è anzi pregio, ne'Vescovi, che succedan' essi agli Appostoli in quell'ufizio così sublime, che già formò il più nobile impiego della loro autorità, e che insieme costituì il carattere più luminoso alla loro eccellenza. Il perche meritò di esser chiamato, tra quanti esercizj facean mai essi nel governo della Chiesa, e nel propagamento del Cristianesimo, il principale; a cui tutti gli altri dovean cedere, quando fosser venuti in competenza di luogo, e dal quale dovean pure tutti gli altri dipendere, quando fossero entrati in pretensione di principato. Egli è per l'appunto il predicare, che non dee esser mai di gravezza, siccom'è di grandezza, a chi l'esercita; poiche per esso si costituisce Maestro, e Dottore, di Popolo noveroso, che pende dalle sue labbra; sollevato, siccome di seggio, così pure di animo, sopra di tutti, tien la libertà di riprendere, senza esservi chi si scusi,

di

di ammonire, senza che vi sia chi si opponga, insin di mortificare, senza che si truovi chi se ne offenda. Egli parla a tutti con autorità di Padre, e tutti insegna con preminenza di Precettore; e come se cio nulla fosse, a tutti pur'anche comanda con maestà di Principe; standogli tutti sottoposti, come sudditi al suo trono, come discepoli alla sua cattedra, e come figliuoli al suo seno. E se in ogni Oratore è questo arbitrio di maneggiare a suo modo gli affetti di chi l'ascolta; onde il rendersi arbitro delle volontà degli Uditori, che si fan legge della sua voce: Quanto maggiormente deve esser vero in chi predica la parola di Cristo, colla quale non opera tanto l'artifizio dell' eloquenza, che la veste, quanto l'efficacia della grazia, che l'anima? Or questo è per l'appunto ne'Vescovi del predicare l' impiego; cioè un posto di maggioranza sopra quanti stan sotto di loro per ascoltargli, un'esercizio di autorità su'tutti coloro, che gli ubbidiscono, ed un magistero di dottrina sopra quei molti, che fan corona alla lor cattedra, e al loro trono. E tra questi ve n' à pure alti per dominio, ed eccellenti per dignità; ve n' à perspicaci per ingegno, e profondi per sapere; ve n' à infine innocenti di vita, ed incolpabili per costume: i quali tutti si fan merito di prestar grato orecchio al suo dire, e si riputano a gran virtù l'eseguir coll' opera il suo parlare. Sich' eglino, oltre alla gran preminenza, che an nella Chiesa, nello sciogliere, e nel legare, le anime de' lor soggetti, colla podestà delle chiavi, che Iddio à lor data; oltre alla gran giurisdizione, ch'esercitano, quando giudicano, e quando comandano; oltre in somma alla grande autorità, che usano, quando premiano, e quando puniscono; an tra tutti i loro ufizj quello del predicare, ch'è il primario, in virtù del quale agli Appostoli, di cui son successori, più si assomigliano, a' Fedeli,

di

di cui son Padri, molto più giovano, ed in fine allo stesso Dio, di cui sono ministri, servon meglio, e molto più anche gradiscono.

E in fatti dagli Appostoli fu questo ufizio considerato di sì alta importanza, che il preferirono a qualsisia altro, ancorche fosse di zelo per la propagazion della Fede, e di carità per la conservazion de' Fedeli. Onde a questi stimaron bene di sostituire altri, che supplissero le loro veci, qualora eglino da per se stessi applicare non vi poteano, e per se riservarono quello del predicare, come il più propio del lor carattere; ed il più principale del lor ministerio. Così eglino se ne dichiararono apertamente in un Congresso di Credenti, alloracche, sponendo loro la impossibilità di potere in un medesimo tempo assistere alle sagre mense, ed alla divina predicazione, conchiusero, che per le mense potean' altri diputarsi, ma la predicazione doveau farla per loro stessi. [a] *Non est æquum nos derelinquere verbum Dei, & ministrare mensis. Considerate ergo, Fratres, viros ex vobis boni testimonii septem, plenos Spiritu sancto, & sapientia, quos constituamus super hoc opus. Nos vero orationi, & ministerio verbi, instantes erimus*. L'Appostolo poscia delle genti, scrivendo a' Corintj [b], altamente protestò, esser'egli stato eletto dallo Spirito Santo all'appostolico ministerio; intendersi non però questo nel predicar sì bene, non già nel battezzare: *Non misit me Dominus baptizare, sed prædicare.* Le quali parole illustra, con sua opportunissima spiega, il Dottor delle scuole, S. Tommaso [c]: *utrumque officium, scilicet docendi, & baptizandi, Dominus Apostolis injunxit, quorum vicem gerunt Episcopi; aliter tamen, & aliter;*

Nam

a *Actor. 6. 2. 3. & 4.*
b *I. Cor. 1. 18.*
c *S. Th. 3. p. quæst. 67. ar. 2. ad 1.*

Nam officium docendi commisit eis Christus, ut ipsi illud per se exercerent, tanquam principalissimum ... Officium autem baptizandi commisit Apostolis, ut per alios exercendum ... Et hoc ideo, quia in baptizando nihil operatur meritum, & sapientia Ministri, sicut in docendo. Non diversamente il medesimo Appostolo scrivealo a Timoteo [a], ma con termini assai più forti glie l'inculcava, alloracche al vescovil ministerio l'istruiva: *Testificor coram Deo, & Jesu Christo, qui judicaturus est vivos, & mortuos, per adventum ipsius, & regnum ejus: Prædica verbum, insta opportunè, importunè: argue, obsecra, increpa, in omni patientia, & doctrina.*

Egli premette al comando un giuramento, per fargli più vivamente comprendere l'importanza dell' ordine, che gl'imponeva; *obtestor, sive adjuror, per Deum Patrem, & per Jesum Christum, ejus filium, quos invoco tanquam testes, imo & vindices hujus meæ obtestationis, si eam neglexeris.* E chi non crederà, che l'affare di un grandissimo momento abbia ad essere, se un tanto Appostolo così fortemente si esprime, ad un tanto Discepolo sì altamente s'inculca, e con espressioni così gagliarde, anzi con giuramenti così espressi, s'incarica, e si comanda? *nimirum res debet esse maximi momenti, quam tanti Apostoli, tali discipulo, tam vehemens adjuratio, commendat.* Ecco il contenuto della gran legge; *Prædica verbum.* Ma non già in qualunque maniera, ed in qualche tempo solo. *Insta opportunè, importunè*; cioè *diligenti, & indefesso studio, ardenti zelo, & omni occasione arrepta, sive opportuna illa videatur, sive importuna, dummodo spes profectus affulgeat.* E come se di cio solo neppur contento ei fosse, con più vemenza soggiugne: *argue, obsecra, in omni patientia, & doctrina.* Come se dicesse; [b] *omnibus modis enite-*

a 2. *ad Timoth.* 4. 1. b *Gaugericus l'Espagnol. de obligat. &c. c.* 2.

re, ut populum tibi creditum convenienter pascas, tum publicis, tum privatis, institutionibus, & exhortationibus, arguendo delinquentes, hortando cessantes, increpando rebelles; così le presenti parole spiegate sono dall' Autore di un degno libretto, che à per titolo: *de obligatione prædicandi, & audiendi, verbum Dei*; stampato in Roma, nel 1683. E siccome l'Appostolo il comandava ad altri, così pure l'eseguiva in se stesso; onde, nel prender commiato da' Preti della Chiesa di Efeso, conforme narrasi negli Atti [c] degli Appostoli, loro disse: *Vos scitis, qualiter vobiscum per omne tempus fuerim, serviens Domino cum omni humilitate, & lacrimis, & tentationibus: & quomodo nihil subtraxerim utilium, quo minus annuntiarem vobis, & docerem vos publicè, & per domos*. E ancor di nuovo [d]: *Mundus sum à sanguine omnium: non enim subterfugi, quominus annuntiarem omne consilium Dei vobis*. Dove così soggiugne, e spiega, l'Autor testè accennato; [e] *quo sanè indicat, se alias minime mundum ab eorum sanguine, ideoque reum damnationis eorundem, fore, si qua in parte huic suo officio defuisset. Unde & scribens ad Corinthios* [f] *1. ep. cap. 9. Væ, inquit, mihi est, si non evangelizavero*.

Con ragion dunque confessava di se stesso S. Ambrogio [g], esser'egli obbligato a predicare, perche la carica pastorale glie ne imponeva il debito; *officium docendi nobis imposuit Sacerdotii necessitudo*. E questo essere si pressante, sì forte, sì indispensabile, che il sagro Concilio di Trento, in più luoghi, si dichiarò, con parole assai aperte, ed esser'esso il primario ufizio de' Vescovi, sic-

c *Act. 20. 18.*
d *Ibid. n. 26. & 27.*
e *Espagnol. c. l.*
f *1. Cor. 9. 16.*
g *Ambros. lib. 1. offic. cap. 1.*

ſiccome il fu degli Appoſtoli; e doverlo per divino precetto adempiere i Veſcovi, ſiccome l'adempieron gli Appoſtoli; e non poterſene, per qualſiſia impedimento, per qualunque non uſo, per qualſivoglia preteſto, ſcuſare, ſiccome non ſe ne ſcuſaron gli Appoſtoli; a' quali eſſi ſucceſſori ſono, e nel grado, e nel poſto, e molto più nella dottrina. [h] *Prædicationis munus, quod Epiſcoporum præcipuum eſt, cupiens ſancta Synodus, quo frequentius poſſit, ad fidelium ſalutem exerceri, canones, alias ſuper hoc editos, ſub fel.rec. Paulo III., aptius præſentium temporum uſui accommodando, mandat, ut in eccleſia ſua ipſi per ſe, aut, ſi legitimè impediti fuerint, per eos, quos ad prædicationis munus aſſument, in aliis verò eccleſiis per Parochos, ſive, iis impeditis, per alios ab Epiſcopo, impenſis eorum, qui eas præſtare, vel tenentur, vel ſolent, deputando, in civitate, aut inquacunque parte diæceſis, cenſebunt expedire, ſaltem omnibus Dominicis, & ſolemnibus diebus feſtis. Tempore autem jejuniorum, quadrageſimæ, & adventus Domini, quotidie, vel ſaltem tribus in hebdomada diebus, ſi ita oportere duxerint, ſacras Scripturas, divinamque legem, annuncient; & alias, quotieſcunque id opportunè fieri poſſe judicaverint*. Così nella ſeſſione venteſima quarta, al capo quarto, *de Reformatione*. Innoltre. [i] *Cum præcepto divino mandatum ſit omnibus, quibus animarum cura commiſſa eſt, oves ſuas agnoſcere, pro his ſacrificium offerre, verbique divini prædicatione, ſacramentorum adminiſtratione, ac bonorum omnium operum exemplo, paſcere*. Così nella ſeſſione venteſima terza, al capo primo, *de Reformatione*. Di vantaggio. *Quia vero Chriſtianæ Reipublicæ non minus neceſſaria eſt prædicatio Evangelii, quam lectio; & hoc eſt præcipuum Epiſcopo-*

h *Conc. Trid. ſeſſ. 24. c. 4. de reform.*
i *Conc. Trid. ſeſſ. 23. c. 1. de reform.*

rum munus ; ſtatuit , & decrevit eadem ſancta Synodus : omnes Epiſcopos , Archiepiſcopos , Primates , & omnes alios Eccleſiarum Prælatos , teneri per ſe ipſos , ſi legitimè impediti non fuerint , ad prædicandum ſanctum Jeſu Chriſti Evangelium : Si verò contigerit Epiſcopos , & alios prædictos, legitimo detineri impedimento ; juxta formam generalis Concilii , viros idoneos aſſumere teneantur , ad hujuſmodi prædicationis officium ſalubriter exequendum . Si quis autem hoc adimplere contempſerit , diſtrictæ ſubjaceat ultioni . [k] Così nella ſeſſione quinta , al capo ſecondo .

Della mente del ſagro Concilio di Trento niun'altro ne puo eſſere interprete il più fedele, che colui ſolo, il qual fu di eſſo , ed il promotore più infaticabile nell' intraprenderſi , e nel perfezionarſi , e l'eſecutore più pontuale , nell'eſſer già finito, e pubblicato . Egli fu per l'appunto il zelantiſſimo Cardinale , e ſanto Arciveſcovo, Carlo Borromeo ; al quale ſi dee pur'anche tutta la fede , perche quanto egli atteſta , il dice nella propia cauſa , di cui vuol ſupporſi appieno inteſo , e fondatamente informato . Nel primo dunque Concilio Provincial di Milano [l] , che celebrò , in eſecuzione de' dicreti del general Concilio di Trento , alla parte prima , al titolo ſeſto , così egli parla : *Apoſtoli , in quorum locum Epiſcopi ſucceſſerunt , ſatis nobis aperuerunt , verbi Dei prædicationem eſſe præcipuum illorum munus , qui in epiſcopali ſede collocantur . Quamobrem nos auctoritatem ſacroſancti Trid. Conc., & veterum Patrum , ſecuti , in Domino Epiſcopos hortamur, ut, toto pectore in hanc curam incumbentes , greges ſibi commiſſos ipſimet , præſertim in eccleſia ſua , verbo Dei paſcant . Quod ſi levi de cauſa, aut quodam animi languore, impediti, non fecerint, ſciant*

k *Conc. Trident. ſeſſ. 5. c. 2.*
l *Conc. Prov. Mediol. 1. par. 1. tit. 6.*

sciant, sibi, prætermissi necessarii officii, Judici Deo præcipuè rationem esse reddendam. Sin autem se interdum verè impeditos cognoverint, per viros idoneos, ex præscripto ejusdem Concilii deligendos, hoc munus studiosissimè populo præstent. Ne giova il far ricorso al non uso; poiche una legge così espressa, e così replicata, non puo esser mai derogata dal non uso, che sempre sarà abbuso; nè la sua trasgressione puo mai venir prescritta dal tempo, siche in ogni tempo non degeneri in iscostumanza, e corruttela. Onde il Fagnani [m]; *nequaquam ergo in his Episcopi possunt se excusare, in vim contrariæ consuetudinis; quia cum sit contra præceptum divinum, illa consuetudo reputari debet pro corruptela, & abusu.* Ed il moderno erudito Van-Espen [n], rapportante pur'anche il Concilio Lateranese III., sotto Innocenzio III., così conchiude: *Nulla proinde consuetudo, nulla contraria multorum praxis, Episcopos ab hoc munere prædicationis eximere potest; sed eadem indispensabili lege, qua salutem subditorum suorum procurare tenentur, eadem hoc prædicationis officium eisdem impendere jubentur: quia, ut ait Concilium Lateranense III. sub Innocentio III. in cap. 15. de offic. ordin., inter cætera, quæ spectant ad salutem Populi Christiani, pabulum verbi Dei permaximè sibi noscitur esse necessarium; quia sicut corpus materiali, sic anima spirituali cibo, nutritur.* E' debile dunque la targa, che molti oppongono, per ispuntar questi strali, che troppo acuti sono, della dissuetudine, e del disuso; ma molto più fiacca è quella, che altri impugnano, o della poca frequenza di chi ci ascolta, o della molta noja di chi si attedia; e però, o non mai, o troppo al rado, convien nel tempio ad udire chi predica.

Fu

m *Fagnan. ad cap. int. cæt. de offic. Ordin. n. 12.*
n *Van-Espen. par. 1. tit. 16. c. 7. n. 6.*

Fu questo un lamento, non de' soli Vescovi, che oggi son nella Chiesa, e che predicano nelle lor Chiese; ma eziandio di quelli, che in tempi più santi, ed in luoghi meno scellerati, proccuravan di adempiere il lor debito, con predicare al lor popolo. E quando questo in prima era tutto disideroso di udirgli, poscia tratto tratto cominciò a raffreddarsi l'ansia, ed in suo luogo entrò il tedio, che il primier fervore estinse; e da impazienti, ch'erano della divina parola, che dalla lor bocca usciva, gli rendè stucchevoli, e svogliati. Non men di questo accadde al gran Teologo, e della greca Chiesa Dottore, Gregorio il Nazianzeno, il quale pressantemente ricerco dal Popolo di Nazianzo, il ferono uscire dalla cara sua solitudine, e l' feron venire in essa, a supplir le veci del vecchio suo Padre, colla sua dolce e santa predicazione, ch'essi ardentemente disideravano, e che insieme avidamente godevano. Poco nõ però durò il godimento, poiche non tra molto fatti sazj di udirlo que', che per avanti n'erano sì ansiosi, non solamente l'abbandonaron presso che tutti, ma insino il presero eziandio in fastidio, e l'ebbero quasi quasi anche in disprezzo. Così egli sen lagnò nella seconda sua orazione o: *Quidnam hoc rei est, fratres, quòd tam lentè, & oscitanter, ad sermonem nostrum acceditis? cum præsertim in vi afferenda, nobisque extrahendis à solitudine, ita prompti, celeresque fuistis? Et quid causæ est, cum postquam id, quod expetebatis, adepti estis, fastiditis jam, atque aspernamini?* S. Giangrisostomo altresì, ancorch' egli fosse di eloquenza un fiume, pure nelle sue prediche era da molti abbandonato; ed egli non potè contenersi di dirlo in una delle sue preziose Omelie p: *Nemo igitur socordia torpeat, nemo*

o *Greg. Naz. or. 2.*

p *Chrysost. hom. 33. in c. 2. Matth.*

mo secularibus rebus suspensum animum habeat, cum jam ad prædicandum Sacerdotes intraverint. Non enim parva huic rei imminet pœna. Equidem millies potius malim in domum alicujus vestrum ingressu destitui, quam hic prædicans non audiri: hoc mihi molestius esset, quam illud. E molti altri Vescovi se ne dolsero altresì in un Concilio di Pavia [q], dove dissero: *juxta domos suas Basilicas habent.... Et dum soli afflicti, & pauperes veniunt, quid aliud, quam ut mala patienter ferant, illis prædicandum est? Si autem divites, qui pauperibus injuriam facere soliti sunt, venire non renuerent, admoneri utique possent.* Ma non per questo i zelantissimi Vescovi lasciaron mai di sostenere il lor posto, e di soddisfare al lor debito, predicando al lor Popolo; conoscendo molto bene, come avvisò S. Carlo [r], che anche il Redentore pochi Uditori talvolta ebbe alle sue prediche, e pochissimi discepoli alla sua scuola. *Nec propterea despondebit animum, si perpaucos auditores ad se venire viderit, quoniam summus ille Magister vitæ, Christus Jesus, cum Dei sapientiam, vitamque æternam, monstraret mundo, paucitate discipulorum contentus fuit; imo aliquando solam mulierem Samaritanam habuit, quæ illum, & de divino cultu, & cælesti gratia loquentem, audiret.*

Siccome dunque non vi à uso, che possa mai prescriversi contro di un debito sì essenziale ne' Vescovi, così neppure può mai valere il pretesto di uno scarso uditorio per disobbligargli dal predicare; quando spezialmente leggiamo quel degnissimo avvertimento del Grisostomo [s], che dee star continuo avanti gli occhi di tutti i Predicatori, che son nella Chiesa: *Licet unus*

au-

q *Conc. Papien. ap. Sarnell. t. 3. epist. 48. n. 3.*
r *S. Carol. Act. Mediol. Eccl. fol. 479.*
s *Chrysost. tom. 5. hom. 6.*

audiat, non enim exiguum est, unam ovem servari; quandoquidem & Pastor ille, qui nonaginta novem reliquerat oves, ad unam cucurrit, quæ aberraverat. Licet unus sit, homo est, propter quem Cælum extensum est; & propter quem unigenitus Dei filius factus est homo. Vero è, che molte volte gli Uditori fuggono, perche i Predicatori, o son troppo prolissi e tediosi, o son troppo pungenti ed importuni, o son troppo freddi e stomacosi. Dovrebbe nonperò chi predica prender dagli antichi Vescovi, che de' Predicatori furono i più degni ed i più riputati Maestri, Sant' Agostino, San Gregorio, San Lione, San Giangrisostomo, ed altri, l'esempio; appresso i quali puo di leggier rinvenire, che senza paragone i lor sermoni, e le loro omelie, delle nostre prediche sono più brievi. Dovrebbe in Tertulliano [t] aver letto, che *compendium sermonis & gratum est, & necessarium; quoniam sermo laciniosus, & onerosus, & vanus*. Bisogna non però, che punga, chi riprende; e se la puntura riesce molesta, è perche il morbo si tien gradito. Chi predica non adula, corregge; onde non dee lisciare la piaga, dee risanarla. Nè tanpoco egli appresta vivande ad uno svogliato, ma medicine ad un'infermo. Poco importa, che le medicine sien disgustose, quando son sane; non ricerchiamo in esse il gusto, ma il giovamento; non son'esse più care, quando sono più preziose, ma quando sono più profittevoli. Chi mai ricercò il Medico, o più avvenente, o più bello, per esser da lui risanato? Si cerca sì bene il più dotto, e'l più perito; poco curando, ch'egli offenda con un brusco parlare, e con un'atteggiamento anche goffo ci renda noja. Si va alla predica, non come al teatro. Si va, non per ridere, ma per piagnere. Chi vuol piagnere, bisogna che sia punto; e chi non vuol ride-

t *Tert. ap. Menoch. t. 3. delle stuore c. 66.*

ridere, è nicissario che non sia allettato. Intanto chi predica, e predica da Vescovo, dee considerare, che nel tempo stesso, in cui predica, egli pur'anche insegna da Maestro, e comanda da Principe nella sua Chiesa. Onde dee ricordarsi, e del decoro, che deve accompagnare chi insegna, e dell'autorità, che dee sostener chi comanda. E chi l'ode, non dee riconoscere in esso un Mercenario, ma un Pastore; di cui debbon tutti sentire e ravvisar la voce, se si voglion far conoscere sue pecorelle. Questi è il Dottore, ch'è stato loro mandato da Cristo; questi debbon'essi udire, questi debbon pur'anche ubbidire. Egli lor parla da Padre, essi debbono ascoltarlo qual figli; egli parla percio con libertà, con autorità, e con amore; essi debbon sentirlo con pazienza, con umiltà, e con affetto.

E in fatti così pur'anche furon gli Appostoli da Cristo mandati, non già a far miracoli pel mondo, ma ad insegnar dottrine agli uomini; non ad ingerirsi nelli negozj del secolo, ma a predicare, e convertire il secolo. [u] *Euntes, docete omnes gentes*; ed altrove [x]; *prædicate Evangelium omni creaturæ*. Onde l'Autore antichissimo delle appostoliche Costituzioni [y], che sono a S. Clemente attribuite, scrisse; *Episcopus verbi minister est, scientiæ custos, & magister*. Faccendo con cio conoscere, che, a simiglianza degli Appostoli, pur' anche i Vescovi son da Dio mandati; ma non si creda, che il loro ufizio debba solamente impiegarsi, a giudicar liti nel foro, ad accrescer rendite alla mensa, a dispensar premj a chi merita, ad ascriver pene a chi delinque; ma si bene in primo luogo a predicare, cioè a spiantar corruttele, ed a propagare virtù, a fulminar vizj, e ad ac-

u *Matth.* 28. 19.
x *Marc.* 16. 15.
y *Lib.* 2. *Const. Apost.* c. 30.

cender cuori, a perseguitar Diavoli, e a fare acquisto di anime, a debellar l'inferno, ed a popolare il cielo. Se mai un Vescovo straniero capitava nella città, o nella diocesi, di un'altro Vescovo, non s'invitava, o a fare un dolce passeggio nella sua villa, o una nobile comparsa nella sua piazza, o un sontuoso banchetto nella sua casa; ma sì bene a fare un pastorale ragionamento nella sua Chiesa. [z] *Ut Episcopus diœcesanus roget Episcopum peregrinum, ut sermonem habeat ad populum*; come sta scritto nel libro sovraccennato delle appostoliche Costituzioni. La corona di sette Diaconi non fu al Vescovo assegnata, o quando egli nel pubblico compariva ad esiger da' Popoli soggetti le genuflessioni profonde; o quando dava udienze nel suoEpiscopio a gente, che a lui ricorreva, o per ricever discioglimento all'anima legata, o per ottener ristoro al corpo digiuno; o quando nel sagro altare offeriva vittime incruente al grande Dio, per le colpe degli uomini, ed implorava grazie a' lor bisogni: Ma sì bene, quando egli spargeva alle affamate sue pecorelle il cibo della celeste dottrina; e cio, non già per difenderlo da chi avesse voluto recargli, o impedimento, o offesa, ma per render la persona più venerabile, e per far l'atto stesso più maestoso. *Sic igitur Episcopum*, scrisse il Padre degli ecclesiastici annali, [a] *Evangelium prædicantem septem vallabant Diaconi, ob muneris majestatem, & functionis amplitudinem.* Il perche saggiamente i Padri del Concilio [b] Provincial di Cambrai, il secondo, stabilirono insieme, e pubblicarono: *Et quia inter munia episcopalia potissimas partes sibi merito vendicat prædicatio verbi Dei; & ab Apostolis memoriæ proditum sit, non esse æquum ipsos relin-*

z *Lib.2. Const. Apost.c.62.*
a *Baron. ad an.* 112.
b *Conc. Cameracen. prov.*11. *tit.* 17. *cap.*2.

linquere verbum Dei, & ministrare mensis; quantum fieri poterit, diligentiam adhibere studebunt Episcopi, ut negotiis secularibus se expediant, etiam regiminis episcopalis maximam partem doctis & prudentibus viris committendo, & rerum temporalium administrationem Oeconomo fideli concredendo, ut prædicationis officio, sibi proprio, liberius vacare possint.

E ritornando pur'anche agli Appostoli; se vogliam sapere il fine più principale, per cui furon'eglino da Cristo eletti all'Appostolato, non possiam meglio appararlo, che dal medesimo Cristo, che ne fece l'elezione. [c] *Ego elegi vos & posui vos, ut eatis & fructum afferatis.* Alle quali parole par che avesse voluto fare la chiosa il Cardinal Baronio, quando scrisse: [d] *Apostolos ea de causa elegit Christus, ut verbi prædicatione Orbi, caligine offuso, lumen veritatis impartirent.* Il frutto, che dovean'essi apportare, non dovea essere, o di città conquistate, o di provincie soggette, o di regni debellati, ma di anime convertite alla Fede. E questo frutto non si potea portare in altro modo, che con predicar loro le verità, che dovean'esse abbracciare, con iscuoprir loro gli errori, che dovean fuggire, e con proponer loro que' premj, e quelle pene, che aspettan nell'altro mondo chi bene, e chi mal vive. Questo stesso frutto debbon pretendere i Vescovi nelle Diocesi, che son loro assegnate; e così in fatti il conseguirono i primi Vescovi, che furono nella Chiesa in que' felicissimi tempi, quando tutto lo studio delle sagre persone avea sol tanto per oggetto le anime, di cui proccuravan le virtù, e promoveano la conversione. Così di Panteno il narra Eusebio [e], il quale nell'Alessandrina scuola era

c *Joan.* 15. 16.
d *Baron. ad an.* 32.
e *Euseb. lib.* 5. *c.* 10.

Maestro de' più eccellenti ; e scorgendosi di molto zelo , fu ordinato Vescovo , col mandarsi nel più rimoto Oriente a propagare la Fede. *Ut ordinatus fuerit Evangelii secundum Christum Prςco Gentibus in Oriente positis* . E nell' Indie fu da Atanagi mandato Frumenzio , a cui, per imporre il debito di predicar l'evangelio , fu stimato bastante l'ordinarlo Vescovo in que' paesi , dove dovea colla sua predicazione disseminare la Fede . L'abbiamo dalla testimonianza , che ne fece Socrate [f] : *Athanasius, rei utilitate considerata , effecit , ut ipse Frumentius eum Episcopatum susciperet, quod diceret, aptiorem illo habere se neminem alium . Ita igitur factum est , ut Frumentius, honore Episcopatus ornatus, in regionem reverteretur Indorum , & Christianismi fieret Præco* . E quindi fu , che la sagra Ruota Romana [g] , da molti antichi documenti , e chiare pruove , mossa , determinò , e dichiarò , al solo Vescovo , come a primario in questo divin ministerio , spettare il predicare ; siccome attesta il Pignatelli : [h] *Verbi Dei prædicatio ad Episcopum propriè pertinere , nulli dubium est , ex epist. Clement. I., & ex quam plurimis eruditè probat sacra Rota, omnino videnda, dec.234. par.6. div. Ipse enim est Præco veritatis ; & adeo est munus Episcopi, ut ad ipsum solum spectet prædicare* .

E non si raccordano fors'eglino i Vescovi di cio , che loro fu detto nel dì memorabile della lor solenne consegrazione , quando , per glorioso incarco , imposto loro sul dorso il libro de' santi Evangelj , udiron dirsi , anz' intimarsi , dal Vescovo consegratore [i] ; *vade , & prædica Populo tibi commisso* ? E cio fu altro , che un ren-

f *Socrat. lib. 1. c.19.*
g *Rot. dec.234. par.6. div.*
h *Pignatell. t.4. Cons.206. n.1.*
i *In Pontif. Rom. de Consc. Episc.*

rendergli avvisati, non mandarsi già soltanto, o a trattar faccende di secolo sotto abiti di Chiesa, per cui tengon gli Economi, che le maneggino; O a diffinir contese nelle lor Curie, per cui anno Vicarj, che le dicidano; O a riconoscer'anime nelle lor cure, per cui sono i Parrochi, che le governino; O a cantar preci nelle lor Chiese, per cui anno Canonici, che le soddisfacciano; O, per tutto dire, non a comandar città, non a regger popoli, nelle lor diocesi, per cui tengon Sostituti, che gli riconoscano: Ma, prima di ogni altro lor più serioso impiego, mandarsi a predicare a'Popoli, che anno essi in cura, e che però pascer debbono col primo, e più sostanziale, alimento della divina parola? *Vade, & prædica populo tibi commisso?* Son' essi costituiti da Dio Vescovi nella sua Chiesa, ch' è quanto dire, veghianti sentinelle nella sua casa: Ma se non girano, se non parlano, se non esclamano, non potran mai adempiere, nè quanto importa il loro ufizio, nè quanto contiene il lor nome. Il perche Iddio, appresso di Ezecchiello [k], così fortemente lagnossi contro de'Vescovi, che non predicano, cioè contro degli Speculatori, che non gridano: *Quod si Speculator viderit gladium venientem, & non insonuerit buccina, & populus non se custodierit, veneritque gladius, & tulerit de iis animam, ille quidem in iniquitate sua captus est; sanguinem autem ejus de manu Speculatoris requiram.* E non guari appresso ancor soggiugne [l]: *Et tu, fili hominis, Speculatorem dedi te Domui Israel. Audiens ergo ex ore meo sermonem, annunciabis eis. Et si me dicente ad impium: Impie, morte morieris; si non fueris locutus, ut se custodiat impius à via sua; ipse impius in impietate sua morietur, sanguinem autem ejus de manu tua requiram.* E quin-

k *Ezech. 33. 6.*
l *Ibid. n. 7.*

quindi è la più comune oppinione de'Teologi, contro del particolar sentimento de'Canonisti, nel preferire nell'elezione alla vescovil dignità il Dottore in Teologia al Dottore in sagri Canoni. E cio non solamente in quelle Chiese, che son presso a' paesi di Eretici, dove conviene a' Vescovi l' impugnar'errori, e 'l convincer chi gli sostiene: ma pur' anche in quelle, che son nel cuor della Fede, dove spetta pur' anche ad essi il correggere colpe, ed il persuadere chi le accarezza. Siccome si posson vedere i Teologi, che diffusamente ne trattano, presso al Dottor S. Tommaso, nell'articolo secondo della quistione sessantesima terza della seconda parte; al quale fan distintamente seguela il Vasquez [m], il Torriano [n], il Viglialobos [o], e per tacer di altri molti, il Cardinal di Lugo [p].

Cessa pur'anche il pretesto, che altri metton fuori, del poco profitto, che fassi in Popoli contumaci, i quali per lo più disamano il lor Prelato; o perche da esso ripresi, o perche gastigati, nelle lor licenze; o perche con esso non attaccati, o perche non confidenti, per le loro mancanze. Onde sovente indurano il cuore alle sue voci; e'l più delle volte applicano a sfogo di livore, non a parto di zelo, le sue invettive. Non ricevon mai le parole, che sentono, con quella sincerità d'intenzione, con cui si dicono; ma or' applicandole a private passioni, or' interpretandole con distorte intenzioni, troppo si affatica la mente, per mai non arrendersi il cuore. La qual cosa veggendo molti Vescovi, credon solcar nell'arene, e seminar nell'onde, il predicare a gente così prevenuta, e così male affetta; onde stiman

m *Vasquez de Benefic. c. 2. §. 3. dub. 9.*
n *Torrian. disp. 22. dub. 4. n. 9.*
o *Viglialob. in sum. moral. p. 2. trac. 9. diff. 16.*
p *Card. de Lugo de Just. & jur. disp. 35. sect. 2. n. 4.*

ſtiman meglio il riſerbar le lor prediche a miglior'uſo, che buttarle, come faſſi delle gioje a rozzi Villani, che non le conoſcono, e delle perle ad immondi animali, che le calpeſtano. Queſto però non eſſer' un ragionevol motivo, per cui lecitamente i Veſcovi diſpenſar ſi poſſano dal predicare, l' abbiam dal Griſoſtomo q, il quale tutto confacente al noſtro intento, così ſcrivea: *Hodie non perſuaſi, ſed cras perſuadere potero. Quod ſi minus cras, attamen perendie, aut quarto ab hinc die, fortaſſis perſuaſero. Qui hodie quod audivit repulit, cras fortaſſis audiet, ac recipiet; tum qui hodie, craſtinoque contempſit, fortaſſis poſt dies complures præbebit animum iis, quæ dicentur.* E portando egli appreſſo le ſimiglianze degli Agricoltori, che poco o nulla raccolgono un'anno, e non per queſto laſcian di ſeminare nell'altro; de'Marinaj, che niente talvolta guadagnano in un viaggio, e non percio laſciano di apparecchiar la nave per l'altro; de'Mercatanti, che perdon'anche talora in un negozio, ma ſubito ne intraprendono molti; così poſcia conchiude r. *Cum igitur illi tantum adhibeant curam, ſtudiumque, circa res, ad præſentis uſum vitæ, pertinentes, licet exitus ſit incertus: nos ſi loquentes auditi non fuerimus, illico deſinemus? Et quam obtinebimus veniam, aut quid excuſationis adferemus?* Finalmente il Griſoſtomo medeſimo ancor ci aſſicura, che anche l'udir predicare giova, ancorche non ſi faccia quel, che ſi ode. ſ *Verbum Dei audire, & non facere, etiam utile eſt.* Ma quando altro non foſſe, ſe non ſi ſalvan le pecorelle, almen non ſi perdono i Paſtori; ſe vuol perire il Popolo, non periſca almeno il Prelato; *Prædicator meritum accipit, etiam ſi Auditores non convertan-*

q *Chryſoſt. Conc. 1. de Lazaro.*
r *Id. ibid.*
ſ *Chryſoſt. hom. 31. ſup. Matth.*

tantur; scrisse il Pontefice S. Gregorio [t]: Perche, come osservò S. Antonino, Arcivescovo di Firenze [u]; *unusquisque mercedem accipiet secundum laborem suum, non dixit secundum fructum suum: Nec enim credimus, minorem gloriam obtinuisse Jacobum majorem, qui paucissimos convertit, quam multos Sanctos, qui millia populorum traxerunt ad fidem*.

Finalmente non dee addursi l'altra scusa, ch'è anzi accusa, che scusa: essendo essa fondata sulla poca pratica, e la niente attività, che anno molti Vescovi al predicare [x]. Onde di molti si dice, che nol fanno, o perche *usum non habent*, o perche *illis non datur sermo scientiæ* [y]. L'uso, se non si à, si puo acquistare; e dee acquistarsi da chi accetta un grado, che seco porta annesso questo peso. E s'egli si conosce privo di averlo, ed inetto a poterlo avere, non dee riceverne il grado; siccome non dee accettare di esser Giudice chi non è Dottore, di esser Medico chi non è Fisico, di esser Confessore chi non è buon Teologo, almen Morale. Si sa di molti Vescovi, i quali, prima di esser promossi, non ne avean l'uso; ma poscia, lo stimolo di adempiere il lor debito, lo studio nell' applicarsi a ben farlo, il zelo nel volerlo con efficacia arrivare, gli resero atti al grande impiego. Così leggiamo di S. Carlo, Cardinal' Arcivescovo di Milano [z], ch' egli *desiderava di restituire l'antico uso, che aveano i Prelati, ed i Vescovi, di predicare l'Evangelio per se stessi a' loro Popoli. Il che non fu senza segnalato frutto; imperocche siccome questi esercizj furono a lui particolarmente di grandissimo giovamento, per assuefarsi a predicare, essendo egli alquanto impe-*

t *S. Greg. in Reg.*
u *S. Antonin. par. 3. tit. 18. c. 3.* §. 2.
x 1. *Reg.* 17. 39.
y 1. *Cor.* 12. 8.
z *Giussan. in vit. lib.* 1. *c.* 4.

impedito nella loquela, così molti l'anno poi imitato, e Vescovi, e Cardinali ancora, in fare ne' pergami quell' ufficio apostolico. Se poi non si possiede la scienza, è questo un male, che, come difficilmente puo avvenire, cosi malagevolmente si puo curare. Sappiamo, che l'Appostolo, con due nomi, tra essi strettamente uniti, chiamò i Vescovi [a], *Pastores, & Doctores*; per insegnarci, che chi non à dottrima, non è atto a pascere; chi non è atto a pascere, non puo esser Pastore; onde non puo esser Pastore, chi non è Dottore. Anzi che apertamente lo scrisse a Tito [b]: *Oportet, Episcopum esse Doctorem*. Nè giova, che si sia Dottore in quelle scienze, che adornano, ma che non formano, il Pastore; poiche quelle posson si formare un buon Giurisconsulto, un buon Filosofo, un buon Poeta, non posson però fare un buon Pastore. Non si cerca tanpoco, che sia egli un grande Oratore; poiche si sa, che il predicar de' Vescovi dee tenere più di polpa, che di scorza, più frutto, che fiori, più nerbo, che foglie. Onde dicea l'Appostolo [c]: *sermo meus, & prædicatio mea, non in persuasibilibus humanæ sapientiæ verbis, sed in ostensione spiritus, & virtutis*. Ch' era quello, che per tutti i Predicatori, scrivea ancor S. Bernardo [d]: *Prædicator plus intendere debet ad imbuenda corda, quam ad exprimenda verba*. Il che rende facile l'esercizio a chi forse l'apprende malagevole; quando egli colla cognizione delle divine Scritture, collo studio della santa meditazione, e colla lezione de' libri sagri, abbia una lingua, che parli così di Dio, come del mondo.

Or quanto abbiam detto fin quì, francamente si po-

a *Ephes.* 4. 11.
b *Ad Tit.* 1. 3.
c 1. *Cor.* 2. 4.
d *Bern. ser.* 16. *sup. Cant.*

tea da noi dire, poiche intendevamo di far parola di un Vescovo, al quale il predicare non è nè di tedio, nè di travaglio, faccendolo egli incessantemente, sì nelle domeniche tutte dell'anno, e nelle solenni festività nel pubblico, come in privato in tutti i lunedì, mercoledì, e venerdì, nelle segrete Congregazioni, da esso lui pur'anche instituite; oltre al Catechismo, che, nel dopo desinare della domenica, spiega nella sua cattedrale Chiesa; ed a' discorsetti, che nel tempo della santa Visita fa in tutti i luoghi della diocesi; siccome ne'molti tomi de' Pastorali Ragionamenti, da lui dati alla luce, da chichesia di leggieri si puo vedere. Ma perch'egli non puo da per tutto trovarsi a farlo, nè puo farlo in que' luoghi, ed in que'tempi, dove non è; percio gli convien sovente destinar persone, che il facciano. Or quì entra primamente lo squittinio, che far conviene, sì dell' obbligazione del Vescovo a farlo per altri, quando nol puo far per se stesso; sì della sua autorità a farne ad altri la delegazione, e se questa autorità sia sola sua, siche non si possa partecipare da altri. E perche a chi predica è dovere, che sien somministrate limosine competenti, colle quali possa egli provvedere a tutte le sue indigenze, sì di vitto, sì di vestito, sì di altre oneste comodità; percio entra pur'anche il dubbio, a chi spetti il somministrarle? Non è da dubitare, che in questi affari molto faccia la consuetudine, la quale sovente suol'esser la regola in quelle cose, che an tutta la lor dipendenza dall'uso; pur nondimeno, perche da una parte questa consuetudine non è la stessa in tutti i paesi, ed in un paese non è sempre certa e indubitata; quindi è che nascono alle volte i piati, con dispendio delle parti, che contendono, e forse ancor con iscapito degli animi, che sen conturbano. Sono certamente molte risoluzioni delle sagre Congregazioni per queste contese; ma

perche non tutte applicar si possono in tutti i casi, percio alle volte, non ostante che quelle si alleghino, le liti ancor si mantengono, ed aspettan sempre nuove dicisioni, perche abbian fine. Noi dunque intendiam soltanto di parlare in quest' Allegazione della particolar consuetudine, ch'è nella diocesi e città di Oppido, e secondo essa cerchiam di sostenere quelle ragioni, che al suo Vescovo competono; ancorche, per farci strada a questa particolare, ci bisogni parlar pur'anche delle altre consuetudini, che si osservano in altri luoghi, e paesi.

Nella città dunque e diocesi di Oppido così si costuma. La limosina a'Predicatori tutti si paga dalle Comunità de'luoghi; e queste stanno nel quasi possesso di farne al Vescovo la nomina. Se il nominato soggetto non sembra a proposito al Vescovo, egli non l'accetta; ed ordina al Sindico della Comunità, che faccia altra nomina; scrivendo appie della supplica; *contradicimus personæ*. Il Sindico ubbidisce, e faccendola in soggetto, che sia degno, dal Vescovo viene accettata. A suo tempo poscia il Vescovo gli fa spedir la patente, ch'egli stesso, quando gli dà la benidizione, gli porge; e dalla sua patente, e dalla sua benidizione accompagnato, si porta al luogo, in cui dee predicare, ed ivi al Parroco si presenta; dal quale viene accolto, e dal Sindico della Comunità viene spesato. E' particolar costume non però in questa Diocesi, osservandosi tutto quello, che finor si è detto, anche in altre; che le Comunità non possan fare, che una nomina sola. Che se quella vien meno, o perche il nominato non vuole, o non puo, o in qualunque modo non va a predicare; allora il provvedere il pulpito spetta al Vescovo; appunto com' è ancòra, quando nello stabilito tempo la nomina non vien fatta; ch'è per l'Avvento, prima della festa di tutti i Santi, e

per la Quaresima, prima dell'Epifania. Cio supposto, nel Casal di Pedavoli il Predicator nominato non volle andare a predicare; la Comunità, anche prima dell' Epifania, volea fare la nomina di altro soggetto, il Vescovo non volle riceverla; asserendo, che fattane una, non ne potea far'altra, per istile speziale di questa Diocesi; al che contraddicendo il Sindico, fu da esso la causa portata nella Metropolitana di Reggio; cio che diede occasione di fare la presente Allegazione; nella quale si cerca.

I. *Se al solo Vescovo spetta il delegare ad altri la facoltà di predicare, anche quando le Comunità stanno nel quasi possesso di farne la nomina, e di pagarne la spesa?*

II. *Se la consuetudine possa mai pregiudicare all'autorità del Vescovo, e com' essa s' intenda, onde possa obbligare alla sua osservanza?*

III. *Se la consuetudine particolare di Oppido effettivamente sia nella sua Diocesi, e se sia legittima, e sussistente?*

§. PRIMO.

Al solo Vescovo spetta il delegare ad altri la facoltà di predicare, anche quando le Comunità stanno nel quasi possesso di farne la nomina, e di pagarne la spesa.

CHe che sia, se ne' primi secoli della Chiesa fosse stato sì propio de' Vescovi il predicare, ch'essi soli, ad esclusione di ogni altro, l'avessero esercitato. E questa una quistione tra gli Eruditi, che per amendue le parti, ed à chi la impugna, ed à chi la sostiene. Ond' ebbe motivo di scriverne un degnissimo Letterato Oltram-

trammontano de' nostri tempi; [a] *Nam primis ecclesiæ sæculis soli Episcopi sermonem ad Populum habuerint, à multis in controversiam, & quæstionem revocatum fuit.* Quello, che con certezza possiam noi asserire, si è, che a' soli Vescovi spettasse sempre il farlo con indipendenza da ogni altro, e come propio soltanto del loro ordine, ed annesso con pienezza di autorità al loro grado: E che ciascun'altro, che l'avesse mai esercitato in qualche tempo, sempre con dipendenza, con commessione, e con delegazione de' Vescovi, l'avesse fatto. Il perche soggiunse l'erudito Scrittor mentovato; [b] *illud equidem expeditum est, prædicandi munus pleno jure exercere, tanquam potiorem apostolici muneris partem, Episcoporum esse proprium; neque illud unquam Presbytero, aut Diacono, aut cuivis de Clero, sine Episcopi auctoritate, licuisse.* Se ne' tempi eziandio degli Appostoli si rapportan gli esempli di Stefano, e di Filippo, i quali eran Diaconi, e non per tanto ancor predicavano, il primo in Gerusalemme, il secondo in Samaria; non è così sicura la pruova, che non ammetta risposta; e non è così conchiudente la risposta, che far non le si possa anche replica. Poiche di Stefano non si dice, che predicasse, ma che disputasse [c]; *Surrexerunt autem quidam de Synagoga, quæ appellatur Libertinorum, & Cyrenensium, & Alexandrinorum, & eorum, qui erant à Cilicia, & Asia, disputantes cum Stephano, & non poterant resistere sapientiæ, & spiritui, qui loquebatur:* Ancorche poscia, quanto egli disse nel seguente capitolo settimo degli Atti degli Appostoli, tutto sembri una intiera e compiuta concione; ma sempre si puo chiamar risposta alle accuse, che antecedentemente gli furon fatte; sic-

co-

a *Van-Espen par. 1. tit. 16. cap. 8. n. 1.*
b *Idem. l. c.*
c *Act. 6. 9. & 10.*

come nell'argomento ſteſſo del capitolo ſi nomina; *Stephanus, data reſpondendi facultate, multa refert &c.* E di Filippo, abbiam cio, che narra l'Autore delle Appoſtoliche Coſtituzioni, a S. Clemente attribuite, con queſte parole: [d] *Quando verò Philippus, Coapoſtolus noſter, Dei munere, & Spiritus Sancti operatione, miracula ſanitatum in Samaria faciebat, itaut Samaritani, admiratione commoti, ad fidem Dei, & filii ejus, venerint, ejuſque nomine baptizarentur.* Dalle quali parole ne inferiſce il Gonzalez [e], che Filippo, ancorche Diacono, prediçaſſe; *quibus verbis probatur, Philippum, qui duntaxat Diaconus erat, eò tempore munus prædicationis obiiſſe*: Oltre a che lo ſteſſo Teſto chiaramente il dice [f]: *Philippus autem deſcendens in Civitatem Samariæ, & prædicabat illis Chriſtum.* Tutto non però ſi attribuiſce alla facoltà, che ne avea egli dagli Appoſtoli ricevuta; da' quali, ſiccome in Samaria era ſtato mandato, così, per ivi predicare la divina parola, gli avean data l'autorità.

Il che fece accuratamente ſcrivere al dotto Balſamone ne' ſuoi ſcolj, ed al canone dicinnoveſimo, ed al canone ſeſſanteſimo quarto, di que', che furon fatti nel Concilio, celebrato nel Trullo, ond'eſſi ancor Trullani ſi diſſero; *Populum docere ſolis Epiſcopis datum eſt, & magni eccleſiæ Doctores, Patriarchæ jure, docent*; cioè per commeſſione, e coll'autorità del Patriarca: *Populum Domini docere, & divina decreta interpretari, ſolis Antiſtitibus à divina Spiritus gratia conceſſum eſt, & iis, quibus ab his permiſſum eſt.* Così abbiamo, che S. Valerio, Veſcovo di Saragozza, a cagion dell'impedimento, ch' egli avea nella lingua, delegò l'ufizio di pre-

d *Apoſtol. Conſtit. lib. 6. cap. 7.*
e *Gonzal. in p. Decretal. cap. inter cætera, de offic. Judic. Ordin. n. 10.*
f *Act. 8. 5.*

predicare al suo Diacono S. Vincenzo [g]; e Valerio altresì, Vescovo di Bona, per non posseder' egli con franchezza la latina lingua, essendo Greco di nazione, destinò alla santa predicazione Agostino il grande [h], ch'era in quel tempo Prete nella sua Chiesa; e per tacer di altri, di S. Giangrisostomo, non per anche al vescovil trono innalzato, riferisce lo scrittor della sua vita, Palladio [i], *agebat vices Episcopi in prædicatione verbi Dei, omniumque corda, mirabili facundia, scripturarum dulcedine ornata, ad se rapiebat*. Agli esempj si aggiungon le leggi; e furon queste stabilite in più Concilj, e in molte Sinodi, delle quali ne rapporteremo alcune poche, riserbando le altre molte, che si tralasciano, all' intelligenza di chi legge, ed alla capacità di chi intende. Nel Concilio di Magonza, al canone ventesimo quinto, leggiamo; *si forte Episcopus non fuerit in domo sua, aut infirmus est, nunquam tamen desit diebus dominicis, aut festivitatibus, qui verbum Dei prædicet*. Nel Concilio di Aquisgrana, il secondo, al canone undicesimo, si à; *si fortè contigerit aliquem Episcopum tardiloquentem esse, aut infirmitate aliqua impeditum, habeat tamen aliquem Ministrum doctum, qui, ejus vice, pabula verbi divini populo administrare possit*. E per tacer di altri particolari, rapportiamo il Concilio generale Lateranese III., sotto Innocenzio III., che si à nel capitolo quindicesimo, *de Officio Ordinarii*. Sono le sue parole: *Unde cum sæpe contingat, quod Episcopi, propter occupationes multiplices, vel invaletudines corporales, aut hostiles incursus, seu occasiones alias, ne dicamus defectum scientiæ, quod in eis reprobandum est omnino, nec de cætero tolerandum, per se ipsos non suffi-*

g *Brev. Rom. in act. S. Vincentii die 22. Januar.*
h *Possid. in vit. S. Augustin. c. 5.*
i *Pallad. in vit. S. Joan. Chrysost.*

sufficiunt ministrare verbum Dei, maximè per amplas diœceses, & diffusas; generali Constitutione sancimus, ut Episcopi viros idoneos, ad sanctæ prædicationis officium salubriter exequendum, adsumant, potentes in opere, ac sermone, qui plebes sibi commissas, vice ipsorum, cum per se iidem nequiverint, solicitè visitantes, eas verbo ædificent, & exemplo. Per le quali parole chiarissimo apparisce, che i soli Vescovi, siccome anno il debito di predicar per se stessi, quando il posson fare; così, quando nol possono, anno il diritto di poter farlo per gli altri; faccendone ad altri, che loro pareranno più abili, la delegazione, e lor comunicandone la facoltà.

Vegniam'ora al sagro Concilio di Trento. Esso, in primo luogo nella quinta Sessione, al capo secondo, *de reformatione*, così ordina: „ Quia verò christianæ
„ reipublicæ non minus necessaria est prædicatio Evan-
„ gelii, quam lectio; & hoc est præcipuum Episcoporum
„ munus; statuit, & decrevit eadem S. Synodus, om-
„ nes Episcopos, Archiepiscopos, Primates, & omnes
„ alios ecclesiarum Prælatos, teneri per se ipsos, si le-
„ gitimè impediti non fuerint, ad prædicandum san-
„ ctum Jesu Christi Evangelium: Si verò contigerit,
„ Episcopos, & alios prædictos, legitimo detineri im-
„ pedimento; juxta formam generalis Concilii, viros
„ idoneos assumere teneātur ad hujusmodi prædicatio-
„ nis officium salubriter exequendum. Si quis autem
„ hoc adimplere contempserit, districtæ subjaceat ultio-
„ ni. Archipresbyteri quoque, Plebani, & quicunque
„ Parochiales, vel alias curam animarum habentes Ec-
„ clesias, quocunque modo obtinent, per se, vel alios
„ idoneos, si legitimè impediti fuerint, diebus saltem
„ dominicis, & festis solemnibus, plebes sibi com-
„ missas, pro sua, & earum capacitate, pascant salu-
„ taribus verbis: docendo, quæ scire omnibus necessa-

„ rium

„ rium est ad salutem; annunciandoque eis, cum bre-
„ vitate, & facilitate sermonis, vitia, quæ eos decli-
„ nare, & virtutes, quas sectari, oporteat; ut pænam
„ æternam evadere, & cælestem gloriam consequi va-
„ leant. Id verò si quis eorum præstare negligat, etiam si
„ ab Episcopi jurisdictione, quavis ratione, exemptum
„ se esse prætenderet; etiam si ecclesiæ, quovis modo,
„ exemptæ dicerentur, aut alicui Monasterio, etiam
„ extra Diæcesim existenti, forsan annexæ, vel unitæ,
„ modo re ipsa in Diæcesi sint, provida pastoralis Epi-
„ scoporum sollicitudo non desit, ne illud impleatur;
„ Parvuli petierunt panem, & non erat, qui frangeret
„ eis. Itaque ubi ab Episcopo moniti, trium mensium
„ spatio muneri suo defuerint, per censuras ecclesiasti-
„ cas, seu alias, ad ipsius Episcopi arbitrium, cogan-
„ tur; itaut etiam, si ei sic expedire visum fuerit, &
„ beneficiorum fructibus, alteri, qui id præstet, hone-
„ sta aliqua merces persolvatur, donec principalis ipse
„ resipiscens officium suum impleat „. E nella Sessio-
ne ventesimaquarta, al capo quarto, parimente *de re-
formatione*, così comanda: „ Prædicationis munus,
„ quod Episcoporum præcipuum est, cupiens S. Syno-
„ dus, quo frequentiùs possit ad fidelium salutem exer-
„ ceri, canones alias super hoc editos, sub fel. rec. Pau-
„ lo III. aptius præsentium temporum usui accommo-
„ dando, mandat, ut in ecclesia sua ipsi per se, aut,
„ si legitimè impediti fuerint, per eos, quos ad prædi-
„ cationis munus assument; in aliis autem ecclesiis per
„ Parochos, sive, iis impeditis, per alios ab Episcopo
„ impensis eorum, qui eas præstare vel tenentur, vel
„ solent, deputandos, in civitates, aut in quacunque par-
„ te Diæcesis, censebunt expedire, saltem omnibus do-
„ minicis, & solemnibus diebus festis. Tempore au-
„ tem jejuniorum, Quadragesimæ, & Adventus Domi-

„ ni, quotidie, vel saltem tribus in hebdomada diebus,
„ si ita oportere duxerint, sacras Scripturas, divinamque
„ que legem annuntient; & alias, quotiescunque id op-
„ portunè fieri posse judicaverint. Moneatque Episco-
„ pus Populum diligenter, teneri unumquemque Paro-
„ chiæ suæ interesse, ubi commodè id fieri potest, ad
„ audiendum verbum Dei.

Dalle quali parole l'avveduto ed erudito Van-Espen [k] ne diduce, che due cose suppose il Sagro Concilio di Trento, e che al solo Vescovo spetti, come ufizio suo propio, il predicare; e che niun'altro, senza l'autorità del Vescovo, possa farlo. E certamente, se della sua cattedrale Chiesa si fa parola, non puo chi che sia ingerirsi, o a predicare, o a destinar chi predica, fuor di lui solo; nulla ostando qualunque possesso, ancorche immemorabile, che si possa pretendere da chi che sia; perche tutto fu dal sagro Concilio abolito; siccome in più volte la sagra Congregazion del Concilio, appresso il Fagnani [l], à dichiarato. Anzi neppur giovando a qualunque Capitolo l'esenzione, che dal Vescovo, o abbia, o pretenda di avere; conforme ancor giudicò, al rapporto di Renato Coppino [m], il Senato di Parigi, a favor del Vescovo di Scialon, contra il suo Capitolo. Se poi le Cattedrali sien Parrochiali insieme, ed in esse sia solito predicare i Parrochi, a riserva delle più solenni festività, nelle quali predichino i Vescovi; in tal caso vuole il sagro Concilio di Trento, *ut Episcopi*, son parole del Van-Espen, *legitimè impediti*, *aut non sufficientes, ut per se toti suæ diœcesi verbum Dei annuntient*, *id præstent in aliis ecclesiis distinctis à Cathedrali per Parochos*; e volendo questo il Concilio nelle Chie-

k *Van-Espen. l. c. n. 3. 4. 5. & 6.*
l *Fagnan. in cap. inter cætera 15. de Offic. Ordinarii.*
m *Renat. Choppin. lib. 1. de S. Pol. tit. 5. n. 8.*

Chiese parrochiali, che son dalle cattedrali distinte, dee dirsi, che pur'anche l'intenda per quelle, che cattedrali, e parrochiali insieme sono. Onde, per modo di conchiusion generale, ne inferisce insieme, e ne ferma il mentovato Autore [n]; che anche i Parrochi suppliscan le veci de' Vescovi nel predicare nelle lor diocesi, e'l faccian coll'influsso della loro autorità; *hinc patet, Parochos vice quodammodo, & auctoritate Episcopi, verbum Dei annunciare*. Onde noi possiam considerare questa differenza tra' Parrochi, e gli altri Predicatori, che supplendo tutti essi le veci de' Vescovi, a' quali unicamente spetta il farlo *jure proprio*, ed avendone tutti essi da' Vescovi l'autorità, e la delegazione; gli altri Predicatori l'anno *ad tempus*, ed amovibile *ad nutum*; i Parrochi l'anno per sempre, avendola annessa al lor Benifizio, e come peso della lor Cura. Ma cio non toglie, che da' Vescovi la ricevano, e la riconoscano; del che segno si è più che manifesto, che se i Vescovi voglion predicare in qualsia luogo della lor cura, essi son tenuti a tacere; e che s'essi, legittimamente impediti, predicar non possono, non essi posson'altri diputare a supplire la lor mancanza, ma i soli Vescovi; siccome dal sagro Concilio fu determinato; e finalmente, che s'essi mancan per negligenza al lor dovere, da'Vescovi sono insieme forzati, e son puniti. Onde si vede ancor con chiarezza, che siccome oggi giorno i Parrochi ricevono da' Vescovi la cura, ch'essi anno delle anime, che governano; così pure da' Vescovi anno il diritto di predicare, ch'è annesso alla lor cura; ma in tal maniera, che conforme è perpetua la cura, così è inamovibile il diritto, siccome sono tutte le altre funzioni, alla stessa cura annesse. [o] *Itaque Parochus, cæterique beneficia curata*

n *Van-Espen. l. c. n.6.*
o *Van-Espen. l. c. n.8.*

rata possidentes, accipiunt quidem, etiam secundum hodiernam disciplinam, institutionem canonicam, atque curam animarum ab Episcopo; atque eatenus jus concionandi, quod praecipue ad curam animarum pertinet, ab Episcopo in ipsos derivatur: At institutione, seu cura animarum, semel accepta, jam jure sui beneficii, quod est jus perpetuum, functiones beneficio suo annexas persolvunt.

E in fatti, se all'antica disciplina della primitiva Chiesa volgiam lo sguardo, niun Prete potea la divina parola al Popolo predicare, senz'averne prima dal Vescovo una speziale commessione; e questa così dipendente dal suo cenno, che potea egli a suo arbitrio rivocarla, o pur confermarla, siccome a lui più sembrava acconcio, e come meglio gli ritornava in grado. E cio era, quando gli ufizj, ed i ministeri della Chiesa, non eran per anche passati in benifizj, ed in dignità, che seco contengono un diritto fisso, e perpetuo di possedergli, e di esercitargli; siccome nella presente disciplina della Chiesa si scorge. Allora certamente aveano i Vescovi un'autorità più ampla, e più illimitata, di concedere, e di sospendere, di permettere, e di negare, cio, che loro parea più opportuno di lasciar ne' Preti, ch'essi adoperavano nel governo della lor greggia. Ora non però la loro autorità è ristretta, e la lor libertà è frenata, quando si tratta con persone alla cura delle anime già diputate, e si contende di que' diritti, che sono al lor benifizio annessi, e di quelle prerogative, che alla lor dignità fan seguela. E pure, cio non ostante, nelle Chiese di alcuni piccoli luoghi, ne' tempi antichi non troviam conceduto libero l'esercizio di predicare a' Parrochi; siccome nol rinveniam tanpoco in alcune altre Provincie indifferentemente permesso a' Preti. Nella Chiesa Affricana si osservò come cosa nuova, ed inu-

sitata

sitata la permession, che fece Valerio, Vescovo di Bona, a S. Agostino, ancor Prete, di predicare nella sua Chiesa; onde scrisse Possidio nella vita di lui [p]; *eidem Presbytero potestatem dedit coram se in ecclesia evangelium prædicandi, contra usum quidem, & consuetudinem Africanarum Ecclesiarum*; E soggiunse il Gonzalez [q]; *in Ecclesia Africana munus hoc nunquam delegatum fuisse Presbyteris*. Come pure nella Chiesa di Alessandria, riferisce il Sozomeno [r], che proibito fosse a' Preti il predicare; e questo in odio di Arrio, il qual'era Prete, quando egli prevaricò dalla fede; anzi per un giusto timore, che si avea degli altri Preti, perche non cadessero ancor'essi in altri errori. *In ecclesia Alexandrina denegatam fuisse hanc facultatem prædicandi Presbyteris, refert Sozomenus lib. 7. hist. cap. 199., quod contigisse credo post lapsum Arii; ipse enim erat Presbyter Alexandrinus, cum lapsus fuit in hæresim; quare ob similis lapsus timorem aliis Presbyteris permissum non fuit prædicare*; scrisse il Gonzalez [s]. In alcune Chiese della Francia, nella Provincia di Arles, non era permesso a' Parrochi il predicare; il che si raccoglie da un canone, che è il secondo, del secondo Concilio di Vason, in cui si legge: *Hoc etiam, pro ædificatione omnium ecclesiarum, & pro utilitate totius populi, nobis placuit, ut non solum in civitatibus, sed etiam in omnibus parochiis, verbum faciendi daremus Presbyteris potestatem*. La cui intelligenza dal Saufay [t] così la raccoglie pur'anche il Gonzalez [u]; *pro hujus textus interpretatione dicendum est, jam ante tempora Concilii Vasensis Presbyteros*

p *Possid. in vit. S. Aug. cap. 5.*
q *Gonzal. l. c. n. 5.*
r *Sozomen. lib. 7. hist. cap. 199.*
s *Gonzal. l. c. n. 9.*
t *Saussay lib. 4. panopl. Sacerdot. c. 4.*
u *Gonzal. l. c.*

teros Parochos, ratione proprii officii, potuisse in propria parochia prædicare, ut supra probavi; sed in Phocensi Provintia, ubi celebrata fuit hæc Synodus Vasensis, Præside Cæsario, Metropolitano Arelatensi, in usu erat, ut tantum Presbyteri civitatenses, utpotè majoris auctoritatis, & scientiæ, prædicarent; rusticani verò in ruralibus ecclesiis præfecti verbum facere populo non poterant: Istis ergo concessum fuit à Patribus, ut sicut Parochi civitatenses, ita & ipsi in suis pagis prædicare possint. Ita textum illum interpretatur Sausay d. lib. 4. panopl. Sacerd. cap. 4. Le quali cose tutte ci conferman sempre a sostenere, che a' soli Vescovi competa *jure proprio* il predicare, e che tutti gli altri il facciano *ex delegatione*; dacche solamente a' Vescovi non si potè mai, o diminuire, o sospendere, o ristrignere, questo illimitato ed indipendente loro diritto, quando agli altri si truova or permesso, or ristretto, ora sospeso.

Osserva non però sottilmente il Van-Espen, che lo stesso Concilio di Trento non oscuramente dimostri, che il diritto di predicare a' Parrochi dirivi da' Vescovi, e che da' Vescovi ne ricevano i Parrochi la delegazione; e cio per due ragioni; prima, perche, dic'esso, che trovandosi impediti i Vescovi, nelle Chiese distinte dalle lor cattedrali predichino per mezzo de' Parrochi [x]; *in aliis autem ecclesiis per Parochos &c.* Dunque se i Vescovi sono, che predicano per mezzo de' Parrochi, i Parrochi saran certamente lor sostituti nel predicare; e predicando, il faranno sempre, perche da' Vescovi ne an ricevuta la delegazione. Secondamente, perche il Concilio ordina, ch'essendo impediti i Parrochi, non ispetti ad essi, ma a' soli Vescovi, il sostituire altri, che supplíscano le loro veci; [y] *sive, iis impeditis,*

per

x *Trident. sess.* 24. *cap.* 4. *de reform.*
y *Trident. l. c.*

per alios ab Episcopo, impensis eorum, qui eas præstare vel tenentur, vel solent, deputandos, in civitate, aut in quacunque parte diæcesis, censebunt expedire &c. Dunque i Parrochi non anno facoltà di ordinare, ma solamente di eseguire; e se son ministri della divina parola, il sono soltanto di esecuzione; poiche l'ordinare, il delegare, il disporre, spetta unicamente a' Vescovi; i quali, siccome sono i Principi nelle lor diocesi in tutte quelle cose, che risguardano il governo spirituale delle anime, così pure sono i principali Pastori nelle lor greggie in tutto quello, che si ordina al pascolo delle lor pecorelle. Così parla il Van-Espen [z]; *quod etiam non obscurè innuit Synodus Tridentina, dum vult, ut Episcopi legitimè impediti, in aliis ecclesiis, à cathedrali distinctis, per Parochos divinam legem annuntient; his autem impeditis, per alios ab ipso deputandos: Sat indicans, Episcopos debere Parochis tanquam Ordinariis, sed subalternis Verbi Dei præconibus, permittere ejusdem prædicationem; neque aliis eam posse committere, nisi dum ipsi Parochi legitimè fuerint impediti.* E per verità, se la missione è così essenziale alla predicazione, che per divina ragione non può questa esercitarsi senza di quella; onde l'Appostolo scriveala a' Romani [a]; *quomodo prædicabunt, nisi mittantur?* Bisogna dunque dire, che predicando legittimamente i Parrochi, sieno mandati anch'essi a predicare. Ma da chi? Se da' Vescovi, come convien, che si dica, ricevendo essi da' Vescovi la loro autorità, da' quali son chiamati *in partem sollicitudinis*: Dunque anche da' Vescovi son delegati, quando sono mandati; e coll'autorità, che da essi ricevono a pascere la lor piccola greggia, ch'è porzione di tutta la greggia, della quale il Vescovo è il capo di tutti i pastori sub-

z *Van-Espen. l. c. n. 9.*
a *Ad Rom. 10. 15.*

alterni, ricevon pur'anche la facoltà di pascerla colla predicazione, e colla dottrina; e faccendolo, il fanno sempre con dipendenza da' Vescovi, da cui furono instituiti, e con soggezione a' Vescovi, à cui sono subordinati.

Or se tanto si avvera co' Parrochi, quanto maggiormente dovrà egli dirsi di altri, che predicano, non perche ne abbiano il debito, ma perche solamente ne anno il permesso; e questo eziandio libero, ed arbitrario al Vescovo, che puo darlo, puo sospenderlo, e puo negarlo, a suo piacere? Ma perche molte volte si pretende di limitarsi al Vescovo la libertà, non da' Predicatori, ma dagli Uditori, che voglion'essi trovarsegli al lor piacimento; percio per questo capo par che si possa in qualche parte derogare all'autorità indipendente, che anno i Vescovi, nel farne a chi chesia la delegazione. Si fonda chi sostien le parti delle Comunità in dicreti delle sagre Congregazioni; ed in dicreti pur'anche delle sagre Congregazioni si appoggia chi difende de' Vescovi le ragioni. Nel 1615. a dì 16. Febbrajo, la sagra Congregazion de' Vescovi e Regolari scrisse al Vescovo di Teramo nell'Abbruzzo: *Da che l'Università di Civitella del Tronto di cotesta diocesi asserisce di essere in antichissimo possesso di eleggere il Predicatore per quella sua Chiesa, non dovrà V. S. turbarla; mentre però somministri le spese, e la solita limosina al medesimo Predicatore*. E vien rapportata questa risposta dal Pignatelli [b]. Per contrario il Fagnani [c], che vien citato dal Van-Espen [d], adduce un'altra dichiarazione della sagra Congregazione del Concilio, del tutto opposta; che con queste parole da quest'ultimo si riferisce. *Hinc*

cum

b *Pignatell. t. 4. Consult. 207. n. 15.*

c *Fagnan. in c. inter cætera 15. de offic. Ordinar. n. 25.*

d *Van-Espen l. c. n. 11.*

cum Episcopus Miletensis providere voluisset (ait Fagnanus loco citato num. 25.) de Concionatore in suburbio Victoriosæ subditis suis; Et Officiales ipsius, consulto prius Magno Magistro, Petro de Monte, respondissent, electionem dicti Concionatoris non spectare ad Episcopum, sed ad eos, qui eleemosynam Concionatoribus ex bonis Universitatis ministrant; Episcopo super hoc declarationem postulante, S. Congregatio censuit: Electionem Concionatoris ad Episcopum pertinere, ex decreto Concilii, cap. 4. sess. 24. Per concordar nonpero questi due dicreti, che a prima vista sembrano opposti, è di uopo il dire, che nel primo caso favorisse alla Comunità la consuetudine, e nel secondo caso, che fos'essa favorevole al Vescovo; siccome il Pignatelli [e], che riferisce ancor questo secondo dicreto, chiaramente l'attesta. A questo nostro sentimento si accorda un'altra dichiarazione della Congregazion de' Vescovi e Regolari, in una di Rimini, a dì 29. di Ottobre del 1583.; che così dice: *Congregatio Episcoporum ex sententia Congregationis Concilii, censuit, Episcopum non posse compellere Universitatem ad præstandam solitam eleemosynam Prædicatori, si ipse Prædicatorem voluerit deputare; secus verò si sinat Universitatem, uti consuevit, eligere sibi Prædicatorem, ab ipso tamen approbandum. Si verò adesset consuetudo immemorabilis, quod universitas solvat, & Episcopus eligat, tunc ea servanda erit. Die 29. Octobris 1583.* [f] Ma perche queste son particolari dichiarazioni, fatte per particolari Chiese, rapportiam finalmente due dicreti generali, fatti per tutte le Chiese.

Il primo è della Sagra Congregazion del Concilio, appresso il Pignatelli, ed è di questo tenore [g]: *Sa-*

 cra

e *Pignatel. l. c. n. 34.*
f *Pignatel. l. c. n. 49.*
g *Pignatel. l. c. n. 40.*

cra &c. Sæpius censuit, electionem, & deputationem Prędicatoris ad solos Episcopos in eorum cathedralibus ecclesiis spectare, nulla habita consideratione cujuscunque consuetudinis, etiam immemorabilis, quia talis deputatio, Capitulo, vel Episcopo simul cum Capitulo, sive de ejus consilio, vel cuivis alteri, competeret. Est autem in optione Episcopi, utrum ipse velit Prædicatorem in sua cathedrali eligere, aut deputare, quando Populus illam etiam ab immemorabili eligere, aut nominare consuevisset, vel prædictam nominationem, ex immemorabili consuetudine competentem, relinquere; ita tamen, ut si Episcopus electionem & deputationem Prædicatoris facere voluerit, populum ad erogandam eleemosynam non compellat; sin verò populum prædicta facultate eligendi Prædicatorem Episcopus uti sinat, eundem populum cogere possit ad eas expensas, & eleemosynas Prædicatori præstandas, quas ipse populus in hanc causam præstare solitus est. In aliis Ecclesiis ad Episcopum similiter pertinet electio & deputatio Prædicatoris, impensis eorum, qui illas præstare vel tenentur, vel solent. Concilium tamen non sustulit immemorabilem consuetudinem, qua facultas nominandi Prædicatorem in ecclesiis non cathedralibus alteri, quam Episcopo competeret in sua diœcesi. Joannes Baptista Card. Pamphilius. Franciscus Paulutius, Sac. Cōgregationis Concilii Secretarius. L'altro dicreto è della Sagra Congregazion de'Vescovi e Regolari, e si contiene in una lettera, scritta dalla medesima al Vescovo di Nola; ed è del tenor, che siegue: *Nola, al Vescovo. Perche ogni giorno vengono casi simili a quello, che V.S. hà proposto del Predicatore di Marigliano, questi miei Illustrissimi Signori, col parere anche della Congregazione del Concilio, hanno deliberato di farne chiara resoluzione; la qual'è, che se fuori della Cattedrale i popoli sogliono pagare la limosina pel Predicatore, e se per tempo imme-*

mo-

morabile sono stati soliti di provedere di detto Predicatore, debbono essere mantenuti nella loro quieta quasi possessione, purche propongano al Vescovo persona idonea, ed approvata da lui. E però se V. S. puo persuadere quel popolo ad accettare il suo Gesuita, lo faccia predicare; ma se l'Università, che paga la limosina, non se ne contenta, V. S. faccia, che glie sene presenti un'altro idoneo, overo proveda ella della limosina per sodisfare, e nudrire il Predicatore sudetto, che in questo modo non averà contradizione; a 20. *di Febraro del* 1582. E vien' anche questo dal Pignatelli riferito [h].

Il perche su questi, e sopra altri somiglianti dicreti, il medesimo Pignatelli [i] fondato, sei casi propone, e risolve, per le cattedrali Chiese, e sei altri per quelle, che cattedrali non sono; la risoluzion de' quali tutta poi mostreremo, che a ceder venga a nostro pro. Il primo, quando non costa della consuetudine, nè del nominare, nè del pagare; ed allor non à dubbio, che spetta al Vescovo, ed eleggere, e pagare. Il secondo, quando il Vescovo sceglie, ed il popolo paga, ma la consuetudine non è immemorabile; ed in tal caso il Vescovo sceglie, ed il Popolo non puo astrignersi a pagare. Il terzo, quando il Vescovo elegge, ed il Popolo per consuetudine immemorabile paga; ed allora il Popolo puo essere astretto anche colle censure a pagare, ed al Vescovo sempre spetta lo scegliere. Il quarto sarebbe quando il Vescovo pagasse, ed il Popolo scegliesse; ma questo sarebbe un'abuso, e potrebbe sempre il Vescovo vendicarsi il suo diritto di scegliere, ma con soddisfar sempre il suo debito di pagare. Il quinto, quando il Popolo nomina, e paga, ma non per consuetudine immemorabile; ed in questo caso puo il Vesco-

h *Pignatel.l.c.num.* 48.
i *Id. n.* 24. *& seqq.*

vo provveder'egli, e pagare, con togliere al Popolo il diritto di nominare, ma con non lasciargl' il peso di soddisfare. Il sesto, quando per consuetudine immemorabile il popolo anche nomina, e paga; ed allora puo anche il Vescovo provveder'egli solo, e pagare; siccome in una di Saragozza si dichiarò; [k] *electionem, & deputationem Prædicatoris, in eorum ecclesiis cathedralibus ad solos Episcopos pertinere, nulla habita ratione cujuscunque consuetudinis, etiam immemorabilis, quia talis electio, vel deputatio, Capitulo, vel Episcopo una cum Capitulo, sive de ejus consilio, aut cuivis alteri, competeret*. Per le Chiese poi, che cattedrali non sono, è il primo caso, quando il Vescovo sceglie, ed il popolo paga; e così dee osservarsi; [l] *quia in aliis ecclesiis, quam cathedralibus, electio Concionatoris, si Parochi impediti fuerint per se prædicare, spectat ad Episcopum, impensis eorum, qui illas tenentur, vel solent præstare, ut apertè cavetur d. c. 4. sess. 24. vers. in aliis autem ecclesiis*. Il secondo, quando sceglie, ed egli ancor paga; e così pure continuar si deve; perche [m] *in ecclesiis inferioribus eodem modo ius deputandi ad Episcopum pertinet, & sumptus ministrari debent ab iis, qui tenentur, & solent. Episcopus autem supponitur in hoc secundo casu, quod tenetur, & solet*. Il terzo, quando il Popolo nomina per consuetudine non immemorabile, ed altri paga; in tal caso puo il Vescovo provveder'egli solo, e far pagare a chi spetta; perche la consuetudine non immemorabile fu dal Concilio derogata. Il quarto, quando per consuetudine immemorabile il Popolo nomina, ed altri paga; ed allora non puo togliersi al popolo il diritto di nominare, perche si tratta di Chiese, che

---

k *Pignatel. n. 30.*
l *Pignatel. n. 33.*
m *Idem n. 35.*

che cattedrali non sono, ma resta sempre al Vescovo l'autorità di ammettere, o di ributtare il nominato, quando egli nol conosca idoneo, e di eleggerlo, quando ne riceva la nomina. Il quinto, quando il Popolo nomina, e paga, per consuetudine immemorabile; è molto meno si dee perturbare il popolo nella ragion, che à di nominar, quand'esso paga; e coll'autorità suddetta, che sempre nel Vescovo rimane intera. Il sesto, quando il Popolo nomina, e paga, ma per consuetudine non immemorabile; ed allora puo il Vescovo torre al Popolo il diritto di nominare, ma non gli puo lasciare il debito di pagare; siccome in una di S. Marco dalla sagra Congregazion del Concilio fu dichiarato.

Dalle quali cose due considerazioni raccogliamo, amendue confacenti al nostro proposito, ed amendue comprovanti il nostro intento. La prima è, che sebben talora il Popolo nomini, al Vescovo non però resta sempre il diritto di accettare, o di ributtare il nominato, quando egli nol conosca di dottrina sana, e di costumi esemplare. E così è per l'appunto la pratica de' Vescovi, quando alle suppliche delle Comunità, che nominano il Predicatore, che lor non sembra idoneo, essi provvedon con dire; *contradicimus personæ*. Ed allora le Comunità son'obbligate a nominare altro soggetto. E tutto cio l'importan pur'anche le Sagre Congregazioni, siccome vedemmo in una lor dichiarazione or'or' apportata; *purche propongano al Vescovo persona idonea, ed approvata da lui*. Dunque il delegare è solamente del Vescovo, quantunque alle volte al Popolo conceder si soglia il solo presentare, o nominare, ma sempre soggetto alla cognizione, ed al giudizio, del Vescovo, che puo rigettare il nominato, ed obbligare il popolo a nominar'altri, che sia più opportuno. La seconda considerazione si è, che questo nominare non è

eleg-

eleggere; onde fanno molto male le Comunità, quando si servon delle parole *eligimus*, *deputamus &c.*, ma debbon dire sol tanto *nominamus*, *& præsentamus*; e fanno altresì molto bene i Vescovi, quando non ricevon le suppliche, che non son fatte con questi termini. Evvi per questo una dichiarazione della sagra Congregazion de' Vescovi e Regolari, fatta a dì 17. Settembre del 1655., appo il Pignatelli: [n] „ Sacra Congrega-
„ tio &c. censuit, Communitatibus, ac Dominis tem-
„ poralibus locorum, qui sunt in possessione nominandi
„ Concionatores, non licuisse, nec licere, eosdem deputa-
„ re, seu constituere, sed tantum nominare, & præ-
„ sentare locorum Ordinariis „. Onde scrisse il Pignatelli, [o] che " Prædicatorum deputatio . . . neque est in
„ facultatibus Communitatum, & Dominorum tempo-
„ ralium, qui sunt in quasi possessione nominandi Præ-
„ dicatorem. Non enim idcirco possunt illum deputa-
„ re, vel approbare, arg. cap. quod autem 5. de jurep.
„ Quare approbatio Prædicatoris spectat ad Episco-
„ pum, licet nominatio spectet ad alios. Eadem S. Con-
„ gregatio in Aquensi 8. April. 1603. Quare in Cæse-
„ naten. 17. Septemb. 1655. censuit: Communitatibus,
„ ac Dominis temporalibus locorum, qui sunt in quasi
„ possessione nominandi Concionatores, non licuisse,
„ seù licere, eosdem deputare, seu constituere, sed tan-
„ tum nominare, seu præsentare, locorum Ordinariis.
„ Episcopus rejicere poterit patentes nominationis hu-
„ jus modi tenoris: Eligimus, & deputamus, ac ele-
„ ctum, & deputatum declaramus „. Ed il Monacelli: [p] " Cum prædicatio sit actus jurisdictionis, quem
„ nemo potest exercere, nisi ex commissione Episcopi,
„ cap.

---

n *Pignatel. n.* 54.
o *Id. n.* 55.
p *Monacel. inform. prat. t. 2. tit. 13. form. 8. n. 2.*

„ cap. excommunicamus 15. §. quis verò, de Hereti-„ cis; hinc eſt, quod ſolus Epiſcopus eligit, & appro-„ bat, Concionatores; cæteri autem nominant, & præ-„ ſentant „. Onde conchiuder ſi dee, che il delegare, l'eleggere, l'approvare, ſpetti ſolamente al Veſcovo, ancorche le Comunità ſien talora nel quaſi poſſeſſo di farne la nomina; o di pagarne la ſpeſa.

§. SECONDO.

Non puo qualſiſia conſuetudine recar pregiudizio all' autorità, che à il Veſcovo di delegare ad altri la facoltà di Predicare; puo non però, quando ſia eſſa legittima, ed approvata, obbligarlo a ricever le nomine di chi ſommiſtra le ſpeſe, e nel nominato non ſia eccezione, che il renda immeritevole a fargliene la delegazione, che tutta dal Veſcovo dee riconoſcere il ſuo vigore.

NOn à dubbio, che ſe ſi à l'occhio alla legge, tutta la ſua aſſiſtenza è in favor del Veſcovo, quando ſi tratta della podeſtà di diputar chi predica, o nella ſua Cattedrale, o in altre Chieſe, che cattedrali non ſono. Onde maeſtralmente ſcriſſe il Cardinal di Luca [a]; *juris regulę aſſiſtunt Epiſcopo, ut ad ipſum pertineat jus eligendi, ſeù deputandi Concionatores, tam in eccleſia cathedrali, quam in aliis eccleſiis parochialibus, vel matricibus, diçceſis, de tempore adventus, & quadrageſimæ, ex ea ratione, quod ad ipſum Epiſcopum, vel Parochos reſpectivè, pertinet concionari; ideoque, ubi per ſe ipſos id explere nolunt, vel non poſſunt, ſed id agere volunt per ſubſtitutum, iſte eſt ab eis reſpectivè deputandus, ex ijs, quę cæteris relatis habentur apud Apont.* [b] *conſ.* 48. *lib.*2. *& la-*

a *Card. de Luc. lib.* 14. *part.* 4. *Miſcell. eccleſ. diſc.* 28. *n.* 4.
b *Apont. conſ.* 48. *lib.* 2.

latius rem ab alto peragendo Rota [c] *apud Merlin.dec.598. repetit. decis.234. p.6. rec. Barbos.* [d] *de Paroch. par.1. cap.14., & in collect. ad S.C.T., atque est principium absolutum, quod scilicet non potest Communitas, vel Populus, de jure prætendere hanc eligendi, seu nominandi, facultatem.* E cio non solamente intorno alla podestà di eleggere, ch'è incomunicabile ad altri, ma eziandio alla facoltà di nominare, ch'è quella, che suol comunicarsi, o al Popolo, o al Padrone di esso, che il rappresenta. Onde dee aversi per fermo, ed assentato, che trattandosi di eleggere, di destinare, e di mandar Predicatori, il Vescovo tiene à favor suo l'intenzion fondata nella legge, che l'assiste, e gli concede una facoltà assoluta, e illimitata. Trattandosi nonperò di nominare, e di presentare, è pure a favor del Vescovo l'assistenza della legge; ma questa puo essere alle volte limitata, e circoscritta, dalla consuetudine, che al Popolo, o al Padrone, l'abbia leggittimamente prescritta. In questa dunque puo aver luogo la consuetudine, non mai in quella; e di questa farem noi parola in questo luogo, indagando com'essa s'intenda, e qual'esser debba, affinche possa il il Vescovo giuridicamente obbligare.

Dicemmo già nel precedente §.che, trattandosi della Cattedrale, niuna consuetudine puo aver luogo a favore delle Comunità, ancorche sia immemorabile; discorrendo non però di altre Chiese, che cattedrali non sono, si sostiene la consuetudine immemorabile a benifizio delle medesime. E questo stesso confermiamo pur' ora colla dottrina dell'allegato Cardinal di Luca [e]: *Nisi accedat consuetudo immemorabilis, quæ servari debet, quoties tamen agatur de ecclesiis inferioribus, non autem de*

c *Acta apud Merlin. dec.598. & dec.234. p.6. rec.*
d *Barbos. de Paroch. p.1. c.14. & in collect. ad S.C.T.*
e *Card. de Luc. l.c. n.5.*

de cathedrali, in qua ista materia est impræscriptibilis, ex ea ratione, quod jus concionandi in cathedrali pertinet ad ipsum Episcopum, qui solet has partes explere per alium, ab ipso semper deputandum; in aliis verò Ecclesiis pertinet ad Parochum, cujus loco, non implicat ex consuetudine deputari alium populo gratum, atque ab eo nominari, ab Episcopo autem approbari, ac deputari, ut firmatur in eadem dec. 598. *Merlini; atque ita fuisse pluries declaratum per S. Congregationem Concilii, testantur consueti notorii moderni Collectores, quorum copia adeo hodie irrepsit. Unde propterea donec ex parte Communitatis probaretur ista consuetudo, fundata erat intentio Episcopi, habentis pro se assistentiam juris, cujus virtus, ac operatio, in hoc consistit, quod donec contrarium probetur, fundat intentionem ejus, qui illam pro se habet.* Si aggiugne la dottrina pur'anche di Cesare Panimolla [f], colla quale quanto andiam dicendo, e si confermà, e s'illustra. *Amplia tertiò, ut in aliis Ecclesiis inferioribus ad Episcopum quoque pertineat electio, eorum impensis, qui illas præstare tenentur; nam ubi viget consuetudo, quod Populus solvat Concionatori ab Episcopo deputato, ea servanda est, & potest hoc casu Episcopus Communitatem cogere, alias nonnisi Prædicator electus fuerit ab ipsa universitate* [g]. *Nicol. in explic. canon. lib.* 1. *tit.* 31. *de offic. ord. n.* 6. [h] *Barbos. de offic. & post Episc. alleg.* 76. *n.* 12., *& in Conc. Trid.* [i] *sess.* 5. *de refor. cap.* 2. *n.* 11. *&* 12. [k] *Aldan. in compend. can. decis. lib.* 1. *tit.* 4. *n.* 5., [l] *Gallet. in margarita ca-*

f *Panimoll. decis.* 92. *n.* 8.
g *Nicol. in explic. canon. lib.* 1. *tit.* 21. *de Offic. Ord.*
h *Barbos. in Offic. & post Episc. alleg.* 77. *n.* 12.
i *Et in Conc. Trid. sess.* 5. *de refor. cap.* 2. *n.* 11. *&* 12.
k *Aldan. in compend. can. decis. lib.* 1. *tit.* 4. *n.* 5.
l *Gallet. in margar. cas. consc. verb. Prædicare.*

ſuum conſcientiæ, verbo Prædicare. [m] *Gavant. in manual. Epiſcop. verb. Concio ſacra n. 23. Et ita ſæpe declaravit ſacra Congregatio Concilii, & ſignanter in Præneſtina 13. Januarii 1618. ſcilicet: S. Congregatio, audito Univerſitatis Jennazzani Procuratore, cenſuit, ex ſcripturis ac juribus exhibitis, adhuc non cônſtare de legitima conſuetudine eligendi Concionatorem, ac proinde Illuſtriſſimum Epiſcopum eſſe manutenendum in quaſi poſſeſſione eligendi; interimque Univerſitatem teneri eidem Concionatori electo conſuetam eleemoſynam erogare. Et in Nepeſina 18. Jan. 1636. S. Cong. cenſuit, electionem Prædicatoris in terra Mazzani eſſe faciendam ab Epiſcopo, ſumptibus Communitatis, ſi illa alias non probaverit; ideoque præfigendum eſſe illi terminum ad probationes faciendas; prout etiam cenſuit in Squillacen. 3. Sept. 1623., & in Senogaglien. 23. Novemb. 1630. Prout etiam cenſuit S. Congregatio Epiſcoporum & Regularium, ſub die 15. April. 1603.* Ordinare alla Comunità, che paghi il Predicatore, mandato dall' Ordinario, ſenza pregiudizio delle ſue ragioni. *Et in alia Urbevetana 16. Feb. 1604.* Il Veſcovo dev'eſſere mantenuto in poſſeſſo di nominare il Predicatore, e la Comunità sforzata a pagar la limoſina.

Oſſervando non però cio, ch'eruditamente ſcrive il Van-Eſpen, [n] ritroviamo, che non ſolamente dagli eccleſiaſtici, ma eziandio da' laici tribunali, quanto noi aſſeriamo, vien confermato, e vien diciſo. Per quel, che riſguarda gli eccleſiaſtici, così egli dice: *Quia etſi populus, aut alius, ex conſuetudine non immemoriali eligeret Concionatorem, qui certis diebus verbum Dei annuntiet, poſſet nihilominus Epiſcopus, non obſtante hac conſuetudine, Concionatorem deputare, uti ſæpius*

m *Gavant. in manual. Epiſcop. verb. Concio ſacra n. 23.*
n *Van-Eſpen l. c. n. 11. & 12.*

ſæpius reſolvit S. Congregatio apud Fagnanum num. 27. & 31. [o] *Sed ſi ex conſuetudine immemoriali, ad Populum, Capitulum, Parochum, alioſve, bujuſmodi electio, ſive deſignatio, ſpectet, ea ſervanda erit; nec ad Epiſcopum eo caſu deputatio Concionatoris in eccleſia non cathedrali ſpectabit; quia, inquit Fagnanus n. 28.,* [p] *Concilium Tridentinum ſeſs. 24. cap. 4. de reformatione, non ſuſtulit conſuetudinem immemorialem, ſecundum quam facultas nominandi Concionatorem in eccleſiis non cathedralibus alii, quam Epiſcopo, competeret, ut ſæpius fuit reſolutum.* Indi, per cio, che fu diciſo ne' laici tribunali della Francia, rapporta da Carlo Fevret, nel ſuo trattato [q] *de Abuſu*, eſſere ſtati fatti più arreſti, co' quali fu dichiarato, eſſer libero a' Veſcovi il mandar Predicatori nelle Chieſe delle lor dioceſi a predicar nell'avvento, e nella quareſima, ed i Cittadini de' luoghi eſſer'obbligati alle ſpeſe. Nell'anno 1655. il Veſcovo di Autun mando a predicare in una città della ſua dioceſi un Religioſo dell'Ordine de' Minimi, nell'avvento; il Maeſtrato della medeſima ricusò di dare al Predicatore l'oſpizio, e gli alimenti; il Veſcovo, unito co' Commiſſarj del Clero Gallicano, al Conſiglio privato regio ne fe ricorſo. Quivi fu determinato, [r] *ut dictus Magiſtratus, & Syndicus Cleri Gallicani conteſtarentur; ac interim per proviſionem conformiter ad Arreſta die 30. Martii 1635., & 26. Auguſti 1639. Concionatores, qui mitterentur ad concionandum in dicta civitate, conſuetum hoſpitium, & victum, acciperent.* Il Veſcovo intanto inſtava, affinche ſi veniſſe alla ſentenza diffinitiva, ed il Maeſtrato per la ſua parte apportava un poſſeſſo im-

o *Fagnan. l. c. n. 27. & 31.*
p *Idem n. 28.*
q *Fevret de Abuſu lib. 3. cap. 4. §. 12.*
r *Van-Eſpen. n. 13.*

memorabile a suo favore. Finalmente *die 17. Decembris ejusdem anni 1655. decretum fuit, ut Magistratus, & Incolæ illius civitatis, probarent intra tres menses, se esse in possessione immemoriali nominandi, & præsentandi, dictos Concionatores Episcopo; salva Episcopi probatione contraria; interim per provisionem, & sine præjudicio juris alterutrius in principali, declaravit, Episcopum esse manutenendum, & defendendum, in jure eligendi, & mittendi, Concionatores, quibus prædicti Incolæ tenebuntur hospitium & victum præbere; nec non permittere solitam quæstuationem. Quæ sententia provisionalis postmodum in definitivam transivit; uti latius in Actis Cleri Gallicani refertur, tom. 1. tit. 2. cap. 8.* [f] Onde si viene a conoscere per questi Arresti ancora, e che il Vescovo *de jure habeat fundatam intentionem eligendi ac mittendi Concionatores per totam suam diœcesim*: E che *consuetudo seu possessio immemorialis possit jus Concionatores eligendi, & nominandi, transferre non tantum in Capitula, Parochos, aliosve Ecclesiasticos, sed etiam in Laicos; quod apertè supponit sententia provisionalis 17. Decembris an. 1655. prolata; atque in terminis pro Æditui judicatum refert De Frensne* [t].

E questa è per l'appunto la pratica universale nel nostro Regno, dove siccome varie sono le consuetudini, così diverse sono ancor le osservanze; tutte non però convengono in questo, che il Vescovo manda egli i Predicatori ne' luoghi della sua diocesi, senz'aspettarne da' Rappresentanti di questi le nomine, quando non anno la immemorabile consuetudine di farle; quando poi l'anno, egli le riceve, e ne ammette i nominati, ritrovando che sieno degni di esser da lui eletti, ed approvati. La limosina sempre vien loro data dalle Comuni-

tà

f *Act. Cleri Gallican. tom. 1. tit. 2. cap. 8.*
t *De Fresne Journal des Audiances tom. 1. lib. 1. cap. 18.*

tà de' medesimi luoghi; e qualora ripugnassero a darla, ne vengon da' Vescovi astretti colle censure. Il perche si vede, che l'intenzion fondata nella legge è sempre a favor de' Vescovi; la consuetudine dov'e a favor di essi, e dove a favor de' Popoli. Essendo a favor de' Popoli, affinche obblighi, dev'essere immemorabile; ed allora è tenuto qualsisia Vescovo ad osservarla. Nella diocesi di Oppido, di cui parliamo, le Comunità fan le nomine in tutti i luoghi, ed esse medesime pagano la limosina a' Predicatori in tutti i tempi. Monsignor Vescovo Perrimezzi a questa consuetudine non si è mai opposto, supponendola immemorabile, come pare che l'abbian supposta tutti i suoi Antecessori. Anzi egli l'à mantenuta, e l'à osservata, in tutti gli anni della sua spirituale reggenza, ed in tutti i luoghi della sua non molto grande diocesi; e per tal cagione non à mai avuto alcun piato con chichesia de' Maestrati, che sono in essa. E pure arebb'egli potuto intraprenderne molti a riguardo di molti abusi, introdotti da' Laici, spezialmente da' Baroni de' luoghi, or nella diminuzione della solita limosina da darsi a' Predicatori, or nella controvvenzione a' concordati fatti pel Predicatore della sua Cattedrale, or per le maniere impropie, con cui antecedentemente si facean le nomine, ed al Vescovo si presentavano. Ma egli, dove usando prudenza, dove praticando dissimulazione, e da per tutto temporeggiando, e serbando a miglior'uso il rigore, alcuni di questi abusi ne à rimediati colla piacevolezza, e colla dottrina, altri ne à differiti a rimediargli a tempo più opportuno, ed a congiuntura più favorevole. E perche anche in cio si veda la ragion, che l'assiste, così di passaggio farò vedere, che la stabilita e consueta limosina, che dà l'Università al Predicatore, non si puo mai, o dal Maestrato, o dal Barone, diminuire, scemare, ristrignere; ed

il

il Vescovo puo forzare, anche colle censure, coloro, a' quali spetta il darla, perche la diano secondo il solito, in nulla diminuita, e mancante. E pure in molti luoghi della dioceli si è ridutta alla quarta parte di quello, che anticamente si dava; e questo senza legittima autorità di farlo, e senza evidente ragione di poterlo fare.

Leggiamo appresso il Nicolio, [u] ne' suoi floscu-li; *non possunt Universitates diminuere eleemosynas consuetas Prædicatoribus elargiri; S. Congregatio Episcop. Cassanen. Nuncio Neopolit. 3. Julii 1590. Synod. Caputaq. Brancatii de Concion. num.4. 1654. Osservant. di Ferent. 24. Jul. 46.* Poscia in Panimolla; [x] *Universitas verò consuetas eleemosynas solvere tenetur, nec illas potest diminuere, easque ad certam parvam quantitatem reducere; & ita decisum in Viterbien. Civitatis Vetulæ de mense Septembris 1620. refert. Sel.* [y] *in selectis canon. cap. 23. num. 22., & ita etiam respondisse S. Congreg. Episcop. Cassanen. Nuncio Neapolitano 3. Julii 1590. testatur Nicolius, in suis flosculis, in verbo Prædicator n.21. Barbosa* [z] *in Conc. Tridentino sess.5. de reformat. cap. 2. num. 21.* Indi appresso il Gavante; [a] *Prædicatorum eleemosynam ne Universitates moderentur, Episcopi curent; Congregatio Episcop. 3. Julii 1590. Si ex publico Civitatis ærario Concionatori solent eleemosynæ dari, ea consuetudo servetur. Decisum refert Barbosa alleg. 76. num. 13.* Non à dubbio, che ne' luoghi della diocesi di Oppido questa diminuzion di limosina, già consueta a darsi a' Predicatori, non è stata fatta nel tempo del governo di Monsignor Perrimezzi; perche non l'arebb'egli mai permessa, nè tollerata; e vi arebbe dati

u *Nicol. in flosc. verb. Prædicator. n.21.*

x *Panimol. l. c. n. 10.*

y *Sel. in select. can. cap.23. n.22.*

z *Barbos. in Conc. Trid. sess. 5. de reform. cap.2. n.21.*

a *Gavant. in Manual. Episcop. verb. Concio sacra n.56., & 57.*

ti ſubito gli opportuni e niciſſarj ripari per impedirla. Succeduta non però, o nel tempo ch'era vuota la ſede, o ch'era piena, ed i Veſcovi nella dioceſi non facean ſoggiorno; egli l'à ritrovata già fatta; e per evitar mali maggiori, è ſtato aſtretto a diſſimularla fino ad un certo tempo, in cui conoſcerà, che debba riuſcir giovevole il rimedio, ed opportuno il riparo. Siccome pure la convenzione fu tra'l Veſcovo, e la Città, che quegli faceſſe a ſue ſpeſe la diſtribuzione delle candele nel dì della Purificazion della Vergine, e queſta pagaſſe la limoſina al Predicatore, ch'eſſa ancora pretendeva di nominare. Non ſi è contravvenuto mai dalla parte del Veſcovo, nè al numero, nè alla qualità delle candele, che diſpenſa in Chieſa a chiunque alla ſagra funzione interviene; ma dal canto della Città ſi è mancato, riducendo ad una tenuiſſima ſomma la limoſina, che ſi dà al Predicatore, quando prima era molto più pingue. E quì arebbe potuto il Veſcovo negar le candele, ed il danajo, che ſpende in eſſe, convertirlo con alquanto di più in limoſina al Predicatore, che potrebbe provveder'egli, con torne alla città la nomina. E neppur l'à fatto, per non parere, che voglia far novità; anzi ne à pur'anche riſerbato a miglior'aggio il ricorſo, ed il provvedimento.

Che poi al Veſcovo privativamente ſpetti l'eſaminare le qualità del Nominato,o dalle Comunità,o da'Baroni,alla ſanta predicazione,è talmente fuor di ogni dubbio,che il contrario pretendere,o ſarebbe riputata ignoranza, o pur pazzia. Eſamina chi appruova,ed appruova chi eſamina; e chi non ſa, che l'approvare è ſolamente di chi conferiſce la podeſtà al nominato, non già di chi il nomina a chi deve approvarlo?Se un Compadrone di un juſpadronato nomina un ſoggetto ad un Benifizio, o ſia ſemplice, o pur curato; per queſto forſe con nominarlo,

lo, egl'il costituisce quale il nomina, e quale il presenta? Mai nò; Il Vescovo è solamente quegli, che del Nominato, o del Presentato, dee considerarne l'abilità, ricercarne il costume, esaminarne la scienza; e percio egli solo è pur'anche quegli, che dipoi che l'à esaminato, approvandolo, colle sue Bolle del benifizio l'investisce, e per Benifiziato, o per Parroco, il costituisce, ed il dichiara. Non diversamente dee dirsi di chi alla santa predicazione da' Laici vien nominato, non ispettando a' Laici, che il presentarlo, supponendolo idoneo; l'esaminar non però, se idoneo sia, l'approvarlo, il destinarlo, l'eleggerlo, ed il mandarlo, spetta unicamente al Vescovo, che solo la podestà di predicare gli conferisce. E' la parità del Van-Espen: [b] *Hæc porrò Concionatoris electio, seu nominatio, est ad instar juris patronatus ad Beneficia Curata, quod & Laicis competere potest. Unde sicuti præsentatus à Patrono sive ecclesiastico, sive laico, se functionibus pastoralibus immiscere nequit, ni prius ab Episcopo curam animarum acceperit; ita & nominatus seu electus in Concionatorem, debet ab Episcopo concionandi licentiam obtinuisse: neque in vim hujusmodi consuetudinis immemorialis aliud competere potest sive Ecclesiasticis, sive Laicis, quam eligere Concionatorem unum ex approbatis ab Episcopo; vel sub illa clausula, modo licentiam obtineat. Certum enim est, nec quisquam in dubium vocat, nullum Presbyterum, aut Clericum secularem, nisi Beneficium curatum habeat, sine approbatione, & expressa licentia Ordinarii loci, publicè concionari posse*. Ed intorno a' Regolari, che predicar debbono in Chiese non sue, è chiara la disposizione del sagro Concilio di Trento, nella Sessione quinta, al capitolo secondo, *de reformatione*: *In Ecclesiis verò, quæ suorum Ordinum non sunt, ultra licentiam suorum Su-*

pe-

b *Van-Espen l. c. n. 14.*

periorum, etiam Episcopi licentiam habere teneantur; sine qua in ipsis Ecclesiis non suorum Ordinum nullo modo prædicare possint. Ipsam autem licentiam Episcopi gratis concedant.

Dal che, in primo luogo, se ne ricava, che puo il Vescovo non ricevere il Nominato, quando egli à piena contezza, o del mal costume, o della dottrina non sana, o dell'ignoranza, o in fine delle male arti, con cui questi si à proccurata la nomina. E le Comunità non se ne debbono offendere; perche in tal caso non si oppone il Vescovo al lor preteso jus, ma solamente alla persona, che non per questo, che da esse si nomina, viene ad acquistare quelle prerogative, quelle doti, e quelle virtù, che da per se stessa non à. Onde debbon pacificamente nominare altra persona, finche ne presentino una, che al Vescovo sembri idonea al ministerio, che dev'esercitare; siccome per l'appunto fanno i Compadroni, quando nominano alcun soggetto ad una Cura, che al Vescovo non pare abile, o che dagli Esaminatori non si truova a martello. Vero è non però, come asserisce il Pignatelli, che [c] *ipse Episcopus licentiam concionandi non debet denegare, si Prædicator fuerit idoneus, absque legitima, & rationabili causa, sine qua nec illum potest à prædicatione suspendere. Si verò illam deneget, vel aliquem à prædicationis munere suspendat, non tenetur causam exprimere, cur id faciat, vel cur Regularibus, etiam in eorum ecclesiis, prædicare prohibeat. S. Congregatio Concilii ad Constit. 18. Gregorii XV., quia non est vera censura. Secus autem si ab Ordinum officio suspendat, vel excommunicet, aut interdicat; cap. 1. de sent. excom. in 6. Sed tamen requisitus, illam exprimere tenetur sacræ Congregationi; eadem S. Cong. in Castellanaten. 6. Octob.* 1603. E per cio, che a' Regolari si attiene,

c *Pignatel. tom. 4. Cons. 206. n. 64.*

senza metter nulla del nostro, le parole del medesimo Autore sinceramente rapportiamo: [d] *At in ecclesiis, quæ suorum Ordinum non sunt, non sufficit licentia petita, sed requiritur obtenta; S. Congreg. sup. Episcop. in Alessanen. 14. Februarii 1601. Quin immo prædicare volentes in ecclesiis, quæ non sunt suorum Ordinum, posse ab Episcopo examinari, declaravit eadem S. Congregatio in Vicentina, alias Ugentina, 22. Januarii 1622. Et censuit antea S. Congregatio Concilii 28. Novembris 1596. contra Delbene, & alios ab eo citatos d. cap. 14. num. 7. Sufficit tamen, quod Prædicator Regularis semel fuerit ab Episcopo examinatus, & approbatus, nec idem Episcopus potest illum iterum ad examen vocare, nisi haberet aliquid novi circa ejus vitam, mores, & doctrinam, ut si prædicaret errores, aut scandala, vel aliquid piarum aurium offensivum. S. Congregatio super Episcop. in Camerinen. 7. Augusti 1583. Et in Calaguritana 9. Junii 1587.* Ed amendue questi dicreti dal medesimo Pignatelli distesamente son riferiti.

E in fatti, alla presenza del medesimo Monsignor Perrimezzi, predicando nella terza Domenica dell'Avvento un Regolare, nella Cattedrale di Oppido, proferì questa proposizione; Che il Confessore, quando assolve, dichiara il Penitente essere assoluto, e che questi fosse stato antecedentemente assoluto in virtù della Contrizione. Il che ascoltando il Vescovo, subito dal suo trono alzò la voce, e disse: Nò, Padre; che questo è atto giudiziario, e non dichiara, ma assolve; ed il contrario asserire, dal sagro Concilio di Trento fu condannato. Ed oltre a cio, obbligò nella vegnente Domenica il Predicatore a ritrattarsi, ed a leggere il canone nono della Sessione decimaquarta del Sagro Concilio di

d *Idem l. c. n. 66.*

di Trento, che così dice: *Si quis dixerit, absolutionem sacramentalem Sacerdotis non esse actum judicialem, sed nudum ministerium pronuntiandi, & declarandi, remissa esse peccata confitenti; modo tantum credat se esse absolutum; aut Sacerdos non serio, sed joco, absolvat; aut dixerit, non requiri Confessionem pœnitentis, ut Sacerdos eum absolvere possit, anathema sit*. Non à dunque il Vescovo un sufficiente motivo a poter dubitare della sana dottrina, o della crassa ignoranza, di coloro, che dalle Comunità gli vengono presentati per Predicatori; quando innoltre egli sa, che questi non si portano avanti, nè colle dottrine, che non possiedono, nè colle virtù, che non anno, ma sì bene colle raccomandazioni, che mendicano, e colle senserie, che si procacciano? Che si farà, che si dirà, ne' piccoli luoghi della Diocesi, dove i Parrochi non saran Dottori in divinità, ed i Preti non saran tutti Maestri nelle scienze, quando nella città cattedrale, alla presenza di un Vescovo, che non è ignorante, si smaltiscono dottrine si scandalose, e si spacciano errori sì manifesti? Non è questo un tradire le stesse Comunità coloro, che le rappresentano; ed abusandosi dell'autorità, che loro è data, essi sen servono, non pel bene de' Cittadini, ma per far servigio ad Amici, che gli priegano, o per mostrar'ubbidienza a' Padroni, che gli comandano? Ed i Vescovi dovran poi così alla cieca ricevere, ed ammettere, i soggetti, ch'essi propongono, ancorche questi sieno da esso lor conosciuti, e per ignoranti come un'Accesia, e per malvaggi come un Balammo? Il perche Clemente X., nella sua Bolla, *Superna*, che nel primo anno del suo Pontificato pubblicò, ben disse, ed ordinò: *Posse autem Episcopum licentiam concessurum Regularibus in ecclesiis, quæ suorum Ordinum non sunt, prædicare volentibus, illos quamvis ab Universitatibus,*

aut. Magistratibus laicis nominatos, etiam si Episcopi antecessores per tempus immemorabile hanc licentiam absque examine concedere consueverint, quoad doctrinam examinare, si ita ipsius arbitrio, quod moderatum, & discretum esse debet, visum fuerit. Et licentiam prædicandi semel iisdem concessam, ob rationabiles causas, licet occultas, prædicationem tamen concernentes, suspendere. Non posse tamen Episcopum generatim probibere Regularibus, quin in ecclesiis suorum Ordinum prædicent.

L'altra conseguenza, che ne diduce il Panimolla, è quella per l'appunto, di cui noi abbiam fatta parola più sopra; cioè, che se il Vescovo solamente appruova ed esamina, egli solo ancora elegge, e delega; ed al Popolo, o sia alla Comunità, o al Barone, spetta sol tanto il nominare, e'l presentare. Il perche non debbonsi ammetter mai quelle suppliche, in cui i Laici si servono delle parole scegliamo, destiniamo, diputiamo, e simili; in vece delle quali debbon dire, nominiamo, presentiamo &c., siccome nella diocesi di Oppido presentemente si osserva, avendone corretto l'abuso, ed ordinata la maniera, Monsignor Vescovo di essa. Son queste le parole del Panimolla: [c] *Amplia, ut etiam approbare Prædicatores spectet ad Episcopos, licet electio spectaret ad alios*, troppo largamente usurpa questa voce *electio*, siccome più a basso meglio si spiega; " Unde Sacra Congregatio censuit, Commu-
" nitatibus, ac Dominis temporalibus locorum, si
" sint in quasi possessione nominandi Concionatores,
" non licuisse, seu licere, eosdem deputare, seu consti-
" tuere, sed tantum nominare, seu præsentare, locorum
" Ordinariis; ac proinde Episcopus rejicere potest pa-
" tentem nominationis conceptam his verbis; eligimus,
" & deputamus, ac electum & deputatum declaramus;
" ut

c *Panimol. l. c. n. 2.*

„ ut in una Cæsenaten. 17. Septembris 1655. ut in re-
„ gest. ejusd. sacr. Congreg. Episcop. fol.252. decisum
„ refert Nicol. in suis flosculis, in verbo Prædicator
„ num. 15. „ Ed il Nicolio [f] usando le parole stesse,
trascritte dal Panimolla, che l'allega, vi aggiugne altro
dicreto della S. Congregazione; 1603. *Aiqui* 8. *April.*
38. Alle quali cose tutte per corona aggiugniamo le Costituzioni Sinodali della medesima diocesi di Oppido, ch'essendo leggi particolari per essa, più strettamente legano i Diocesani tutti alla loro osservanza. Nella Sinodo di Monsignor Paolo Diano Parisio, celebrata nel 1671. nel capitolo quarto, *de Verbi Dei prædicatione*, così si legge: " Et cum nemo, Apostolo docente, ad
„ prædicandum accedere debeat, nisi mittatur, sacro-
„ rum canonum, summorumque Pontificum, Constitu-
„ tionibus, & Sac: Conc. Trident. sanctionibus, inhæ-
„ rendo, mandamus, ne quis secularis in Civitate, &
„ Diæcesi nostra, sub quovis privilegiorum, & exem-
„ tionis prætextu, illud audeat usurpare, & absque no-
„ stra in scriptis licentia obtenta, Concionatoris munus
„ assumere. Et ne nostræ pastorali curæ oves commis-
„ sæ verbi Dei pascuis tam salutaribus fraudentur, præ-
„ cipimus, ut Concionatores omnes in nostra diæcesi
„ nullatenus permittantur, nisi prius concionandi fa-
„ cultatem, per nos concessam, Presbyteris, vel Curatis
„ respective, exhibuerint „.

Nella Sinodo ancora di Monsignor Bisanzio Fili, tenuta nel 1699., ch'è l'ultima, e che sta nella più verde, e nella più florida, osservanza nella diocesi di Oppido, nel capitolo quarto, *de Verbi Dei prædicatione*, così pur'anche abbiamo: " Quilibet Concionator, sive
„ secularis, sive regularis, munus prædicandi in nostra
„ diæcesi aggredi non audeat, priusquam examinatus,
„ &

[f] *Nicol. in flosc. verb. Prædicator. n.15.*

„ & approbatus, licentiam à nobis adeptus fuerit, & „ fidei professionem emiserit, quam facultatem, à nobis „ obtentam, Parochis exhibeat, alias ad prædicandum „ non admittatur „. Per quello, che poi a' Regolari si attiene, in quella di Monsignor Diano così si ordina: " „ Regulares, si in ecclesiis suorum Ordinum erunt con- „ cionaturi, vel sermones habituri, priusquam prædi- „ care incipiant, coram nobis se personaliter præsen- „ tent, prædicandi licentiam à suis Superioribus obten- „ tam, ac de vita, & moribus, & scientiæ idoneitate, „ approbationem, exhibeant, & nostram benedictio- „ nem petant, & obtineant. Nobis autem contradi- „ centibus, etiam in ecclesiis suorum Ordinum, quem- „ admodum fac. c. 7. cavetur, prædicare non debeant. „ In aliis verò non suorum Ordinum ecclesiis, pro li- „ centia, & benedictione obtinendis, juxta formam „ fel. rec. Gregorii Pap. XV., ad nos accedant, & Fi- „ dei professionem in manibus nostris emittant „. Ed in quella di Monsignor Fili, così si legge: " Regulares „ in propriis ecclesiis concionari volentes, nobis prius „ exhibeant licentiam suorum Superiorum, nec non at- „ testationem de vita, moribus, & idoneitate, no- „ stramque benedictionem obtineant; si secus fecerint, „ excommunicationis pœnam nobis reservatam ipso fa- „ cto incurrant. In ecclesiis verò non suorum Ordinum, „ observent adamussim contenta in Bulla præcitata „ Gregorii XV., & Clem. X. incipien. Superna „. Onde chiaramente si vede, che ne' luoghi della Diocesi di Oppido, ancorche vi fosse la legittima ed immemorabile consuetudine di nominarsi i Predicatori dalle Comunità; non per questo non è intiero nel Vescovo il jus di esaminargli, di approvargli, e di eleggergli, egli solo, quando dalle Comunità gli vengono, colla dovuta riverenza, e colla nicissaria abilità, presentati. E tutto

questo à luogo in tutte le altre diocesi, dove questo diritto di presentare e di nominare i Predicatori fosse appresso le Università, o i Baroni; vegniam'ora alle particolari consuetudini, che in quella di Oppido sono, e per cagion delle quali questa presente Allegazione è stata fatta.

§. TERZO.

La Consuetudine, che si asserisce di essere nella diocesi di Oppido, è effettivamente in essa, ed è insieme ragionevole, legittima, e sussistente.

CHe le Consuetudini, avvengacche sieno particolari, osservar si debbano in que' luoghi, ov'esse truovansi legittimamente introdotte, è sì chiaro, ed incontrastevole tra' Dottori, che la Chiosa nel capitolo [a] *super eo*, *verbo vicinis*, *in fin.*, *de Censibus*; nella *l. quibus*, *D. de legib.*, nella *l. venditor*, §. *si constat*, *D. commun. prædior.*, *nella l. 1. C. quæ sit longissima consuetudo*; il dà insieme per certo, ed il suppone per assentato. Così pur l'osservò la sagra Ruota Romana [b], in più sue dicisioni; appresso la quale scrisse il Panimolla; *consuetudo enim particularis servanda est*. E comeche si ricorra sovente alle consuetudini delle città principali, per dilatarne l'osservanza agli altri luoghi più infimi; o pure a quelle delle città dominanti, per imporne la legge alle città soggette: Cio nondimeno à luogo, quando ne' luoghi subalterni ed infimi non si trovasse introdotta la lor propia, particolare, e locale, consuetudine. Onde scris-

---

a *Glos. in cap. sup. eo, verb. vicinis, in fin. de Censib., & alibi.*
b *Rot. dec. 165. n. 11. par. 1., & dec. 169. n. 8. usq. ad 16. p. 2.*

criffe il Sabelli; [c] *consuetudo loci, seù civitatis dominantis, attenditur, ubi deficit consuetudo loci particularis; ubi vero adest propria consuetudo loci particularis, illa debet attendi, & non loci dominantis, Cavaler.* [d] *dec.73. n.3. dec.95. per tot, & dec.107. n.1. &c. Dian.* [e] *par.6. trac.5. resol.31. Leoncil.* [f] *decis. Ferr.37. n.5. Cacher.* [g] *consil. feud.21. n.35. Barbos.* [h] *cap.6. n.4. de Consuetud.* E cio tanto è verò, che una consuetudine, legittimamente introdotta in un luogo, potendosi togliere per un' altra consuetudine, che nel medesimo luogo legittimamente ancor s'introduca; siccom'è dottrina comune de' Dottori appo il mentovato Sabelli; *consuetudo legitimè præscripta potest tolli, & abrogari, per aliam consuetudinem contrariam, tanto tempore observatam, quanto prima fuit inducta; cap. fin., ubi DD., de Consuetud. Surd. cons.262. n.80. Merlin. dec.473. n.15.* quanto maggiormente dee dirsi, che una consuetudine legittimamente introdotta in un luogo, abbia a prevalere ad altre consuetudini, che ancor legittimamente si osservano in altri luoghi? Se le leggi posteriori correggon le anteriori, e prevalgono nell'osservanza de' Popoli; quanto più le consuetudini, le quali dipendono dalli medesimi Popoli, avranno ad essere antiposte le moderne alle antiche, e le propie all'aliene?

Cresce ancor l'argomento colla considerazione, che la consuetudine generale di altri luoghi deroga alla legge, che, come sopra abbiam veduto, vuol, che dal Vescovo, indipendentemente da chichesia, sien nomina-

c *Sabell. in sum. verb. Consuetudo n. 7.*
d *Cavaler. dec.73. n.3. dec.95. per tot. dec.107. n.1.*
e *Dian. par.6. trac. 5. resol.31.*
f *Leoncil. dec. 47. n.5.*
g *Cacher, cons. feud.21. n. 35.*
h *Barbos. cap.6. n. 4. de Consuetud.*

nati, eletti, e diputati, i Predicatori in tutti i luoghi della diocesi. Dunque la consuetudine particolare di Oppido, se ammette alcun'eccezioni, che ristringon la generale, tanto più ammetter si deve, quanto più essa alla legge generale si uniforma, e si avvicina. Onde per mezzo di essa, pare, che almeno in que' casi, che sono eccettuati, si venga a reintegrar la legge nel suo antico, e primo, vigore; e viene a farsi, che per gli suddetti casi la general consuetudine, ch'è in altri luoghi, nella diocesi di Oppido certamente non sia. Si ricerca bensì, che questa particolar consuetudine, che noi asseriamo, effettivamente sia, e non sia in mera idea; e che innoltre sia legittima, ragionevole, e sussistente; il che quando sarà provato, non averem dubbio, che sia essa per essere giuridicamente sostenuta, e legalmente ammessa. Prima non però di venire a queste pruove, dichiariamo qual sia questa consuetudine, che noi affermiamo di essere particolare in Oppido, e nella sua diocesi. Essa consiste in due capi; il primo è, che il termine, in cui dee farsi la nomina, è perentorio; di manierache passato esso, non è più in libertà delle Comunità il farla: Nell'Avvento è il giorno di tutti i Santi; nella Quaresima è quello dell'Epifania; e corre per la Comunità fino alla mezza notte delli medesimi giorni; quale passata, e non fatta da esse la nomina, qualunque ne sia la cagione, in cui però non abbia parte il Vescovo, subito subito nelle mani di questi viene a decader libera l'elezione, e le Comunità per quell'anno perdon la nomina. Il secondo caso si è, che una nomina sola posson fare le Comunità; che se questa fatta, il Predicator nominato, o non vuole, o non puo, predicare, non posson fare altra nomina. Salvo solamente il caso, quando il Vescovo, per giusti suoi fini, ammetter non volesse il Predicator nominato; perche allora, dipendendo la fallenza

della nomina prima dalla negativa del Vescovo, non dee la Comunità restar privata dal far la seconda. Nel rimanente, quando la nomina prima viene a fallire, e non vi à alcuna parte il Vescovo; allora la Comunità non puo pretendere di farne un'altra. Chechesia in altri luoghi; noi parliam soltanto della diocesi di Oppido, ed in essa asseriamo, e proviamo, queste due consuetudini esser legittimamente introdotte, esser ragionevoli, essere sussistenti.

Cominciam dalla prima. La consuetudine passata in legge, così vien'espressa nella Sinodo di Monsignor Bisanzio Fili, Vescovo di Oppido, tenuta nel 1699. *Syndici, aliique de Regimine, nominent Prædicatores pro Adventu in festo omnium Sanctorum; pro Quadragesima in die Epiphaniæ. Quo tempore elapso, electio ad nos devolvatur; eleemosynam verò semper solvant Communitates*. Gli esempli, che ne compruovano l'osservanza, sono innumerabili, e da ciascun, che sia negli affari della diocesi di Oppido, anche mezzanamente, versato, se ne potrebbono raccontar moltissimi. Noi ci contenteremo di rapportarne alcuni più freschi, da cui si conosca la continuazione della consuetudine fino a' giorni nostri, e la più florida vivacità, in cui ella presentemente ancor sia. Nel 1718. essendo Sindico di Oppido D. Girolamo Grillo, e ritrovandosi in Paola, sua Patria, Monsignor Perrimezzi, a cagion di prendere un processo di canonizazione di un Religioso Venerabile del suo Ordine, al Vicario generale, ch'era in quel tempo l'Abate D. Giuseppe Mazzapica, non fu fatta la nomina del Predicator di Oppido per la Quaresima nel dì dell'Epifania dal Sindico, che sen dimenticò per tutto quel giorno, e per tutta la mezza notte. Sen raccordò la mattina vegnente, e pretese di presentarla al Vicario Generale, ma da questi non fu ricevuta. S'interpose il

Ca-

Capitan D. Francesco Capece Minutolo, che con parte del Reggimento del General Marchese Roma si trovava di quartiere in quella città, e ne pregò instantemente il Vicario. Ma questi, rappresentando il pregiudizio, che recava all'autorità del suo Principale, modestamente se ne scusò. Intanto avvisato Monsignore dell'avvenimento, senza frammetter dimora, provide di Predicatore la sua Cattedrale, e fu un Baccelliere dell'Ordine de' Minori Conventuali, commorante in Montelione. Ed a suo tempo questi portossi in Oppido, predicò la quaresima del 1619., e nel fin di essa ricevette pontualmente dall'accennato Sindico la limosina consueta. Tutto il fatto vien confermato dal medesimo Predicatore col presente Attestato, che in forma valida fu presentato. " Io sottoscritto F. Girolamo Scondo, Baccelliere
" dell'Ordine de' Minori Conventuali, della Città di
" Montelione, faccio piena ed indubitata fede, *etiam*
" *cum juramento, tacto pectore, more &c. animo sem-*
" *per repetendi &c.* qualmente in questa prossima qua-
" resima passata predicai la parola di Dio in questa Cit-
" tà di Oppido, chiamato da questo Illustrissimo e
" Reverendissimo Monsignor Perrimezzi, Vescovo
" della medema, a riguardo che la predica cascò in
" mano del medemo, per non essersi fatta a tempo de-
" bito la nomina di esso dal Reggimento; dal quale ò
" ricevuto la solita limosina per la predicazione sudet-
" ta, dichiarando collo stesso giuramento &c. di non
" aver fatta niun'altra fede su tale affare, ed apparen-
" do qualsisia scrittura su di cio, quella ex nunc pro
" tunc la tengo per falsa, cassa, irrita, nulla, e di nes-
" sun valore. Onde a fede della verità ò fatta la presen-
" te scrittura, e soscritta di mia propia mano in presen-
" za delli soscritti testimonj, e Notajo. Oppido 11. A-
" prile 1719. Io Fra Girolamo Scondo di Montelione

„ faccio fede come ſopra. Ab. Canonico Franceſco
„ Antonio Pleitano ſon teſtim. Io Manſionario D. Mi-
„ chele Carbone ſono ſtato preſ. teſt. *Adeſt legalitas*. „
Innoltre abbiamo altro atteſtato, che faſſi dal Canonico D. Franceſco di Grana, il quale per la lunga pezza di anni quaranta à tenuto una continua pratica nella Curia veſcovile di Oppido, or' eſſendo Cancellier di eſſa, or Promotor fiſcale, or Proccuratore; e teſtifica lo ſtile mai non interrotto, e l'uſo inveterato, che noi aſſeriamo, con queſte propie parole. „ Si at-
„ teſta da me ſottoſcritto, tacto pectore, more, &c.
„ a chi ſpetta veder la preſente, o dovunque ſarà pre-
„ ſentata, in judicio, vel extra, animo repetendi &c.
„ come da tempo immemorabile ſempre ſi ſtilò, ſic-
„ come al preſente ſi ſtila, che quante volte dalli Sindici
„ della dioceſi non ſi preſenterà la nomina per la ſanta
„ predicazione dell'avvento del Predicatore, ſino al
„ giorno di tutti i Santi, primo di Novembre, e per la
„ predicazione della quadrageſima, ſino al giorno dell'
„ Epifania, ſei di Gennajo, ſtatim caſca la nomina di dette
„ prediche nell'arbitrio di Monſignor Illuſtriſſimo Ve-
„ ſcovo, ſenza che li dettti Sindici poteſſero pretendere
„ di preſentare altre nomine, ſcorſo che ſarà il termine
„ ſudetto reſpectivè, e queſto lo ſo per aver praticato
„ in detta Curia per anni quaranta in tempo di più Ve-
„ ſcovi; e per eſſer queſta la verità, ò fatta la preſente,
„ ſcritta, e ſottoſcritta di mia propia mano. Oppi-
„ do &c. Io Canonico D. Franceſco di Grana atteſto
„ come ſopra &c. Adeſt legalitas &c. „ Potremmo ſenza dubbio addurre altri eſempli, ed altre teſtimonianze, per comprovare un fatto, ch'è eſpoſto agli occhi di tutti, ed è vivo nel conoſcimento di ognuno. Ma per queſto ſteſſo ci aſteniamo di rapportarne più altri, perſuadendoci, che gli addotti baſtino, e che gli

altri,

altri, che si potrebbono addurre, si abbiano a stimare superflui. Tanto più, che non si tratta di un fatto antico, e che per anche non perseveri; ma sì bene di un' osservanza, ch' eziandio presentemente è in vigore, siccome da chi che sia, che non voglia essere ingiustamente parziale, o pur'appostatamente appassionato, si puo confessare.

Or da' rapportati esempli, o si ricava, ch'effettivamente nella diocesi di Oppido sia la particolar consuetudine, di cui facciam parola, o che almen non vi sia la contraria; s'egli è vero, *quod unus actus contrarius excludat consuetudinem*, siccome insegnano Buratto [i], Tomati [k], Ludovisio [l], e la stessa sagra Ruota il dicise [m]. *Et ampliatur procedere non obstantibus mille actibus, qui starent pro consuetudine*; conforme dice il Sabelli [n]. Il che non à luogo nel nostro caso, quando noi non uno, ma molti atti, produciamo a favor della nostra particolar consuetudine, e gli Avversarj a pro della loro non ne producono neppure un solo. Se si concede, che vi sia la particolar consuetudine, non abbiam più che provare; se si ammette, che non vi sia la generale, che in questo caso la contraria sarebbe, già è chiaro, che siam ne' termini del jus comune; onde resta sempre indubitato, che il Vescovo, il qual' à l'intenzion fondata, e l'assistenza della legge, a provvedere, possa farlo indipendentemente dalle Comunità, e che queste, giusta il solito, sien tenute a pagare. Fuor di ogni dubbio egli è poi, che questa particolar consuetudine di Oppido sia ragionevole, sia laudevole, sia giustificata, sia legittima, e sia sussistente; poiche, e per

i *Buratt. dec. 23. n. 7.*
k *Thomat. dec. 240. n. 13.*
l *Ludovis. dec. 162. n. 9. & n. 15. in annot.*
m *Rot. p. 2. rec. dec. 112. n. 5.*
n *Sabell. l. c. n. 18.*

e per riguardo, ch'è favorevole alla Chiesa, ed alla sua libertà, insegnando il Menochio [o], e Sperelli [p], con altri, che *irrationabilis dicitur consuetudo, quando est contra legem, vel contra libertatem ecclesiasticam*; e per ragione, che più si accosta, ovvero men si discosta dalla legge, che al Vescovo dona la facoltà intiera di disporre de' Predicatori nella sua diocesi, siccome finora in più rincontri si è dimostrato; vien' essa a vestire il carattere della pietà, e della giustizia. E quando altro non fosse, almeno gli Avversarj non possono allegare la consuetudinè immemorabile a lor favore, che loro è nicissità di provare, affinche in vigor di essa sien mantenute nel quasi possesso di nominare. E tanto basta, perche l'affare venga a ridursi a' termini del jus comune, e che si reintegri nel Vescovo l'antica facoltà, ch'era in lui di provveder di Predicatori tutte le sue Chiese, senza dipendere dalle nomine, o dalle presentazioni di chechesia. E se si vuole, che sia nella diocesi di Oppido la consuetudine immemorabile, ma con queste condizioni, limitazioni, ristrizioni, di cui noi parliamo, già siam di accordo; non essendo il nostro intento di togliere alle Communità il possesso, in cui stanno; ma solamente di regolarlo in que'termini, con quelle circostanze, e con quelle modificazioni, in cui l'an sempre avuto.

Che s' è così, è superfluo certamente l' allegar dottrine di Dottori, o ancor dicisioni di Congregazioni, che posson parere agli Avversarj di essere a lor favorevoli, e a noi contrarie. Siccome sarebbe quella, o del Panimolla [q]; *si verò electio notificaretur re integra parum post terminum elapsum, admitti debet, saltem ex gra-*

o *Menoch. de arbitr. cas. 82. per tot.*
p *Sperel. dec. 179. per tot.*
q *Panimoll. dec. 91. n. 16.*

gratia; ut in una Nocera, die 29. Januarii 1627. Regest. fol. 36. decisum refert Nicol. loco citato, *n.* 2. o del Monacelli [r]; *verum tamen est, quod, si nominatio Concionatoris notificaretur Episcopo parum post terminum; elector non deberet jure suo privari, nisi forte id contingeret imminente tempore Quadragesimæ, ut advertunt, & monent Nicol., & Panimolla loc. cit., quia æquitas, & non rigor juris, servanda est*: o del Pignatelli [s]; *quando tamen nominatio, reintegra, nota sit paulo post terminum elapsum, admitti debet, saltem ex gratia; eadem S. Congregatio in Nucerina 29. Januarii* 1627. o del mentovato Nicolio [t], per tacer di altri; *quando tamen electio, re integra, notificatur parum post terminum elapsum, admitti debet, saltem ex gratia*; 1627. *Nocera*, 29. *Jan.* 36. Superfluo egli è, non à dubbio, e niente confaccente all'articolo, di cui noi trattiamo; poiche le addotte dottrine, e l'allegata dichiarazione della S. Congregazione, intender si debbono per quelle diocesi, nelle quali non è in vigore la particolar consuetudine, che noi abbiam dimostrato di essere in piena e florida osservanza in quella di Oppido. In questa non puo aver luogo la grazia, quando questa si renderebbe pregiudiziale all'autorità, che tiene il Vescovo di provvedere, subito che la Comunità non à nominato; ed il possesso, in cui egli ne sta, esclude ogni arbitrio, che potrebbon da lui esigere le Comunità, e ch'egli nè puo, nè deve dare, per esser di molto lesivo del suo potere. Nè cio dee sembrar nuovo a chi sia negli affari di elezioni versato, quando in queste vien prefisso il giorno, in cui si debbon fare; e passato il quale, perdon subito gli Elettori il jus del Suffraggio, e questo nelle mani del Superio-

r *Monacel. tom. 1. tit. 12. for. 7. n. 2.*
s *Pignatel. tom. 4. consl. 206. n. 54.*
t *Nicol. in flosc. verb. Prædicator n. 2.*

riore viene a ridursi. Ancorche per altro, quando l'elezioni non sono attaccate ad un designato giorno, possa aver luogo la grazia di prorogarsi il tempo; ma quando esse sono addette ad un tal giorno, non si puo dar luogo a grazia veruna, ma dee quella in ogni conto devolversi al Superiore, a cui spetta. Così per l'appunto convien discorrere nel caso nostro; in quelle diocesi, nelle quali non à vigore la particolar consuetudine, ch'è in Oppido, an luogo le dottrine allegate, e si puo dar'anche alla grazia l'ingresso: Ma in Oppido, che si sta nel possesso di attendersi il giorno, e passato questo, di non darsi luogo all'arbitrio, nè alla grazia, è fuor di tempo l'allegar le dottrine suddette; perche si varia il caso, a cagion del rigor del tempo, e del possesso, in cui se ne sta.

Deggiam'ora passare all'altra particolar consuetudine, che pur noi pretendiamo di essere nella città, e diocesi di Oppido, e che pur'anche costantemente difendiamo di esser'essa legittima, ragionevole, e sussistente. Ella è di non farsi, e di non poter farsi, dalle Comunità, che una nomina sola; che se poi questa non sortisse il suo effetto, qualsisia altra ne fosse la cagione, fuor di quella, che dalla non accettazion del Vescovo provvenir potesse, non an più le Comunità nè il jus, nè il possesso di farne un'altra. Ch'effettivamente sia questa consuetudine nella città e diocesi di Oppido, si pruova con produrre autentici attestati di molti casi, che sono avvenuti, e ne' quali questa è stata sempre costante, ed imperturbata, la sua osservanza; onde si vede il pacifico possesso, in cui sempre il Vescovo di essa n'è stato, ed ancora presentemente n'è. In primo luogo dal Canonico D. Francesco-Antonio Pleitano, già Fiscal della Curia, ed ora Maestro di cerimonie della Chiesa, si attesta, *essere stato stile, ed antichissimo uso di tutta la diocesi*

di

di Oppido, che fattasi dalli Sindici una nomina del Predicatore, o di quaresima, o di avvento, in caso di mancanza di questo, in qualunque tempo, non si ammettesse altra nomina, salvo però quando Monsignor Vescovo, per giusti suoi motivi, non volesse ammettere il nominato. E per gli casi particolari, che puo egli raccordarsi, dice sovvenirgli, *che in Tresilico, in tempo di Monsignor Fili, mancò il Predicatore, e si provide da Monsignore, senza che si ammettesse altra nomina; E nel* 1716. *in Varapodi mancò pure il Predicatore, e fu provisto dal Vicario Generale, Arcidiacono D. Gianlionardo Grillo; e tutti due i Predicatori furono pontualmente soddisfatti da quelle Università colla consueta limosina. Il primo mandato da Monsignor Fili fu il quondam Canonico D. Francesco Santopolo; e fu mandato, come ò detto, in Tresilico: Il secondo, che predicò in Varapodi, fu il P. Michelangelo di Terranuova, de' Minori Osservanti.* Indi il già Vicario Generale, ed or' Arcidiacono Grillo, attesta il medesimo; cioè che *fu nominato dal Sindico di Varapodi per Predicator Quaresimale di detto Casale il P. F. Giuseppe dell'Olio, dell'Ordine de' Predicatori; e perche poi questo non venne a predicare, pretendea il sudetto Sindico di fare altra nomina; ma da me non fu ammessa, perch'era contrario allo stile, e consuetudine della diocesi; onde provviddi io di Predicatore, e mandai il P. Michelangelo di Terranuova, de' Minori Osservanti, quale fu ricevuto, e predicò, e fu subito soddisfatto della solita limosina.* Altri casi particolari siam'or per soggiugnere, ed attestati sono da quelle medesime persone, a cui avvennero!

Il P. F. Gregorio Roma, da Pizzone, Lettor Filosofo dell'Ordine de' Minori Osservanti; " attesta
„ qualmente nella passata prossima quaresima 1719.
„ predicò la parola di Dio nella Terra di Castellace,

„ chiamato da questo Illustrissimo e Reverendissimo
„ Monsignor Perrimezzi, Vescovo di questa Città di
„ Oppido, a riguardo che la predica cascò in suo pote-
„ re, per esser vacata la prima nomina fatta dal Reggi-
„ mento; dal quale ò ricevuto la solita limosina per la
„ predicazione sudetta. Dichiarando collo stesso giu-
„ ramento &c. di non aver fatta nessun'altra fede su tal'
„ affare; ed apparendo qualsisia scrittura su di cio, quel-
„ la ex nunc pro tunc la tengo per falsa, cassa, irrita,
„ nulla, e di nessun valore „. Ed in tutte queste Fedi
vi è la sua legalità, com'esser dee. Finalmente il Padre
Maestro Gregorio Longo, dell'Ordine Eremitano di
S. Agostino, per atto pubblico, negli atti del Notajo
Lionardo Ascoli, di Terranuova, dichiara " com'essen-
„ do vacata nella città di S. Cristina la nomina del Pre-
„ dicatore della prossima scorsa quaresima 1719., soli-
„ ta farsi dal Reggimento di detta Città, fu esso costi-
„ tuito, eletto, e mandato dall'Illustrissimo Monsignor
„ Perrimezzi, odierno Vescovo di Oppido, a fare la
„ predicazione suddetta in detta città, come spettante
„ a lui detta provista in casi di simili vacanze. Ed essen-
„ dosi portato in detta città, fu accolto, e ricevuto, ed
„ à esercitata detta predicazione per tutto il corso qua-
„ resimale senza contradizione veruna, e sodisfatto
„ dalli Ministri Universali della solita limosina „. Al-
tri casi particolari potremmo pur'anche addurre, ma
perche crediamo di non esser di nicissità all'articolo,
che difendiamo, e poter'esser di tedio al Giudice, che
dovrà deciderlo; percio ce ne asteniamo, contentando-
ci di questi pochi, che abbiamo finor rapportati. Dov'è
altresì da osservarsi, che sebbene in qualche fiata si sien
risentite le Comunità, subito nonpero poi si sono ac-
quietate, conoscendo la ragione, che al Vescovo assi-
steva, e la consuetudine, ch'era tutta contro di loro.

E'l lor risentimento compruova, anzi che oppugni, la buona causa del Vescovo; poiche per esso si viene a conoscere, che non si è camminato a chiusi occhi, e con ignoranza, o del jus, o del fatto: Ma più tosto si è ben conosciuto, che se si potea pretendere, non si sarebbe lasciato di proseguire; ed intanto si è desistito, perch'è mancata la ragione, non la volontà, alla contesa; e si è giudicato, che non avendo dalla ragion l'assistenza, è migliore il cedere, che il litigare.

Che poi questa consuetudine particolar di Oppido sia ragionevole, e sussistente, egli è manifesto a chiunque considera, che avendo il Vescovo l'assistenza della legge ad elegger'egli solo il Predicatore, qualunque consuetudine, che in cio meno deroga all'autorità del Vescovo, sempre vien più ad accostarsi alla legge, alla ragione, ed alla pietà. E se per derogare in questo all' autorità del Vescovo vi è nicissaria la consuetudine, che sia immemorabile; ogni volta che questa concludentemente, pienamente, e precisamente, non si pruova, vien sempre a sostenersi l'indipendenza nel Vescovo. E così in fatti fu dicisio in una di Nola, a dì sedici di Dicembre, del 1582. *Mentre si fanno le pruove del quasi possesso, il Vescovo puo eleggere, e la Comunità dee pagare.* Ed in un'altra di Benevento, a dì quindici di Aprile, del 1603. *Ordine alla Comunità, che paghi il Predicatore mandato dall'Ordinario, senza prejudicio delle sue ragioni.* Ed in un'altra di Orvieto a dì sedici di Febbrajo, del 1604. *Il Vescovo dee esser mantenuto in possesso di nominare il Predicatore, e la Comunità sforzata a pagare la limosina.* E tutte queste dicisioni si fondano nelle parole del sagro Concilio di Trento, nel più volte raccordato capitolo quarto della Sessione ventesimaquarta, che forman la legge a favore del Vescovo: *Prædicatores deputentur ab Episcopis impensis eorum, qui eas*

præstare, *vel tenentur*, *vel solent*. Dunque su questa legge ci deggiam noi tener fermi, e tanto solamente scostarcene, quanto una immemorabile consuetudine, che sia ancor concludente, chiara, e precisa, cen puo fare legittimamente allontanare. E perche questa consuetudine non in tutti i luoghi puo esser la stessa, siccome per tutti i luoghi è la medesima legge; quinci è, che in un luogo, lo non si diroga niente alla legge, perche in nulla vi prevale la consuetudine; o in un'altro si diroga più, in altro meno, secondo che più, o meno, la consuetudine vi si è introdotta, o più larga, o più ristretta. Il perche certamente non conviene della consuetudine formarne una legge generale per tutti i luoghi, posciacche gli stili son varj, siccome varj sono i paesi; e non si puo formare argomento di parità, quando questa non è eguale. Avendo dunque noi da una parte la disposizion della legge a favor del Vescovo, per la quale dicesi, ch'egli abbia *intentionem in jure fundatam*, *& assistentiam legis*; e non avendo la consuetudine immemorabile, che per alcuni casi soli; con qual ragione posson pretendere gli Avversarj di stenderla in tutti i casi? Che se in altri luoghi è così essa ampiamente distesa, in altri sarà più limitata. Ivi derogherà in tutto alla legge; ma quì soltanto, che averan luogo que' casi, ne' quali essa si truova legittimamente introdotta, ed immemorabilmente osservata.

Neppur dunque nel nostro caso deggion sentirsi le dottrine, che per avventura potessero gli Avversarj apportare, come quelle, che chiaramente sono, rispetto a noi, e fuor di luogo, e fuor di tempo. Sappiamo, che il Pignatelli scrive: [u] *Et cum notam fecerint nominationem in tempore, si nominatus postea non vult, aut non potest, concionari, non idcircò debent privari jure suo sine cul-*

u *Pignatell. tom. 4. consult. 206. n. 54.*

culpa; *Eadem S. Congregatio in Narniensi* 24. *Februarii* 1612. *Nisi id accideret in ultimis diebus ante quadragesimam*; *tunc enim providebit Episcopus*, *nec Universitates recusare poterunt Prædicatorem*, *vel ei eleemosynam solitam denegare*; *Eadem S. Congregatio in Montis Falisci* 18. *Septemb.* 1648. Come pure abbiam letto ancor noi nel Panimolla : x *Quando verò electus in tempore nolit*, *vel non possit*, *accedere ad prædicandum*, *non debet Universitas privari suo jure*, *cum non proveniat ejus culpa*; *ut in Narnien.* 24. *Februarii* 1612. *Regest. fol.* 22. Il Nicolio pur'anche, prima di tutti e due gli accennati Scrittori, troviam, che scrivesse : y *Item cum Universitas notificavit electionem in tempore*, *si electus postea non vult*, *vel non potest*, *illuc ire*, *non debet Universitas ipsa privari jure suo sine culpa*, 1612. *Narni* 24. *Febr.*22. *cap. si electio* 26. *de Elect. in* 6. *Nisi id accideret in ultimis diebus ante quadragesimam*; *quia tunc providebit Episcopus*; *nec Communitas recusare poterit Prædicatorem recipere*, *vel ei elemosynam solitam dare*, 1628. *Montesiascone* 18. *Sept.* 7. E dopo tutti essi scrisse pure, non à guari, il Monacelli : z *Si Prædicator nominatus in tempore*, *nollet amplius*, *aut non posset prædicare*, *tali casu Elector non deberet juri suo privari*, *nisi forte contingeret imminente tempore quadragesimæ*, *ut advertunt*, *& monent Nicol.*, *& Panimoll. loc. citat.*, *quia æquitas*, *& non rigor juris*, *servanda est*. Ed altrove più distesamente il medesimo Monacelli : a " Alii verò Concio-
" natores nominati, & præsentati, ab iis, qui jus habent
" nominandi, si post præsentationem Ordinario fa-
" ctam, renuncient, vel ex alio impedimento prædi-
" ca-

x *Panimoll. dec.* 91. *n.* 17.
y *Nicol. in flosc. verb. Prædicator n.* 3.
z *Monacell. p.* 1. *tit.*12. *form.* 7. *n.* 2.
a *Idem p.* 2. *tit.*13. *form.*8. *n.*4. *&* 5.

„ care non valeant, non præjudicant Electoribus, seu
„ nominantibus, quin valeant alium Concionatorem
„ nominare, & præsentare, si hoc faciant tempore con-
„ gruo, & sine fraude, per textum expressum in cap.
„ si electio 26. de Elect. in 6. ibi: Si electio ex eo non
„ sortiatur effectum, quia electus consentire recusat,
„ vel post consensum renunciat juri suo, aut forte diem
„ claudit extremum, seu propter occultum ejus vitium
„ irritatur: Electores qui jam fecerant, quod spectabat
„ ad ipsos infra juris terminum eligendo, habebunt à
„ dissensu, renunciatione, morte, vel irritatione præ-
„ dictis, ac si vacatio nova esset, tempus integrum ad
„ electionem aliam celebrandam: dummodo nil frau-
„ dolenter egerint in præmissis. S. Congreg. Episcop.
„ & Regul. in Ariminen. 8. Februar. 1686. Dixi, si
„ præsentatio secunda, vel tertia fieret tempore con-
„ gruo: nam si fieret imminente tempore prædicatio-
„ nis, Ordinarius non tenetur illam admittere; ut jam
„ dixi tom. 1. tit. 12. ann. ad form. 7. n. 2. „

Tutte queste, o dicisioni, o dottrine, che sieno, e somiglianti altre, che rapportar si potessero, s'intendon sol tanto per que' luoghi, ne' quali la particolar consuetudine, ch'è in Oppido, e nella sua diocesi, non è introdotta. E certamente, stando alla parità dell'elezione, che adduce il Monacelli, supponiamo; che fosse questa consuetudine in un paese, che la prima ballottazione stesse in mano degli Elettori, e non altra. Che se poi questa non sortisse il suo effetto, o perche l'Eletto consentir non volesse all'elezione, o perche finisse di vivere, o perche avesse insuperabile impedimento ad accettarla; che in tal caso, non potessero gli Elettori elegger'altro, ma che il destinarlo unicamente spettasse al Superiore, a cui s'intendesse decaduto tutto il jus dello sciegliere. Non puo egli, o questa legge municipale,

o que-

o questa particolar consuetudine, ritrovarsi in un paese, in una Comunità, in un'Adunanza? Nè veggiam noi ripugnanza, perche non si possa, o supporre, o ammettere; anzi crediam pur che vi sia, spezialmente in Comunità Religiose, dove, quando gli Eletti rinunziano nelle mani de' Superiori, a questi spetta l'eleggere. Supposto dunque questo caso, non si potrebbe certamente allegare il testo, che intorno all'elezione il Monacelli adduce; perch'essendo questo un caso particolare, non dee giudicarsi colla regola universale, ma sì bene, o colla consuetudine particolar della patria, o colla legge muncipal del paese. Cosi pure discorriam noi intorno alla nostra nomina, dicendo, e rispondendo, che tutte le rapportate dottrine intender si debbono per que' luoghi, dove le seconde e le terze nomine sono ammesse, e dove il jus di nominare non è ristretto ad una volta sola; siccome il testo dell'eleggere s'intende per que' Confessi, dove le ulteriori elezioni si concedono, e dove il jus dello scegliere non è limitato ad un'atto solamente. Si varia non però il caso in que' luoghi, dove non si ammettono seconde, e terze nomine, e dove il jus di nominare è prescritto sol tanto per una volta; e variandos' il caso, deesi pur'anche diversificar la dottrina, nè è dover, che vi si calzino dottrine, che son fatte per altri casi. Essendo questa una tolleranza de' Prelati, che dal principio fu praticata co' Popoli, nel conceder loro la libertà di nominare i Predicatori; non si deve più ampiamente stendere da quello, che da' Prelati fu lor permessa, e che dall'uso fu ad essolor confermata. A chi fu conceduta e prescritta per più volte, a chi per una; non si dee perturbar' il possesso a chi la gode per molte volte, e cos'intendonsi le allegate dottrine; non si dee moltiplicare il jus a chi la gode per una volta, e così le dottrine allegate non an più luogo.

Nel

Nel rimanente avendo il Vescovo l'intenzion fondata di destinare, e mandare, i Predicatori in qualunque Parrochia della sua diocesi; e ciò sì *de jure divino*, come si à dalla pistola a' Romani, al capo decimo; *quomodo prædicabunt, nisi mittantur?* E dall' Evangelio di San Luca, al capo anche decimo; *Rogate Dominum messis, ut mittat Operarios in messem suum*; onde scrisse il dotto Monsignor' Alessandro Sperelli; [b] *& sic apparet operarios mittendos esse ab Ordinariis, qui sunt Domini messis, juxta textum in cap. cum ex injuncto, de hæret:* Così *de jure canonico antiquo*; come si legge nel testo espressissimo del capitolo *inter cætera, de offic. Ordinarii*, da noi nel principio di quest' Allegazione distesamente apportato: Sì finalmente *de jure canonico novissimo*; come abbiam più volte mostratolo nel sagro Concilio di Trento, e nella Sessione quinta, del capitolo secondo, *de reformatione*; e più chiaramente nella Sessione ventesimaquarta, al capitolo quarto, anche *de reformatione*: Ed avendolo per ultimo diciso ancor più volte le sagre Congregazioni di Roma, siccome, oltre alle testimonianze, che ne abbiam noi finor'addotte, ne fan pur'anche pienissima fede il mentovato Sperelli [c], Zerola [d], Campanile [e], ed altri [f]: Chiarissimamente si scorge, che il contrario, ancorche sia favorevole a' Popoli, è non però odioso alla Chiesa, che nella persona del Vescovo si rappresenta. Alla sola Consuetudine non però è dato il privilegio di traportar ne' Popoli il solo jus di nominare, quando abbia essa tutte le condizioni, che son nicissarie per esser legittima, ed immemorabile, siccome noi più sopra le abbiam portate: Ma perche siamo in

ma-

b *Sperell. dec. 69. n. 21.*
c *Sperel. l. c. n. 22.*
d *Zerula in prax. Episcop. par. 1. verb. Prædication. 2. §. 7.*
e *Campanil. in diversorrò jur. canon. rub. 12. car. 13. n. 16.*
f *Leo in thesaur. for. eccl. p. 1. c. 8. n. 4. & seqq.*

materia odiosa, e non solamente odiosa alla legge, contro della quale è la consuetudine, ma pur'anche odiosa alla Chiesa, la cui autorità nel Vescovo vien limitata, e ristretta; percio vien'essa a rendersi *stricti juris*, e non si dee prender la libertà di stenderla *de casu in casum*; ma soltanto dee prevalere, quanto si pruova; sì perche *consuetudo contra jus non extenditur*, come insegna il Sabelli [g]; sì perche *in odiosis non fit extensio*; ed il provarla spetta a chi l'allega in suo favore. Onde scrisse il laudato Sperelli [h]: *Et quanvis Ordinarius ex mente ejusdem S. Congregationis, præfatorumque Scribentium, ab hujusmodi jure, per contrariam immemorabilem consuetudinem, seù præscriptionem, quoad omnes ecclesias, cathedrali excepta, excludatur, prout etiam tradunt Armendar. in addit. ad recoll. legum. Navarræ, lib.4.tit.30. l.3. de prædicationibus sac. Scripturæ n. 2. Barbos. de offic. Episcop. par.3. alleg. 75. n. 6., & Ripa respons. 1. n. 36. de Consuet. Id tamen intelligitur cum præsupposito, quod fundans se in dicta immemorabili, illam servatis servandis probaverit. Glosa in l. 1. in verbis probatis, & ibi Bar. n. 3. C. quæ sit longa consuetudo; idem Bart. in l. omnes populi n.67. D. de just. & jur. &c. & quidem concludenter, & præcise, prout tam de præscriptione, seu consuetudine ordinaria, quam de immemorabili, tradunt Decius in rub. C. qui admitti n. 16. Curt. jun. Roland. &c. Adeout nisi probetur, fuisse perfectam ante litis contestationem, ea nihil relevet; quia effectus præscriptionis, etiam immemorabilis, perficitur in fine, & non ante, ut post Bart. tenet Jas. &c.*

La Consuetudine percio tanto viene ad aver di vigore, e di forza, per fare stare in dietro la legge, che l'è contraria, quanto vien'essa provata: E perche in Oppido

g *Sabell. in Sum. verb. consuetudo n. 8.*
h *Sperell. l. c. n. 23. 24. & 25.*

pido, e nella sua diocesi, vien provata con questa ristrizione di fare una nomina sola; quindi, è che in questa sola maniera puo essa favorir le Comunità, e non in altra, in cui non è provata. E benche in altri luoghi si trovasse la consuetudine più ampia, e più distesa, questo fa, che così in essi luoghi ad osservar si abbia; ma non induce percio obbligazione ad osservarla così ancora in que' luoghi, ne' quali essa più limitata è introdotta, e più ristretta. E certamente, perche in que' termini, in cui essa non si pruova prescritta, è come non fosse; e non essendo, si dee subito far ricorso alla legge, che à tutto il suo luogo. Non essendo dunque in Oppido, e nella sua diocesi, la consuetudine di nominarsi i Predicatori dalle Comunità, che per una sola nomina; quando questa non viene ad avere il suo effetto, qualunque ne sia la cagione, purche dal Vescovo non provvenga, non an più jus le Comunità di nominare, perche non an più consuetudine, non an prescrizione, non an possesso, a lor favore; ma tutto si riduce alla libera autorità del Vescovo, ne' termini del jus comune, che a lui ne dà indipendente il potere. Scrisse percio distesamente il Pignatelli: *Ejusmodi vero immemorabilis ab allegante est plenè, concludenter, ac præcisè, probanda, Paris. cons. 25. n. 18. lib. 1. Gabr. cons. 145. n. 4. lib. 1. cum solitis juris requisitis, Gabr. de præscript. concl. 1. n. 81. Osasch. dec. 101. n. 6., & per testes contestes in omnibus ejus conditionibus, Marescot. var. cap. 100. n. 3. lib. 2., ac Rota dec. 557. n. 2. pag. 7. div., quæ tamen excluditur ex actibus contrariis, ad textum in cap. illud, ubi Glos. de Usu cap. Gregor. dec. 51. num. 3. Immo, quod sufficiat unus actus contrarius, etiamsi mille essent probati ad illam inducendam, firmat Greg. dec. 102. num. 15. cum aliis, quos refert Sperel. d. decis. 69. num. 6. Et quod ex solo rumore, & resistentia, etiam ex unico actu desumpta, exclu-*

cludatur, tenuit Rota, dec.324. p.1. rec., & idem Greg. d. dec. 162. num. 9., ac Merlin. decis.554. num. 3., advertuntque Bartol. in l. semper in stipulationibus in fin. D. de reg. jur., & Schrader. de feud. p.10. sec.29. n.157., quia tanquam actus contrarii consuetudini, non sinunt illam vires sumere, sed eam evertunt. Quin neque prætensa probatio immemorabilis potest manutentionem impedire. Ubi enim concurrit juris assistentia, conceditur manutentio contra prætendentem immemorabilem, vel præscriptionem, donec per tres conformes, in judicatum transactas, immemorabilis fuerit canonizata; Rota decis.713. num.1. p. 4. div., & latè ac de communi Post. obs. 45. num. 19., & censuit S. Congregatio super Episcopis in Nolana &c. & in Beneventana &c. & in Urbevetana &c.

CAMILLUS CYBO, Patriarcha Constantinopolitanus, Curiæ Causarum Apostolicæ Generalis Auditor, Romanæque Curiæ Judex Ordinarius, a Sanctissimo D. N. Papa specialiter electus, & deputatus.

Universis & singulis RR. DD. Abbatibus, Prioribus, Præpositis, Vicariis, Decanis, Diaconis, Archidiaconis, Scholasticis, Cantoribus, Thesaurariis, Sacristis, Plebanis, Vice-Plebanis, Curatis, vel non Curatis, aliisque Personis Ecclesiasticis, Notariis, & Tabellionibus publicis quibuscunque, illique, vel illis, salutem.

NOveritis, nuper fuisse coram nobis comparitum pro parte, & ad instantiam R. Promotoris Fiscalis Curiæ Episcopalis Oppiden., & exhibita coram nobis copia publica decreti per Curiam Archiepiscopalem Rheginam favore Illustrissimi, & Reverendissimi Domini, D. Episcopi Oppiden; emanati tenoris sequentis, videlicet.

Joannes Monreal J. U. D. S. Theol. Professor, Dei & Apostolicæ Sedis gratia, Archiepiscopus Rheginus, Comes Civitatis Bovæ, Baro Terræ Castellacii, Regiusque Consiliarius--Nos Abbas Octavius La Buccetta U. J. D. Cantor hujus M. E. R. Prothonotarius Apostolicus, Vicarius & Officialis Generalis Rhegin. Judex Metropolitanus,

Vo-

Volèntes super expositis in suprascripta comparitione debitè providere, visis publicis documentis in ea enunciatis, per præsentes providemus, atque decernimus, Reverendissimum Dominum Episcopum Oppiden. fore, & esse manutenendum in quasi possessione deputandi Concionatores in omnibus locis suæ Diæcesis, quoties Universitates Locorum, per totam diem Epiphaniæ Domini, singulorum annorum, non curaverint præsentare eidem Reverendissimo D. Episcopo nominationes prædictorum, per eas respectivè factas; vel Concionatores prædicti, post prædictas nominationes de seipsis factas, sive ante, sive post Epiphaniam, renuerint, vel impediti non potuerint, sive fuerint inhabiles, vel insufficientes, ad verbum Dei Populo nunciandum; prout per præsentes prædictum Dominum Episcopum manuteneri, & de facto non molestari decernimus, & providemus. Et ita &c. Rhegii die 26. mensis Junii 1719. Cantor La Boccetta Vic. General. Judex Metropolitanus. D. Carolus. *Loco sigilli*.

Suaque propterea valdè interesse dictum præinsertum decretum ab omnibus observari, debitæque, & totali executioni demandari. Ideò ad nos recursum habuit, humiliter supplicando, quatenus eis in præmissis opportunè providere dignaremur. Nos igitur attendentes, petitionem hujusmodi fore & esse justam, rationique consonam, cumque justa petenti non sit denegandus assensus; vobis omnibus & singulis suprascriptis, ac vestrum cuilibet in solidum, tenore præsentium, committimus, & virtute sanctæ obedientiæ, strictè præcipiendo mandamus, quatenus statim visis, seù receptis præsentibus, & postquam vigore præsentium fueritis requisiti, seù alter vestrum requisitus fuerit ex parte nostra, immò veriùs Apostolica

lica authoritate Moneatis, & Requiratis, pròut nos monemus, & requirimus per præsentes, omnes, & singulos,in excommunicatione præsentium nominandos & cognominandos, eisque præcipiatis, & mandetis; quatenùs infra sex dierum spatium, quorum duos pro primo, duos pro secundo, & reliquos duos pro tertio, ultimo, & peremptorio termino, canonicaque monitione, nos assignamus, & vos assignetis eisdem, sub mille ducatorum auri in auro Rev. Cam. Ap. applican., & pro illis manda. exivi., & in juris subsidium excommunicationis, aliisque arbitrio nostro, pœnis debeant, & quilibet ipsorum, ad quem spectat &c. debeat dictum prœinsertum decretum, omniaque & singula in eo contenta, & expressa quæcumque inviolabiliter, & ad unguem observasse, attendisse, & adimplevisse, ac debitæ, & totali executioni demandasse, & pro effectu observationis hujusmodi dictum Illus., e Rev. D. Episcopum Oppiden in quieta, e pacifica possessione, seù quasi, deputandi Concionatores in omnibus locis suæ Diæcesis, ad formam dicti præinserti decreti, manutenuisse, defendisse, & conservasse, manutenerique, defendi, & conservari fecisse, nec non ab omnibus, & singulis jactationibus, molestationibus, vexationibus, perturbationibus, & impedimentis,dicto Illustrissimo D. Instanti, quorumlibet illatis, claris, factis, & præstitis, seù fieri, & inferri comminatis, dandisque, & inferendis quorumlibet in futurum pænitùs, & omninò cessasse, destitisse, & sese abstinuisse, cessarique, & abstineri fecisse, dictasque molestias, & dicto Illus. D. Instanti contraria nullus, & nulla declarasse, & tanquam talia revocasse, nullumque omninò damnum, seù molestiam aliquam in posterum intulisse; & super præmissis, & aliis suo loco, & tempo-

po-

pore deducentur coram dicto Illustrissimo D. juris stetisse, & mandatum de manutenendo,& aliud quodcumque desuper necessarium, & opportunum per nos concedi, decerni, & relaxari, sententias quascumque refecisse, & præsentibus &c. omninò paruisse; alioquin eosdem si sese in pręmissis gravatos fore senserint, peremptoriè citetis, citarique curetis, & mandetis, proùt nos citari volumus, & mandamus per præsentes, quatenùs vigesima die post præsentium executionem, si dies ipsa juridica fuerit, alioquin prima die juridica ex tunc proxima immediatè sequenti compareant Romæ in judicio legitimè coram nobis, sive Domino Locumtenente nostro infrascripto, & per acta infrascripti Notarii per se se, vel suos Procuratores idoneos, & sufficientes, & causa eorum prætensi gravaminis allegaturi, aliaque facturi, proùt juris erit, & ordo dictaverit rationis. Certificantes eosdem, ut supra monitos, & citatos, ac monendos, & citandos, quod si in dicto citationis termino,sibi ipsis ut supra præfixo,non comparuerint, nos nihilominùs ad præmissa, & alia graviora juris, factique remedia procedemus, sivè D. R.P.D. noster in Civilibus Locumtenens procedet,justitia mediante, citatorum contumacia, vel absentia in aliquo non obstante. Ac insuper inhibeatis, præcipiatis, & mandetis, prout nos inhibemus, præcipimus, & mandamus per præsentes omnibus, & singulis in excomunicatione præsentium nominantur, & cognominantur; nec nos universis, & singulis D. D. de partibus Judicibus, tàm ordinariis, quàm extraordinariis, quacumque authoritate, & facultate fungentur, & functuris, ne sub antedictis, aliisque ecclesiasticis pœnis, & censuris audeant, seù præsumant, aut ipsorum aliquis audeat, seù præsumat, dictum D. Instantem

tem quomodolibet molestare, vexare, perturbare, inquietare, & impedire, in judicium trahere, & convenire, seù molestari, vexari, perturbari, inquietari, in judicium trahi, & conveniri facere, seu fieri permittere, nec quidquam aliud in præjudicium dicti D. Instantis innovare, seù attentare per se se, vel alios, quod si secùs &c. Absolutionem &c. Id totum &c. In quorum fidem &c. Datum Romæ ex Ædibus nostris Magnæ Curiæ Innocentianæ Montis Citatorii, hac die XXIX. Julii 1719.

Loco Sigilli

S. Cincius, Locumtenente.

Franciscus Franciscbinus.

AL-

ALLEGAZIONE III.

Dell'autorità, che an le Chiese, ed i Rettori delle medesime, nelle Campane, che in esse sono; eziandio quando queste fossero fatte a spese delle laiche Comunità: Onde non possan sonarsi per usi non sagri; e per usi, che sien sagri, non possan sonarle i Laici, senz' averne dagli Ecclesiastici Superiori la nicissaria permissione.

E tra gli Ebrei, e tra' Gentili fu sempre in uso di dare un qualche segno, sensibile all'orecchio, e che percio fosse da tutti udito, dal qual la gente nel tempio si richiamava, a celebrare le sagre cose; convenevol pur' anch' era, che tra' Cristiani un somigliante segno adoperato si fosse, ond' eglino nelle lor Chiese convenir potessero alla celebrazione di que' misteri, che a noi propone a credere, e ad adorare, la nostra divina Religione. E comeche nel primo nascer di essa, a cagion delle orribili persecuzioni, con cui da' Tiranni era da per tutto insultata, non fosse certamente permesso l'usarlo si manifesto, e patente, che avesse potuto venir di leggieri in conoscimento de' suoi nimici; poiche cio sarebbe stato lo stesso, che dar loro a man salva in quelle sagre adunanze tutte quelle tenere piante, che formavano in quel tempo il vago campo alla Chiesa, per riciderle tutte in un

sol colpo : Pur nondimeno , essendo la Fede già adulta , e cessate le persecuzioni , da cui fu travagliata bambina; avendo le case , che pria non avea , addette con ispezialità di sagro rito alla celebrazione delle divine cose ; e palesamente immolando quel sagrifizio incruento , in cui lo stesso Dio è vittima , e Nume ; allora si è da credere , che ancor'eglino i Cristiani avessero i lor segni , da cui fosser chiamati nelle lor Chiese , quando imminente era il tempo di adorare in esse il vero Dio , e di assistere alle sagre funzioni , in cui il vero Dio si truova, e si adora . Anzi anche in quel tempo , nel quale i Cristiani si chiudean nelle grotte , e nelle tombe si sepellivano , quando , per lo più di notte tempo , convenivano a celebrare i lor divini misteri , usavano un qualche segno, se non manifesto a tutti, almen da essi soli inteso, per cui avvisavansi di convenire alla sagra adunanza ; quanto più dovean farlo , quando poi , senza timor di Carnefici,e di Tiranni, era a tutti libero, siccome il professar nelle piazze la Religion di Cristo , così l'esercitarla ancor nelle Chiese ?

Per ciò , che agli Ebrei si attiene , eglino costumavan le trombe , dalle quali chiamavasi e convocavasi il Popolo , ad adorar Dio, o nel Tabernacolo , o pur nel Tempio . Così l'abbiamo nel capo decimo de' Numeri [a] , dove Iddio a Moisè ordinò : *Fac tibi duas tubas argenteas ductiles, quibus convocare possis multitudinem , quando movenda sunt castra . Cunque increpueris tubis , congregabitur ad te omnis turba ad ostium tabernaculi fœderis* . E perche si mostrasse, questo suono essere tutto sagro , i soli Discendenti di Aronne , ch'erano della stirpe sacerdotale , furon destinati da Dio a sonar queste trombe : *Filii autem Aaron Sacerdotes clangent tubis ; eritque hoc legitimum sempiternum in generationi-*

a *Num.* 10. 1. & *seqq.*

nibus vestris. Si exieritis ad bellum de terra vestra contra hostes, qui dimicant adversum vos, clangetis ululantibus tubis, & erit recordatio vestri coram Domino Deo vestro, ut eruamini de manibus inimicorum vestrorum. Si quando habebitis epulum, & dies festos, & calendas, canetis tubis super holocaustis, & pacificis victimis, ut sint vobis in recordationem Dei vestri. Ego Dominus Deus vester. E questo vogliam che s'intenda della convocazion del popolo, che, col suono di queste trombe, faceasi al tabernacolo. Per quello non però, che dappoi si facea, per convocarlo nel tempio, abbiamo da Giuseppe Ebreo [b], siccome attesta il Cardinal Baronio [c], che il Sacerdote da un'alta torre, con suon di trombe, convocava il popolo a convenire in esso. *Apud Hæbreos, ut alias dictum est, Sacerdos ex eminenti turri sonitu tubæ populo Sabbata indicare consuevisse*. E'l medesimo suono si adoperava pur'anche per pubblicare al popolo i dì festivi, ne' quali erano gli Ebrei obbligati, o a fare opere di pietà, o a frequentare il tempio, per far'ivi atti di religione. Siccome dall'accennato Giuseppe abbiamo [d]: *Quarta turris supra verticem Pastophoriorum condita erat, ubi moris erat, unum de Sacerdotibus adstantem post meridiem, quod septimus quisque dies inciperet, tuba significare: rursumque vesperi quod desineret: nunc ferias populo, nunc ut opus faciat, denunciantem*. Ed oltre a cio, il mentovato Cardinal Baronio [e] attesta, che col suono ancor delle trombe, non solamente i giorni, ma eziandio le ore, appo gli Ebrei si avvisassero: *Tubæ enim sonitu certas horas Hæbreis significari solitas*. Onde si vede, che il suon

b *Joseph. de bell. Judac. lib.* 5. *c.* 9.
c *Baron. ad an.* 58.
d *Joseph. l. c.*
e *Baron. ad an.* 34.

delle trombe dagli Ebrei si adoperava, e per chiamare il popolo nel sagro luogo, ch'era a Dio dedicato, e per avvertirlo del tempo ancor sagro, che in ossequio di Dio dovean passare; ed è per l'appunto conforme all'uso delle campane, che noi abbiamo, dalle quali, e si pubblicano col lieto lor suono le feste a' Popoli, e questi ancor si chiamano con varietà di suono nelle Chiese ad orare, a ringraziar l'Altissimo, ed a placarlo.

Tra' Gentili è chi vuole, che strumenti di suono si costumassero, per convocare il popolo alle lor superstizioni; altri asserisce, che usassero i tamburri; ed altri sostiene, che pur'anche i campanelli fossero in usanza. Per quelli dice il Gonzalez [f]; *Gentiles ad sua sacra tibiis, & tympanis evocarentur, at latè probat Gutherus* [g] *lib. 2. de jure Pontif. cap.* 14. Per questi rapporta il Baronio [h]; *Gentiles vero sonitu tintinnabuli ad thermas, & operas, consuevisse homines convocare, certum est.* In fatti, presso a Marzial leggiamo [i]:

Redde pilam, sonat æs thermarum, ludere pergis?

Ed appo il Satirico Giovenale [k]:

Tot pariter pelves, & tintinnabula dicas
Pulsari; jam nemo tubas, atque æra fatiget.

Che da Ottaviano Augusto si mettessero questi campanelli la prima volta nella parte più alta del tempio di Giove Capitolino in Roma, i quali eran soliti a mettere i Romani nelle porte delle lor case, Svetonio [l] n'è l'Autore. *Cum dedicatam in Capitolio ædem tonanti Jovi assiduè frequentarèt, somniavit queri Capitolinum Jovem cultores sibi adduci; seque respondisse, Tonantem pro*

f *Gonzal. in lib. 1. Decretal. tit.27. de offic. Custod. c. 1. n.3.*
g *Guther. lib.2. de jur. pontif. cap.14.*
h *Baron. ad an. 58.*
i *Martial. lib.14.*
k *Juvenal. Sat.6.*
l *Sveton. in Octav. c. 91.*

pro Janitore ei appoſitum: ideoque mox tintinnabulis faſtigium ædis redimivit, quod ea ferè januis dependebant. Luciano [m] innoltre rapporta, che tra' Siri foſſero sì fatti campanelli in uſo, e nelle coſe ſagre, come nel venerar la Dea Siria, e nelle civili, come nello ſveghiare i Servi, e chiamar'altri, che all'opere diurn'erano addetti: *Deinde mane ad tintinnabulum expergefactus, diſcuſſa ab oculis dulciſſima ſomni parte, una ſurſum deorſumque circum curſas, heſterno luto etiam pedibus inhærente*. E più abbaſſo [n]: *Dum hæc tecum loqueris, jam ſonuit tintinnabulum, jamque ad eadem tibi redeundum eſt*. Anzi ſotto nome di *cymbalum*, & *crotalum*, ritroviam pur'anche, appreſſo antichi e profani Scrittori, ſignificarſi, quanto col nome delle noſtre campane ora s'intende; ancorche non ne foſſe ſagro il vocabolo, nè religioſo l'uſo. Cicerone [o] ſcriſſe: *Quos neque hercule ego, neque ſupercilium tuum, neque Collegæ tui cymbala, ac crotala, fugi*. Plinio [p], nella prefazione all'Imperador Veſpaſiano, riferiſce, che l'Imperador Tiberio chiamava Appione Grammatico, *Mundi cymbalum*; per dinotar, che la ſua fama tutto il mondo riempiva col ſuo ſuono, qual campana ſonora, che da per tutto ſi ſente. Quintiliano [q] ancora, al rapporto di Domenico Macri [r], nel ſuo dizionario eccleſiaſtico, eſpreſſamente ſi ſervì della parola *campana*, ed ancor *nola*. E finalmente tra' Gentili era in bocca di tutti l'adagio, *in cubiculo nola*; *ad ſignificandum*, come ſoggiugne il medeſimo Macri [ſ], *aliquem delatorem, ac divulgatorem*

in-

m *Lucian. in Dea Syria*.
n *Lucian. de merced. Cond.*
o *Cic. in Piſon.*
p *Plin. in præf. ad Veſp. Imp.*
q *Macri in Hierolex. verb. campana*.
r *Quintilian. ap. Macr. l. c.*
ſ *Macri loc. c.*

intrà domesticos parietes reperiri, qui secreta negotia divulgare potuisset, quod alio modo, mutus habet aures, dicebatur.

Appresso Plinio [t] ritroviam pur'anche, che faccia egli parola manifestamente de' campanili, e delle piccole campane, ch'erano in essi appese: *Pyramides ita fastigiatæ, ut in summo orbis æneus, & petatus unus omnibus sit positus, ex quo pendeant excepta catenis tintinnabula; quæ longè sonitum referrent.* Plauto [u] altresì de' medesimi campanelli fa menzione:

Nunquam ædepol temere tinniit tintinnabulum,
Nisi quis illud tractat, aut movet, mutum est, tacet.

Di certi uomini, ch'egli chiama *Helluones, & Obsonatores*, parla Plutarco [x]; ed eran quelli, che stavano attenti a sentire il suono delli campanelli, dalli quali nel foro de' Pescatori in Roma la vendita delli pesci si avvisava; al qual proposito Strabone Geografo [y] riferisce, ch'essendo convenuta molta gente, per sentir toccare la cetera da un famoso Sonator di essa, subito da tutti fu abbandonato, quādo si diè il primo tocco al campanello, che la vendita del pesce annunziava. E per venir più da presso all'uso sagro, o per meglio dir, superstizioso, di questi campanelli tra gl'Idolatri, abbiam da Porfirio [z], che certi Filosofanti nell'Indie, ch'egli chiama Sannei, al suon di essi radunavansi a far le lor preci, come pure alle lor comuni refezioni. E de' Sacerdoti di Proserpina, che a questo suono pur'anche si unissero a fare i sagrifizj alla lor Dea, il rapporta Apollodoro [a]. Zonara innoltre, discrivendo il trionfo di Furio Camil-

lo,

t *Plin. lib. 36. cap. 13.*
u *Plaut. in Trinummo act. 4. scen. 2.*
x *Plutarc. lib. 4. Symposiac. quæst. 5.*
y *Strab. Geog. lib. 14.*
z *Porphyr. lib. 4. de abstin. animal.*
a *Apollodor. lib. de Diis.*

lo, Dittatore, osservò, che dalla cima del carro del trionfante pendeva un campanello; *ut forsan de illius adventu populus admoneretur*; come scrisse Giovan Chericato [b]. Nel sepolcro del Re Porsenna, che stati fossero appesi alcuni campanelli, che agitati dal vento, anche in lontani paesi portassero col lor suono il suo nome, ne fa testimonianza ancor Plinio [c]; se pur questo non è lo stesso colle piramidi, che campanili per tal riguardo da noi furon dette, e che or'or mentovammo. E finalmente di questi campanelli e'l nome, e'l'uso, l'abbiamo eziandio nelle divine Scritture; cioè nel ventesimottavo dell'Esodo [d], dove alle fimbrie della veste del sommo Sacerdote si vogliono appesi [e]; *ad pedes tunicæ quasi mala punica facies, mixtis in medio tintinnabulis, itaut tintinnabulum sit aurum*: E nel quarantesimoquinto dell'Ecclesiastico; *cinxit illum tintinnabulis aureis plurimis in gyro, dare sonitum in incessu suo*. Il perche giustamente vien ripreso Tortorellio [f] da Galeotto Marzio [g], appresso l'erudito Pitisco, perche dicesse, che l'uso de' campanelli appo gli antichi non fosse stato. *Quod tintinnabuli frequentem in auctoribus mentionem non observasset, apud antiquos in usu fuisse negavit; in cujus sententiam & alii discesserunt. Verum Galeotus Martius in libro, quem scripsit ad doctr. promisc. c. 28. Tortellium eo nomine reprehendit. Mag. de tintinab. c. 1. cujus inventum antiquissimum, vel Mosis tempore, teste Joseph.* [h] *Antiq. Judaic. III. 8. Princeps enim Sacerdotum superinducebatur tunica hyacinthina,* ex

b *Clericat. de Sac. Missæ dec. 45. n. 17.*
c *Plin. lib. 36. c. 13.*
d *Exod. 28.*
e *Eccl. 45.*
f *Tortell. cap. de Horologio.*
g *Galeot. Mart. doctr promisc. c. 28.*
h *Joseph. antiquit. judaic. lib. 3. cap. 8.*

ex cujus fimbriis tintinnabula pendebant, quæ sonitum ederent, cum ille Sancta Sanctorum esset ingressurus. Lauren. de fist. c. 4. ejus inventorem ignorari seculorum culpa certo scimus. Son parole di Pitisco [i].

Troppo abbiam vagato intorno a cio, che tra gli Stranieri, per l'uso delle campane, si costumava; vegniam' ora a veder quello, che tra' Cristiani, e nel principio della Chiesa, e nel proseguimento di essa, fu in costumanza. Non à dubbio, che in que' primi tempi, in cui bollivan le persecuzioni contro di noi, non era in uso tra' Fedeli alcun segno, che avesse potuto essere manifesto a' Pagani; siccome più sopra fu osservato; ed in questo convengon tutti gli Scrittori de' nostri affari. Non così però essi si accordan nel modo, che adoperavano, in vece di questo segno, e per cui potesser venire avvisati sì del tempo, sì del luogo, delle lor sagre adunanze. E' chi dice, che usasser' eglino alcune legna, col cui suono i Cristiani alle divine cose si convocavano;ed un tal sentimento fu di Amalario Fortunato [k]. Si oppone non però ad esso, e con ragione, il Cardinal Baronio [l]; sì perche tra gli antichi Scrittori niuna memoria si rinvien di quest' uso; e molto più, perch' esso non si accorda alla gran segretezza, colla quale faceano i lor Conventi que' primi Cristiani, ed alla gran cautela, ch' essi usavano, per nascondersi all' occhio degl'Infedeli,che spietatamente gli ricercavano, per far fiero governo delle innocenti lor vite. Sarebbe stato un tal segno, non tanto di esercizio di religione, quanto, e molto più, di atto di carneficina; mostrando, come a dito, e'l luogo, e'l tempo, in cui poteano forse tutta ad un colpo spiantar la Fede, se fosse loro pos-

i *Pitiscus lexic. antiquit. romanar. verb. tintinnabulum*.
k *Amalar. Fort. lib. 4. de div. offic. c. 21.*
l *Baron. ad ann. 58. n. 103.*

possibile, e malmenare la Chiesa. Altri vogliono, che nel fine della precedente adunanza si avvisasse a voce il tempo della seguente; o pur, come vuole Strabone [m], che la lor propia divozione servisse lor d'incentivo, e di avviso. Ma neppur questo si accorda coll' infelicità di que' tempi, ne' quali non potea mai esser sicuro il luogo, e certo il tempo, da convenire; poiche dovean guardarsi da tanti, che osservavano tutte le loro più segrete azioni, e dovean convenire in maniera, che restasse a' Nimici occulto il luogo, ed incognito il tempo, in cui convenivano. Il perche spesso spesso bisognava loro, che mutassero il luogo, e variassero l'ora; affinche così deludessero la credenza de' persecutori, e l'aspettazion de' satelliti. Il Cardinal Baronio [n] è di avviso, che alcuni Fedeli si trovassero allor destinati, i quali Corsori si diceano, e che aveano per ufizio, l'avvisar segretamente gli altri dell'ora, e del luogo, del futuro convento. Per provar cio adduc' egli un passo di S. Ignazio Martire [o], nella sua pistola a Policarpo, che così dice: *Decet, Beatissime Polycarpe, concilium cogere sacrosanctum, & eligere si quem vehementer dilectum habetis, & impigrum, ut possit divinus appellari Cursor, & hujsmodi creare, ut in Syriam profectus, laudibus celebret impigram charitatem vestram, ad gloriam Dei.* Ma oltre a che gli Eruditi non danno per legittimo parto di S. Ignazio questa pistola a Policarpo; si oppone ancora al Cardinal Baronio il Cadinal Bona; perche non si parla in essa di un Corsore, che avvisasse sagre funzioni, ma di un Legato, che andar dovea nella Siria, a ritrovar gli Antiocheni; siccome dalle seguenti

m *Strab. cap. 5. de reb. eccles.*
n *Baron. l. c. n. 102.*
o *S. Ignat. Ep. ad Polycap.*
p *Card. Bona rer. litburgic. lib. 1. c. 22. n. 1.*

guenti parole si scorge: *Saluto eum, qui designandus est, ut mittatur in Syriam*. Son le parole del Cardnal Bona p *Hac sola auctoritate fretus id astruit Baronius, cui ne assentiar ipsamet cogit epistola, quæ si attentè legatur, non de Cursore loquitur, qui Synaxim indiceret, sed de Legato, qui mittendus erat in Syriam ad Antiochenos*.

Più verisimile stima il laudato Cardinal q Bona un'altra conghiettura del mentovato Cardinal Baronio, anche fondata sulla detta pistola di S. Ignazio a Policarpo; cioè, che per commessione, ed ordine, del Vescovo, ciascun segretamente si chiamasse alla imminente adunanza; *jussu nimirum Episcopi unum quemque secretò convocatum*. E'l raccoglie, così l'un, come l'altro Cardinale, dalle parole della medesima lettera; *crebrius celebrentur conventus, nominatim omnes inquire, servos, & ancillas ne fastidias*; nelle quali delle sagre adunanze manifestamente si parla. Ma perche la pistola sempre a S. Ignazio si tien per supposta; percio, essendo falso il fondamento, ogni macchina, che sopra di esso s'innalza, viene a crollare. Finalmente porta fuori il suo sentimento, e dice, che avessero i Cristiani alcun segno visibile all'occhio, ma ad essi solamente noto, e con questo si conoscessero insieme, e si avisassero, e del luogo, e del tempo, in cui a laudar Dio doveano convenire. Qual segno poi questo si fosse, egli sinceramente confessa, di non saperlo. r *Fieri sic potuit, & fortassis sic factum est; sed nullum producere testem possumus, qui id factum asseveret. Aliquam sane tesseram, sive signum fuisse, quo Christiani, & se mutuo agnoscerent, & loca scirent, ac tempora, Synaxeos peragendæ, certæ fidei res est*. E percio provare, l'esempio ap-

p *Card. Bona rer. liturgic. lib. 1. c. 22. n. 1.*
q *Bona l. c.*

apporta di Valeriano, il qual conobbe il Pontefice S. Urbano, che nascoso e sconosciuto stava in alieno luogo, al solo segno, che gli fu dato; *signo, quod acceperat*; siccome negli atti di S. Cecilia vien narrato; ond'egli ne inferisce, che aver questo contrassegno tra' Fedeli nicissario era, per conservar tra loro una scambievole conoscenza, e l'occultarlo a' Pagani era opportuno, per mantener da essi, quanto più poteano, lontano il ravvisargli, e difficile il riconoscergli. [r] *Quodque omnino necessarium erat, ut mutua inter fideles societas, atque germanitas, conservaretur*. Ma sebben concedasi questo particolar contrassegno in un Pontefice, che non compariva nel pubblico, ma stava come in un sagro ritiro di una casa tutta fedele; non percio dovrassi per tutti i Cristiani accordare, come se fosse stata loro sola e particolare divisa: sì perche di leggieri ne poteano aver contezza i Gentili, o per rapporto di alcun Disertore dalla nostra Fede, o per sospetto della general somiglianza di tutti i Fedeli in quel segno, o per altro, che si fosse, che loro ne potea dar' indizio, se non avviso: sì ancora, perche gli Ecclesiastici in quel tempo in tutto si uniformavano a' Laici nelle lor vesti civili, ed usuali, per non esser conosciuti da' Pagani, e uccisi; quanto meno doveano usar qualche segno visibile, e facile ad esser conosciuto, i Cristiani tutti, che gli avesse potuto discuoprire a' loro persecutori, ed esporgli all' avidità della lor rabbia, ed all' indiscretezza del lor furore? Non è dunque verisimile questo segno, che non avrebbe potuto esser lo stesso in tutti i Cristiani di tutti i luoghi; e non arebbe potuto star lungamente nascoso a tutti i Barbari di tutti i paesi.

In tanta varietà di pareri, ed in tanta incertezza

r *Idem l. c.*
ſ *Idem l. c.*

di cose, quello, che più verisimilmente possiam noi dire, si è, che il segno, col quale in quei tempi i Cristiani si convocavano, non era suono di veruno strumento, ma era sol tanto della voce il suono; e questa non alta e sonora, ma cheta e bassa, con cui si avvisavan que' Fedeli, che si conoscevano, e davano loro il peso di avvisar quegli altri, ch'essi non conoscevano; e così tra essi, vicini, amici, parenti, avvisavansi sotto il silenzio tutti, e presso che tutti nello stabilito tempo, e nel designato luogo, eran poi solleciti a convenire. Uno, o più di essi potean dal Vescovo saper l'ora, che facilmente, essendo prossima, la potea lor segretamente fidare; e di mano in mano l'uno all'altró ancor l'avvisava; finche tutti essendone consapevoli, la convocazione si facea comune, e l'adunanza diceasi generale. Il ritrovarsi questo segreto avviso del Vescovo nella supposta pistola di S. Ignazio, nulla pregiudica alla sussistenza del fatto; sì perche chi di essa fu il legittimo Autore, potè saperlo, ancorche in tempo non suo; e molto più, perche sebben di un'opera sia incerto l'Autore, non per questo solo sen dee dire, o falsa la dottrina, o apocrifa ancor la storia.. E tutto cio cel persuadiamo, col riflesso, che vi dovea essere certamente un modo di avvisarsi tra loro; perche altrimenti sarebbono andati alla cieca, senza saper nè tempo, nè luogo, dove doveano accertatamente convenire; il che non è da credersi, nè da pensarsi, dell'accortezza di quei zelantissimi adoratori del Vangelo, e della diligenza, con cui, in que' primi tempi, attendevano alle divine cose. Questo modo non potea consistere nel suono di alcuno strumento; perche sarebbe stato contrario alla segretezza, ch'era l'anima dell'affare, ed arebbe potuto essere infausta cagion del pericolo, che lor minacciava in ogni ora la morte, se questa segretez-
za

za fosse stata in qualche maniera violata. Bisogna dunque ricorrere alle voce; e questa non avendo potuto essere quella del Vescovo nella precedente adunanza, per l'incertezza, in cui si stava, e del luogo, e del tempo, in cui dovea farsi la susseguente; bisognava, che fosse quella de' Fedeli, che vicendevolmente, e segretamente, tra lor si avvisassero. Neppure abbiam fondamento a dire, che fossero persone destinate a cio fare, e che, come lor propio ufizio, il facessero; sì perche, anche questo arebbe potuto partorir rumore di pubblicità, non potendo mai operarsi sì segreto, che almen non s'ingerisse sospetto, se non certezza, quando tutto si operava a vista di tutti, e coll'opera anche di molti: Sì ancora, perche il veder le stesse persone girar per tanti luoghi, girne nelle stesse case, e forse ancor nelle medesime ore, a' Gentili, che stavano oculatissimi ad indagare i nostri segreti, sarebbe stato bastevol fondamento a ricercar, o da loro, o da altri, il fine delle lor gite, e'l contenuto delle loro parlate. Più segreto dunque era il farlo fare, senza diputazion di persone, e senza destinazion di ufizj, e commetterlo sol tanto alla fede di ciascuno, ed al silenzio di tutti. Che di tal conghiettura non si truovi appo gli antichi Scrittori per avventura menzione, nulla rilieva; poiche neppur delle altre se ne fa memoria, e trattandosi di conghietture, stimiam di cercare il più verisimile, e non ci lusinghiamo di ritrovarne il vero.

Cessate poi finalmente le persecuzioni de' Tiranni, e renduta la bella pace alla Chiesa, siccome con libertà poteano i Cristiani attendere, e frequentare la celebrazione de' divini misterj, così pure adoperar poteansi strumenti manifesti, e patenti, che loro ne additasse, e'l luogo, e'l tempo. Quali fossero questi strumenti ne' tempi di Costantino il grande, dal quale ottennero

nero i Fedeli la libertà di fabbricar le Chiese, e la pubblicità di frequentarle, neppure tra lor convengono gli Eruditi a stabilirlo. Al mio credere la cagion del lor discordare puo essere, perche non in tutti i paesi, e non in tutti i Monisteri, e in tutte le Chiese, potea così di subito introdursi uno stesso uso. Onde il vedere, che in un monisterio si usava di un modo, ed in un'altro diversa era l'usanza; in una Chiesa era un costume, ed un'altro in altra Chiesa. E perche tutti questi diversi usi erano intorno a' medesimi tempi, percio ciascun contende di darne a chi egli sostiene il primato. Il che noi volentieri l'accorderemmo, ma sol per quel luogo, in cui esso era in uso, e non già per altri, in cui altri strumenti si costumavano. E per venire al particolare, ritroviamo, che dall' Abate S. Pacomio [t] convocavansi i suoi Monaci a suon di trombe, siccome da Moisè si radunavan gli Ebrei. Si legge percio nel capitolo terzo della sua regola; *cum audierit vocem tubæ ad collectam vocantis, statim egrediatur*. E S. Giovan Climaco [u], dagli antichi Monaci essersi pure frequentato quest'uso, il lasciò scritto nelle sue Opere. Altri Monaci si servivano di un martello, dal quale le porte delle lor celle venian percosse. E'l leggiam nella vita dell'Abate Adolio [x]: *Excitatorio malleo pulsabat cellas omnium, eos congregans ad oratoria*; ed appresso Cassiano [y]; *Cum sonitum pulsantis ostium, ac diversorum cellulas percutientis, audierint, ad orationem eos scilicet, seu ad opus aliquod, invitantis, certatim è cubilibus suis unusquisque prorumpit*. S. Pacomio fiorì nel quarto secolo, e nel trecentoquaranta vien riposto dal Cardinal Bellarmino; e Cassiano nel

---

t *Reg. S. Pachomii cap. 3.*
u *Climac. grad. 19.*
x *Histor. Lausiaca cap. 104. in vit. Ab. Adolii.*
y *Cassian. lib. 4. Instit. cap. 12.*

nel secolo quinto, nel quattrocento quaranta dal medesimo vien collocato. S. Girolamo [z], il qual nel trecento novanta si ripone, asserisce, che nel monistero di Betlemme col canto dell' *Alleluja* si chiamassero quelle Monache a fare le lor collette. Dagli atti del Concilio general di Nicea, il secondo, si à, che i Greci usassero batter le legna, e col lor suono, o pure strepito, chiamare nella Chiesa i Fedeli. E di quest'uso se ne fa spesso memoria tra gli Scrittori Greci [a]. Teodoro Vescovo, nella vita di S. Teodosio [b] Archimandrita, dice; *Monachi lignum pulsabant præter solitam propemodum horam.* Niceforo [c], nella vita di S. Paolo, *imperat, ut ante tempus lignũ, congregans Monachos, pulsetur.* Teodoro [d] Studita; *veluti tuba percute lignum tempore suo, ut opus est.* L'Autor della vita di S. Nicone [e]; *& ligni pulsatione omnes Fratres convocat.* Da' Monisteri poscia alle Chiese, vuole il Cardinal Bona [f], che passasse sol tanto delle legna l'uso, non già delle trombe, o de' martelli, che solamente restarono per gli chiostri. *Et tubæ quidem, ac mallei usus, ad sola monasteria pertinuisse videtur; ligna autem ab omnibus ecclesiis orientalibus usurpata fuerunt, longoque spatio permansit eorum consuetudo.*

In altre Chiese cominciò l'uso ancora delle campane, e spezialmente in quelle dell'Occidente; ma dove prima si sentisse il lor suono, e da chi la loro invenzione a riconoscer si abbia, è tutto incerto, e niente manifesto. Polidorio [g] Vergilio l'attribuisce al Pontefi-

z *Hieron. ep. 27.*
a *Act. 4. Conc. Nicæn. 11.*
b *Teodor. Petreor. Epis. in vit. S. Theodos.*
c *Nicephor. Blemides in vit. S. Pauli Latrensis.*
d *Teodor. Studita in carminib.*
e *Auctor. vit. S. Niconis cognomento Metanæitæ.*
f *Bona l. c. n. 2.*
g *Polyd. Verg. de invit. rer. lib. 6. c. 12.*

tefice Sabiniano, che fu fucceffore di Gregorio il Magno, e il qual fiorì nel principio del fettimo fecolo; con quefte parole: *Quod tintinnabulorum fono populus invitatur, vocaturque ad facra audienda ftatis diei horis, Sabiniani, qui Gregorio fucceffit, hoc decretum eft*. A Polidoro fottofcriffe il Panvino [h], del mentovato Sabiniano fcrivendo; *hic Papa campanarum ufum invenit, juffitque, ut ad horas canonicas, & miffarum facrificia, pulfarentur in ecclefia*. Malagevol cofa riufcirà l'approvar quefto parere a chi appo Anaftagi [i], il Bibliotecario, avendo letta con attenzione di Sabiniano Papa la vita, nulla rinvenuto vi abbia, che alle campane abbia rapporto. E molto più renderaffi reftio a concederlo, quando ei avrà letta appreffo l'antico Autore dell'Ordine Romano, il quale, ficcome afferifce il Cafalio [k] appreffo Giovan Chericato [l], nel principio del fefto fecolo vivea, una più che chiara menzione delle campane. [m] *Juffi incipiunt in ecclefia Litanias, Tertiam &c. & Campanæ tanguntur, & ingrediuntur ad miffam*. Ecco dunque l'ufo delle campane di Sabiniano Pontefice un fecol prima. Due fecoli anche prima di Sabiniano l'attribuì a S. Girolamo Angelo Rocca [n]; avendo egli lette nel capitolo trentefimo terzo della Regola delle Monache [o], che viene a S. Girolamo attribuita, quefte parole; *ad matutinas excubias media nox vos præparet. Nullum ex vobis dormientem reperiat campanilis fonitus*; e nel capitolo trentefimo nono fe ne conferma ancora l'ufanza. Il fuo inganno fu non però, ch'ei

h *Onuph. Panvinius in epit. Sum. Pontif.*
i *Anaft. in Sabinian.*
k *Cafal. de vet. fac. Chrift. rit. cap. 43. verf. æris campani.*
l *Joan. Clericat. l. c. n. 22.*
m *Ordo Roman. tit. de Sab. Sanct.*
n *Angel. Roccha in comment. de campanis cap. 1.*
o *Regul. Monachorum c. 33. & c. 39.*

ch'ei credette per legittimo parto di S. Girolamo questa Regola,quando egli era solamente spurio,e adulterino; siccome l'osservò il Cardinal Bona [p]; *Angelus Roccha a S. Hieronymo, qui ducentis circiter annis ante Sabinianum vixit, campanarum mentionem factam credidit, cap. 33., & 39. regulæ Monacharum; ejusdem regulæ perperam Hieronymo tributæ falsa inscriptione deceptus*. E in fatti dal Cardinal Bellarmino [q] tra le Opere di S. Girolamo, nel suo libro *de Scriptoribus Ecclesiasticis*, questa Regola non si truova annoverata; e Guglielmo Cave [r] la mette tra quelle, ch'egli chiama *aliena, quæ inter Hieronymi opera habentur*, e di essa ne dà questo giudizio; *Regula Monachorum ex Hieronymi scriptis per Lupum Olivetanum consarcinata, & à Martino Papa post annum 1417. approbata*. Che che sia, dal Cardinal Bona si chiama delle Monache, e dal Cave si dice de' Monaci; perche può ben'essere, che dall'un sesso stata fosse all'altro accomodata, siccome della Regola di S. Agostino afferma il mentovato Cardinal Bellarmino [s].

La comune persuasione intanto si è, che delle campane S. Paolino, Vescovo di Nola, stato fosse il primo Autore; e perch' egli primamente nella sua Chiesa di Nola le introdusse, percio ad esse di Nola nel latino linguaggio fu dato il nome; siccome pure, perche Nola è situata nella Provincia della Campagna felice,per questo ancor'esse vogliono che si dicesser Campane.*Campana etiam Nola dicitur,quia in civitate Nolæ à Divo Paulino, ejus Episcopo,inventa fuerit,ut plerique existimant; inde à Campana Provincia Campana communiter deno-*

p *Card. Bona l. c. n. 3.*
q *Bellarm. de Script. Ecclec. in Hieronym.*
r *Cave de Scrip. Ecclec. in sec. Arian. in Hieron.*
s *Bellarm. de Script. Ecclec. in Augustin.*

minori existimatur; scrisse il Macri [t]. Ma neppure un tal sentimento, comeche di molti esso sia, approvato viene da tutti; essendovi, e chi il metta in dubbio, e chi gli faccia un'aperto contrasto. E per vero, non evvi pur'uno tra gli antichi Scrittori, che i fatti di S. Paolino an minutamente narrato, che di un tal ritrovamento faccia parola. Lo stesso Paolino, nella sua pistola dodicesima, scritta a Severo, discrivendo parte a parte una Basilica, da lui fabbricata, niuna menzione fa in essa nè di campane, nè di campanile, che pur l'arebbe dovuta fare, quando in essa collocate le avesse, e fosse stato il primo a farne l'invenzione. Nulla pruova il nome; perche, come più sopra fu detto, dal bronzo, che nella Campagna era più perfetto, potè essere derivato; onde chiamavasi per eccellenza *æs campanum*; siccome da Plinio il pruova il Cardinal Bona [u]. Non ammette però il medesimo Cardinale, che la parola *Nola*, in significato di campana, si truovi presso a Quintiliano; siccome ancor noi più sopra dicemmo; perche, com'egli dice; [x] *at hìc nola longe diversa significatione accipitur, confictа voce à nolendo sensu obscæno, quem peritiores Grammatici explicant apud Vossium* [y] *lib.4. Instit. Orator. cap. 11. §. 5. rejecta falsa, Cælii* [z] *Rhodigini, & aliorum opinione, qui ex usu sui temporis hanc vocem interpretati sunt*. Per l'adaggio di *Nola in cubiculo*, che apporta il Macri [a], si oppone il suo Fratello, asserendo, esser di esso oscuro il senso, ed oscurissimo il vocabolo; *adagium de nola in cubiculo à Quintiliano* [b] *lib. 8. cap.6.*

t *Macri l. c.*
u *Bona l. c. n. 3.*
x *Quintil. lib. 4. Instit. Orator. cap. 11. §. 5.*
y *Vossius in Quintil. l. c.*
z *Cæl. Rhodig. in Quintil. l. c.*
a *Macri l. c.*
b *Quintil. lib. 8. c. 4.*

cap.6. refertur, qui tamen fatetur ænigma esse, nec illud, nisi interpretetur, intelligas. Si adduce l'autorità di Strabone c, le cui parole son queste: *De vasis fusilibus, vel etiam productilibus, quæ simpliciter signa vocantur, quia eorum sonoritate quibusdam pulsibus excitata, significantur horæ, quibus in domo Dei statuta celebrantur officia; de his inquam hic dicendum videtur, quod eorum usus non adeò apud antiquos habitus proditur. Eorum usum primo apud Italos affirmant inventum; unde & à Campania, quæ est Italiæ Provincia, eadem vasa majora quidem campanæ dicuntur; minora verò, quæ & à sono tintinnabula vocantur, nolas appellant è Nola ejus Civitate Campaniæ, ubi eadem vasa primo sunt commentata*. Ma in esse nulla di Paolino si parla. Forse non però, come crede il Cardinal Bona, se da alcuni aggiugnersi Paolino, perche si parlava di Nola, dov'egli fu Vescovo, senza che si avesse del fatto, o testimonianza più certa, o più autentica pruova: *Fortassis sciolus quispiam, cum hæc apud Strabonem legisset, de suo addidit Paulinum, qui Nolæ in Campania Episcopus fuit, campanas, & nolas in ecclesiam induxisse, & hoc commento sequioris ævi Scriptoribus fucum fecit*.

Credon percio molti, che fin da' tempi di Costantino il grande, cioè fin da quando le Chiese cominciarono a comparire pubblicamente tra' Cristiani, fosse stato in esse l'uso delle campane, se non grandi, almeno minori; tra perche già se ne avea antico l'uso, e tra gli Ebrei, tra i Gentili, e se ne avea percio da essi l'esempio, siccome da noi non à guari fu detto; e perche ancora il lor suono era più propio a convocar la gente, che stava lontana per lo più dalle Chiese, di quel che fosse il suono delle legna, che solamente per gli chio-

c *Strabo cap. 5. rer. ecclesiastic.*
d *Bona loc. cit.*

ſtri potea eſſere opportuno. *Mihi autem vero propius videtur*, ſon le parole del Cardinal Bona [e], *ſtatim ac reddita Chriſtianis eſt pax, ad convocandum populum tintinnabula adhibita, primum minora, deinde grandiora; etenim ad idem munus cœtum congregandi paſſim apud Ethnicos in uſu erant; multoque aptior ad multitudinem coadunandam campanarum ſonitus eſt, quam ſtrepitus lignorum, aut clangor tubarum, quia & longiùs diffunditur, & facilius percipitur*. Al qual ſentimento ſi accoſta in qualche parte, almeno intorno al tempo, il Cardinal Baronio, quando ſcrive; *cæterum reddita eccleſiæ pace, quo tamen id fieri cœptum ſit anno, nobis eſt incompertum, publico ex edito loco grandioribus tintinnabulis, quæ poſtea à loco, ubi primo majora facta ſunt, Campanæ ſunt appellatæ, Populum ad eccleſiam vocari ſolitum fuit*. Con queſto però pur'anche intendono, che ſebben l'uſo delle campane antichiſſimo ſtato foſſe nella Chieſa, il nome ſia ſtato aſſai moderno; e ſebbene in alcuni antichi Scrittori queſto vocabolo ſi rinvenga, eſſo è ſtato uſato da' Traduttori, non dagli Autori; ed i Traduttori anno ſcritto con que' vocaboli, ch'erarano in uſo in que' tempi, in cui eſſi ſcriveano, non già con quelli, ch'erano uſati in quei tempi, in cui ſuccedevan le coſe, ch'eſſi ſcriveano. Così l'avvertiſce il Cardinal Bona nella vita di S. Eligio, ſcritta prima da Audoeno, e poi dal Surio; dove il Surio mette *campanam*, in quel luogo, in cui Audoeno ſcrive *ſignum*. Ond'egli ne raccoglie, che non prima dell'ottavo ſecolo queſta voce di campana ſi udiſſe, ancorche molti ſecoli avanti ſe ne ſentiſſe il ſuono [f] *Eadem voce utuntur paſſim octavi, noni, & ſequentium ſeculorum Scriptores; ex quo conjicio nomen campanæ grandioribus tintinnabulis impoſi-*

e *Card. Bona l. c. n.* 5.
f *Card. Bona l. c. n.* 6.

positum circa finem septimi seculi, & octavo, ac nono, apud omnes diffusum esse. E più prima avea anche detto; [g] *Quisquis autem fuerit, qui hoc Paulino primus adscripsit, cautius processisset, si campanæ, & nolæ vocabula, Paulini seculo, & aliquot sequentibus inaudita fuisse considerasset. Res sanè vetus est, sed vox recentior*. E finalmente osserva; [h] *verum in his testimoniis ex actis Sanctorum Lupi, & Eligii, advertendum est, in primis Scriptoribus nomen campanæ non reperiri, sed à Laurentio Surio, qui priscas loquendi formulas recentioribus commutavit, contra fidem veterum Codicum, substitutum fuisse, non sine gravi dispendio sacræ & profanæ eruditionis*. Riteniam dunque antichissimo l'uso delle campane, non così antico il nome. La Campagna aver data ad esse la materia più eccellente, ma non la nascita primiera. S. Paolino esserne stato creduto l'Autore, perche nella Campagna, ove si fondevan le migliori, egli governò con miglior zelo la Chiesa.

Contuttocio nelle Chiese di Oriente assai tardi furon' esse introdotte, ancorche, come abbiam detto, in quelle di Occidente stato fosse tanto antico il lor' uso. Le prime campane, che si sentirono in Costanstinopoli, furon nel nono secolo; cioè quando da Orso Principazio, Doge di Venezia, ne furon dodici mandate in dono nel 865. a Basilio, Imperador de' Greci; siccome leggesi appo il Biondo [i], il Baronio [k], il Macri [l], Chericato [m], Sarnelli [n], e'l Cardinal Bona [o]; ancorche il Ba-

g *Idem l. c. n.* 3.
h *Idem l. c. n.* 6.
i *Blond. lib.* 2. *decad.* 2.
k *Baron. ad an.* 866. *n.* 101.
l *Macri l. c.*
m *Clericat. l. c. n.* 25.
n *Sarnell. in Basilicographia c. ult. n.* 9.
o *Bona l. c. n.* 2.

Baronio dica a Michele Imperadore esserſene fatto il dono, non a Baſilio. Uſavan'eſſi per avanti gli ſtrumenti di legno, e col loro ſtrepito alle Chieſe convocavano il popolo. E queſti ſtrumenti chiamavanſi tra eſſi *Symandra*, *&* *Agioſymandra*; come dice il Chericato: o pure appreſſo il Macri *Semanteria*, *&* *Chiroſemantra*; come vuole il Bona, perche colle mani ſi tengono, ed ancor ſi ſuonano; e queſti per l'appunto ſon quelli, che ſon'oggi in uſo nelle Chieſe de' Criſtiani, che ſon ne' paeſi de'Turchi, abborrendo queſti oltrammodo il ſuono delle campane, parendo loro, che ſia molto propio ad eccitar tumulto, ed a commuover ſollevazione. Quantunque in alcuni luoghi neppur cio ſia permeſſo a Criſtiani; ond'eglino, o i Sacerdoti, o i Veſcovi, nel fine di una meſſa avviſano il tempo, e l'ora dell'altra; ſiccome atteſtò praticarſi da lui, nella ſua dioceſi l'Arciveſcovo di Scopia, il qual portoſſi, non à gran tempo, in Venezia. Ed i Turchi ſteſſi nelle lor Moſchee non uſano alcun ſegno, nè di legno, nè di bronzo, per convocare in eſſe il popolo; ma evvi deſtinato un lor Sacerdote, che ad altiſſima voce chiami, e richiami la gente, che vi dee convenire [p]; ſiccome dal Macri [q], dal Caſalio [r], e dalla Chioſa nella Clementina prima *de Judæis*, *&* *Saracenis*, il rapporta il Chericato; *quælibet Meſquita habet unum Sacerdotem de primis*, *&* *unum Miniſtrum, qui vocatur Muerdem, quod ſonat præco, qui ſupplet defectum campanarum; aſcendit turrim Meſquitæ quadratam, in qualibet parte ſui feneſtram magnam habentem, & ad illarum quamlibet clamat alta voce obturatis auribus cum digitis, ut vox fortius reſonet, in ſua lingua, verba hæc ſonantia: nil aliud poſ-*

p *Macri l. c. & in verb. Nolarium*
q *Caſalius de vet. Chriſt. rit. cap. 43. verſ. Turcæ diffidentes*,
r *Glos. in Clem. 1. de Jud. & Sarac.*

posse, nisi Deus, & Mahumetus ejus Nuncius; venite ad orationem &c. Legolip, Hallà, Hallà; che sono arabiche parole, e suonano tra noi; *non est alius victor, nisi solus Deus*. Gli Etiopi si servon di campane di pietra, siccome per relazion di essi il rapporta il Macri, che l'udì dagli Alunni, i quali in Roma nel Collegio Urbano *de propaganda fide*, a cagion degli studi, facean soggiorno. Ne' Monisterj ancora rimaso è l' uso del suono degli strumenti di legno, almen nella mezza notte, quando si alzano i Religiosi a cantar nel coro l'ore notturne; siccome in tutte le Chiese, per gli tre giorni della Settimana maggiore, in cui si fa memoria dolorosa della morte dell' Autor della vita, ne persevera l' usanza.

Or da tutte queste cose, da noi quì dette, si à con evidenza, che la prima introduzion delle campane tra' Cristiani sia stata per uso sagro; non leggendosi già, che si servisser di esse, o nelle fortezze, o nelle torri, o nelle porte almen della Città, ma sol nelle Chiese. E sebben dappoi il loro uso fosse stato ancor disteso per cose non sagre, non per questo quelle, che a sagro uso son dedicate, lasciano di esser sagre. E che cio sia più che vero, tutti gli effetti di esse, che compresi sono in due versi, e che dal Diana [f] vengono rapportati, tutti, se ben si considerano, sono anche sagri.

Laudo Deum verum, Plebem voco, congrego Clerum,
Defunctos ploro, Nimbum fugo, Festaque honoro.

Senza parlar nulla degli altri effetti, tutti sovrannaturali, e portentosi, che alle volte Iddio si è degnato, per mezzo di esse, di dimostrare; di cui molti ne annoverano gli Scrittori appresso il Macri. Oltre non però agli effetti, che tutti son religiosi, e pii, come si è detto, le stesse campane, faccendo parte delle Chiese, a cui

---

[f] *Dian. par. 6. trac. 7. resol. 37.*

cui ſono anneſſe, e ſono addette; è fuor di ogni dubbio, che ſien' eſſe in dominio delle medeſime Chieſe, e che niuna autorità, ch' eccleſiaſtica non ſia, poſſa del lor dominio diſponere, o del lor'uſo. Ed ancorche i Laici ne abbian fatto alla Chieſa il dono, non per queſto è rimaſo ne' Laici alcun jus ſopra di eſſe; quando eſſe, per eſſer fatte coſe di Chieſa, ſono incapaci di ſervitù, ſpezialmente, che ridondi a dominio, o ad indipendente diſpoſizione di Secolari. Sol tanto ſi puo permettere, che i Laici, quando ne fanno alle Chieſe il dono, il facciano con alcune condizioni, che ſieno lor favorevoli, e che non ſien pregiudiziali alla Chieſa; ſempre non però la indipendeuza dev' eſsere nella Chieſa, che ſola ne à il dominio, e ſola indipendente da chi che ſia ne à anche l' uſo. E cio principalmente quando eſse ſon benedette; perche allora, non ſolamente ſi rendon ſagre, perche ſon parte di Chieſa, ch'è conſegrata, ma eziandio, perch', eſsendo benedette, eſse ſteſse ſon ſagre; ſiccome in appreſso più diſteſamente diremo. Si aggiugne, che quando il Campanile è parte della Chieſa, in modoche in eſso entrar non ſi poſsa, ſe non ſe per dentro la medeſima Chieſa; allora ſiccome il campanile viene a partecipare i privilegj della Chieſa; con goderſene l' immunità locale, da chi in eſso ſi ricovra, e con incorrerſi la ſcomunica riſerbata al Papa da chi l' offende; così pur le campane eſiggono maggior riſpetto, non potendo eſse reſtar' offeſe, ſenza che reſti leſa la Chieſa, in cui ſono, e ſenza che reſti violata l' immunità, che le difende.

Cio premeſso, vegniam'al fatto. Le campane della Cattedrale di Oppido ſon ſituate in un Campanile, che ſta anneſso alla medeſima Chieſa; e talmente anneſſo, che non à altra porta di quella in fuori, che porge nella Sagreſtia, che ſta dentro la Chieſa. Si pretende, che

che le Campane sieno state fatte dalla Città ; ma il Campanile è stato innalzato, e fatto, da' Vescovi antecessori. Le campane stesse, essendo gli anni addietro rotte, si son rifatte a spese, non del Pubblico, ma delle Chiese ; siccome ne' libri di conto delle medesime ne vien' esitata la spesa; e cio addivenne in tempo di Sede vuota. Con tutto questo i Sindici pretendono sonarle, e farle sonare, per usi, che non sien sagri, e senza chiederne la nicissaria licenza a chi dee darla ; pretendono mandar'essi persone, che le suonino, senza che ne rendano avvisato chi è il Rettor della Chiesa, in cui son collocate ; pretendono metter legge alla qualità, alla maniera del suono, ed al numero delle campane, che si anno a sonare. A tutte queste pretensioni si oppone il Vescovo, sostenendo fortemente, che le campane furono della Città, ma ora nol sono ; e nol sono, perche di esse fu trasferito il dominio alla Chiesa, a cui furon donate ; e nol sono, perche non a spese della Città, ma delle Chiese, furon rifatte; e nol sono, perche sono in luogo, in cui non à, nè puo avere, giurisdizion, la Città, ma solamente la Chiesa. Nascon percio i tre dubbj, che sieguono.

I. *S'essendo fatte le Campane a spese delle laiche Comunità, resti l'autorità sopra di esse nelle medesime Comunità, o pur sia solamente nelle Chiese, e ne' Rettori di esse?*

II. *Se possan sonarsi da' Laici per usi, che non sien sagri?*

III. *Se possan sonarsi da' Laici per usi, che sien sagri, senza chiederne, e senza ottenerne, dagli ecclesiastici Superiori la licenza?*

§. PRIMO.

Ancorche le Campane delle Chiese sien fatte a spese delle Laiche Comunità, non posson queste disporre nè della lor propietà, nè del lor'uso; ma totalmente son' esse sotto il dominio delle Chiese, e soggette all'autorità de' Rettori di esse.

LE Campane, che dalle Comunità si metton nelle Chiese, o è un deposito, che di esse si fa in queste, o è un'obblazione, che delle medesime fassi ad esse? Non un deposito; perche altrimenti il dominio restando appresso le Comunità, se le potrebbon ripigliare sempre che loro fosse in piacere; essendo assentato tra' Dottori, che [a] *Depositum non transit in dominium depositarii*: Ed ancora, perche se cio fosse, neppur le Chiese ne potrebbono aver l'uso, perche *depositarius non potest uti re deposita usu consumptibili*; ed alle volte *depositarius utens re deposita, aliqualiter dicitur committere furtum*; siccome insegnano il Monochio [b], il Farinacio [c], il Cardinal Tosco [d], ed altri presso al Sabelli [e]. E perche le Chiese legittimamente ne anno l'uso, e le Comunità in niun modo ripigliar le possono, senza incorrer nelle censure, che si fulminan contro di quelli, che metton le mani nelle cose sagre: Dunque convien dire, che non si faccia di esse un deposito, quando si mettono nelle Chiese. Che se non è deposito; dunque

a *Sabell. in sum. divers. verb. depositum n. 1. 16. & 20.*
b *Monoch. de Arbitr. cas. 298.*
c *Farinac. quaest. 168., & 169.*
d *Thuschus lit. F. Conclus. 553.*
e *Bonifac. de furt. §. 8.*
f *Cabal. resol. crim. cas. 136.*

que sarà un'obblazione, che di esse fan le Comunità alle Chiese. E se cio è, chi non vede, che nulla ne resta appo le Comunità, nè di dominio, nè di uso? Si trasferisce il dominio colla tradizione, e vien tutto a cedere a benifizio di quelle Chiese, a cui si donano; restandone ne' Rettori di esse l'amministrazione, di cui ne debbon pur'anche dar conto a chi loro presiede. Anche di quelle obblazioni, che di altre cose si fanno a' Luoghi sagri, sono incapaci i Laici di goderne l'acquisto; siccome insegnano i Dottori nel capitolo *quamvis*, *in fin.*, *de Decimis*; or quanto maggiormente di quelle cose, ch'essi stessi offeriscono, con animo di donare, non di prestare, alle Chiese, a cui donano? *Oblationes, sive eleemosynæ in ecclesiis, sive imaginibus factæ, non possunt percipi, nec usurpari per Laicos, sed ad quem spectant, & in quos usus sint convertendæ, ut plurimum pendet ab arbitrio Episcopi, vel spectant ad Rectorem ecclesiæ, & quandoque ad Cappellanum altaris*; è dottrina del Cardinal di Ostia [g], del Garzia [h], e si legge ancor nella Pratica [i] della Corte arcivescovile di Napoli. Ed evvi innoltre nel *can. hunc consuetudinem* 18. *quæst.* 1. la scomunica di lata sentenza *contra Laicos usurpantes oblationes ecclesiarum, vel locorum piorum*; oltre a quello, che ne dispone il sagro Concilio di Trento, nella sessione ventesima seconda, al capitolo undicesimo, e la Bolla *in Cæna Domini*, al capo diecessettesimo.

Nè puossi dire, che l'obblazione con questo patto, o con questa condizione, fu fatta, che l'uso restasse in parte a chi l'offeriva, passandone la propietà, coll'uso ancora, a chi si faceva l'offerta. Non trattasi quì di persone private, a cui facciasi una donazione, e'l donante

g *Hostien. in sum. de Paroch.*
h *Garcia de benefic. par.* 1. *cap.* 2. *n.* 43.
i *Pran. Cur. Archiep. Neap. cap.* 57. *de oblat.*

puo gravarle con condizioni, e con patti, che le obblighino a mantenerle, quando voglian godere della donazione il profitto. Trattasi con Chiese, ch'è quanto dire con Dio, di cui le Chiese son case, ed i Rettori di esse di lui son Ministri; e siccome tutte le offerte, che a Dio si fanno, non provvengon soltanto da liberalità di chi dona, ma ancor da giustizia, che glien' impone il debito, così non si posson'esse gravare, o con patti, che pregiudichino l'indipendenza, ch'egli à da noi, o con condizioni, che offendano la superiorità, ch'egli à sopra di noi. Le Chiese son libere da tutti i pesi, che pretendesser d'imporre sopra di esse i Laici; e'l voler ad esse donare con obbligarle a ricever leggi da chi dona, di libere è un voler renderle serve. Tanto dunque è lontano, che sì fatte offerte sien grate alle Chiese, che più tosto son loro gravose; poich'è maggiore il debito, che lor s'impone, dell'utile, che lor si reca; e prevale alla riconoscenza, che si fa ad esse, la servitù, che ad esse si mette. Sol tanto dunque posson'esse obbligarsi per equità, non per rigor di giustizia, per gratitudine, non per debito di obbligazione, a permettere alcune cose a pro di que' Laici, che son di esse benefattori; e sempre in maniera, che ne' Laici non si generi un'abuso, che gliene renda immeritevoli. Chi mai direbbe, che sia limosina quella, che dassi a' poveri, riserbandosi chi la dona, la libertà di ripigliarla sempre che a lui ritorna in grado? Che sia limosina quella, che si dà con peso, che chi la riceve abbia il debito rigoroso, o di corteggiar chi la dona, quando egl'è in prosperità, o di sovvenirlo, quando sarà egli in nicissità? Che sia limosina in somma quella, che si fa, o di un cavallo, col riserbarsi l'uso di esso, o di un podere, col ritenersene l'usufrutto, o di un peculio, di cui se ne vuole il possesso? Donazioni posson dirsi, ma non limosine; e se non dona-

nazioni, saranno altri contratti innominati, ma limosine non saran mai; poiche queste si donan solamente per Dio, e da Dio se ne aspetta la ricompenza, senza che a lui si metta alcun peso, e ch'egli si obblighi con alcun patto.

Le obblazioni limosine son pur'anche, che si fanno, o alle Case, o alli Ministri di Dio, per riguardo sol di quel Dio, a cui essi si riferiscono; onde, oltre all'atto della misericordia, contengono ancor quello della religione; e però uno più stretto dispogliamento in chi le fa, ed uno più inseparabile dominio in coloro, a cui si fanno. Il perche in molte Sinodi vien rigorosamente proibito a' Laici l'ingerirsi in somiglianti obblazioni; perch'essendo esse fatte già sagre, non posson da persone, che sagre non sieno, venire, o ricevute, o possedute, o di ragion propia amministrate. Così della Sinodo di Parma, celebrata da Monsignor Vescovo Cornazzani, nel titolo *de Oblationibus*, presso al fine, il riferisce Giambatista Ciarlini [k], con queste parole: *Decernitur, ut nulli, nisi Ecclesiastici, possint eleemosynas, & oblationes, in ecclesia, vel oratoriis factas, recipere; & concordant sacri canones, vetantes laicis oblationes recipere, cum hoc sit munus Presbyterorum*. Al che provare si rapportan pur'anche le parole del Levitico [l], al capo secondo; *Quam offerens Domino, trade manibus Sacerdotum*; oltre a molti testi nel Canonico Diritto, e spezialmente nel canone *Sanctorum Patrum*, e nel canone *hanc consuetudinem*, della causa undicesima, quistione prima; e nel canone *pervenit*, della causa sedicesima, quistione settima, così si legge: *Pervenit ad nos fama sinistra, quod quidam Episcoporum non Sacerdotibus propriæ diæcesis, decimas, atque Christianorum oblationes, conferant, sed*

k *Ciarlin. Controv. forens. Judic. lib. 2. cap. 228. n. 7.*
l *Levit. 2. 8.*

ſed potius laicalibus perſonis, militum videlicet, ſive ſervitorum, vel, quod gravius eſt, etiam conſanguineis. Unde ſi quis amodo Epiſcopus inventus fuerit hujus divini præcepti tranſgreſſor, inter maximos hæreticos, & antichriſtos non minimus habeatur. Et ſicut Nicæna Synodus de Simoniacis cenſuit, & qui dat Epiſcopus, & qui recipiunt ab eo Laici, ſive pretio, ſive beneficio, æterni incendii ignibus deputentur. E con non varj ſentimenti ſu cio anno ſcritto preſſo che i Dottori tutti, tra' quali l'Angelico Dottor S. Tommaſo [m], l'Abate Palermitano [n], Jacopo de' Graſſi [o], Lavorio [p], Barboſa [q], ed altri, *qui dicunt*, ſiccome ſoggiugne il Ciarlini, [r] *Laicos accipientes oblationes ab altari, incurrere excommunicationem nemini reſervatam; & oblationes eſſe de jure parochiali, & Laicos non debere eas recipere*; rapportando novamente il Barboſa [ſ], e l'Arciveſcovo di Firenze, S. Antonino [t].

Or non conoſciam noi gran differenza tra il prendere, ed il ſervirſi; importandoſi così nell'uno, come nell' altro, un'atto di dominio, che non ſol nella propietà, ma nell'uſo della coſa, à pur' anche il ſuo luogo, quando queſto indipendente da chi che ſia ſi vuol godere. E tanto è maggiore la moſtruoſità, quanto, eſsendo una ſteſsa coſa, di eſsa in parte ſi vorrebbe che foſse ſagro l' uſo, in parte ſi vorrebbe profano; poiche non potendo negarſi, che le campane alle Chieſe ſieno donate, le Chieſe ne anno eziandio l'uſo; e queſto, eſsendo delle Chieſe,

m *S. Th. 2. 2. quæſ. 87. ar. 2. in corp.*
n *Ab. in cap. fin. de Conſuetud.*
o *Jacob de Graff. in aureis deciſ. par. 1. lib. 4. c. 24. n. 10.*
p *Lavor. de Jubil. & Indulg. c. 23. n. 2.*
q *Barboſ. de Offic. Epiſcop. par. 3. in addit. ad alleg. 1. lit. C.*
r *Ciarlin. l. c. n. 9. & 10.*
ſ *Barboſ. de offic. Paroch. cap. 24. n. 5. & 6.*
t *S. Antonius par. 3. tit. 12. cap. 11.*

se, tutto è sagro. Ma per quella parte poi, che ne pretendono i Laici, il lor'uso verrebbe ad essere tutto profano; sì perche da essi posseduto, che personaggi sagri non sono; sì ancora, e molto più, perche da essi destinato à funzioni, che neppur per ombra son sagre. Or si puo mai concepire mostruosità più deforme di una miscela tra sagro e profano, rispetto ad una medesima cosa; e che di essa a verificar si abbia, che sia della Chiesa, perche la Chiesa sen serve; che sia del Popolo, perche il Popolo ancora sen vuol servire: che sia sagro il suo uso, perche a cose sagre è destinato; e che sia ancora profano, perche per cose profane vien pur' anche adoperato: che infine, perch'è in Chiesa, la Chiesa ne pretenda il dominio; e perche in Chiesa pretende di stendervi il braccio il Popolo, anche il Popolo ne voglia aver la disposizione, non ostante che si truovi in sagro luogo? E comeche dir si possa da' Laici questa disposizione, ch'essi pretendono, a se competente, per la dottrina del Cardinal di Luca, che distingue la podestà spirituale, incompetente a' Laici, dalla temporale, che puo ad esso lor convenire; pur nondimeno dal medesimo Cardinale [u] maestralmente scritto ritroviamo: *Ut de triplici specie administrationis ecclesiarum, & locorum ecclesiasticorum, quod scilicet; alia est authorizabilis, istaque sit solius Episcopi; alia ministerialis, atque ista sit ecclesiasticorum; & alia providentialis, vel solicitudinis, & ista possit esse Laicorum, ex magistrali dicto Archidiac.* [x] *in c. bene* 17. *quæst.* 7. *cum quo alii Canonistæ pertranseunt relati per Genuens.* [y] *in prax Archiep. Neapol. cap.* 41. *n.* 2. *& seqq. per tot.* Or nel caso l'amministrazion de' Laici, rispetto alle campane, non potreb'

u *Card. de Luc. par* 4. *miscell. disc.* 35. *n.* 11.
x *Archidiac. in c. bene* 17. *quæst.* 7.
y *Genuens. in prax. Archiep. Neap. cap.* 41. *n.* 2.

treb' esser' altra, che il sonarle, quando son comandati; sebben quest' ufizio il Cardinal S. Carlo Borromeo neppure a'Laici, ma a' soli Cherici, volea, che s' imponesse; siccome più avanti verrà da noi detto.

Nè giova il dire, che le campane sien donate alle Chiese dalli medesimi Laici, che pretendon servirsene; onde, benche le dottrine, da noi apportate, abbian luogo in que' Laici, che nulla vi spesero, non posson però averlo in quelli, che a loro spese le fecero, ed alle Chiese ne fecero il dóno. Non giova certamente il dirlo, poiche essi stessi si condannano, quando il dicono. Se alle Chiese le an donate, dunque alle Chiese ne an trasferito un pieno dominio, ch' è un dominio con tutto l' uso. Posson ben dire; le campane furon nostre, prima che le avesser'alle Chiese donate: ma non posson dire; le campane son nostre, perche avendole donate alle Chiese, son delle Chiese. Ed essendo delle Chiese, coloro ne possono solamente disporre, che anno le medesime Chiese in governo. E cio è tanto vero, che neppure il Capitolo nelle Cattedrali puo esercitar la menoma giurisdizione in esse, competendo questa privativamente al Vescovo, ch' è il solo Sposo della sua Chiesa. Quando questa fosse vedova del suo Prelato, allora sì puo disporne il Capitolo; ma essendo vivente il Vescovo, e la sede essendo, non vuota, ma piena, non à altri l'autorita di comandare, che il solo Vescovo, ch'è della Chiesa lo Sposo, e gli altri, essendo Ministri, e servi, non deggion far'altro, che ubbidire, e servire. Così insegna il Cardinal di Luca [z]; *Cum etenim agatur de Cappella, vel imagine existente in ecclesia, illius Rector, ac sponsus est Episcopus, non autem Capitulum; ideoque dicebam, non videri qualem personam in hoc gereret, vel repræsentaret, Capitulum, dum in hoc nullum jus habet;* *at-*

z *Card. de Luca par. 4. miscell. lib. 14. disc. 35. n. 8.*

atque ita cessare videbatur omnis difficultas, cum Capitulum rectè valeat repelli per non jus sede plena, dum ejus jurisdictio est sede vacante, vel impedita. E siccome il solo Vescovo è lo Sposo della sua Cattedrale, così il solo Parroco è della sua Parrochiale anche lo Sposo; e conforme tutto quello, che alla sposa si dona, viene ad essere sotto la giurisdizion del suo sposo, senza che ingerir mai vi si possano, o que' di fuori, che ne fecero il dono, o que' di dentro, che servono in casa; così pur' anche, fatti che sieno alle Chiese le obblazioni, le limosine, i doni, nè coloro, che le fecero, ritengon più alcun jus in esse, nè gli altri, che nelle stesse Chiese servono, ne posson disporre a loro arbitrio; ma tutta la disposizion rimane, o nel Vescovo rispetto alla sua Cattedrale, o nel Pàrroco nella sua Parrochiale, che sono i soli sposi di esse, e che soli anno in esse la giurisdizion col governo.

Non pretendiamo però con questo, che dalle Chiese, e da' Rettori di esse, non si debba la giusta e dovuta gratitudine usar con coloro, che furon di esse benefattori. Ma questa gratitudine non dee mai consistere, o in pregiudizj, che si rechino alle Chiese, che debbon difendere, o in servitù, che s' inducano al sagr' Ordine, che debbono sostenere, o in dipendenze, che s' impongano a' sagri luoghi, ed alle sagre persone, che in ogni tempo son tenuti ad evitare. La prima gratitudine si è il ricevere le loro offerte, poiche queste nè da tutte le persone si ricevono, nè in tutte le cose si accettano. Dagli Eretici, da'Giudei, dagli Scomunicati, dagli Oppressori de'poveri, dagli Usuraj, da' Rattori, dagl'Invasori degli ecclesiastici beni, da'Rei de'più atroci delitti, dalle pubbliche Meretrici, non riceve offerte la Chiesa. E questo, siccome insegnano i Dottori, e gli stessi sagri Canoni il manifestano; *in detestationem criminis eorum*,

& ne videatur illorum peccata fovere, c. gravibus 3. q. 7., c. non est 1. q. 1. Così Gianluigi Riccio [a] Vescovo di Vico, appresso il Cardinal di Ostia [b]. Questa è dunque la prima grazia, che ricevono i Laici, quando fanno offerte alle Chiese, l' esser dalle medesime graditi donatori, e ricevuti i doni; poiche con cio si dimostra, che non sien' eglino immeritevoli di comparir davanti al sagro altare, nè le lor cose aver di delitto impronta, per cui si rendano indegne di essere a Dio offerite. Maggiore non però è la gratitudine, che usa con essi Iddio, ricevendo temporali cose, e dispensando loro grazie, che sono spirituali; e queste, o per mezzo de' Sacerdoti, nelle cui mani fanno le loro offerte, o immediatamente da Dio nelle lor' anime. E poca cosa la spezial protezione, che à Iddio delle lor case, e delle loro persone, per la quale le difende, e da nimici, ch' essi non sanno, e da insidie, che da essi non si prevedono? E da disprezzarsi la memoria, che di essi fan continuo le Chiese nelle lor preci, come di lor Benefattori, tenendone a Dio raccomandate, e le bisogne del corpo, e gli affari pur' anche dell' anima? E gli elogj, che se ne vedono incisi ne' marmi, e gli epitaffi, che se ne leggon dipinti nelle tavole, non dimostrano, quanto sia grata la Chiesa, verso di chi l'onora, e la benefica? E gli speziali e distinti riguardi, che da' Rettori delle Chiese si usan sempre co' posteri delli benefattori di esse, or sovvenendogli nelle loro indigenze, or proteggendogli nelle lor traversie, or' onorandogli nelle loro comparse, non fan pure chiaramente conoscere, che la gratitudine delle Chiese mai non muore, siccome sovente muore quella, che dovrebbe eternamente vivere nelle case?

E pur nel particolar delle Campane, di cui parliamo,

---

a *Riccius prax. jur. parech. resol 295. n. 4.*

b *Hostien. in cap. de viro 12. q. q. c. extrahens, de Decim.*

mo, usa tutta la gratitudine la Chiesa alla Comunità, che dice di averle fatte, e di averle alla Chiesa donate. Se le campane fossero state fatte dalle Chiese, dovendosi sonare ne' funerali de' cittadini, si dovrebbe pagar da questi il jus del mortorio, siccome in tutti questi nostri paesi è in costume. Quando non però son' esse fatte a spese delle Comunità, e sono donate alle Chiese, questo jus da' cittadini non vien pagato. E questo corrispondente riconoscimento, che pregiudizio non reca alla Chiesa, che l'usa, e non importa alcun jus nel popolo, che il riceve, vien religiosamente osservato da tutte le Chiese con tutte le Comunità, che delle lor campane lor fecero il dono. Importa non però seco questa gratitudine delle Chiese col Popolo un debito permanente ancor del Popolo colle Chiese; che se le campane si rompano, a spese del Popolo si debban rifare; se le funi s'invecchino, le nuove dee la Comunità provvederle; se il campanile patisce, i cittadini anno il peso di risarcirlo. E se da parte delle Comunità a cio si manca, e le Chiese fanno le spese, o nel rifar le campane, e nel ristorare il campanile, o nel comperar le funi, in tal caso posson ben' esse da' cittadini, o in parte, o in tutto, esigere il jus del mortorio, che prima facean graziosamente, e senza paga [c]. E cio, non meno, perche l'accessorio seguita la natura del principale, siccome si à nella Clementina seconda [d], *de Præbendis*, e nella l. finale, [e] *C. per quas personas non acquir.* onde a chi spetta rifar le campane, spetta pur'anche rifare, e le funi, con cui si suonano, ed il campanile, in cui son collocate: Ma ancora, perche chi dona, e riceve utile di quelche dona, è obbligato sempre a mantenerlo, quando voglia sem-

c *Bart. in l. fin. C. per quas &c.*
d *Card. in clem. 2. de Præbend.*
e *Bertachin. in Repert. lit. A. verb. accessorium.*

pre proseguire a riceverne l'utile; essendo conveniente, che chi riceve il comodo, senta pur' anche l'incomodo; [f] *commodum quem sequitur, & incommodum sequi debet*. E finalmente ancora perche, come insegnano i Filosofanti tutti; [g] *qui dat esse, dat consequentia ad esse*; e spettando la conservazione alla perfezione dell'essere, se la Comunità si vanta di aver fatte le campane, dee pur' anche conservarle; dee mantenerle in modo, che se ne possa aver l'uso, provvedendole di campanile, e di funi; altrimenti ne avverrà, che *quod fuit, & non est, pro nihilo reputatur*: Onde non possa essa pretender' utile di un benifizio, che non dura, nè possa esiger profitto di un dono, ch'or non è più; e che si è anzi convertito in peso oneroso a chi essa il fece.

Finalmente qual più esatta gratitudine, anzi qual più rigorosa giustizia, si puo pretendere da' Laici nell' affare, di cui si tratta, che il pontuale uso di quelle cose, che alle Chiese si donano, e questo tutto eziandio ordinato al lor servigio, al lor vantaggio, ed al loro spirituale, e temporal, giovamento? Non son le campane come quelle cose, che servono ad un nudo ornamento de' sagri luoghi, qual per avventura son le pitture, gli arredi, gli argenti, ed altre somiglianti, che servon sol tanto per render sontuose le sagre funzioni, e adornate le sagre case. Esse an ben determinato il loro uso, e questo non meno ordinato a' Cherici, che agli stessi Laici; poiche chiaman' essi a' divini ufizj, si suonan per essi, o nelle preghiere, che a Dio si fanno, o nelle grazie, che a Dio si rendono, per le lor bisogne, si batton sovente per dissipar le tempeste, che minaccian rovine alle campagne, e sterminj alle case. Onde scrisse il Tonduto; [h] *cum campanæ principaliter sint inventæ, & insti-*

f *Specu. de feu. §. quoniam versic. 9. ad fin.*
g *Bertachin. in lit. C. verb. commodum in Repert.*
h *Tondut. quæs. benef. t. 1. par. 1. c. 38. n. 14. & t. 2. par. 3. cap. 133.*

ſtitutæ ad convocandam populum ad officia divina, & effundendas preces, dum timentur tempeſtates, quæ à malis ſpiritibus ſæpe excitantur, & qui, auditis piis tubis militantis eccleſiæ, timent, & à tempeſtis concitatione quieſcunt, Populus, & Parochiani tenentur contribuere pro refectione camparum eccleſiæ. Dunque chiariſſimo egli è, che il ſolo uſo delle campane eſſer deve per queſte ſagre coſe; e perche queſte, eſſendo ſagre, debbon ſolamente ordinarſi, e diſporſi da perſonaggi, che ancora ſien ſagri; percio i Laici in nulla ingerir ſi poſſono nell'uſo, e nella diſpoſizione di eſſe. Tanto più, che queſto lor'uſo, ancorche non ſia da' Laici diſpoſto, vien ſempre non però a ridondare a lor benifizio; e queſto finalmente è quell'uſo, ch'è il principale, il propio, il vero, sì della loro inſtituzione, quando furon'eſſe nella Chieſa introdotte, sì della lor collocazione, quando furon'eſſe alla Chieſa donate. Che altro dunque poſſon pretendere i Laici delle campane, che donano eſſi alle Chieſe, fuor di quello, ch'è il fine, per cui furon le campane nelle Chieſe inſtituite? Se un Laico donaſſe un calice ad un'altare, e ſervir ſen voleſſe per tazza nella ſua menſa; ſe offeriſſe un panno al tempio, e voleſſe adoperarlo per portiera nella ſua caſa; ſe preſentaſſe un voto alla Chieſa, e voleſſe metterlo per ornamento nel ſuo palagio; non ſarebb'egli degno di ſchernimento, non che reo di ſagrilegio? E perche pure non dovrà così dirſi, chi dona alle Chieſe le campane per uſi ſagri, che ſon propj delle campane, che ſono in Chieſa, e vuol poi ſervirſene per uſi profani, che ſon propj delle campane, che ſon ne' caſtelli, o nelle torri?

E cio tanto è vero, che non puo chicheſia erger campane, ſenza l'eſpreſſa licenza dell'eccleſiaſtica Podeſtà; *publicè, & in Oratoriis, nequeunt ſine Epiſcopi licentia*; ſiccome aſſi dal *cap. patentibus, de Privilegiis*;

ed

ed il rapporta Monſignor di Aſte [i], nel ſuo libro, detto, metodo della Viſita Appoſtolica; *Et campanæ appenſio facit eccleſiam cenſeri de juriſdictione Epiſcopi*; dal ſuddetto teſto il pruova il Nicolio [k], appreſſo il Diana [l], e 'l Bonacina [m]; e la Chioſa nel medeſimo capitolo inſegna, *ſecus poteſt Epiſcopus procedere, etiam contra exemptos*; ed Alfonſo Alvarez [n], rapportato dal mentovato Aſte, ſoggiugne; *datur etiam ſubjectio, in qua Epiſcopi auctoritas requiritur ad denotandum locum ſacrum; ac proinde nequit privatus ad libitum campanas benedictas erigere*; al qual'anche ſi ſottoſcrive Monſignor Paolo di Fuſco [o], Veſcovo di Sarno. Or ſe i Laici non poſſono erger nelle Chieſe campane, ſenza licenza del Veſcovo, come, ſenza la permiſſion del medeſimo, potran ſonarle? Se quantunque da eſſo loro donate, pure non an l'autorità di appenderle in quelle Chieſe, a cui le donano; come potran poi ſervirſene, col ſolo preteſto, perche le donarono? Se infine le campane ſon pruove, che le Chieſe, dov'eſſe ſono, ſieno ſpettanti alla giuriſdizion del Veſcovo, come potranno ingerirſi i Laici nel ſonarle, ſenza che il Veſcovo, o il ſappia, o il permetta? Nella Città di Converſano comparve nel fine del paſſato ſecolo una ſomigliante pretenſione; ma toſto fu dalla Congregazione de' ſagri Riti abbattuta, e oppreſſa, non oſtante, o la conſuetudine, che allegava in ſuo favore, o la donazione delle campane, o la fondazion della Chieſa, che portava per ſua ragione. Onde il Monacelli [p] laſciò ſcritto; che i Ve-

i *Aſte metod. dello Viſit. Apoſt. par. 2. §. 19. n. 13.*
k *Nicol. in floſ. verb. Campanæ n. 6., & de rer. diviſ. n. 23.*
l *Dian. tom. 6. trac. 1. reſol. 1.*
m *Bonacin. de alien. bon. pun. 2. n. 11.*
n *Alvarez in ſuo ſpec. cap. 3. ſol. 37.*
o *Fuſc. de viſit. lib. 1. cap. 14. n. 5.*
p *Monacel. t. 1. tit. 5. form. 17. n. 7.*

Vescovi *possunt item prohibere Laicis sonum campanarum Ecclesiarum, non obstante, quod adsit consuetudo pulsandi, & Laici sint fundatores ecclesiæ. Sac. Congreg. Rituum in Conversanen. 7. Aprilis* 1696., *in qua causa fuerunt denegatæ Compulsoriales pro probanda prætensa consuetudine pulsandi, quia probata non relevabant: Cum extructio, & fundatio ecclesiæ non tribuat Patronis, & Collatoribus proprietatis dominium, sed servitii dumtaxat imponat sollicitudinem, & defensionem; c. piæ mentis* 16. *quæst.* 7. Anzi, e si osservi, non vo dire la tracotanza, ma la scempiezza di coloro, che in Oppido si chiaman Sindici, e che la città rappresentano; quando in tutti i luoghi della diocesi, niun de' particolari, niun de' Sindici, ardisce di far sonar le campane, senza l'espressa licenza del Parroco, ancorche ivi pur si pretenda, che dalle Comunità sieno state le campane donate alle Chiese, e che percio nulla paghino i cittadini, nel farle sonare ne' funerali de' lor Defunti; in Oppido sdegnano questa licenza, che si chiede a' Parrochi, chiederla al Vescovo. E dunque è minore l'autorità del Vescovo nella sua cattedrale di quella de' Parrocchi nelle lor parrochiali? O perche il Vescovo tien per Sagrestano un Canonico, verrà a perdere della sua giurisdizione, stimandosi, che basti chiederla al Canonico Sagrestano, ed i Parrochi la riterranno, perche anno un semplice Cherico per sagrestano? Ed il Vescovo la facoltà, che altrui delega, non puo toglierla, ed a se ritrarla? Non puo ristrignerla? Non puo limitarla? O pur'egli lega a se stesso le mani, quando ad altri le scioglie?

Pretenderanno i Sindici di Oppido di giustificare le lor ripugnanze, coll'esempio, che potran forse apportare delli Sindici della Città di Bitetto, anche nel Regno, i quali vollero pure sonare le campane della lor cattedrale, senza che ne avessero la licenza dal loro

Ve-

Vescovo. Ma s'eglino pretendono di seguitar questo esempio, non si lagnino poi, ch'essendo imitadori del delitto, sieno partecipi ancor del gastigo. I Sindici di Bitetto, perche ardirono di far sonar le campane della cattedrale, usando pur'anche violenze, perche dal Vescovo non ne avevano la licenza, furon dal medesimo Vescovo scomunicati, e dalla Congregazione della Ecclesiastica Immunità ne furon confermate ancor le censure. *Sustinentur censuræ latæ contra Syndicos Civitatis mandantes, & alios exequentes, violentias in ecclesia cathedrali, sub prætextu pulsandi campanas occasione funeralium Baronissæ; item occasione adventus Regis Catholici. In Bitecten. 30. Januarii 1703. lib. 3. decr. Vallem. pag. 470. à tergo*; leggesi nella Sinopsi de' dicreti, e delle risoluzioni della sagra Congregazione dell'Immunità sopra le controversie giurisdizionali, di D. Pietro Andrea Riccio q, Monaco Riformato Cisterciese, di S. Bernardo. Ardiscano ora i Laici di metter mano a quelle cose, ch'essendo nella casa di Dio, son solamente sotto la disposizione de' suoi divini Ministri; e col pretesto, o di averne fatto essi il dono alle Chiese, o di aversene riserbato l'uso, sdegnino di chiederne, a chi ne à la giurdisdizion, la licenza; e poi vedranno, se averanno essi targa, che basti a difendergli da que' fulmini, che la Chiesa giustamente scocca contro de' Presumenti, e degli Ostinati. Ancorche sagro ne fosse l'uso, che ne volessero essi fare, pure sono in debito di supplicarne chi puo concederlo; nè perche alcuno avesse mai donata la sagra suppellettile alla Chiesa, puo a sua voglia prenderla, per servirsene in altra Chiesa, senza la permission di coloro, che anno in governo la prima. Anzi nella stessa Chiesa non posson'essi esibirla a' Sacerdoti, che lor sieno in piacere, perche l'usino nel sagro altare, quan-

q *Riccius in Synops. decr. verb. Campanæ n. 4.*

quando il Rettor della Chiesa, o nol permette, o il proibisce. E con ragione, perche presumono di usar giurisdizion, che non anno, nè per la cosa, che più non è di loro, nè pel luogo, che mai non puo esser di loro; onde, usando su cio violenza, meritamente vengono a soggiacere alle irrisioni del mondo, che gli schernisce, ed a' fulmini della Chiesa, che gli trafigge.

§. SECONDO.

Non posson le Campane sonarsi da' Laici per usi, che non sien sagri.

OLtre a quanto abbiam noi finora scritto, e col quale bastevolmente provar si potrebbe, che l' uso delle campane, che son nelle Chiese, tutto sagro esser debba; evvi un'altra considerazione, che ben' efficacemente convince di quanto noi intendiam di provare in questo luogo. Essa è per la benidizione, che si fa delle campane, prima di mettersi nelle Chiese, la quale è sì nicissaria, e sì indispensabile, che senza di essa puo anche proibirsene il suono. Se al romano Pontificale [r] volgiam lo sguardo, ritroviamo, che sia di nicissità di precetto il benedirle; *signum, vel campana debet benedici, antequam ponatur in campanili, hoc ordine. In primis debet campana ipsa ita suspendi, & situari, ut commodè possit intus, & extra tangi, tractari, & circumiri &c.* Dove il Nicolio [s]; *at verbum debet, importat necessitatem, l. 1. §. 1. D. Quod quisque juris. Rota apud Farinac.* [t] *par. 1. decis.* 59. E perciò conchiude, *esse de necessitate præcepti, quod campana sit benedicta, seu conse-*

 cra-

r *Pontifical. Roman. rub. de benedic. campan.*
s *Nicol. in flosc. verb. Campana n.* 5.
t *Farinac. par. 1. tit. 1. dec.* 59.

crata ab Episcopo. Coll' autorità pur' anche del Concilio di Colonia, nella parte nona, al titolo *de Constitutionibus, & Consuetudinibus*, e degl' Atti della Chiesa di Milano [u], insegna Monsignor di Aste [x], che *campanæ sunt benedicendæ*; e con dicreti della Congregazione de' sagri Riti, appresso il Barbosa [y], ed altri, che *potest Episcopus prohibere ne pulsentur, si non sunt benedictæ*; e finalmente, che *cogere potest Regulares ad deponendum campanas de campanili, si illic non benedictas appenderint*; che vien' anche rapportato in una di Teramo dal Nicolio [z], nel 1614. a dì diecissette di Gennajo. Ed il Gavanti; *potest Episcopus prohibere ne campanæ nondum benedictæ pulsentur*; *Cong. Rit.* 5. *Jul.* 1614. E cose, che son di Chiesa, e che oltre all' esser di Chiesa, ed al suo uso addette, che con tanto rigore pur' anche si vuole, che sien benedette, e consegrate, potrà mai credersi, che possan lecitamente servire per usi, che non sien sagri, e per funzioni, che non sien sante? Non sarebbe questo un profanarne la consegrazione, con tante sagre cerimonie già fatta, ed un deriderne la ecclesiastica funzione, con tanti Sagramentali già consumata? Ma diciam pure qualche altra cosa di questa benidizione, che tutto ridonderà poi a maggiormente stabilire il nostro assunto.

Questo benedirsi delle campane dal volgo vien detto battezzarsi; e prendendo dal volgo l'occasion gli Eretici di calunniare i Cattolici, dicon pur' essi contro di noi, che da noi si battezzino le campane. Cosi il Calvinista Ospiniano scrisse; [a] *circa tempora Caroli Magni in-*

u *Aste metod. della visit. Apost. par.* 2. §. 19. *n.* 10.

x *Act. Eccl. Mediol lib.* 2. *c.* 25. *de fabric. eccles.*

y *Barbos. in sum. apost. decr. verb. campanæ n.* 2. *de potest. Episcop. alleg.* 27. *n.* 48. *de jur. eccles. univers. lib.* 3. *c.* 13.

z *Nicol. l. c.*

a *Apud Domin. à SS. Trin. in bibl. theol. t.* 5. *par.* 2. *lib.* 4. *sect.* 11. *c.* 22.

invaluisse morem baptizandi campanas, *verum id prohibuisse in suis Constitutionibus*; soggiugnendo pur'anche, che Giovanni tredicesimo, Romano Pontefice, fosse il primo, il quale alle campane così battezzate imponesse il nome. Il trovar non però appresso di Alcuino, che fu di Carlo magno Maestro, memoria di questo rito, e'l parlarn' egli come di cosa già nel suo tempo usata, manifesta a bastanza dell'Eretico l' impostura. Alcuino dunque, che fu prima di Carlo, che fu suo discepolo, e che di Giovanni tredicesimo, il qual fiori nel 968., fu molto avanti, così dice; *neque novum videri debet campanas benedicere*, *&* *ungere*, *eisque nomen imponere*. Il trovarsi ne' Capitolari di Carlo magno, *Coclas non baptizent*, *nec chartas per perticas pendant propter grandinem* diè forse alla calunnia il fondamento; ma s' egli avesse consultato Vito Amerbachio, che fa gli scolj a que' Capitolari, avrebbe trovato, che *probibetur superstitio*, *non aliqua legitima*, *&* *ecclesiastica benedictio.* Giovanni tredicesimo in quel tempo, in cui Ottone Imperadore facea in Roma soggiorno, una gran campana benedisse, e le impose di Giovanni il nome, perche nella Chiesa di S. Giovanni in Laterano la collocò. Questo imporsi di nome dunque è il dedicarsi a quel Santo, il cui nome nella benidizione si esprime; e perche il volgo dice, che alla campana si metta il nome, a cagion di questo nome, che a'battezzati si suole imporre, dice pur' anche, che la campana si battezzi. Onde col Baronio [b] un moderno Scrittor lasciò scritto; [c] *sique errore vulgi*, *pro arbitrio utentis vocibus*, *dicantur interdum baptizari campanæ*, *cum ab Episcopis benedicuntur*, *non aliunde*, *ut rectè notavit Baronius*, *tom.* 10. *ad an.* 968., *baptismi in re longe dispari mutuatus est nomen*,

 nisi

b *baron. t.* 10. *ad an.* 968.
c *Domin. à SS. Trin. l. c.*

nisi quod sicut in Baptismo nomen imponitur baptizato, ita in ea consecratione nomen campanæ datur, idque, sive ea ratione, ut distinguatur à cæteris, vel quod magis conducat ad pietatem, si voce Sancti alicujus dicatur populus ad ecclesiam convocari, cum alioqui nihil commune cum Sacramento Baptismi habeant ceremoniæ illæ.

Or veggiamo gli effetti di questa benidizione quali sieno, affinche poi confrontando, ed i riti di essa, che tutti son sagri, e gli effetti, che tutti sagri anche sono, si possa con evidenza conchiudere, che non possan mai essi accoppiarsi con uso, che non sia anche sagro. Questi effetti non altronde si posson meglio raccogliere, che dalle parole, che usa il Pontificale nel benedirle. Primo dunque si priega, *ut ubicumque sonuerit campana consecrata, procul recedat virtus insidiantium*; secondo, *umbra phantasmatum*; terzo, *incursio turbinum*; quarto, *percussio fulminum*; quinto, *læsio tonitruorum*; sesto, *calamitas tempestatum*; settimo, *ut cum filii Christianorum clangorem campanæ audierint, crescat in eis devotionis augmentum*. Di essi pur' anche si fa memoria nell' Ordine Romano; nel Concilio di Colonia, celebrato nel 1536.; alla parte nona, ed al capitolo quattordicesimo; nel Concilio di Milano il quarto. Tra gli antichi Scrittori de' sagri riti ne parlano Strabone [d], e Durante; [e] e tra' moderni Binsfeldio [f]. Truovasi non però tra tutti essi alcun' effetto, che non sia sagro, che non sia pio, che non sia religioso? E se non truovasi, perche voler far profano l' uso di una cagione, di cui tutti gli effetti son sagri? Altri effetti si rapportano dalla Chiosa [g], nel capitolo primo dell'Estravagante de *Officio Cu-*

d *Valfrid. Strab. cap. 5. de rub. eccles.*
e *Durant. lib. 1. rational. cap. 4.*
f *Binsfeld. lib. de confess. maleficor.*
g *Glos. in cap. 1. extravag. de Offic. Custod.*

Custodis, e son compresi in questi versi, portati anche più sopra.

Laudo Deum verum, Plebem voco, congrego Clerum,
Defunctos ploro, nimbum fugo, festaque honoro.

Ci serviam dunque delle campane, per laudar Dio, per chiamar nelle Chiese il Popolo, per congregar nel coro il Clero, per piagnere e sepellire i morti, per fugar le tempeste, e per solennizzar le feste; e tra questi truovasi uso, che non sia ecclesiastico, e divino? E se non evvi, perche voler farlo i Laici, quando nol fa la Chiesa? anzi perche voler servirsi *eodem vase pro matula, & poculo*; come disse Temistocle, quando fu discacciato da Atene, e poi fu pregato a ritornarvi? *Non placent*, diss'egli, presso ad Eliano [h], *volentes uti eodem vasè pro matula, & poculo*. Così per l'appunto pretendon di fare i Laici, quando delle campane, destinate dalle Chiese per tanti usi sagri, e per tanti pii e religiosi effetti, voglion'essi servirsi per usi profani, e per effetti tutt'altri da quelli, che prescrivono i sagri riti, e che comandano i sagri libri.

Si aggiugne, che se mai campane, che fossero benedette, si ritrovassero appese, non in un campanile di Chiesa, ma in una torre di piazza, neppure adoperar si possono ad usi, che sien profani, ancorche pretendessero i Laici di averle fatte a loro spese, ed a loro usi. Così Monsignor di Aste [i], appoggiato a'dicreti conciliari, ed a risoluzioni delle sagre Congregazioni, l'attesta; *benedictæ etiam in turri profana existentes nullatenus usui profano adhibendæ, convocando populum ad arma, aut in signum, quod aliquis sit justitiandus, seu ad quid simile. Etiam si ad hunc usum à Secularibus fabricatæ pretenderentur. Res enim sacræ non debent applicari ad*

usus

h *Ælian var. hist. lib. 3. c. 40.*
i *Aste l. c. n. 11.*

usus profanos, præsertim illos, à quibus per se exequendis abhorret ecclesia; Glos. in extravag. de offic. Custod. Conc. prov. 1. Mediol. Congreg. Episcop. apud Barbos. [k] *loc. cit., & Nicol. in flosc.* E pure in questo caso le campane si suppone, che per profani usi sien fatte; si suppone, che in profani luoghi sien collocate; si suppone, che alle Chiese non sien donate: E con tutto cio, perch'esse son benedette, in qualunque luogo si truovino appese, per qualunque fine si dican fatte, ancorche alle Chiese non sien donate, in riguardo della benidizione, che an ricevuta, non posson servire per usi, che non sien sagri. Or quanto maggiormente quando le campane, non furon fatte per profani, ma per sagri usi; non furon collocate in profani, ma in sagri luoghi; non restarono in dominio di profane, ma di sagre persone? Possono allora pretendere i Laici, col pretesto, ch'essi le fecero, servirsene in qualunque uso, ancorche non sagro? S'eglino le fecero, i Vescovi le consegrarono, le Chiese le acquistarono, i Rettori di esse le conservano; dee dunque cedere la considerazione del farsi al riguardo del consegrarsi; siccome si vede in un calice consegrato, in una patena, in altri sagri arredi, che sien benedetti, non poter'essi servire a chi gli fece; e perche la consegrazione, o sia la benidizione, fa ad essi mutar natura; e perche il dominio già trasferito, ne toglie a' donatori ogni uso; e perche finalmente, ritrovandosi in luogo sagro, ed in dominio anche sagro, non si possono in verun conto adoperare, o da persone, o in luoghi, o per usi, che non sien sagri.

La Chiesa innoltre tien per così sagro l'uso delle campane, che per sonarle, neppure, a tenor delle sue leggi, ammette persone, che non sien sagre. Negli antichi tempi spettava a' Sacerdoti; siccome nell'antica leg-

k *Barbos. l. c.*

legge era ufizio de' Sacerdoti ſonar le trombe, colle quali il Popolo ſi convocava. E perche le noſtre campane ſuccedettero a quelle trombe, percio anche tra noi dirivò il coſtume di ſonarſi da' Sacerdoti le campane, ſiccome tra gli Ebrei da' Sacerdoti ſi ſonavan le trombe. Durò queſta coſtumanza molto tempo nella Chieſa, ſiccome aſſeriſce il Cardinal Bona [l]; finche poi queſto ufizio a gli Oſtiarj fu deſtinato. Soggiugne, che pur'anche S. Benedetto ordinò nella ſua Regola [m], che le campane ſi ſonaſſero dagli Abati; che ne' Capitolari di Carlo Magno fu comandato, le ore canoniche ſonarſi da' Sacerdoti; e che Amalario [n] impone, cotal' ufizio non doverſi da'Sacerdoti, o aver' a ſdegno, o tener' a vile. *Signum verò, ſive campanam, pulſare pertinebat antiquitus ad Sacerdotes; & S. Benedictus in regula cap. 47. hoc munus Abbati imponit, ut ipſe horam operis Dei die noctuque nuntiet, aut tali ſollicito fratri injungat hanc curam, ut omnia horis competentibus compleantur. Amalarius lib. 3. c. 1. hoc officium non eſſe à Preſbytero ſubterfugiendum, ait: & in Capitul.* [o] *Caroli magni lib. 6. cap. 168. ſtatuitur, ut Sacerdotes ſigna tangant horis canonicis.* Il perche nell'Ordine Romano, negli antichi Rituali, e nel Concilio Cartagineſe quarto, per materia dell'Ordine dell'Oſtiariato ſi aſſegnano le ſole chiavi, ſenza farſi menzione delle campane; perche in que' tempi il ſonar queſte non a' Cherici ſpettava, ma a' Sacerdoti. [p] *Sic olim præcepit Deus, ut filii Aaron Sacerdotes tubis clangerent ad convocandam multitudinem: qui ritus ad novi teſtamenti Sacerdotes tranſivit, & in eccleſia diu permanſit. At hodie officium Oſtiarii eſt,*

l *Bona rer. liturg. lib. 1. c. 22. n. 7.*
m *Reg. S. Benedicti cap. 47.*
n *Amalar. lib. 3. cap. 1.*
o *Capitular. Carol. mag. lib. 6. c. 168.*
p *Bona l. c.*

est, quem decet superpellicco indutum esse, dum signa pulsat, quia munus sui ordinis exercet. E che si dovessero da' Cherici Ostiarj sonar le campane, essendo eglino di sagri abiti vestiti, fu comandato nel Concilio di Colonia, alla parte prima, ed al capitolo trentesimo primo; e ne' Concilj di Milano di S. Carlo; siccome attestano l'erudito Monsignor Pompeo Sarnelli [q], il Macri [r], ed il Chericato [s], di cui sono le seguenti parole: *Sicut enim Ostiarius, aperiendo januas ecclesiæ, introducit fideles in illam; idem facit convocando ad divina officia popopulum pulsatione campanarum.*

Se dunque le campane sonar non si possono neppur da persone, che non sien di Chiesa, come poi potran sonarsi per usi, che sien di mondo? Se sagri debbon' esser coloro, che le anno a sonar per ufizio, come potranno esser profani gli usi, per cui si voglion sonare, o per capriccio, o per violenza? E come che il più delle volte per avventura si suonino da' Laici, non per questo perdono il riguardo di sagro, per cui si debbon sonare da' Cherici. La scarsezza di coloro, che son compresi nel sagro Ordine ecclesiastico, alle volte fa, che in molti ministerj di Chiese ci serviamo di uomini del secolo; siccome vedesi, che questi soventemente faccian da Ministri nelle private messe, ritengan delle Chiese le chiavi, servan pur'anche nelle sagrestie: Ma non percio si ricava, che sebben laiche sien le persone, l'esercizio non sia tutto sagro. Basta osservarne l'istituzione, e considerarne l'origine; senza che la nicissità, che non à legge, ne possa mai pervertire il buon'ordine. Altro è percio il servirsi di laiche persone, altro è il servire a profane faccende; nel primo caso serve il Secolo alla Chie-

q *Sarnell. in Basilicagraph. c. 50. n. 27.*
r *Macri in Hierolex. verb. campana.*
s *Clericat. de Sacrific. Missæ dec. 45. n. 32.*

Chiesa, nel secondo servirebbe la Chiesa al Secolo. Il servire uomini del secolo alla Chiesa, quando i ministerj non son con essi incompatibili, non rende profano chi è sagro, ma rende sagro chi è profano. Il servir non però gli strumenti della Chiesa ad usi del secolo, è un profanare gli strumenti, che si suppongono sagri, ed un soggettare la Chiesa, ch'è sempre libera da' tutti i pesi, a cui pretenda di soggettarla il secolo. E cio tanto è vero, che se mai le campane fossero state donate alla Chiesa, con questa condizione, che servir dovessero ad usi profani, e si trovasser' esse benedette, e non ancora di esse fosse stato alla Chiesa trasferito il dominio; in tal caso si vuole, che si abbiano a profanar le campane, e si abbiano a restituire alla Comunità, che le donò, e si debban finalmente appendere in una torre, che sia profana. Così determinò la sagra Congregazion de' Vescovi e Regolari, in una di Taranto, nel 1616. a dì 19. di Luglio: *Le campane benedette, appese nelli campanili delle Chiese, non debbono sonarsi all'armi, nè per altri usi profani; ma solo per gli accennati dalla Glosa nell'estravag. de offic. Custod., ancorche fossero state date dalle Comunità, o da altri, a tal'effetto; nel qual caso, se il dominio non è trasferito nella Chiesa, o almeno solo con tal condizione di servirsene in usi profani, si devono profanare, e restituirsele, per appenderle in una torre profana*; ed il riferiscono il Crispino [t], il Nicolio [u], ed altri.

Ma vegniam pure a' particolari usi, che si dicon profani, e per gli quali espressamente a' Laici è proibito il sonar le campane, che son benedette, e che stanno appese ne' sagri luoghi. Per prima non si posson sonare all' armi; per convocar cioè la gente a prender l' armi,

t *Crispin. in visit. pastoral.* [*par.* 2. §. 9. *n.* 11.

u *Nicol. apud Crispin. l. c.*

o per dar segno della giustizia, che debba esercitarsi in alcuno già condannato a morte. *Non licet regulariter pulsare campanam benedictam, ut convocetur populus ad arma, vel in signum, quod aliquis sit justitiandus. Ratio, quia res sacræ non debent applicari ad usus profanos, presertim illos, à quibus per se exequendis abhorret ecclesia. Præterea campanæ benedicantur pro convocandis populis ad divinum cultum, vel pro illis ad orationem movendis, atque sicut in pontificali dicitur, ut cum melodiæ earum auribus insonent populorum, procul pellantur insidiæ inimici, fragor grandinum, procellæ turbinum, impetus tempestatum; temperentur infesta tonitruis &c. Nunquam verò, ut sint signa convocandi milites ad arma, vel alicujus jugulandi, vel suspendendi: unde benefaciunt Episcopi, qui hæc probibent*; scrisse il Nicolio [x]. E che dalla sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari pur' anche sia proibito, l' attesta il Barbosa, appresso di Monsignor di Aste, [y] ed il Crispino [z], più sopra allegato; *le campane benedette appese nelli campanili delle Chiese non debbono sonarsi all' armi, nè per altri usi profani*; soggiugnendo; *E il Cherico, che le sonasse per lo giustitia, quando muore alcuno, o per altra occasione, che ne seguisse morte, sarebbe irregolare*; Taranto 1616. a dì 29. luglio; Pavia, 1581. 31. Gennajo. Il Nicolio [a] n' eccettua due casi, i quali in Oppido non anno luogo; il primo, *ex causa necessitatis, ubi non est commoditas alterius campanæ, maximè interveniente consensu Episcopi tacito, vel expresso*; sì perch' evvi altra campana destinata a quest' uso, ed è nella torre dell' orologio collocata; sì perche del Vescovo, nè tacito, nè espres-

x *Nicol. in flos. verb. campana n. 2.*
y *Aste. l. c. n. 11.*
z *Crispin. l. c. n. 11.*
a *Nicol. l. c.*

espresso, non fuvi mai, nè vi è, il consenso. Il secondo, *si pulsaretur ad hoc, ut ejus sonitu populus excitaretur ad fundendas Deo preces, pro liberatione ab armis hostium, vel pro bono transitu delinquentis justitiandi &c.* Dia.[b] *t. 6. trac. 7. resol. 37.* Ma questo sarebbe già un' uso tutto sagro, e non si potrebbe chiamare profano.

L' altro uso profano potrebb'essere, se si suonassero le campane per convocare il popolo al pubblico parlamento. Ed intorno a quest' uso, sebbene Monsignor di Aste dica [c]; *possunt ad convocanda publica parlamenta pro negotiis Laicorum tantum. Dummodo ab eodem publico constructæ, & ecclesiæ elargitæ: Congreg. Episc. Pavia, e Bitetto, Crispin. p. 2. §. 9. n. 11.* Pur nondimeno su questo consideriam noi più cose, affinche poss' avere in qualche maniera il suo luogo. Consideriamo, che si dice *possunt*, e *non debent*; ed è quanto dire, che possa dal Vescovo permettersi, e non dalla Comunità pretendersi; il Vescovo puo tollerarlo per gratitudine, ma il Maestrato non dee presumerlo per giustizia. E così in fatti si legge nel dicreto fatto per Bitetto, nel 1589. a dì 31. Gennajo, e riferito dal Crispino [d]; *possono però servirsene in altri usi publici, da' quali non seguano simili inconvenienti; perche se bene dopo la donazione il donatore non vi à più jus, se non se l'avesse riservato, tuttavia la Chiesa deve permetterglielo per gratitudine.* Consideriamo innoltre, che questo jus non se l' à mai riserbato la Città di Oppido, quando ella, siccome asserisce, fece alla Chiesa delle campane il dono; sì perche di questa sua riserbazione non produce verun documento, che sia autentico; sì ancora, perch' ella, affin di mantenersi quest' uso, non apporta a favor suo alcun

b *Dian. t. 6. trac. 7. resol. 37.*
c *Asta l. c.*
d *Crispin. l. c.*

jus, ma ſolamente il poſseſso; il qual ſarebbe aſsai più forte, quando veniſse ſoſtenuto dal jus; e che ora, per eſserſi interrotto, ſi è renduto aſsai debile, e fiacco. Conſideriam finalmente, che la diſpoſizion ſuddetta dee ſolamente aver luogo in quei paeſi, dove non evvi altra campana a queſt' uſo. Ma perche in Oppido evvi la campana per gli uſi, che ſon profani; perche voler ſervirſi di quelle, che ſon ſolamente per gli uſi, che ſono ſagri? Già ſi è detto, che nella torre dell' Orologio, ch' è ſituata nel mezzo della città, preſso alla piazza, e quaſi dirimpetto alla cattedrale, vi è la campana, che ſuona all' armi, quando ve n' èil biſogno; perche dunque non ſonare ancor queſta, quando convocar ſi dee pubblico parlamento? Non vi è la niciſſità, che poſsa cooneſtarne la tolleranza; non ſi dee dunque meſchiar col profano il ſagro, quando sì per l' uno, come per l' altro, vi è campanile, e vi è campana.

E per l'appunto come noi l'intendiamo, fu ordinato ancora nel Concilio provinciale di Benevento, il nono, ſotto il Cardinal Jacopo Savelli, nel 1567., nel titolo quinto, al capo ſeſto, dove ſi legge; [e] *Sacris campanis, niſi ad eum uſum, quem ex Eccleſiæ ritu hucuſque retinemus, uti Epiſcopi prohibeant, abuſum tollendum curent: ne, ſicut hactenus fieri ſolitum eſt, ad convocandos pro rebus publicis hominum conventus, alioſque profanos actus exercendos, iiſdem campanis ullo modo amplius Populus utatur.* E nel Concilio provinciale dodiceſimo, altresì di Benevento, ſotto Monſignor' Arciveſcovo, Giambatiſta Foppa, nel 1656., nel titolo quindiceſimo, al novero diciſſetteſimo, ſon pur'anche queſte parole; [f] *potiſſimum vero, ac diſtrictè præcipimus, ne ullo modo unquam permittatur à Parochis, Archi-*

[e] *Conc. prov. Benev. 9. tit. 5. c. 5.*
[f] *Conc. prov. Benev. 12. tit. 15. n. 17.*

chipresbyterisve, vel aliis Ecclesiarum Rectoribus, etiam Regularibus, campanas sonare .... electionis novorum Magistratuum Communitatis, vel Gubernatorum, seu Magistrorum ipsarum Ecclesiarum, & similium. Si secus fiat, Ecclesia, tam secularium, quam regularium, quomodolibet exempta, arbitrio Ordinarii, ecclesiastico interdicto subjaceat; ipsis autem Ecclesiasticis, qui dictas campanas pulsaverint, ingressum Ecclesiæ interdicimus, quemadmodum etiam Laicis, qui id mandaverint, exequi fecerint, vel exequuti fuerint per se. Onde chiaramente si scorge, che riputandosi profano uso questo suono delle campane per la convocazion del popolo al pubblico parlamento, non si dee permettere, quando le campane delle Chiese son solamente addette a sagri usi. Si è dato pur'anche il caso, che i pubblici parlamenti si sieno in Oppido convocati per cose contrarie alla Chiesa, per contrastarla ne'suoi diritti, per perseguitarla ne'suoi Ministri, per invaderla nelli suoi beni; ed allora la Chiesa dee dar l'armi, perche i suoi nimici combattano contra lei stessa? Colle sue stesse campane si dee convocare il popolo, che le deve far guerra? Ella stessa dovrà chiamare l'esercito, che la vuol bersagliare? E finalmente, prevalendo sempre la prepotenza de'Baroni ne' luoghi di vassallaggi, e non convenendo questi quasi mai co'Vescovi; ne avverrebbe sovente, che, o le campane si sonassero a dispetto de'Vescovi, che ne debbon dar la licenza; o che i Vescovi dovesser dar la licenza per conchiuder cose contrarie al lor decoro, ed alla loro giurisdizione.

E finalmente uso profano anch'egli è delle sagre campane, quando esse si suonano nell'entrate de' laici Baroni nelle lor terre; e fu percio questo suono proibito dalla Congregazione de'sagri Riti, in una di Bovino, nel 1690., e se ne legge il dicreto nell' appendice

alla

alla quinta Sinodo Beneventana, tenuta sotto il governo del zelantissimo Signor Cardinal'Orsini, Arcivescovo. L'attesta Monsignor di Aste con queste parole; g *omnino proscribendus sonitus campanarum pro ingressu Baronum in locis sibi subjectis*; *S. Congregat. Rituum* 1690. *Bovino in appendice ad Synod. 5. Beneven.* Leggiam pur'anche nell'accennato or'ora Concilio provinciale di Benevento, il dodicesimo, sotto Monsignor Foppa, nel 1656., le parole ancor rapportate, e che qui ci conviene di replicare; h *potissimum verò, ac districtè præcipimus, ne ullo modo unquam permittatur à Parochis, Archipresbyterisve, vel aliis Ecclesiarum Rectoribus, etiam Regularibus, campanas sonare, neque ipsi, vel alii quicunque Clerici, vel Regulares, id per se præstent, vel præstari ab aliis, etiam laicis sinant, ob adventum cujuslibet Principis, vel Domini secularis, cujuscumque ille dignitatis sit, neque occasione nuptiarum, vel alterius profanæ solemnitatis eorundem Dominorum secularium, vel electionis novorum Magistratuum Communitatis, vel Gubernatorum, seu Magistrorum ipsarum Ecclesiarum, & similium; si secus fiat, Ecclesia, tam secularium, quam regularium quomodolibet exempta, arbitrio Ordinarii, ecclesiastico interdicto subjaceat; ipsis autem Ecclesiasticis, qui dictas campanas pulsaverint, ingressum Ecclesiæ interdicimus, quemadmodum etiam laicis, qui id mandaverint, exequi fecerint, vel exequuti fuerint per se*. E con ragione, poich'essendo ancor questo uso tra' profani, intender si deve eziandio proibito. E non ritrovandosi annoverato dalla Chiosa nell'Estravagante *de Officio Custodis*, neppur dev'essere, o permesso, o tollerato; siccome dalla sagra Congregazion de' Vescovi, in una di Taranto, nel 1616.

g *Aste l. c. n. 11. 2.*
h *Conc. prov. Benev. 12. tit. 15. n. 17.*

1616. a dì 29. Luglio, fu detto, e noi l'abbiam più sopra ancor rapportato; [i] *le campane benedette, appese nelli campanili delle Chiese, non debbono sonarsi all'armi, nè per altri usi profani, ma solo per gli accennati dalla Glosa nell'estravagante de Officio Custodis, ancorche fossero state date dalle Comunità, o da altri, a tal effetto*. E ritrovandosi proibito con dicreti delle sagre Congregazioni di Roma, neppure il Vescovo ne puo dar la licenza, ancorche da'Laici a lui instantemente, e riverentemente, si chieda; avendo egli legate le mani, a poter concederlo, da superior podestà, a cui non puo contravenir senza colpa, e non dee non ubbidir senza gastigo.

Il perche nel Concilio provincial di Benevento, il tredicesimo, celebrato nel 1693., sotto il governo del suddetto Signor Cardinal'Orsini, Arcivescovo, al titolo trentesimo, al capo secondo, fu seriamente, e zelantemente, ordinato; [k] *Caveant Regulares, caveant Parochi, vel alii, ad quos spectat, ne in ingressu Baronis, sive alterius cujusvis Potestatis, secularisve Magistratus, cujuscumque Ecclesiæ campanas faciant pulsare. Episcopi verò hujusmodi campanarum sonitum permittere non posse, advertant, cum hoc sit à Sancta Sede indistinctè probibitum*. Nè perche quest'onore si fa a' Vescovi, si dee da'Principi anche pretendere; poiche i Vescovi son Principi nella Chiesa, e gli altri, se il sono, il sono nel Secolo; e però ciascuno dee essere onorato dov'egli sostien principato. Con questa differenza, che a'Vescovi anche si deve dal secolo, perche la loro spirituale autorità si stende ancor sopra de'Laici. Altra non però fu la cagione, per la quale il suono delle campane si ordina, che si faccia a'Vescovi, e quando egli-

i *Crispin. l. c.*
k *Conc. prov. Benev. 13. art. 30. cap. 2.*

eglino si portano a visitare le lor diocesi, e quando anche camminano per le loro città. Per la prima, l' abbiam dal Concilio provincial di Milano, il quarto, dove si legge; [l] *quamobrem tum pridie diei visitationis, tum maxime ubi Episcopum visitationis causa jam adventare cognoverit, certo aliquo solemnique campanarum sono illius adventum fidelibus significet; quo frequentius etiam ex agro evocati, omni alia prætermissa actione, conveniant; eique tale tamque necessarium munus obeunti, diligentius præsto sint, qua debent observantia, ac veneratione*. E per la seconda, la leggiamo nel terzo Concilio di Ravenna, celebrato nel 1314., con queste parole; [m] *sacro approbante Concilio mandamus, & statuimus, quod quotiescunque Episcopi per civitates suas, & diœceses transierint, Rectores, seu Clerici Ecclesiarum, qui sciverint, eos per suas parochias transire, campanas pulsent, seu pulsari faciant, ita quod populus audire possit, & exire, & genua flectere ad benedictionem suscipiendam*. Si suonan dunque le campane a' Vescovi, oltre all'onore, che lor si deve dalla Chiesa, di cui son Principi; e perche si convochi il popolo, ad intervenire alle lor visite, e perche si chiami fuor delle lor case la gente, per ricever da essi, in atto umile, e genuflessa, la lor santa benidizione.

Anzi, se mettiam l'occhio negli antichi canoni della Chiesa, non era questo solo l'onore, che si facea a' Vescovi, nell' ingresso, ch' essi facevano ne' luoghi delle lor diocesi, per visitargli. Si legga l'accennato Concilio provinciale quarto di Milano, e si troverà, che per comandamento di un'antico canone di un Concilio di Turs, e per ordine di altri canoni di un Concilio di Roano, dovean tutti uscire all' incontro al Vescovo

l *Concil. prov. Mediol. IV. de visitat.*

m *Concil. Ravenn. III. rubr. 6. de major. & obedi ent.*

covo visitatore, riceverlo fuor della terra, o della città, o del castello, in cui portavasi, ed accompagnarlo nel solenne ingresso, che dovea fare in esso, ed assisterlo finalmente e corteggiarlo in tutte le azioni della sua visita, per tutto il tempo, in cui dovea fare nel lor paese soggiorno; e queste ne son le parole; [n] *Episcopo ad cujuscumque loci, vel Ecclesiæ parochialis, curatæve, visitationem, adventanti, cum illi potissimum, ut vetus canon Concilii Turonensis jubet, qui confirmationis sacramentum ab eo suscepturi sunt, tum præterea reliqui omnes fideles, exceptis tantum iis, qui morbo adversa valetudine laborant, sicut in Concilio Rothomagensi cautum est, obviam ordine prodeant; ac statis hymnorum, psalmorumque precibus, & cum gaudio, timore, summaque reverentia, illum, tanquam vicem Christi agentem, excipiant, prout eodem Rothomagen. Concilio sancitum est, cujus canone excommunicatio illis constituta erat, qui ei muneri defuissent*. E quando ancora si portan' essi nel provincial Concilio, ove fan figura di Congiudici della Provincia, insieme col Metropolitano, avendo con esso dicisivo anche il voto, si ordina pure dal Concilio provincial di Milano il sesto, di esser ricevuti col suono festivo delle campane di quella Chiesa metropolitana, in cui si dovrà fare la sagra azione; [o] *dum atrium, limenve Ecclesiæ ille ingreditur, ejus adventus, & ingressus, solemni campanarum sono, & nisi divina celebrentur, organo etiam, piaque cantus modulatione, excipiatur*. Che se convengono a' Principi queste sagre funzioni, le quali son propie de' Vescovi, potranno essi pretendere il suono delle campane, che fassi a' Vescovi: Ma se lor non convengono, si contentino di altri suoni festivi, che son propj del secolo, e

[n] *Conc. prov. Mediol.* IV. *l. c.*

[o] *Conc. prov. Mediol.* IV. *de Conc. Provinc.*

quelli, che son della Chiesa, si lascino a coloro, a cui quelle sagre funzioni convengono, e lor convengono nelle lor Chiese.

§. TERZO.

Non posson sonarsi da' Laici le campane, che son nelle Chiese, per usi, che sien sagri, senza chiederne, e senza ottenerne, da gli Ecclesiastici Superiori la licenza.

E Chi mai potrà credere, che possa un'Uomo entrare in casa altrui, senza ottenerne permission dal Padrone, ed ivi disporre, e servirsi delle cose, che sono in casa, come se fosser sue propie, senza che abbia in esse alcun jus, o di dominio, o pur di uso? Se non è questa una violenta Intrusione, o pure una ingiustissima Invasione, amendue così detestate, ed abborrite da' Principi, e dalle leggi, qual sarà mai? E tanto più poi, quando si tratta di Chiesa, e di cose, che spettano alla Chiesa, e che si conservano nella Chiesa, e che per uso infin della Chiesa son dedicate, e son consegrate? E così odiosa l'intrusione alle leggi, che il privilegio del possesso, il qual giova a qualunque ingiusto detentore, almen nel possessorio giudizio, all'intruso non giova; e nello stesso possesso, egli si vuole, che nè si tolleri, nè si mantenga; siccome Baldo l'insegna; [a] *intrusus non dicitur tolerari in possessione*. E così abbominevole a' canoni l'invasione, quando essa è di cose ecclesiastiche, che insino fa perdere la competenza del foro a chi n'è reo; onde Bartolo fu di avviso, [b] che l'invasore di cosa, che sia di Chiesa, avanti l'ecclesiastico Giudice possa

a *Bald. in l. pen. C. de pign. act.*
b *Bart. in auth. item nulla communitas, de Episc. & Cleric.*

possa essere convenuto; *invasor rei ecclesiasticæ potest conveniri coram Judice ecclesiastico*. Qualunque sia il jus, che abbia l'Intruso, subito ch'egli si pruova e si convince d'intrusione, il perde, ed è questa una giusta pena, con cui la sua audacia si gastiga, di perdere la sua ragione, perche far se la volle colle sue mani; e mettendo le mani in cosa, ch'è di Dio, senza dipendere da chi di Dio tiene il luogo, restar privo e della cosa, e della ragione, che aver potea alla cosa; *intrusus jure suo, quodcumque habet, ipso jure cecidisse videtur*; si à nel *cap. eum, qui, de præbendis in* IV., e ne'suoi consigli l'attesta il Cravetta [c]. E per finirla contro dell'Invasore non solamente si fulminan censure, siccome assi nel *cap. conquestus, de foro competenti*; ma ancor pene temporali, e pene di morte; *invasor injustus potest occidi, vel mutilari, absque irregularitate*; *clem.* I., *& ibi Card.* 6. *opp. de homicid.* [d]

Le campane, e perche son nel dominio della Chiesa, e perche son conservate dentro i limiti della medesima Chiesa, e perche son dedicate, e consegrate ad usi solamente della Chiesa; siccome da noi antecedentemente fu abbastanza provato; percio non si possson' esse toccare da chichesia, senza una manifesta violenza, quando dal legittimo Superiore non se n' abbia la nicissaria licenza. E'l sonarle di propia autorità, non sarebbe meno, o di una intrusione violenta, o di una ingiusta invasione, che l'una e l'altra rendon reo, chi à un sì sagrilego ardimento, e di violata libertà, e di usurpata giurisdizione alla Chiesa; ond' egli possa con ragione esser dichiarato incorso nelle censure, che contro di sì enormi delitti son fulminate. E le censure da' supremi tribunali di Roma si sostengono; siccome fu-

c *Crav. cons.* 134. *n.* 24. *vol.* 1.
d *Card. in Clem.* 1. *de homicid.* 6. *opp.*

rono foſtenute, quando dal Veſcovo di Bitetto furon dichiarate contro de'Sindici mandanti, e contro degli eſecutori della città medeſima, che, anche per ſagri uſi, aveano ardito, di farle ſonare, e di ſonarle, ſenza la licenza del Veſcovo; come da noi più ſopra fu rapportato; [e] *ſuſtinentur cenſuræ latæ contra Syndicos civitatis mandantes, & alios exequentes violentias in Eccleſia cathedrali, ſub prætextu pulſandi campanas occaſione funeralium Baroniſſæ: Item occaſione adventus Regis Catholici. In Biteſten. 30. Januarii 1703. lib. 3. decr. Vallen. pag. 470. à tergo*. In Oppido è iguale il caſo, e la ragione è la medeſima; poiche il campanile della cattedrale è a queſta unito, non ſi può aver'in eſſo l'ingreſſo, ſenza che ſi abbia per queſta il paſſaggio, non vi è altra porta, di quella in fuori, che ſporge in Chieſa: Onde non ſi può far violenza al campanile, ſenza che ſi faccia prima alla Chieſa. Innoltre, ancorche il campanile foſſe dalla Chieſa ſeparato, perche non però in eſſo, quando è per trenta paſſi dalla Chieſa diſtante, e per ſervigio della medeſima Chieſa è ſolamente deſtinato, ſi gode l'eccleſiaſtica immunità locale; perciò convien dire, che neppure in eſſo tentar ſi poſſa l'ingreſſo, ſenza incorrere manifeſtamente nelle cenſure; [f] *Campanile Eccleſiæ diſtans tamen intra triginta paſſus, ſolummodo inſerviens pro ſervitio Eccleſiæ, gaudet immunitate eccleſiaſtica; die 7. Septembris 1632. in clypeo immunitatis eccleſiaſticæ, verb. campanile*. E finalmente, ſpettando alla Curia eccleſiaſtica il riconoſcer la cagione, ſe ſi debba rimuover dal campanile la campana, che ſerviva alla Chieſa, per traportarſi altrove; [g] *cauſa remotionis campanæ à loco, ubi inſerviebat*

---

e *Ricc. in Synopſ. decr. ut reſel. Cong. Immun. verb. campana, n. 4.*
f *Ricc. l. c. n. 5.*
g *Ricc. l. c. n. 3.*

bat etiam Ecclesiæ, ad locum, ubi inservit solum ad usum horologii, in publica turri, spectat ad Curiam ecclesiasticam; in Tudertina 11. *Sept.* 1690. *lib. decr. Martell.* 663.: Ne'vien chiaro ad apparire, che il campanile, dove son le campane, destinate a sagro uso, sia ecclesiastico luogo, e però in esso non si possa metter da chichesia la mano, senza lesione di usurpata giurisdizion della Chiesa, e senz'aperta violenza, che si faccia alla sua libertà.

Ed è sì vero, che non puo verun Laico, o sonare, o far sonar, le campane, che sono ne'campanili delle Chiese, anche per sagri usi, senz'averne in prima la licenza da'Rettori di esse, che per chiudere ogni adito ad un tanto ardimento, fu severamente ordinato, che i campanili stessero sempre serrati a chiave, affinche in essi non potesse chichesia avere senza la licenza l' ingresso. *Perpetuò clausum, nisi cum opus fuerit campanas pulsare, ne pateat aditus, scilicet maleficis, strighis, aliisque otiosis, & nequid obscænum in eo committatur. Instruct. fabr. Eccl. Mediol. Paul.* Grill.[h] *de sorti leg.* 9. 11. *Fusc.*[i] *de visit. lib.* 1. *c.* 14. *n.* 16., scrisse Monsignor di Aste.[k] E Monsignor Crispino;[l] *abbia il campanile la porta, che a suo tempo sia ben chiusa con chiave, e come si averte nella citata instruzione della fabrica della Chiesa; ostium valvis firmis, pessulis, & clave bene munitum, ut perpetuò clausum esse possit, nisi cum opus est campanas pulsari. E quanto à tenersi chiuso il campanile, deve farsi ogni ordine più rigoroso, perche si sono dati de' casi di gravi inconvenienti, per essere stati tenuti aperti.* Nella Sinodo altresì di Oppido, sot-

to

h *Grill. de sorti leg.* 9. 11.
i *Fusc. de visit. lib.* 1. *c.* 14. *n.* 16.
k *Aste della visit. Apost. par.* 2. §. 19. *n.* 1.
l *Crispin. della visit. Pastoral. par.* 2. §. 9. *n.* 4.

to di Monſignor Diano Pariſio, leggiamo nel capitolo dodiceſimo, *de officio Sacriſtæ*, queſte parole; [m] *ſit ſacriſtiæ pavimentum terſum, & ab immunditiis undequaque expurgatum, turris præcipue campanilis, in qua nihil, quod malè oleat, fieri patiatur. Campanæ debitis horis, & pro temporis opportunitate, pulſari procuret, ut editis illarum ſignis, matutini, miſſæ conventualis, veſperarum, cæterarumque particularium functionum, opportunum tempus facilè innoteſcat.* Ed in quella di Monſignor Fili [n], anche, *de officio Sacriſtæ*, al capo decimo; *in turri campanilis nequid immundum, vel inhoneſtum fiat, alias ſciat nobis rationem redditurum eſſe. Campanæ non pulſentur, niſi horis ſtatutis, & cum temporis opportunitas exegerit; itaut illarum pulſatione tempus matutini, miſſæ conventualis, veſperarum, aliarumque ſacrarum functionum, dignoſcatur.* Nelle quali parole apertamente ſi vede, che ſi concede a' Sagreſtani ſoltanto la libertà di ſonar le campane per l'ordinarie occorrenze de' divini ufizj; dunque per le ſtraordinarie i Veſcovi ne vogliono a ſe riſerbata l'autorità di darne la licenza a chi, e quando, parerà loro più conveniente, e più giuſto. E ſiccome i Sagreſtani in queſto non poſſon prenderſi quella libertà, che non anno; molto meno i Laici poſſono aver l'ardimento di far'eſſi quello, che gli ſteſſi Sagreſtani non poſſono fare.

Queſto ſonar di campane, non à dubbio, che nella Chieſa ſi tiene per atto di giuriſdizione, o almeno per eſercizio di eſenzione, e di prerogativa. Nel Concilio Lateraneſe, ſotto Lion X., ſi proibiſce a tutte le Chieſe, ſotto la pena di ſcudi cento, di ſonar le campane nel ſabato ſanto, prima della cattedrale, dov' è, o del-

m *Synod. Oppidan. ſub Diano cap.* 12.
n *Synod. Oppidan. ſub Fili cap.* 10.

o della parrochiale, dove non è cattedrale; [o] *ante cathedralem, vel parochialem, aut matricem, in sabbato majoris hebdomadæ, ne pulsentur, sub pœna ducatorum centum*. E neppure i Regolari nelle lor Chiese, quanti pur sieno i privilegj, ch'essi anno, sono da cotal'ordinazione esenti; siccome tutti i Dottori [p] l'insegnano, e la pratica stessa n'è maestra; [q] *& hoc tam in ecclesiis secularibus, quam regularibus, etiam S. Joannis Herosolymitani, aut prope, & extra muros, existentibus, sive in ecclesiis Confratrum, vel etiam in Collegiata, quæ habeat omnimodam præcedentiam supra Matricem*. Ed il Gavanti [r] ne apporta pur'anche dicreto della Congregazione de' sagri Riti; *per Matricem intellige quoque parochialem in diœcesi, antequam non possunt Regulares, neque Confratriæ, suas campanas pulsare. Congregatio Rituum 9. Febr.* 1608. E non solamente nel sabato santo, ma eziandio in altre feste, ed in altre solennità, se vi sia la consuetudine di non sonarsi le campane prima della Cattedrale, o della Matrice, per dichiarazion pur'anche della medesima sagra Congregazione, presso il Gavanti, [s] si dee osservare; *si adest consuetudo pulsandi campanas non nisi post cathedralem, seu matricem, observanda est. Eadem S. Congreg. 21. August.* 1601. Or se il sonar le campane importa preminenza, se non ancor giurisdizione, ed autorità, in chi le suona in primo luogo; quasi che fosser'esse un segno, per cui si manifesta la precedenza di una Chiesa sull'altre, e che di esse è capo; e colla precedenza come una licenza, che col suo suono dà ad esse di sonare le lor campane; quanto

to

o *Asse l. c. n.* 4.
p *Barbos. in Sum. apost. dec. verb. campana. E de jur. eccl. univ. lib.* 3. *cap. num.* 69.
q *Lezan. in sum. quæst. regul. t.* 2. *c.* 1. *n.* 44.
r *Gavan. in manual. verb. Campana n.* 2.
s *Gavan. l. c. in appendic. n.* 3.

to maggiormente queſt'autorità avranno i Rettori delle medeſime Chieſe maggiori, ſien pur'eſſe cattedrali, o parrochiali, o matrici, che anno eſſi in governo, e che percio eſercitan la lor ſuperiorità, e ſopra di eſſe, e ſopra di tutte quelle, che da eſſe dipendono? Non poſſono gli Eccleſiaſtici, anzi non poſſono le ſteſſe Chieſe minori, ſonar ſenza licenza negl'eſpreſſi caſi, e potran ſonare i Sindici, ed i Laici? Ancorche ſagro ne anno i ſagri luoghi, e le ſagre perſone, limitato l'uſo, e dipendente, ed i ſecolari maeſtrati l'averanno indipendente, e illimitato, ſebbene pur'anche ſagro?

E' fuor di tempo l'addurre la ſpeſa, che la Comunità, non ſolamente fece nel far le campane, ma che or fa nel rifarle; onde i Laici abbiano indipendente l'uſo delle medeſime, quando eſſo è ſagro. Poiche riſpondiam noi; che queſta ſpeſa, che al preſente dalla Comunità vien fatta, è ſempre un debito, per cui è aſtretta a farla; o per mantener quello, che fece, o per goder quello, che gode, ſe le campane primamente da lei furon fatte, o per ſupplire alle niciſſità della Chieſa, ed all'impotenza del ſuo Rettore. E certamente, in queſto affare di campane è una gran regola la conſuetudine; dove non però queſta manca, ſe il Parroco è ben provveduto di congrua, ad una ſola campana ſi puo obbligare, perche queſta ſola alle ſue funzioni è ſuffiziente; all'altre, che ſervono al popolo, il popolo è obbligato. Così dopo Surdo [t], Genoveſe [u], Tonduto [x], l'inſegna il Chericato [y]; *expenſas pro emendis, & reficiendis campanis, ubi non ſunt redditus annui pro fabrica, eſſe faciendas juxta ſolitum, & ad præſcriptam conſuetudinem; qua*

t. *Surd. conſ. 62. n. 5.*
u *Genuenſ. in praξic. eccleſ. quæſ. 249. n. 6.*
x *Tondut. reſol. benefic. par. 3. cap. 133. n. 4. & 5.*
y *Clericat. de Sacrif. miſs. dec. 45. n. 58.*

qua non extante, dicendum est in puncto juris, Parochum teneri ad emptionem, & refectionem unius tantum campanæ. Surdus cons. 62. num. 5. Genuens. in pract. eccles. quæst. 249. num. 6., & Tondut. resol. benefic. par. 3. cap. 133. num. 4. & 5. ea ratione, quia unica campana sufficit Parochis, & Clericis, ut munus suum adimpleant in convocando populo ad divina... idcirco, quia pluralitas campanarum principaliter concernit utilitatem Parochianorum, quarum sonitu fugantur tempestates, & terrentur demones, illas excitantes; refectio ipsarum campanarum, una excepta, de jure spectat ad populum; prout etiam solutio salarii, quod datur viro deputato ad pulsandas campanas; ut doctè advertit idem Tondut. [z] *dicta p. 3. c. 135. n. 1.* E conforme a questo anche scrisse l'erudito Van-Espen; [a] *ecclesiam parochialem posse plures habere campanas, optasseque S. Carolum, ut in omnibus ecclesiis parochialibus haberentur adminus duæ, notavimus supra tit. 5. cap. 2. num. 13. tamen quia usus præcipuus campanæ is est, ut per ejus pulsum ad divina officia populus vocetur, consuetudine passim receptum est, quod Decimatores ad unius tantum campanæ restaurationem teneantur, & ad eam necessarium trabium. Testatur quoque Peckius cap. 13., quod concordata, seu recordiæ Leodienses Prælatum, cui onus reparationis incumbit, ad unius tantum campanæ, quam bannalem vulgo appellant, manutentionem adstringant; eamque, ait, ejusmodi esse volunt Interpretes, ut facile in eo loco exaudiri queat.*

E da pretendersi dunque, che quando il Popolo soddisfà ad un suo debito, voglia per premio fare una invasione? Che quando i Laici fanno una giustizia, vogliano in ricompensa commettere una ingiustizia? Che

z *Tondut. l. c. c. 135. n. 1.*

a *Van-Espen par. 2. in jus Eccl. univ. tit. 16. c. 5. n. 29.*

quando infine pagano le Comunità quello, che debbono alle Chiese, voglian poi dalle Chiese usurpare quel, che non possono? E non posson dire, che niun'utile ne ritraggano di quanto pagano; poiche l'utile non è poco, ed il benifizio è sommo. A riguardo di quanto essi pagarono, o pur pagano, son facilissimi i Rettori delle Chiese a condiscendere a tutte le loro istanze, qualora voglion'essi, che per sagri usi le campane vengan sonate; poiche in altro caso, e potrebbon loro negarne la licenza, e non permetterne l'uso. A contemplazion pur'anche di queste loro spese, non pagano que' soliti jus di mortorj, e di esequie, che in altri luoghi si pagano, dove le campane a spese delle Comunità non furon fatte, nè con danajo delle medesime si risarciscono. E finalmente, quando poi esse a queste spese non voglion soccombere, siccome in Oppido occorse in tempo di sede vuota, dopo la morte di Monsignor Giuseppe-Placido Pace, quando una campana della Cattedrale rotta, si rifece col danajo delle Chiese, che son fuori, e distinte dalla Cattedrale; allora è giustizia, che perdan le Comunità le godute prerogative, e che però non possan valersi delle campane, anche per sagri usi, anche con chiederne la licenza; e che ne' funerali non si faccia per gli Cittadini graziosamente quello, che in altri luoghi si fa collo stipendio. E se vuol la Città le antiche prerogative godere, bisogna che restituisca prima alle Chiese tutto quello, che queste pagarono per la refezion della campana; e così poi sarà reintegrata nel primiero possesso degli onori delle campane, che per questo solo riguardo puo essa dir che sien sue, perch'essa sola è obbligata a mantenerle. Sempre non però che ne vuol l'uso, dee chiederlo con riverenza al Pastor di quella Chiesa, che ne à il dominio; e che, usando la gratitudine propia della Chiesa, è facile a concederne a' Laici,

che

che alla Chiesa ne fecero il dono, e che alla Chiesa ne mantengono il possesso, l'uso, sempre che questo è sagro, e che vien a lui riverentemente richiesto.

E che sia spezialmente ne' Vescovi, a' quali i Sindici di Oppido an la franchezza di contenderla, quest' autorità di disporre sul suono delle campane di tutte le loro Chiese, sì Cattedrali, sì Parrochiali, sì di tutte le altre, e delle città e delle diocesi, con evidenza si convince dagli ordinamenti, che nelle lor Sinodi fanno i Vescovi tutto giorno sulle campane, e sul suono di esse. E dalla qualità delle loro stesse ordinazioni, si ricava pur'anche, che queste licenze sia di uopo a' Laici di chiederle da essi, e che sia in lor libertà di concederle, e di negarle, secondo che loro sembrerà più convenevole, e giusto. Nel celebre libro degli Atti [b] della Chiesa di Milano ne troviam molte, fatte dal zelo del Santo Arcivescovo di quella Chiesa; e spezialmente nell'Istruzione; *non si suonino campane per gli Morti dopo l'Ave Maria, che si sonerà per segno della lor morte, se non quando il Morto si porterà alla sepoltura, o al più per un'ora avanti*. Non sarebbe ridicola quest'ordinazione, se i Laici nell'esequie de' lor Defunti avessero la facoltà di sonar le campane, senza chieder licenza al Vescovo? Nel Concilio provinciale terzo, [c] *de Parochis*, si legge; *ut verò à fidelibus pro mortuo oratio fiat, idem* (cioè il Parroco) *signum det campanæ sono, quo significetur Ave Maria*. Ecco, che a' Parrochi, e non a' Laici, che sien congiunti del morto, si dà la facoltà di farne il primo segno colle campane. Nella tabella degli errori, e delle multe de' Cherici, si mette per errore, e si vuol meritevole di gastigo, [d] *qui laicos ullos, pueros etiam, sine faculta-*

b *Act. Eccl. Mediol. par. 3. Instruz. var.*
c *Conc. prov. 3. de Parochis.*
d *In tabella errator. & mulctar. Clerical.*

tis à nobis eo nomine datæ literis ... campanas pulsare, aliasve ecclesiasticas minorum ordinum functiones, obire permiserit, jusseritve. E possibile, che si metta tanta ristrizione a' Cherici, quando si tratta di sonar le campane, e che poi si dia tanta libertà a' Laici nel farle a loro arbitrio, e di loro autorità, sonare? E finalmente nelle Avvertenze per aver notizie dello stato del Clero, si ordina; [e] *nissuno Laico, come di sopra, passati due mesi, sia ammesso da alcun Rettore di Chiesa, Sacerdote, Sagrestano, o da altro a chi spetta, a servire alle Chiese, come in portar croci, cilostri, sonar campane, e simil'altro servizio ecclesiastico, o sia con abito ecclesiastico, o senza esso, se prima non sarà da noi, o da chi averà di cio facoltà da noi, approbato a questo, e n'esibirà fede, e licenza in scritto*. E compatibile tanto rigore, in chi suona le campane da servo, con tanta libertà in chi le fa sonar da padrone? Non si puo mettere il Laico a sonarle, e comanderà il Laico a farle sonare?

Bisognerebbe trascorrer tutte le Sinodi, che si son celebrate, e che si celebrano, nelle diocesi, per trovare in ciascuna di esse ordinamenti de' Vescovi, che risguardano il suono delle campane delle lor Chiese. Ma noi, senza prenderci briga di cio, che anno altre Sinodi ordinato, ci ristrigniam sol tanto a quelle di Oppido; e dal tenore delle lor Costituzioni intendiam pur'anche provare, che, senza licenza del Vescovo, e degli altri Rettori delle Chiese, non possono i Laici far sonare le lor campane, ancorche sagro ne fosse l'uso. Nella Sinodo [f] dunque di Monsignor Diano Parisio abbiamo, nel capo trentesimo sesto, *de exequiis, funerum ritibus, & sepulturis*, queste parole; *stipendia solita, tam pro funeribus, quam pro pulsatione campanarum, in quibuscunque*

e *Avertenze per aver notiz. dello stato del Clero*.
f *Synod. Oppid. Dian. c. 36.*

que ecclesiis exigantur, super quibus nihil innovari volumus, sed omnia ex antiqua, laudabilique consuetudine, servari mandamus, neque pro tumulandis exteris solita augeatur. Ed in quella di Monsignor Vescovo Fili [g], nel capo trentesimo terzo, *de exequiis, funerum ritibus, & sepulturis*, leggiam' anche; *pro funeribus, & pulsatione campanarum, in omnibus ecclesiis non augeantur stipendia, etiam pro exteris, sed exigantur solita, juxta vetustam consuetudinem, quam omnino servari præcipimus*. Ma molto più chiaramente fa al caso nostro un'ordine già fatto dal medesimo Monsignor Fili, in atto di sagra Visita [h], per le campane appunto della Cattedrale di Oppido; ch'è del tenor, che siegue; *Campanæ hujus nostræ Cathedralis pro defunctis pulsentur more solito, & consueto, & non* a castellana, *ut vulgo dicitur; & solum permittimus præfatum sonitum* a castellana *Dignitatibus, & Canonicis ejusdem nostræ Cathedralis, & Nobilibus hujus Civitatis, & aliis nobis benè visis, cum aliqua eleemosyna applicanda eidem Cathedrali Ecclesiæ &c. Dat. Oppidi in discursu sanctæ Visitationis hac die 4. Aprilis* 1700. *B. Episcopus Oppiden*. E' luog'ora a credere, che appo i Laici della Città di Oppido sia libero l'uso delle campane, e dal propio lor Vescovo indipendente, quando sagro ne sia l'uso; veggendo, che i Vescovi della città medesima usano tutta la loro autorità nel proibire, e nel conceder, quest' uso, anche nell'esequie, e funerali, che sagro è per l'appunto, senza che a' Laici resti altra libertà, che di ubbidire alle lor leggi, e di eseguire i lor dicreti?

Dicon non però i Sindici di Oppido, che voglion' essi chiederne la licenza, ma non al Vescovo. E se non al Vescovo, a chi? Voglion chiederla al Sagrestano mag-

g *Synod. Oppidan. Fili c.* 33.
h *Decret. S. Visit. Civit. Oppid. an.* 1700.

maggiore della Cattedrale, ch'è un Canonico; e tanto credono, che possa loro bastare. Pretensione si stravagante, e sentimento così irregolare, non troverebbe appo chichesia neppure un'atomo di credenza, se noi per farne apparire la verità, non portassimo quì un'attestato del suddetto Sagrestano maggiore, con cui, quanto essi pretendono, e quanto noi asseriamo, ad evidenza si manifesta. Eccolo dunque in pronto: " Sì atte-
,, sta per me sottoscritto Canonico D. Pietro Cosma,
,, Sagrestano maggiore in questa cattedrale, etiam col
,, mio giuramento, *tacto pectore &c.* a chi spetta veder
,, la presente, o per dovunque sarà presentata in judicio,
,, *vel extra*, come in questa mattina appunto 28. del cor-
,, rente, venne da me il Magnifico Francesco Antonio
,, Rocca, Sindico di questa città, invitandomi ad assi-
,, stere al funerale, che diman mattina si farà nella
,, Chiesa de' Padri Osservanti, per la morte della Si-
,, gnora Principessa di Cariati, siccome ancora mi esibì
,, il deritto, che mi spettava, come Sagrestano mag-
,, giore, perche si sonasse la campana della cattedrale
,, in occasione di detto funerale; laonde io li risposi,
,, che son prontissimo di andare per assistere a detto fu-
,, nerale, e che non avevo interesse veruno per detto
,, deritto, ma che il dar la licenza, perche si sonasse
,, detta campana, non era in mio arbitrio, ma di Mon-
,, signore Illustrissimo; e detto Sindico mi rispose; Io
,, voglio la licenza da V. S., perche tiene l'autorità;
,, a cui io risposi; non la posso dare questa licenza, per-
,, che detto mio Monsignor' Illustrissimo se la riservò
,, a se. E perche questa è la verità, ò fatta la presente,
,, scritta e sottoscritta di mia propia mano. Oppido
,, li 28. Ottobre, 1623. Io Canonico D. Pietro Cosma
,, faccio fede come sopra. Abate Canonico Francesco
,, Antonio Pleitano son testimonio. Io D. Filareto Lu-

,, cà

„ cà fui presente testimonio. *Adest legalitas* „. Che sia dunque ne' Sindici di Oppido questa pretensione, che a chiunque l'ode, sembra incredibile, è chiaro per quanto si è rapportato; che sia essa insussistente, e irragionevole, apparirà da quanto saremo per rapportare.

E dunque al Sagrestano non sarà soggezione a cotesti Signori Sindici il chieder la licenza, ch'essi col fatto confessano doverla chiedere, e sarà lor servitù il chiederla al Vescovo? Avranno essi animo, di bassarsi al Prete, e di non umiliarsi al Prelato? Sarà in loro giudizio, non saprei dirlo, o più meschino, o più caparbio, che non abbiano a grave il porger suppliche al Ministro, ed abbiano ripugnanza di rappresentarle al Padrone? E'l Ministro potrà mai avere più di autorità di quella, che il Padrone gli lascia? E'l Sagrestano non è al Vescovo subalterno, subordinato, e suddito? E non è il Vescovo della sua Chiesa lo Sposo, e di quanto alla sua Sposa appartiene, il Padrone? E come dunque posson mai concepire nel Sagrestano un'autorità, che dal Vescovo non dirivi, e non dipenda? E se dal Vescovo dipende, non puo questi ristrignerla, limitarla, sospenderla? E quando egli la sospenda, a chi si dovrà fare il ricorso? E forse negli altri luoghi della diocesi di Oppido questa licenza non si chiede a' Parrochi? E non potrà un Vescovo aver tanta autorità nella sua Cattedrale, quanta ne à nella sua Parrochiale un Parroco? Non son forse nelle parrochiali i Sagrestani? E perche ivi non pregiudicano all'autorità, che anno i Parrochi, ed in Oppido il Sagrestano maggiore sospenderà l'autorità, che tiene il Vescovo? Questo è un metter tutto sussopra il mondo; volendo, che il Sagrestano sia Arbitro nella Chiesa, ed il Vescovo non sia che un Ministro; che il Sagrestano sia dal Vescovo indipendente, e che il Vescovo dipenda dal Sagrestano;

di-

che il Sagreſtano inſomma diſponga, e comandi, e che il Veſcovo non poſſa nè permettere,nè concedere,nè proibire.Ma ſebben queſte idee,e così ſconce, e così ridevoli, abbian luogo nella mente,e nella immaginazione,de'Sindici, non an però neppur' adito in quelle del medeſimo Sagreſtano maggiore; il quale ſinceramente confeſſa,che il dar la licenza di ſonar le campane, non è in ſuo arbitrio, ma di Monſignore; e ſe in qualche volta l'à fatto, è ſtato perche Monſignor glie l'à permeſſo; ma non poterlo aſſolutamente fare, or che Monſignore à ſe l'à riſerbato. E più di queſto non vi vorrà, per chiudere a' Sindici la bocca; quando in cio non ſi voglia pur'anche moſtrar pronta a parlare, ſoltanto perch'è bocca.

AL-

ALLEGAZIONE IV.

Delle Immagini, che possono star nelle Chiese; e di quelle, che si posson permettere, e tollerar negli Altari: Dell' autorità, e del debito, ch' è nel Vescovo, di riformarne gli abusi: E se ogn' Immagine profana, ancorche sia del Padron della Chiesa, debba essere proibita, quando ella sia nell' Altare?

LE Immagini, che dal sagro Tempio degli Ebrei ebbero sempre un rigido sbandimento, e che ne' profani Altari de' Gentili ottennero in ogni tempo aperto l'ingresso; nelle Chiese de' Cristiani furono ammesse con si prudente ordinazione, che nè degli uni s' imitasse la rigidezza, nè degli altri la facilità; e per tutto dire, che si secondasse sì la pietà, che della nostra vera religione è il pregio, e che si evitasse insieme la superstizione, ch' è dell' altre false il carattere. Gli Ebrei, nè di Dio ammettevan l' immagine, perche il credevano in ogni luogo presente; nè di alcun' uomo la telleravan nel tempio, per non profanare il sagro luogo con rappresentarvi personaggio, che non fosse divino. Il perche di Moisè narra Giuseppe, [a] *quod cum Deus ubique præsens sit, nihil à principio post homines natos stultius visum sit, quam ejus simulacrum fingere*; e

[a] *Joseph. Hebr. con. Appion.*

percio [b] *ſuis legibus probibuit omnino ſimulacrum fieri, aut in templo poni*. [c] E de' Giudei ſucceſſori è manifeſto, che volendo Gajo Caligola, Imperador Romano, far mettere nel tempio di Geruſalemme la ſua ſtatua, furon' eglino oſtinatiſſimi a contraddirlo; ed a Petronio, Legato nellà Siria, che per comandamento di Ceſare, uſar volea la forza, colle armi alla mano riſolutamente ſi oppoſero; finche intermeſſoſi Agrippa, placò l'Imperadore, e furon gli Ebrei da quel pericolo liberati; [d] *adeo reſiſtere cæperunt, ut jam ad arma ventum eſſet, niſi* ... [e] *Agrippa, Judeorum Rex, à Cajo impetraſſet, ne bujuſmodi Statua in Templo poneretur*. Onde ſi vede, quanto foſſer geloſi in queſto punto gli Ebrei, che ſtimaron poco colla perduta libertà perdere anche la vita, purche la religione non veniſſe a patir detrimento; ch'eglino preferivano di buon cuore a tutt'altro, che, non avendo riſguardo a Dio, lo ſtimavano intereſſe vile di terra, e rifleſſo oſcuro di mondo.

Fin quì ſarebbe degno, ſe non di plauſo, almeno di compatimento, il loro zelo; poiche, eſſendoſi loro proibito l'uſo delle immagini, a cagion della facilità, ch'eglino aveano ad idolatrare, il fuggir l'occaſione alla colpa, è anzi prudenza, ch'errore. Ma perche il pericolo non era per tutti, e per eſſi non potea eſſer ſempre; quindi origin' ebbe il loro abbaglio, che dopo la venuta di Criſto nel mondo, cominciarono a propalare; cioè ogni culto, che alle immagini ſi offeriva, eſſere idolatria. Gli Autori infelici del lor famoſo, come pernizioſo, Talmud, il quale nel 476. uſcì fuori ad ammorbare il mondo, furono i primi a cinguettare, *uſum ſacrarum*

b *Idem l. 17. Antiquit. Judaic.*
c *Apud Polid. Vergil. l. 2. de invent. rer. c. 23.*
d *Joſeph l. 18. antiquit. Judaic.*
e *Apud Polid. Verg. l. 6.*

rum imaginum esse idololatricum; Christianorum ecclesias esse domos idololatriæ; ſiccome dal Cardinal Bellarmino abbiamo, [f] e da altri Scrittori, che a lui fan ſeguela. Ond' è, che nel ſettimo Concilio generale Iconomachi ſon chiamati gli Ebrei; ſiccome aſſi da'dialoghi di Leonzio, che nell' azione ſeconda del medeſimo Concilio ſi leggono: E di quegli empj Iconocolaſti, che dilaceraron poſcia sì crudelmente la Chieſa, i Giudei furon pur'anche quelli, che lor diedero il primo ſeme all' errore, che partorirono, e'l primo latte, con cui l'alimentarono. Dagli Ebrei paſſò pur' anche ne' ſeguaci tutti di Macometto, dal quale nel ſuo Alcorano [g] niuna immagine è loro permeſſa. E ſe da eſſi l'aveſſero ancor preſo i Manichei, e quel Severo, Veſcovo di Marſiglia, che nel fine del ſeſto ſecolo, con inconſiderato zelo, come parla S. Gregorio, [h] volle farſene Autore, poſſiamo più facilmente crederlo, che accertarlo. Infine paſsò tant' oltre il falſo dogma, che oltre a Lione Iſaurico, a Lione Armeno, a Michel Balbo, Imperadori di Coſtantinopoli, che il propagaron nell' Oriente; oltre a Claudio, Veſcovo di Torino, e Felice, di Urgello anche Veſcovo, e di Giona di Orleans, che preteſero d'introdurlo nell' Occidente; oltre infine a' Valdeſi, che con infelice ſucceſso ne intrapreſero ancora la pugna; furon ne' tempi de' noſtri Avoli, ed i Luterani, ed i Calviniſti, i quali tutti in queſto punto convennero, e di dichiarar guerra implacabile alle ſagre immagini, e d'inquietar' oſtinatamente coloro, che le adoravano. Siche all' errore de' moderni Giudei fatta una gran giunta di ſeguaci, ſi è egli oramai renduto, come plauſibile tra chi ben non crede, così vie più perſeguitato, e colla penna, e col-

f *Bellarmin. t. 2. lib. 2. de imagin. c. 6.*
g *Alcoran. c. 16. & 17.*
h *Greg. lib. 9. ep. 9.*

colla lingua, da chi così ben discorre, come ben crede.

Non à dubbio, che la scempiezza de' Gentili all' avversione degli Ebrei primieri diede principio, ed allora fu commendevole il loro zelo; ma poscia la pietà de' Cristiani all' odio de' Giudei successori diè voga, ed allora divenne sagrilego il lor livore. I Gentili tutta la divinità, che adoravano, la riconoscevan negl' Idoli; e perche si mostrassero più pii nella moltitudine de' Numi, quanto più Idoli ergeano su gli Altari, altrettanto credean di avere più di religione nel cuore. Siche di tutti essi potea dirsi quello, che de' soli Romani scrisse il Pontefice S. Lione; [i] *magnam sibi videbantur assumpsisse religionem, quia nullam respuebant falsitatem*. Quali fossero i primi tra essi a portarne il pestifero abuso nel mondo, non è così facile il diffinirlo. Chi Ercole ne fa autore, di poich'egli di Gerione fu trionfante; chi da' Pelasgi ne riconosce la prima origine. Altri agli Etiopi ne danno il ritrovamento, altri a Prometeo, altri a Nino, Re dell' Assiria, l' invenzione. Cio ch' è certo, si è, che presso a' tempi di Abramo eran già gl'Idoli sugli altari, poiche dalla moglie del suo Nipote, Giacobbe, che fu Rebecca, a Labano, suo Genitore, [k] furon rubbati; siccome narra la sagra storia, e'l rapporta Giuseppe Ebreo. [l] *Et Rachel furata est Idola Patris sui*. E pure non fu tra essi sì universale l' abuso, che non fosser Popoli, che non ne seguissero il superstizioso costume; poiche di alcuni Popoli confinanti alla Scitia Asiatica, detti *Seres*, riferisc' Eusebio, [m] *lege exceptum esse, ne simulacra colerentur*. De' Romani, nel tempo di Numa, e di altri Re successori, vuole Plutarco, [n] che, *annis centum*

i *S. Leo ser. 1. in nat. Apost. Petri, & Pauli.*
k *Gen. 32: 19.*
l *Joseph antiq. Judaic. lib. 1.*
m *Euseb. de præp. evang. lib. 6.*
n *Plut. in Numa*

tum atque septuaginta, ab urbe condita, nullam imaginem, neque fictam, neque pictam, esse conspectam. De' Persiani infine, attestano Erodoto, [o] e Strabone, [p] che *statuas non extruebant*. Cheche ne sia non però di questo, di cui quel, che n'è vero, resti sol sulla fede di chi l'attesta; non puo negarsi, che in tutto il resto del mondo, degli Ebrei infuori, da'quali il vero Dio si adorava, s'incensavano legni, e s'idolatravano sassi. E allora fu, che per tener'Iddio il suo popolo dal comun'errore lontano, nell'Esodo [q] fece a Moisè il comandamento; *Non facies tibi sculptile, neque omnem similitudinem*. Il mal non però negli Ebrei si fu, che allora adoravan facilmente gl'Idoli, che detestavansi dalla loro vera legge; ed ora ostinatamente perseguitan le immagini, che dalla nostra Santa Religione si adorano.

Tanto è vero, che ad essi piaceva sol tanto il vizio, ch'era nella cosa, non già la cosa, che si univa col vizio; poiche siccome, quando la fermezza nella lor religione era virtù, essi erano più del vento volubili, ed or ch'è vizio l'ostinatezza nella lor falsa credenza, essi son duri più del macigno: Così quando era impietà il volgersi agl'Idoli per adorargli, essi ne spasimavan di voglia; ed or ch'è pietà piegare alle sagre immagini il ginocchio per venerarle, essi ne ardon di sdegno, e ne smaniano per livore. L'avversione, che avean' essi, e che an tuttora, alla nostra Santa Religione, come io dicea, fe loro concepirne insuperabile l'abborrimento; e se prima avendone il comando, si facean gloria di trasgredirlo, oggi non essendovi, si fan merito di osservarlo. Tutto perche non era sì forte e sì cocente l'odio, che avean' essi co' Gentili, come è quello, che nutrisco-

o *Herodot. lib.* 1.
p *Strab.* 15. *Gegraph.*
q *Exod.* 20. 4.

ſcono co' Criſtiani; e quinci addiveniva, che ſi univano a' Gentili, ancorche loro il proibiſſe Iddio, e ſi accoſtavano alle loro abbominazioni, ſebben loro foſſer da Dio vietate; a' Criſtiani non però mai ſi uniforman nè nel credere, nè nell'operare, ancorche Iddio con ſegni troppo viſibili ne moſtri loro, e per vero il credere, e l'operare per ſanto. Veggendo eſſi dunque ne' noſtri Altari le ſagre immagini, infaman queſte per idoli profani, ed accuſan noi per Idolatri Gentili; e fanno non men torto a queſte, che a noi, dando a queſte un nome, che lor non conviene, ed a noi una ingiuria, che non ſi deve. Nel Concilio [r] general ſettimo ſi fulminano anatemi a chi le noſtre immagini ardiſce idoli chiamare; e perche ſi faccia la niciſſaria diſtinzione tra l'immagine, e l'idolo, quella da' ſagri Scrittori vien diffinita; *rei exiſtentis ſimilitudo ad inſtar illius expreſſa*; e queſto; *ficta ſimilitudo numinis non exiſtentis*; o pur, *ſimulacrum repræſentans divinitatem non exiſtentem*; che viene ad uniformarſi con quel dell' Appoſtolo a' Corinti; [ſ] *ſcimus quia nihil eſt idolum in mundo, & quod nullus eſt Deus, niſi unus*. Onde ſi vede, che ſebben nella antica legge foſſe ſtato proibito l'uſo degl' Idoli, l' uſo non però delle immagini non fu mai vietato, sì perche queſto uſo non è di ſua natura illecito; sì ancora perche niun precetto poſitivo nell' antico Teſtamento ſi rinviene, che il proibiſca.

Non è di ſua natura illecito, perche nelle divine ſcritture ne abbiam l' uſo approvato; e quando Iddio a Moisè comandò di fare i due Cherubini, che dovean metterſi nel Tabernacolo; [t] *duos Cherubim aureos, & productiles facies, ex utraque parte oraculi. Cherub unus ſit*

r *Concil. gen. VII. act. 5. & 7.*
ſ *Domin. à. SS. Trin. in bibl. theol. t. 5. p. 2. lib. 4. Sect. 11. c. 33.*
t *Exod. 25. 18.*

ſit in latere uno, & alter in altero; e quando gli ordinò di fare il Serpente di bronzo, colla cui viſta ſi riſanaſſero i morſi da'Serpenti, ch'erano velenoſi; [u] *fac Serpentem Æneum, & pone eum pro ſigno; qui percuſſus aſpexerit eum, vivet*; [x] e quando da Salomone altre immagini nel tempio furono per divin volere ſcolpite; *fecit Salomon mare fuſile... [y] Et ſculptura ſubter labium circuibat illud decem cubitis ambiens mare: duo ordines ſculpturarum biſtriatarum erant fuſiles. Et ſtabant ſuper duodecim boves, è quibus tres reſpiciebant ad Aquilonem, & tres ad Occidentem, & tres ad Meridiem, & tres ad Orientem... [z] ſculpſit quoque in tabulatis illis, quæ erant ex ære, & in angulis, Cherubim, & Leones, & palmas, quaſi in ſimilitudinem hominis ſtantis*. Che ſe di ſua natura illecito foſſe, non ſarebbe mai ſtato da Dio nè permeſſo, nè comandato. Nè perche alle volte diano occaſione d'idolatrare, ſi dovrà dire, che intrinſicamente ſien male; perche altrimenti anche il Sole, e la Luna, ſarebbon mali, perche anche diedero occaſione d'idolatrare. Altro è dunque cio, che addiviene per accidente, e per malizia degli uomini, altro è quello, che provviene dalla natura delle coſe; e quando ſon queſte indifferenti, l'abuſo, o il buon'uſo, ſi attribuiſce agli uomini, non alle coſe. Nè tanpoco nel vecchio Teſtamento ſi truova precetto poſitivo, che proibiſca delle immagini l'uſo; ſiccome molti Teologi l'affermano; [a] *uſus imaginum in veteri Teſtamento non fuit à Deo prohibitus aliquo præcepto poſitivo*. Ed è pur'anche dottrina dell' Angelico Dottor S. Tommaſo; [b] *facere ſcul-*

u *Num.* 21. 8.
x 3. *Reg.* 7. 23.
y *n.* 24.
z *n.* 36.
a *Domin. à SS. Trin. l. c.*
b *S. Th. pa.* 2. *quæſ.* 100. *ar.* 4. *in corp.*

ſculptile, vel ſimilitudinem, non eſt prohibitum, niſi ſecundum hoc, ut non colantur pro Diis; nam in tabernaculo Deus præcepit fieri imaginem Seraphim; ut dicitur Exodi 25. Ed altrove; [c] *non prohibetur illo præcepto Exodi* 20. *non facies tibi ſculptile, neque omnem similitudinem, facere quamcumque ſculpturam, vel similitudinem, ſed facere ad adorandum; unde ſubdit, non adorabis ea, neque coles*. E ſi rapporta eziandio da S. Agoſtino, [d] che in più luoghi l' inſegna.

Immagini dunque ſi veggion nelle noſtre Chieſe, ſiccome vedeanſi pure nell'antico tempio degli Ebrei; Idoli non ſi veggion mai, ſiccome vedeanſi negli altari profani de' Gentili. E conforme agli Ebrei non potè eſſere imputato, che riteneſſero gl'Idoli, ancorche riteneſſer le immagini; così neppure a noi il ritener le immagini aſſi a rimproverare, come ſe riteneſſimo gl'Idoli. Queſto non però è più che vero, che ſiccome la noſtra Chieſa fin del ſuo naſcere delle immagini ritenne l'uſo, così in ogni tempo ſomma diligenza poſe, affinche queſt'uſo, ch'era laudevole e pio, non veniſſe, o per la ignoranza, o per la ſuperſtizione, della minuta gente, ad eſſer taſſato per empio, e per ſagrilego. Il perche, ad iſtruzion de' ſemplici, ed a confuſione ancor de' protervi, nel ſettimo Concilio [e] generale, e nel ſagro Concilio anche di Trento, faccendoſi la dovuta, e niciſſaria, diſtinzione tra l'immagine, e l'idolo, ſaggiamente, e prudentemente, fu detto; [f] *non credatur ineſſe aliqua in iis divinitas, vel virtus; propter quam ſint colendæ; vel quod ab eis aliquid ſit petendum, vel quod fiducia in imaginibus ſit figenda, velut olim fiebat à Gentibus, quæ in*

c *S. Th.* 3. *par. quæſ.* 25. *ar.* 3. *ad.* 1.
d *Auguſt. quæſ.* 72. *in Exod.*, *& epiſt.* 119. *c.* 11.
e *Conc. gen. VII. act.* 3.
f *Trident. ſeſſ.* 25. *decr. de ſacris imagin.*

in idolis spem suam collocabant ; sed quoniam honos , qui eis exhibetur , refertur ad prototypa , quæ illa repræsentant ; itaut per imagines, quas osculamur , & coram quibus caput aperimus , & procumbimus , Christum adoremus , & Sanctos , quorum illæ similitudinem gerunt, veneremur . Ed è conforme a quello , che scrisse S. Basilio ; [g] *quoniam Rex dicitur Regis imago, non autem duo Reges ; neque enim potestas scinditur , neque gloria dividitur . Quemadmodum autem principatus , ac potestas nobis dominans , una est , sic & glorificatio , quam illi deferimus , una est , non multæ . Itaque imaginis honor ad exemplar primum refertur* . E con più distinzione S. Atanagi [h] , o chiunque sia l'Autore delle quistioni , che di lui portano il nome , al Principe Antioco intitolate ; *absit , ut quemadmodum Græci faciunt , nos Christiani tanquam Deos imagines adoremus . Affectionem dumtaxat , & charitatis nostræ studium , erga figuram personæ , per imaginem expressæ , declaramus . Itaque lignum sæpe , quod jam erat imago , si figura deleta sit , tanquam inutile comburimus .*

E per vero così antico n'è l'uso , che fin da' tempi degli Appostoli convien cercarlo ; e così continuo ne fu pur' anche lo studio , onde alla superstizion de' Gentili non si accostasse il nostro culto ; o almeno di accostarsi ad essa, in gente ver noi non bene affetta, non si generasse il sospetto;che in quegli stessi tempi ci è ancor più che facile il ritrovarlo . Anzi basta soltanto, che antico se ne dimostri l'uso ; perche subito poscia argomentar dovremo in que'primi nostri Fedeli il zelo a difenderlo , e da' Gentili, che gli volevan compagni , e dagli Ebrei , che gl'infamavano idolatri . E perche antico se ne dimostri l'uso , basta leggere l'antico Canone della Sinodo Antio-

g *S. Basil. ad Amphiloc. de Spir. Sanc. c. 18.*
h *S. Athanas. quæst. ad Antioch. Princip. c. 38.*

chena, che chiamata vien degli Appoſtoli, che così dice; [i] *ne decipiantur ſalvati ob idola; ſed pingant ex oppoſito divinam, humanamque, manufactam impermixtam effigiem Dei veri, ac Salvatoris Domini noſtri Jeſu Chriſti, ipſiuſque ſervorum, contra idola, & Judæos: neque errent in idolis, nec ſimiles ſint Judæis.* Fu queſto canone citato nel ſettimo Concilio [k] generale da Gregorio, Veſcovo di Peſſene. Rapportan'altri la ſtatua di bronzo, che, in venerazion del Redentore, fe far quella donna, che da lui dal fluſſo di ſangue fu riſanata. Queſta eſſerſi conſervata intiera, dopo trecento e più anni, ancorche in quelle Provincie fieriſſime guerre foſſero ſtate, e che il tutto foſſe ſtato obbligato a cedere al ferro, e al fuoco, l'atteſta Niceforo [l] nella ſua ſtoria. Ed Euſebio ſoggiugne; [m] *nec planè mirum, eos, qui ex Gentilibus prognati, à Salvatore, dum inter homines vivebat, beneficiis affecti fuiſſent, iſta feciſſe; cum & nos Petri & Pauli Apoſtolorum, vel Chriſti etiam ipſius, imagines in picturis, colorum varietate expreſſas, conſervataſque, aſpexerimus; idque propterea, ſicut veriſimile eſt, quod majores noſtri in Gentilis conſuetudinis ſimilitudinem quam proximè accedentes, eos, qui tanquam Salvatores illis fuiſſent, hoc eſt illi, qui aliquid ſalutis, & ſubſidii, illis attuliſſent, apud ſe honore in hunc modum afficere conſueverant.* Ed inſino ne' ſagri vaſi coſtumavano i primi Criſtiani ſcolpir di Criſto l'effiggie, in figura di Paſtore, che ſulle ſpalle portava la ſmarrita pecorella; ſiccome Tertulliano l'atteſta, e ſi puo ancora da chicheſia oſſervare in molti Cemiterj di Roma, dove fino a' noſtri tempi ne reſtano vive pur le memorie.

Or

i *Baron. ad an.* 57.
k *Conc. gen. VII. act.* 1.
l *Niceph. lib.* 10. *c.* 30.
m *Euſeb. lib.* 7. *c.* 14.
n *Tertul. lib. de Pudicit. c.* 7. & 10.

Or così pure sollecita dimostrossi in ogni tempo la Chiesa, e per essa i suoi Pastori, a cui spetta conservar ne' loro ovili illibata la Fede; affinche alcun'abuso nell' adorazione delle sagre immagini insensibilmente non s'introducesse; e quello, che della pietà era effetto, non venisse a rendersi della superstizione, e dell' impietà, mostruosissimo parto. Il perche molto a proposito scrisse l'erudito Van-Espen; o *sicuti ergo Ecclesia semper admodum solicita fuit, ne quid falsi in divino officio, aut publicè in ecclesiis prælegeretur; ne ipsa lectio populo erroris occasionem præberet; uti supra par. 1. tit. 16. cap. 9. ostensum est, ita quoque cavendum est, ne in ipsis picturis, & imaginibus, quidquam falsi exprimatur; ne alias ex ipsis imaginibus, ceu Idiotarum libris, in falsitatem, & errorem, populus incidat; quemadmodum monet Synodus Tridentina, vehementer cupiens, ut ne falsi dogmatis imagines, & rudibus periculosi erroris occasionem præbentes, statuantur*. E molto prima di lui l'avea scritto nella sua storia delle sagre immagini l'avveduto e savio uomo, Giovan Molano, p nel libro secondo, al capo primo; *in has sanctas igitur, & salutares observationes, si qui abusus irrepserint, eos prorsus aboleri sancta Synodus vehementer cupit: ita ut nullæ falsi dogmatis imagines, & rudibus periculosi erroris occasionem præbentes, statuantur. Non est autem mirandum, quod sanctum Concilium dicat, se vehementer cupere abusus istos imaginum prorsus aboleri, præsertim si attendimus, quanta diligentia mater nostra Ecclesia omnes malos libros è filiorum suorum manibus eripere conetur. Quid enim differunt picturæ à scripturis? Quid est aliud pictura quam picta scriptura? quam picta historia? Unde etiam græcie ζωγραφία, hoc est viva scriptura vocatur; sicut annotat Beda in libro de templo Salo-*

o *Van-Espen. in jus eccl. univ. p. 2. tit. 16. n. 21.*
p *Molan. hist. SS. imag. lib. 2. c. 1.*

Salomonis. Picturæ dicuntur Laicorum, & Idiotarum, libri: quod Doctis sunt libri, hoc legere non valentibus sunt picturæ. Quod legentibus scriptura, hoc idiotis præstat pictura cernentibus, quia in ipsa etiam ignorantes vident, quod sequi debeant, in ipsa legunt qui literas nesciunt. Quod igitur in libris prohibetur, in picturis quoque est prohibendum; cum ea, quæ pinguntur, sæpe non minus etiam doctos afficiant, quam ea, quæ leguntur. E per vero una sì grande attenzione a' Vescovi fu raccomandata, e da Concilj, e da' Pontefici, per amendue le cagioni, da noi toccate, e che sempre contro di noi sono apportate; una, affinche non osino i Gentili a chiamarci compagni nel lor sagrilego culto, lusigandosi di esser loro seguaci nel lor putidissimo errore; l'altra, accioche gli Ebrei non ci rimpruoverino con que' dileggi, e con quegl' insulti, con cui, ed essi, e noi, rimbrottiamo in questo affare i Gentili.

Il sagro Concilio di Trento [q] così dunque a'Vescovi inculca; *omnis denique lascivia vitetur; ita ut procaci venustate imagines non pingantur, nec ornentur... Postremò, tanta circa hæc diligentia, & cura, ab Episcopis adhibeatur, ut nihil inordinatum, aut præposterè, & tumultuariè accommodatum, nihil profanum, nihilque inhonestum appareat; cum domum Dei deceat Sanctitudo.* E prima eziandio del Concilio di Trento, ritroviamo, che nel Concilio di Colonia, [r] nel 1462. celebrato, sotto il Cardinal Niccolò di Cusa, Legato a latere nella Germania, fu ordinato; [s] *ut si Ordinarii in visitationibus suarum Diæcesum, vel alias reperiant concursum populi ad aliquas imagines, cognoverintque, informatione summaria recepta, populum amplius ad dispositionem figuræ talis imaginis,*
quam

q *Trident. l. c.*
r *Conc. Colon. in*
s *Tom. 3. Concil. general. col. 1382.*

quam salva fide expediat, inclinari, quod tunc imaginem tollant, & alias omnino provideant, ne idololatriam committant. E la Sinodo di Magonza, [t] tenuta nel 1549. al Canone quarantesimo secondo, comandò; *pravæ superstitioni viam præcludere volens, omnibus locorum Ordinariis injungit, ut si fortè in territoriis suis ad imaginem aliquam concursus fieri, & homines ad ipsius imaginis figuram respectum habere, & quasi quandam Divinitatis opinionem illi tribuere, animadverterint, ipsam imaginem, pro causæ qualitate, aut tollant, aut mutent, & aliam à prima notabili quantitate differentem reponant, ne rudis populus, in intellectu suo depressus, & ideo per media corporalia ad divina erigendus, spem suam contrà ecclesiæ inventionem, in corporali, & quidem certa imagine, privata phantasia, atque inhæsione, collocet; quasi in illa sit quædam necessitas, ut per eam, & non aliter, inducatur Deus, & Sancti id facere, quod petuntur*. E dopo il sagro Concilio di Trento, abbiam quasi in tutte le Sinodi susseguenti fortemente incaricata a' Vescovi questa diligenza, e questa cura; [u] *curent diligenter Episcopi, ut in imaginibus tam sculptis, quam pictis, loco sacro jam illatis, vel deinceps inferendis, nihil inordinatum, nihil profanum, nihil inhonestum appareat; neque in intima altarium tabula vivorum effigies depingantur*. Ed altrove [x]; *ut è templis, & locis sacris, tollantur imagines, sculpturæ, aulæa, quæ Gentilitatem, aut mendaces Ethnicorum fabulas, Satyrorum, Faunorum, Sirenarum, Terminorum, & Nympharum, ac id genus alia repræsentant. Similiter quæcunque figuræ lascivæ, procaces, & ob pudendam nuditatem, vel alias obscœnæ, & superstitiosæ, quæ Fidelium mentem à reli-*

---

t *Synod Mogunt. c.* 42.
u *Synod. Mechliniens. p.* 2. *tit.* 14. *c.* 1.
x *Eadem. p.* 1. *tit. de imagin.*

ligione, & devotione distrahunt, & sæpius graviter offendunt. E nel Concilio y di Milano il primo S. Carlo; *illud in primis caveant Episcopi, ne quid pingatur, aut sculpatur, quod veritati Scripturarum, Traditionum, aut ecclesiasticarum historiarum, adversetur; ne cujus lectio prohibetur, ejus imago populo proponatur*.

Per corrisponder dunque a questa sua indispensabile obbligazione Monsignor Perrimezzi, Vescovo di Oppido, qualora nelle Chiese, e molto più negli Altari, à ritrovate immagini, che non sien conformi all'ecclesiastico decoro, ed alla cristiana pietà, si è mostrato sempre risoluto a proibirle, ed anche, coll'interdetto delle Chiese, e colla sospension degli altari, a scancellarle. E comeche da per tutto stato fosse commendato il suo zelo, ed ubbidito il suo comando, nella città non però di S. Cristina avendo ritrovato nella piccola Chiesa sotto il medesimo nome, e nell'unico altare, ch'è in essa, il ritratto di un'antico Signor del luogo, non già, per quanto sappiasi, fondator della Chiesa, nel quadro del medesimo altare; egli, per non mancare agli atti della convenienza, che usar si debbono a' personaggi di alta stima, à differito il prendere l'opportuno provvedimento sopra di esso. E faccendo negli altri altari della medesima città eseguire i suoi ordini, à sempre creduto, che coll'esempio degli altri, si dovesse ancor questo riformare, senza ch'egli fosse obbligato a farne in particolare il comandamento. Osservando non però, che tutto cio riusciva in vano, si è conosciuto finalmente astretto a venire al precetto. Onde nel tempo della visita à ordinato, che si togliesse dal quadro dell'altare il profano ritratto; e fintanto che non si togliesse, restasse interdetta la Chiesa. Cio che à dato motivo alla Parte interessata di farne ricorso in Roma alla Congregazione

y Concil. Mediol. 1. tit. 1. c. 7.

ne de' ſagri Riti, lagnandoſi di queſt'ordine, come di novità, e difendendo il ſuo ritratto coll'eſempio di molti altri quadri, in cui ſomiglianti ritratti ſi veggion dipinti. E queſto ſteſſo à dato pur'anche a noi il motivo di far la preſente Allegazione, nella quale la buona ragion del Veſcovo, coll'elucidazione di queſti tre quiſiti, proccureremo, giuſta la debolezza di noſtre forze, di ſoſtenere.

I. *Se poſſa e debba il Veſcovo nelle Chieſe, e negli Altari, proibire delle ſagre immagini gli abuſi?*

II. *Se poſſa egli e debba dalle Chieſe, e dagli Altari, sbandir le immagini, che ſon profane?*

III. *Se ſi poſſa a lui opporre, che le immagini ſien de' Fondatori, o de' Padroni; e ſe da queſti ſi poſſa in lor favore allegare il lor poſſeſſo?*

§. PRIMO.

Puo e deve il Veſcovo invigilare, perche nelle immagini, che ſon nelle Chieſe, e negli Altari, o non s'introducano, o non ſi tollerino, abuſi.

SEbben molte coſe ſien da noi ſtate dette finora, che pruovano efficacemente quanto or ſi propone; tuttavolta, avendo quelle per dette così in generale, intendiam'ora con più diſtinzion provare il già propoſto argomento; rigiſtrandone in queſto luogo più individue le ragioni, e più ſingolari le pruove. E per non dipartirci dal ſagro Concilio di Trento, troviam pure molta materia nel ſuo dicreto delle ſagre immagini, che tutta fa al noſtro caſo, da quì proporla, e ſminuzzarla. In primo luogo vuol'egli, che i Veſcovi adempiano di Dottori l'ufizio, inſegnando a' popoli lor ſoggetti, qual ſia delle ſagre immagini il legittimo uſo, e qual l'illegit-

gittimo, ch'è l'abuso. [a] *Mandat S. Synodus omnibus Episcopis, & cæteris docendi munus, curamque, sustinentibus, ut juxta Catholicæ & Apostolicæ Ecclesiæ usum, à primævis christianæ religionis temporibus receptum, Sanctorumque Patrum consensionem, & sacrorum Conciliorum decreta, in primis de Sanctorum intercessione, invocatione, Reliquiarum honore, & legitimo Imaginum usu, Fideles diligenter instruant.* Indi, vegnendo più al particolare di cio, che su tale affare deggiono i Vescovi a' popoli insegnare, soggiugne [b]. *Imagines porrò Christi, Deiparæ Virginis, & aliorum Sanctorum, in templis præsertim habendas, & retinendas, eisque debitum honorem, & venerationem impertiendam; non quod credatur inesse aliqua in iis divinitas, vel virtus, propter quam sint colendæ, vel quod ab eis sit aliquid petendum; vel quod fiducia in imaginibus sit figenda; veluti olim fiebat à Gentibus, quæ in idolis spem suam collocabant; sed quoniam honos, qui eis exhibetur, refertur ad prototypa, quæ illæ repræsentant; itaut per imagines, quas osculamur, & coram quibus caput aperimus, & procumbimus, Christum adoremus; & Sanctos, quorum illæ similitudinem gerunt, veneremur. Id, quod Conciliorum, præsertim verò secundæ Nicenæ Synodi, decretis, contra imaginum oppugnatores, est sancitum.* Poscia vuol, che insegnino la pratica, con cui adorar si debbono le sagre immagini; il frutto, che da tal culto si dee raccorre; il profitto, che dalla lor veduta si puo ritrarre; e tutte queste cose deggion farle i Vescovi, come Dottori.

Passando di poi a quello, che come Giudici deggiono essi fare, ed ordinare, così parla; *in has autem san-*

a *Conc. Trident. sess. 25. decr. de invoc. vener. & reliq. Sanctor., & sac. imagin.*
b *Idem ibidem.*

sanctas, & salutares, observationes, si qui abusus irrepserint, eos prorsus aboleri, sancta Synodus vehementer cupit; itaut nullæ falsi dogmatis imagines, & rudibus periculosi erroris occasionem præbentes, statuantur ... Omnis porrò superstitio in Sanctorum invocatione, Reliquiarum veneratione, & Imaginum sacro usu, tollatur; omnis turpis quæstus eliminetur; omnis denique lascivia vitetur; itaut procaci venustate imagines non pingantur, nec ornentur. E quando trattandosi d'insegnare, non a' soli Vescovi ne diè la cura, ma ad altri ancora, che d'insegnare avessero il debito; *omnibus Episcopis, & cæteris docendi munus, curamque, sustinentibus*: trattandosi non però di provvedere, di rimediare, di ordinare, a' soli Vescovi ne impone il peso, perch'essi soli ne anno l'autorità. Onde soggiugne; *postremò, tanta circa hæc diligentia, & cura, ab Episcopis adhibeatur, ut nihil inordinatum, aut præposterè, & tumultuariè, accommodatum, nihil profanum, nihilque inhonestum, appareat, cum domum Dei deceat sanctitudo*. Finalmente ordina, che se in qualunque Chiesa si abbia una nuova immagine a collocare, far non si possa, se non sia prima dal Vescovo riconosciuta, ed approvata. *Hæc ut fidelius observentur, statuit sancta Synodus, nemini licere, ullo in loco, vel ecclesia, etiam quomodolibet exempta, ullam insolitam ponere, vel ponendam curare imaginem, nisi ab Episcopo approbata fuerit*. Conchiudendo anche per ultimo, che qualora fosse chiaro e manifesto l'abuso, à il Vescovo l'autorità di toglierlo, ed impedirlo, da per se solo; ma quando l'abuso fosse dubbioso, o pur difficile a togliersi; allora ne debba egli nel provincial Concilio proporre il dubbio, e secondo che ivi sarà diciso, si abbia pur'anche a regolare; e non bastando la sua autorità ad impedirlo, ne abbia a fare al Romano Pontefice il ricorso, affinche da questi provve-

duto sia di que' mezzi, che saranno all'intento più propj, e più efficaci. *Quod si aliquis dubius, aut difficilis, abusus sit extirpandus, vel omnino aliqua de iis rebus gravior quæstio incidat; Episcopus, antequam controversiam dirimat, Metropolitani, & Comprovincialium Episcoporum in Concilio provinciali, sententiam expectet; ita tamen, ut nihil, inconsulto sanctissimo Romano Pontifice, novum, aut in ecclesia hactenus inusitatum, decernatur*. Sol questo basterebbe a provar, qual sia e quanta, l'autorità, ch'è nel Vescovo, o a togliere, o ad impedir, gli abusi, che nelle sagre immagini possono avvenire; ma perche più al particolare intendiam di venire; perciò soggiugniamo così.

Introdottosi lo scandaloso abuso di dipignere la Santissima Trinità in maniera niente confacente alla verità, ed alla santità, del mistero, e più tosto propria, o a muover lo scandalo, o ad eccitare lo scherno, a' riguardanti; i Teologi in prima ne condannaron l'abuso; e poscia i Vescovi lo stirparono. Così nel seno della gran Madre di Dio facean dipignere la Trinità augustissima, come se nel suo ventre tutte e tre le divine Persone avesser presa la carne umana. E di questa parlò il Gersone, quando scrisse; [c] *cavendum est, ne aliqua falsa pingatur historia. Hoc dico, partim propter quandam imaginem, quæ est in Carmelitis, & similes, quæ in ventribus earum unam habent Trinitatem, veluti si tota Trinitas in Virgine Maria carnem assumpsisset humanam. Mea sententia, nulla est in eis pulcritudo, nec devotio. Et possunt esse causa erroris, & indevotionis*. Così pure altri dipinsero la Trinità nella figura di un'uomo solo, ma che avesse tre teste, o almeno tre facce: *Pingentes videlicet Trinitatem*, scrisse il Molano, [d] *ac si esset unus ho-*

c *Gerson. tom. 4. fol. 47. apud Molan. lib. 2. c. 4.*
d *Molan. l. c.*

homo, sed tribus capitibus, aut saltem tribus faciebus. I Teologi di Lovanio, Jacopo Lantomo [e], e Giovanni Esselio [f], ne rifiutarono in prima l'impropietà della comparsa, e l'Arcivescovo di Firenze, S. Antonino [g], ne riprovò la mostruosità; chiamando figura sì sconcia, e sì ridevole, *monstrum in rerum natura*. E finalmente dal gran Pontefice, Urbano VIII., fu condannata; siccome il rapporta il Nicolio [h]; *Urbanus VIII. comburi jussit imaginem, cum tribus buccis, tribus nasis, & quatuor oculis, & alias, si quæ invenirentur similes: hæc enim nova inventio repræsentandi sanctissimam Trinitatem tolerabilis non videtur*; 1628. *Milano* 11. *Aug.* 96. Altri ancora dipinsero Dio, esprimendo la sua immensità, con farlo veder sedente nel cielo, e poggiante le piante sopra la terra; per far verificare quel d'Isaia [i]; *cælum mihi sedes est, terra autem scabellum pedum meorum*. Ma cotal figura fu tenuta per un'aborto degli Eretici, detti [k] *Umaniformii*, o pure, *Antropomorfiti*, i quali credean, che Iddio di umane membra fosse composto; e però venne a comun grido dalle Chiese proscritta, e discacciata. Altri espressero il parto della Madre di Dio, figurando questa in un letto, come appunto stanno le donne, che poco prima an partorito. E questa pittura fu da Ambrogio Caterini [l] disapprovata, quando egli scrisse; *vidi ego in nonnullis locis picturam B. Virginis, qua procumbens in lecto ostenditur, quasi puerpera, quæ passa dolores ex ipso partu invalida, & imbecillis reddita, prorsus corpus suum sustinere non*

e *Lantom. de culto imagin.*
f *Hessel. in decalogum c. 66.*
g *S. Antonin. p. 3. tit. 8. c. 4. §. 11.*
h *Nicol. in flosc. verb. imago, n. 7.*
i *Esai.* 40.
k *Melan. l. c.*
l *Caterin. in lib. de cult. imag.*

queat; siccome appresso il Molano [m] si può vedere.

Or portandosi il Vescovo per adempiere un de' principali ufizj della sua pastoral vigilanza, in visitando la sua diocesi; e ritrovando nelle Chiese, e negli Altari di esse, immagini simiglianti alle già dette, non è suo debito il sospenderle, e'l proibirle? O pur dovrà egli con una colpevole connivenza dissimularne lo scandaloso abuso? O veramente, volendolo, e conoscendolo ancor niciffario, non potrà farlo per difetto di giurisdizione, e per mancanza di autorità? Se tai inconvenienti non si concedono, come concedere non si debbono da chi è uomo di pietà, e di mente; bisognerà dunque dire, che possa e debba il Vescovo invigilare, perche nelle immagini, che son nelle Chiese, o negli Altari, o non s'introducano, o non si tollerino, abusi. Ma passiam più oltre ancora a riconoscere gli altri abusi, che nelle sagre immagini posson per avventura i Vescovi osservare; onde con giusta e ben fondata ragione si muova il lor zelo a farne dalle lor Chiese un rigido sbandimento. Si vederà talora una Madalena ignuda, che rassembra una Venere impudica, che manda scintille negli occhi, e accende fiamme nel cuore, d'impuro amore. Immagine sì scandalosa non ispira pietà a chi la vede, ma cagiona prevaricazione; onde non si dee permettere nè nella Chiesa, nè sull'Altare. [n] *Ut ergo sacris Divorum imaginibus honor, & veneratio major, impendatur, oportet eas sic depingi, sculpi, & effigurari, ut quosdam velut igniculos in hominum pectoribus succendant: omni levitatis, aut lasciviæ, quod continentium oculos offendere queat, offendiculo sublato*. Si osserveran pur'anche Sante Vergini in abiti di Ninfe, Santi Martiri in arnesi di Marti, portando il lusso nelle vesti, la va-

m *Molan. lib.* 2. *c.* 27.
n *Molan. lib.* 2. *c.* 37.

vanità negli atti, e da profanità nelle comparse. Immagini così profane comparir non deggiono in sagri luoghi, nè adorarsi da santificate persone. o *Quid commune Virgini sanctissimæ, pudicitiæ numeris omnibus perfectæ, atque expletæ, cum ornatu illo penè dixerim meretricio? Quid sanctis Martiribus, Christique Confessoribus, cum plusquam profano apparatu?* Si abbatterà talvolta anche l'occhio a vedere, o un Davide, che osserva Bersabea nel suo bagno; o un'Erode, che gode la figliuola di Erodiade nel suo ballo; o una Sunamitide, che affascina; o una Giuditta, che innamora. Immagini così pericolose son più atte a perder le anime, che a guadagnarle. p *Quid est necesse in templo depingere David contemplantem è fenestra Bethsabeam, & ad stuprum evocantem; aut amplectentem ad se delatam Sunamitim? Herodiadis filiam saltantem? Argumenta sumpta sunt è divinis libris, sed in exprimendis fœminis quantum admiscent Artifices nequitiæ?*

Ed immagini di tanto scandolo, e rappresentazioni di tanto pericolo, e viste di tant'orrore, non sorprenderanno l'animo di un Vescovo, che si dee credere tutto religioso, e tutto casto? E sorprendendendolo, dovrà egli, o con una ingiusta dissimulazion tacere, quando è obbligato a fortemente gridare? O con una finta cecità non vedere, quando è astretto a minutamente osservare? Nò, risponde il zelantissimo Cardinal' Arcivescovo di Milano, S. Carlo Borromeo, nel suo primo Concilio provinciale; q *uniuscujusque imaginis os, corporis habitum, & statum, ornatum, & locum, inspiciendum curent Episcopi; ut hæc omnia ad prototypi dignitatem, ac sanctitatem, apta sint, & decora; atque ex ima-*

o *Idem l. c.*
p *Idem l. c.*
q *Conc. prov. Mediol. I. cap. 7. tit. 7.*

queat; siccome appresso il Molano [m], si può vedere.

Or portandosi il Vescovo per adempiere un de' principali ufizj della sua pastoral vigilanza, in visitando la sua diocesi; e ritrovando nelle Chiese, e negli Altari di esse, immagini simiglianti alle già dette, non è suo debito il sospenderle, e'l proibirle? O pur dovrà egli con una colpevole connivenza dissimularne lo scandaloso abuso? O veramente, volendolo, e conoscendolo ancor nicissario, non potrà farlo per difetto di giurisdizione, e per mancanza di autorità? Se tai inconvenienti non si concedono, come concedere non si debbono da chi è uomo di pietà, e di mente; bisognerà dunque dire, che possa e debba il Vescovo invigilare, perche nelle immagini, che son nelle Chiese, o negli Altari, o non s'introducano, o non si tollerino, abusi. Ma passiam più oltre ancora a riconoscere gli altri abusi, che nelle sagre immagini posson per avventura i Vescovi osservare; onde con giusta e ben fondata ragione si muova il lor zelo a farne dalle lor Chiese un rigido sbandimento. Si vederà talora una Madalena ignuda, che rassembra una Venere impudica, che manda scintille negli occhi, e accende fiamme nel cuore, d'impuro amore. Immagine sì scandalosa non ispira pietà a chi la vede, ma cagiona prevaricazione; onde non si dee permettere nè nella Chiesa, nè sull'Altare. [n] *Ut ergo sacris Divorum imaginibus honor, & veneratio major, impendatur, oportet eas sic depingi, sculpi, & effigurari, ut quosdam velut igniculos in hominum pectoribus succendant: omni levitatis, aut lasciviæ, quod continentium oculos offendere queat, offendiculo sublato*. Si osserveran pur'anche Sante Vergini in abiti di Ninfe, Santi Martiri in arnesi di Marti, portando il lusso nelle vesti, la va-

m *Molan. lib.* 2. *c.* 27.
n *Molan. lib.* 2. *c.* 37.

vanità negli atti, e da profanità nelle comparse. Immagini così profane comparir non deggiono in sagri luoghi, nè adorarsi da santificate persone. o *Quid commune Virgini sanctissimæ, pudicitiæ numeris omnibus perfectæ, atque expletæ, cum ornatu illo penè dixerim meretricio? Quid sanctis Martiribus, Christique Confessoribus, cum plusquam profano apparatu?* Si abbatterà talvolta anche l'occhio a vedere, o un Davide, che osserva Bersabea nel suo bagno; o un'Erode, che gode la figliuola di Erodiade nel suo ballo; o una Sunamitide, che affascina; o una Giuditta, che innamora. Immagini così pericolose son più atte a perder le anime, che a guadagnarle. p *Quid est necesse in templo depingere David contemplantem è fenestra Bethsabeam, & ad stuprum evocantem; aut amplectentem ad se delatam Sunamitim? Herodiadis filiam saltantem? Argumenta sumpta sunt è divinis libris, sed in exprimendis fæminis quantum admiscent Artifices nequitiæ?*

Ed immagini di tanto scandolo, e rappresentazioni di tanto pericolo, e viste di tant'orrore, non sorprenderanno l'animo di un Vescovo, che si dee credere tutto religioso, e tutto casto? E sorprendendendolo, dovrà egli, o con una ingiusta dissimulazion tacere, quando è obbligato a fortemente gridare? O con una finta cecità non vedere, quando è astretto a minutamente osservare? Nò, risponde il zelantissimo Cardinal' Arcivescovo di Milano, S. Carlo Borromeo, nel suo primo Concilio provinciale; q *uniuscujusque imaginis os, corporis habitum, & statum, ornatum, & locum, inspiciendum curent Episcopi; ut hæc omnia ad prototypi dignitatem, ac sanctitatem, apta sint, & decora; atque ex ima-*

o *Idem l. c.*
p *Idem l. c.*
q *Conc. prov. Mediol. I. cap. 7. tit. 7.*

imaginis inspectione pietas excitetur, nulla verò turpis cogitationis detur occasio. In una qualche Chiesa si troverà dipinto il fanciullo Giesù, che, con una tavola abacedaria nelle mani, par che vada alla scuola, per imparar' a leggere dal Maestro. E pur sappiamo dall'Evangelio, che si maravigliavan di lui gli Ebrei; [r] *quomodo literas scit, cum non didicerit?* In un altra incontrerassi il final Giudizio espresso, dove si vedano in atto di orare la gran Vergine Madre di Dio, il Batista, o altro Santo. E pur ci è noto, che sia questo un' errore, che da Agostino, [s] e da Girolamo, [t] presso a Graziano, fu condannato. [u] *Quæ pingendi ratio videtur sapere damnatum ab Augustino dogma, de damnandorum salvatione per preces, & intercessionem Sanctorum, & directè repugnare illi, quod ex Hieronymo citare se dicit Gratianus; in præsenti seculo scimus, orationibus invicem nos posse juvari; cum autem ante Tribunal Christi venerimus, nec Job, nec Daniel, nec Noe, rogare posse pro quoquam, sed unumquemque portare onus suum*. Si vedrà S. Michele in un' Altare, con una bilancia alla mano, che da una parte abbia l' anima, dall' altra le virtù dell'anima; a quella si appoggia il Dimonio coll'opere cattive della medesima; a questa fa forza Michele col segno della Croce, e fa prevalerla. [x] *Ex hac autem pictura facile nonnulli colligerent, quod ii consequantur vitam æternam, in quibus bona opera præponderant malis, illi vero Diabolo relinquantur, in quibus mala bonis præponderant. Tale quid habere videtur apud Augustinum recentioris cujusdam hominis sermo, qui est primus in vigilia Pentecostes*,

E per

r *Joan.* 8.
s *August.* 21. *de Civ. Dei c.* 18.
t *Hier. lib.* 3. *in b. ad Gal.*
u *Melan. lib.* 2. *c.* 33.
x *Melan. l. c.*

E per evitare appunto sconciature sì scandalose, i sagri Concilj incaricano seriamente a' Vescovi; [y] or *nemini licere ullo in loco, vel ecclesia, etiam quomolibet exempta, ullam insolitam ponere, vel ponendam curare, imaginem, nisi ab Episcopo probata fuerit*; or, [a] *ne per falsi dogmatis imagines rudibus periculosi erroris occasio præbeatur, nulla unquam in ecclesiis, etiam exemptis, insolita imago ponatur, nisi ab Ordinario prius approbata fuerit*; or, [b] *præterea admoneatur populus, imperitæ plebis causa maximè positas esse imagines, ut illarum aspectu docti, & moniti, patrocinium Divorum, & pietatem in Christo conservemus, & eorum vitam imitemur*. Al che avendo l'occhio il Van-Espen, [c] molto sensatamente ebbe a scrivere; *Si Episcoporum, Pastorumque cura, & auctoritate, procuraretur, ut nullæ imagines, aut statuæ, in ecclesia ponerentur, nisi quarum inspectio ad pietatem, virtutesque, incitaret intuentes; ipsarumque imaginum proprius ac legitimus usus populo frequentius exponeretur, spes esset, fore ut optatus, & intentus ab ecclesia ex imaginum usu fructus, haberetur, & Hæreticis earum legitimum usum culpandi prætextus, ex quorundam abusu, & indiscreto imaginum cultu accepto, subtraheretur*. Quanto perciò sono di commendazione degni que' Vescovi, i quali, posponendo ogni umano riguardo al propio debito, e preponendo al genio de' popoli il zelo, che aver debbono della loro salute, proccurano di stirpar questi scandalosi abusi; altrettanto son condannevoli quegli altri, i quali, per non incorrere nell'indegnazion de' Potenti, tradiscono la Chiesa, di cui sono Sposi, e per non irritare lo sdegno degl' Indocili, trasandano le pecorel-

le,

y *Trident. l. c.*
a *Synod. Melchiniens. p. 2. tit. 14. c. 1.*
b *Synod. 1. Cameracen. tit. de imagin. c. 4.*
c *Van-Espen l. c. n. 32.*

le, di cui son Padri, permettendo corruttele, che sono in debito di sbandire, e dissimulando scandali, che sono in posto di perseguitare. Dovrebbono pur sapere la modestia, colla quale anticamente tra' Greci si ponevan nelle Chiese le sagre immagini; cioè dalla metà del corpo in suso; e cio, se vogliam crederlo a Guglielmo Durando, [d] affinche non si sveghiasse nell' animo de' risguardanti pensiero meno che onesto, e non si accendesse affetto meno che casto. *Graeci utuntur imaginibus, pingentes illas, ut dicitur, solum ab umbilico supra, & non inferius, ut omnis stultae cogitationis occasio tollatur.* O pure dovrebbon leggere cio, che, su tal bisogna, da' Concilj di Milano, [e] per non far parola di altri, fu ordinato; [f] *non patiantur Episcopi, causa à se non cognita, & scripto probata, imaginem extra morem ornari, Altaria ibi erigi, vota appendi, aut novi quidquam fieri*; così nel IV. *Neque pingantur historiae non probatae*; così nel I. *Neque de industria in imaginibus Sanctorum effigies hominum viventium, vel mortuorum*; così ancor nel I. per non passare anche agli altri.

Vegniam'ora a cio, che i sommi Pontefici su tale affare anno ordinato. Urbano VIII. nella sua Bolla censessantatre, che comincia *Sacrosancta*, sotto a quindici di Marzo del mille seicento quaranta, così ordina; [g] *imagines D. N. J. C., & Deiparae Virginis Mariae, ac Angelorum, Apostolorum, Evangelistarum, aliorumque Sanctorum, & Sanctarum, non sculpantur, pingantur, vel quomodolibet effingantur, cum alio habitu, & forma, quam in catholica, & apostolica ecclesia, ab antiquo tempore, fieri consuevit; nec etiam cum habitu peculiari alicujus Ordi-*

d *Durand. in Rational. divin. offic. lib. 1. c. 3.*
e *Conc. Prov. Mediol. IV.*
f *Concil. Prov. Mediol I.*
g *Ap. Cherubin. in Bullar. t. 4.*

Ordinis Regularis : Nec similiter exponantur in ecclesiis quibuslibet, ac quomodolibet qualificatis, ac earum frontispiciis, & atriis, Imagines profanæ, vel alias indecentiam, & inhonestatem, præseferentes : Idcirco prædicta inviolabiliter observent Patriarchæ, Archiepiscopi, Episcopi, aliique locorum Ordinarii, necnon omnia Capitula ecclesiarum etiam cathedralium, & majorum, Monasteria, & Collegia, ac Moniales etiam Regularibus subjectæ, ac etiam Sedi Apostolicæ immediatè suppositæ. Vegnendo dunque i Vescovi così premurosamente incaricati dal supremo Pastore dell'universale Chiesa ad invigilare sopra i disordini, che posson nascere nelle sagre immagini, che alla pubblica venerazione si espongono; posson'essi, che delle Chiese sono i subalterni Pastori, dissimularne gli abusi, senza un pungente rimorso, o di mancare al lor debito, o di non ubbidire al lor Principe? Anzi vien loro pur'anche rigorosamente ingiunto, che se mai alcuna immagine si pubblicasse miracolosa, senza che v'intervenga, o la loro approvazione, o la loro scienza; posson' eglino serrarla, e prenderne le nicissarie informazioni, che poscia debbon trasmetterle in Roma; affinchè da que' sagri Tribunali venga determinato ciò, che su tale affare si debba da esso loro osservare. Così in una di Modena dichiarò la sagra Congregazione, a dì sei di Ottobre del 1617. presso al Nicolio; [h] *si imagines publicantur miraculosæ absque interventu Ordinarii, ipse debet eas claudere, informationes capere, Romamque transmittere.* Tutto dunque si rimette alla loro autorità, e al loro zelo; sì perchè, essendo eglino sulla faccia del luogo, posson meglio riconoscerne gl'inconvenienti; si ancora, perchè supponendosi forniti, e di quel sapere, che è nicissario per ben sostenere il loro posto, e di quella pietà, ch'è essenzia-

h *Nicol. in flosc. verb. imago n. 5.*

le al lor divino carattere; ſiccome poſſono meglio degli altri ravviſar le corruttele, che inſenſibilmente s'inſinuano nelle coſe più ſagre, così debbono ſterminarle, e fortemente opporſi a chi le vuol ſoſtenere.

Che ſe le ſagre Congregazioni di Roma determinano, che nelle Chieſe, e ne' Cori, dove ſi cantano a Dio le laudi, non ſi ſpongano immagini, ſe non ſagre; *in Choro teneri non debent aliæ imagines, quam Sanctorum*; così in una di Monopoli, appreſſo il Nicolio [h], ed il Pittoni [i]: Che ſe vogliono, che ne' luoghi, che ſon ſordidi, non ſi tengano immagini, che ſono ſagre; ſiccome in una di Vinegia, a dì 22. Maggio del 1596. [k] *tolerari non debet, quod in locis publicis, & ſordidis, ſlent dipictæ diverſæ cruces, ac Sanctorum imagines, in deriſum Chriſtianæ Religionis*; appreſſo il Nicolio: Che ſe i Concilj comandano, che ritratti di Gentili non ſi mettano nelle Chieſe, ed immagini diſoneſte non compariſcano in ſagri templi; *aulæa intexta turpibus ne adhibeantur in eccleſia, neque imagines Ethnicorum*; che l'ordinò il primo Concilio provincial [l] di Milano: Che ſe i ſagri Canoni ordinano, che le vecchie, le lacere, e le mal conce, immagini, ſi acconcino, ſi adornino, e ſi rimettano; e ſe di ciò ſieno incapaci, che ſi brucino, e nel ſagrario ſi ſepelliſcano le loro ceneri; [m] *ſi violatæ, dejectæ, profanatæ, vel vetuſtate corroſæ; aptentur; & ſi aptari nequeunt, comburantur; cineribus in ſacrarium projectis*; ed aſſi nel capitolo *ligna*, e nel capitolo *altare*, *de Conſecratione*: Che ſe gli Eccleſiaſtici Scrittori gridano: " ch'è deplorabile la licenza de' Pittori del
" noſtro ſecolo, che anno profanato in maniera le ſa-
" cre

h *Nicol. in floſc. verbi chorus n. 4.*
i *Pitton. deciſ. pro Paroch. n. 568.*
k *Nicol. in floſc. verb. imago n. 2.*
l *Conc. prov. Mediol. 1. ap. Gavant. in manual. verb. imago n. 16.*
m *C. ligna, c. altare, de Conſecratione.*

„ cre pitture, che non ſolamente non ſi ponno adorare,
„ ma nè men rimirare con occhio puro, avendo intro-
„ dotta la nudità in fin ſopra gli altari, con certe atti-
„ tudini così ſconce, che fan chiudere le palpebre alla
„ ſteſſa modeſtia. Coloro, che fan puttini tanto im-
„ modeſtamente attuati, vedano un poco nella real
„ Chieſa detta dell'Incoronata de' Venerabili Padri
„ Certoſini di Napoli, le dipinture del celebre Giotto
„ Fiorentino, di cui ſcrive il Petrarca; *ſi terram exeas,*
„ *Cappellam Regis intrare non omiſeris, in qua conter-*
„ *raneus olim meus, Giottus, pictor noſtri ævi Princeps,*
„ *magna reliquit manus, & ingenii, monumenta*; ed oſ-
„ ſerveranno gli Angioletti tutti dipinti veſtiti in ma-
„ niera, che nè men ſi veggono i piedi. Non parlo dello
„ ſcelerato ed empio coſtume di quei (per uſcir dalle
„ Chieſe, che di quelle non parlo) che ſotto pietà pal-
„ liata, eſpongono nelle pubbliche ſale le nude Suſan-
„ ne, e le ſvelate Berſabee; „ E così ſcriſſe l'eruditiſ-
ſimo e zelantiſſimo Monſignor Pompeo Sarnelli n,
Veſcovo di Biſeglia, nelle ſue Lettere Eccleſiaſtiche.

E ad ordinamenti così ſanti, ed a leggi così giuſte, non iſpetta a' Veſcovi il dare nelle Chieſe, alla lor paſtoral cura ſoggette, una pronta e pontuale ubbidienza; ſiche coll'eſecuzion di eſſe, ſi riformino gl'introdotti abuſi, ſi frenino le ſmoderate licenze, e ſi rimedino le corruttele già paſſate in coſtumanze? Non è del zelo de' Veſcovi il tener lontana la profanazione dal ſagro luogo, dove le colpe ſi anno a deteſtare, non ſi anno a commettere; e però debbono incontrare in eſſo rappreſentazioni, che non le facciam commettere, ma deteſtare? Non è della pietà de' Veſcovi, il promuovere la divozione in quelle caſe, che di orazione ſon caſe; e però non far comparire in eſſe, neppur dipinti, quegli

n *Sarnell. t. 1. lett. eccleſ. let. 36.*

oggetti, che faccian paſſar la divozione in proſtituzione, la pietà in impietà, l'orazione in peccato, e la Religione in Ateiſmo? Certamente ſi vuole, che l'autorità de' Veſcovi ſi ſtenda pur'anche a punir coloro, che di sì ſcandaloſe profanità ſono gli Autori; or quanto maggiormente debbon'eſſi eſercitarla in abbatterne ed annientarne le opere tutt'eſecrande, tutte ſcellerate, e tutte empie? Che però la Sinodo Quiniſeſta, che fu tenuta nel 707., nel ſuo centeſimo canone, non ſolamente tutte le laſcive pitture proibiſce e condanna; ma eziandio comanda, che chi le dipigne, ſenza meno, ſcomunicato ſia. E così vuole il laudato Sarnelli, che ſi abbia ad intendere quella parola *aphorizeſto*, non come traſportolla, dic'egli, l'Interprete Latino, cioè per depoſizione; percioche queſta da' Canoni Greci ſuol' eſprimerſi per la voce *cathæreſtho*, che puniſce ſoltanto i Cherici. Così egli. Ed il Concilio o provincial di Milano IV., ſotto il Santo Cardinal' Arciveſcovo, Carlo Borromeo, vuole, che non ſolamente i Dipintori, ma ancora i Padroni di sì ſcandaloſe figure, colla pena dell'eccleſiaſtico Interdetto, da' Veſcovi ſieno puniti; *Puniantur Pictores, & ii, quorum juſſu in hoc genere peccatur, etiam pœna Interdicti*. Ed i Rettori di quelle Chieſe, che averan la diſgrazia di accoglierle, e di ritenerle, vuol pure, che alla pena della ſcomunica ſien ſottopoſti; p *Rectores eccleſiarum, qui permiſerint, etiam pœna excommunicationis afficiantur*.

Ma vegniam finalmente alla Dioceſi di Oppido, ed alle ſinodali ſue leggi, delle quali il ſuo Veſcovo è il Cuſtode, e'l Difenſore. In quella di Monſignor Paolo Diano Pariſio, nel capo quinto, ſotto il titolo, q *de Sacro-*

o *Conc. prov. Mediol. IV.*
p *Ibidem.*
q *Synod. Oppiden. Dian. c. 5.*

crosanctis Reliquiis, sacris imaginibus, & miraculis, leggiamo: *Sacras imagines in altaribus etiam exemptarum ecclesiarum nemo audeat collocare, nisi à nobis, vel Prædecessoribus nostris, approbatas, & solemni ritu benedictas*. E non guari appresso; *si quæ nova miracula à sacris Imaginibus noviter emanasse compererint, nullo modo, nobis inconsultis, evulgentur.* Onde si vede, e l'autorità del Vescovo in permetterle alle Chiese, quando collocar si vogliono sopra gli altari, ma non senza di esser da lui approvate, e benedette; e si vede pur'anche la sua giurisdizione in riconoscere i miracoli, che col mezzo di esse talor si compiace Iddio di operare a pro de' Popoli, che le onorano, e le adorano. Si che, se il Vescovo vi riconosca abuso, non le faccia comparir sugli Altari; e se vi truovi impostura, non le faccia più veder nelle Chiese. Nell'altra di Monsignor Bisanzio Fili, nel capo quinto, sotto il titolo; r *de Reliquiis, veneratione Sanctorum, & miraculis*, troviamo; *quemadmodum Sanctorum Imagines ad excitandam divinum cultum mirificè valent, & ex sacro ac venerabili aspectu devotionem excitant; ita si aliqua vanitate sint depictæ, pietatem extinguunt. Quare Urbani VIII. Constitutioni, & Sac. Conc. Trid. decretis inhærentes, dictas imagines, procaci vanitate depictas, interdicimus. . . Priusquam verò ad publicam venerationem in ecclesiis etiam exemtis exponantur, à Nobis, vel aliis de ordine nostro, solemni ritu benedicantur.* Ecco espressi in queste parole gli abusi, che il Vescovo gli trafisse colla legge nella sua Sinodo, e che poi gli estingue coll'osservanza della legge nella sua Visita. Ecco manifesti i suoi buon' ordini, co' quali egl'introduce le immagini, che son di edificazione, nelle sue Chiese, e ne sbandisce quelle, che son

di

r *Synod. Oppiden. Fili c. 5.*

di scandalo. Ecco infine il suo chiarissimo jus nel poterne far giudizio, ed il suo ardente zelo nell'eseguirlo.

§. SECONDO.

Puo, e deve, il Vescovo dalle Chiese, e dagli Altari, sbandir le immagini, che son profane.

FIn quì abbiam parlato di tutti gli abusi, or parliamo di un'abuso solo; ch'è quello di collocar' immagini, che sien profane, in Chiese, che sono sante, ed in Altari, che sono sagri. Abuso invero, così da prendersi a ferir colla penna da chi scrive, ed a sbandir coll' autorità da chi ordina; com'esso si è omai pur troppo forse disteso impunemente, e propagato, senza trovar ferro, che il recidesse, o almen' argine, che l'impedisse. E perche il tempo si usurpa pur'anche alle volte quest'arbitrio di autorizare gli abusi, di prescrivere le corruttele; percio si fan lecito molti di sostenerlo, perche, non soltanto imitato da molti, ma ancora perche da molto tempo si è mantenuto. Infortunio invero della virtù, la quale essendo così rara nel mondo, e non essendo così antica com'è il vizio, se venis' ella a contender col suo contrario, verrebbe senza meno a soccombere, e a restar vinta. Se giovasse il privilegio del solito, niuna cosa è più solita nel mondo, che il peccato; ond' esso potrebb' entrare in pretensione di farsi lecito, perch' è solito. Ma perche, da chi à senno, si sa ben distinguere il possesso, ch'è legittimo, dall'illegittimo e dall'irragionevole; l'uso, ch'è laudevole, dal perniziolo, e dal mal'uso; il solito, ch'è virtuoso, dal vizioso, e dall'indebito: Peri-

cio

cio non si dee chichesia far forte sopra, o dell'universale, o del solito, quando non è questo accompagnato dall'onesto, dal ragionevole, e dal giusto. Or veggiam quì, quanto grande abuso sia il tener nelle Chiese, e negli Altari, immagini, che sien profane; e se possa il Vescovo, senza risentimento della sua coscienza, dissimularlo, e senza offesa della sua autorità, permetterlo; spezialmente quando per gli altri abusi si è tenuto sempre in esercizio il ferro per recidergli, ed il fuoco per incenerirgli.

Il sagro Concilio di Trento, siccome con parole assai chiare si esprime, così con termini assai forti, il proibisce. [s] *Nihil profanum, nihilque inhonestum appareat; cum domum Dei deceat sanctitudo.* Il Concilio provincial [t] di Milano il V., nonche negli Altari, ma neppur nelle Chiese, neppur nelle porte, che son fuori di esse, soffre immagini, che sien profane, e che non sien sagre; *tum parietes interiores, atque intercolumnia, peristromatis, aulæis, tapetibus, sacrarumque imaginum tabulis exornata sint. Quo in apparatu ornatuque sacræ imagines etiam in ipsis foribus adhibeantur. Insignia vero, & alia profana absint.* Nella istruzion della fabbrica delle Chiese, che nel libro degli Atti della Chiesa di Milano si legge, fatta per ordine del Santo Cardinal' Arcivescovo, abbiam pur' anche; [u] *ita quidquid profanum, turpe, vel obscænum, inhonestum, procacitatemve ostentans, omnino caveatur.* Anzi neppur' in essa si vuole, che gli ornamenti, che accompagnano le sagre immagini, alcuna cosa ritengano del profano; ma che tutto il loro accompagnamento sia di una stess'aria colle figure, che adornano, tutta pia,

s *Trid. sess. 25. decr. de SS. imagin.*
t *Conc. prov. Mediol. V.*
u *Instruc. fabric. lib. 1. c. 17. Act. Eccl. Mediol.*

pia, tutta religiosa, e tutta sagra; [x] *parerga, utpotè quæ ornatus causa imaginibus pictores, sculptoresve, addere solent, ne profana sint, ne voluptuaria, ne deliciosa, ne denique à sacra pictura abhorrentia; ut deformiter efficta capita humana, quæ Mascaroni vulgò nominant*. E con ragione; poiche in luoghi, che sono sagri, e dove convengon persone, che sono altresì sagre, e quelle persone, che sagre non sono, v'intervengono, non per far' ivi profane azioni, ma pie, ma religiose, ma sante; come mai, senza risentimento della religione, e senza scandalo della pietà, comparir vi possono profane rappresentazioni, profane figure, profani adornamenti? E tanto più poi nell'Altare, dove si offerisce il divin sagrifizio, e avanti al quale gli Angeli stan col volto sul suolo per riverenza; dove tutto è santità, sì per parte di chi offerisce, come di chi è offerito; dove tutto è modestia, è divozione, è compunzione, a riguardo della passione atrocissima del figliuol di Dio, di cui ivi se ne rinnuova la memoria, e se ne partecipa il frutto; come può ivi far di se mostra, ancorche in figura, oggetto, che non sia sagro, che non sia santo?

E perche non si creda, che quanto noi scriviamo, sia rigore di antica disciplina nella Chiesa, ci piace ancor soggiugnere moderni ordinamenti, fatti, con zelo corrispondente al lor debito, da' Prelati, o che vivono, o che non guari an lasciato di vivere, nel buon reggimento delle lor Chiese. Il Signor Cardinale Innico Caraccioli, Vescovo di Aversa, nella sua Sinodo, che celebrò nel 1702., nel capo settimo, *de sacris Imaginibus*, così parla; [y] *Eas in templis, & oratoriis absolute prohibemus, quæ sacrarum literarum veritati, aut ecclesiasticis traditionibus, historiis, institutis, ac ritibus,* vel

x *Instruc. fabric. l. c.*
y *Synod. Aversana an. 1702.*

vel minimum adversantur : illasque solammodo permittimus, quas inde depromptas, procul omni procacitatis umbra, pietas, ac religio, agnoscit. Se non son queste profane immagini quali saranno? E se queste non sono proibizioni costanti, che delle medesime son fatte, non sappiam dire, che sieno. Un'altro Cardinale Innico Caraccioli, Arcivescovo di Napoli, nella sua Sinodo diocesana, celebrata nel 1669., non diversamente ordinò; [z] *Ex eadem Constitutione (Urbani VIII.) in ecclesiis, aut in earum facie, in atriis, porticibusque, profana picturæ, vel sculpturæ, simulacra non collocentur; transgressoribus tam Secularibus, quam Regularibus, utcunque exemptis, & Sedi Apostolicæ immediatè subjectis, tanquam ejusdem Apostolicæ Sedis Delegati, pœnam excommunicationis, aliasque arbitrio nostro reservatas, comminamur.* Uniform' è il sentimento, ma è più rigido il divieto; si convien nella legge, ma nella pena si avanza. Il Cardinal Francesco Barberini, Decano del Sagro Collegio, Vececancelliere di S. Chiesa, e Vescovo di Ostia, e di Velletri, nella Sinodo [a], che tenne nel 1673., così comanda; " Summoperè curandum est,
" ut sacræ imagines, præsertim quæ in ecclesiis publicè
" ad venerationem fidelium exponuntur, tales sint, ut
" eos ad devotionem, & pietatem excitare valeant;
" quod Sacra Tridentina Synodus, & s. m. Urba-
" nus VIII. studiosè observari jubent. Et nos, illorum
" statuta religiosè custodiri volentes, præcipimus, [nec
" ulla imago, aut tabula depicta, in altari, vel alia Tem-
" pli parte, collocetur, priusquam à nobis, aut Vicario
" nostro, recognita & approbata fuerit. Si quæ autem
" ex jam expositis, ineptè depictæ, vel parum piè, non
" devotionem, sed offensionem, & scandalum, excita-

z *Synod. Neapolit.* 1669.
a *Synod. Ostien., & Velitren.* 1673.

„ re possunt; curet ecclesiæ Præfectus, ut quam pri-
„ mum emendentur, & corrigantur; & si id fieri non
„ potest, deleantur penitus, & auferantur. „

Perche nella stessa Chiesa di Ostia e di Velletri perseverasse lo stesso spirito nel buon reggimento di essa, osserviamo nella Sinodo tenuta nel 1698. dal Cardinal' Alderano Cibo, Vescovo di esse, e Decano pur'anche del sagro Collegio, unisoni i concetti, uniformi l'espressioni, e le stesse ancor le parole; [b] " Summoperè verò
„ curandum est, ut sacræ imagines, præsertim, quæ
„ in ecclesiis publicè ad venerationem Fidelium expo-
„ nuntur, tales sint, ut eos ad devotionem, & pieta-
„ tem, excitare valeant, quod Sac. Trid. Synodus, &
„ san. mem. Urbanus VIII. studiosè observari jubent.
„ Et nos illorum statuta religiosè custodiri volentes,
„ præcipimus, ut nulla imago, aut tabula depicta, in
„ altari, vel alia Templi parte, collocetur, priusquam
„ à nobis, aut nostris Vicariis generalibus, recognita,
„ & approbata fuerit; immò enixè unicuique Fidelium
„ utriusque nostræ Diæcesis suademus in Domino, ut
„ profanarum, & quandoque impudicarum, quas non
„ tolerabimus, Imaginum loco, pias Christi Salvato-
„ ris, Beatissimæ Virginis Mariæ, Angelorum, San-
„ ctorumque Tutelarium, icones in domibus suis de-
„ center habeant, ut coram eis mane, cum è cubiculo
„ surgunt, & vespere, antequam lectum conscendant,
„ ipsi, totaque familia, preces effundant, examen con-
„ scientiæ faciant, & per totum diem, modestiæ ac
„ virtutis memores, nihil moliri audeant, quod Deo,
„ Sanctisque præsentibus, perpatrare erubescerent. Si
„ quæ autem ex jam expositis ineptè depicta, vel pa-
„ rum piè, non devotionem, sed offensionem, & scan-

„ da-

[b] *Synod. Ostien. & Velitren. an. 1698.*

„ dalum, excitare possunt, curet Ecclesiæ Præfectus,
„ ut quam primum emendentur, & corrigantur; & si
„ id fieri non potest, deleantur penitus, & auferan-
„ tur „. Il conosciuto zelo del Cardinal' Arcivescovo di Benevento, F. Vincenzo-Maria Orsini, oggi Benedetto XIII., nel Concilio provincial tredicesimo, tenuto nel 1693., ordina; [c] *sacræ imagines nihil turpe, nihil profanum, repræsentent*. Nella Sinodo di Mileto [d], fatta, nel 1692., da Monsignor' Ottavio Paravicini, si legge; *Imagines novæ in ecclesiis non exponantur, absque nostra licentia, ac benedictione; in eisdem vero non depingantur profana*. In quella d'Ischia [e], tenuta da Monsignor Innico di Avalos, nel 1599. *item omnibus Parochis, Rectoribus, aliisque cunctis, qui ecclesiæ muneribus præsunt, præcipimus, ut Sanctorum imagines ecclesiis, vel Cappellis, depictas, ab omni pulvere, & sordibus, studiosissimè custodiant; neve quid profanum, sacrisque literis, atque ecclesiasticis historiis minimè consonum, pingi permittant*. Ed in quell' anche d'Ischia [f], celebrata da Monsignor Luca Trapani, nel 1716. *Ne quid in sacrarum imaginum usu superstitiosum, profanum, inordinatum, aut inhonestum, contingat; neve in ecclesia aliquid præposterè accommodatum appareat; districtè præcipimus*.

Cio, che nel Concilio provincial di Napoli, tenuto nel 1700. dal Cardinal' Arcivescovo, Jacopo Cantelmi, fu ordinato, si consideri, e tutto troverassi confacente al caso nostro; [g] *Pastores igitur sedulò curabunt, ne ullæ falsi dogmatis imagines, & rudibus periculosi ero-*

c *Conc. prov. Benevent. XIII. tit. 38. c. 2.*
d *Synod. Mileten. an. 1692.*
e *Synod. Isclana an. 1599.*
f *Synod. Isclana an. 1716.*
g *Conc. prov. Neapolitan. an. 1700. tit. cap. cap. 2.*

roris occasionem præbentes, statuantur; neve procaci venustate, ornatuque, depingantur. Quare nullæ unquam in quavis ecclesia, etiam exemta, insolitæ collocentur imagines, nisi ab Episcopo fuerint approbatæ, ex decreto Tridentini; omnes verò, ad formam Ritualis Romani, benedicantur, quæ in altaribus collocandæ sunt. Non à dubbio, che i dozzinali e rozzi uomini, veggendo nelle Chiese, e molto più negli Altari, profane immagini, avranno occasion di adorarle, credendole sagre, quali esser debbono in sagri luoghi. Ecco dunque il pericolo, che con ciò viene a darsi; ed ecco pure lo scandalo; poiche si viene a collocare la profanità nel luogo santo, e si viene a mettere in posto di ricever gl'incensi, che si debbono alla santità, a cui ess'ardisce di togliere il luogo. Nella Sinodo Diocesana di Nocera de' Pagani, sotto Monsignor Emigdio Lenti, nel 1639., leggiamo; [h] *Idcirco præcipimus, neminem ausum iri, in sacris imaginibus depingendis, aliquod falsum, inhonestum, aut indecorum, adhibere; strictè prohibentes in iisdem effingendis procacem venustatem, vel aliqualem lasciviam, præseferri. Nostram mentem, & sensum, esse declaramus, imagines ipsas prorsus secundum habitum, ornatum, & locum, ad sacri Prototypi dignitatem, & sanctitatem, referri; ne quæ adoratione digna sunt, ad turpia extimulent, & prævaricari faciant illos, quos debent ad devotionem excitare.* Effetti così perniziosi provvenir non possono, se non se, ò quando sono profane le figure, o quando profani sono gli accompagnamenti, con cui si adornano; e la profanità passa tantoltre, che arriva ad essere scandalosa, siche sia occasion d'inciampo a chi guarda, e pericolo di caduta a chi contempla. E questa è per l'appunto l'abbominazione, che viene a farsi nel luogo santo; poco importando, che sia idolo, o sia imma-

h *Synod. diœc. Nucerina Pagan. an. 1639.*

immagine, cio, che si colloca sull'altare, o si espone nel tempio; quando l'immagine occupa il luogo del' idolo, e l'idolo supplisce le veci all'immagine. E quel-ch'è peggio, che sotto il manto della divozione, e sotto il velo della pietà, puo sovente appiattarsi l'errore; e puo nasconderfi l'idolatria, quando il zelo non è sì accorto, che la discuopra.

Più da presso alla dioceси di Oppido, passiamo a riconoscere cio, che nella Sinodo diocesana di Reggio, ch'è sua Metropoli, sotto il pastoral reggimento di Monsignor Matteo di Gennajo, nel 1672. fu ordinato. Così dunque leggiamo in essa; i " Sanctorum imagi-
„ nes, quæ tum sacris, cum privatis in ædibus, apponi
„ consueverunt, ad Dei Omnipotentis cultum in ho-
„ minum pectoribus excitandum, mirum in mo-
„ dum valent. Verum, quemadmodum ex sacro ac ve-
„ nerabili aspectu ad devotionis trahuntur ardorem;
„ ita si aliquam vestium, vel corporis vanitatem, præse-
„ ferunt, eorundem pietatem extinguunt. Quare Ur-
„ bani Papæ VIII. Constitutioni, & Trident. Conc. de-
„ cretis, inhærendo, ejusmodi imagines procaci vanita-
„ te depictas, aut peculiari alicujus Religionis habitu
„ inclusas, hac nostra synodali constitutione, interdici-
„ mus. Profanæ verò picturæ, vel statuæ, quæ super-
„ stitiosum aliquid, incertum, vel apocriphum, repræ-
„ sentant, ab ecclesiis, earumque atriis, arceantur. Quod
„ si ejusmodi picturæ venales exponantur, prius ad no-
„ strum generalem Vicarium in urbe, & ad Foraneos
„ in diœcesi, à Venditoribus cognoscendæ deferantur;
„ qui, si vetitum tabulæ continent, ne lucrum è crimi-
„ ne percipiant, venditionem impediant. Quæcumque
„ autem illæ sint, nullus audeat per urbes vendendas
„ deferre, absque nostri generalis Vicarii facultate; ali-

„ ter

i *Synod. diœces. Rhegina an.* 1672.

„ ter & tabellas ipsas amittat, & per mensem carceri-
„ bus mancipetur „. E finalmente, per non dilungarci soverchio in parole, in rapportando di altri Concilj provinciali, e di altre Sinodi diocesane, le testimonianze, che potremmo in maggior novero trascrivere, e riferire; ci contentiam solamente di allegar quì nel fine quelle delle due Sinodi di Oppido, che sono impresse, e sono osservate. In quella di Monsignor Diano leggesi; [k] *sacras imagines in altaribus, etiam exemptarum ecclesiarum, nemo audeat collocare, nisi à nobis, vel Prædecessoribus nostris, approbatas, & solemni ritu benedictas; nec in eis aliquid, quod profanum sapiat, existat*. Nell' altra di Monsignor Fili rinviensi; [l] *quemadmodum Sanctorum imagines ad excitandum divinum cultum mirificè valent, & ex sacro ac venerabili aspectu devotionem excitant; ita si aliqua vanitate sint depictæ, pietatem extinguunt. Quare Urbani VIII. Constitutioni, & S. Conc. Trident. decretis inhærens, dictas imagines, procaci vanitate depictas, interdicimus. In dictis verò imaginibus... nec quid profanum dipingatur*.

Nè vale il dire, che per profane immagini s'intendan sol tanto quelle, che son lascive, che son vane, e che sono scandalose, non già altre, che perciò solamente chiamar si posson profane, perche sagre non sono. Non giova certamente il dirlo; posciache in molti Concili, ed in molte Sinodi, oltre di quelle da noi finor citate, si proibiscono le immagini distintamente, che son lascive, che son vane, che son profane; dunque quelle, che s' intendono per profane, non son le lascive, e le vane, ma sono altre fuori ed oltre ad esse. Onde il senso sia, che la proibizione non cada sopra quelle sole, che sono vane, che sono scandalose, che son lascive,

ma

k *Synod. diœcef. Oppidana an. 1670.*
l *Synod. diœcef. Oppidana an. 1699.*

ma eziandio sopra quelle, che si dicon profane, perchè non sono sagre. Oltre a che, quando le immagini fossero manifestamente impudiche, e scandolose, potrebbe anche il Vescovo ordinare, che dalle private case si togliessero, e si discacciassero; siccome per le case de' Cherici lo scrisse il Van-Espen;[m] *nec tantum indecens esse, ut hujusmodi picturæ aut imagines lascivæ habeantur in ecclesia, sed etiam in hortis, aut domibus, Ecclesiasticorum, merito eadem Synodus (Mechliensis) judicat; easque è domibus, & hortis, tolli jubet; & nisi Clerici obedierint, vult, ut curent Episcopi contra illos ad condignam punitionem procedi*: E per le case di tutti, senza distinzion di persone, l' affermò il Genovese[n] nella pratica della Curia Arcivescovile di Napoli;[o] *Potest etiam Episcopus destruere imaginem depictam in pariete domus privatæ personæ, & ad illam destruendam compellere Dominum domus, quando ita esset efficta, vel quomolibet depicta, ut potius Populi offensionem præseferat, quam devotionem*. Nelle Chiese dunque potendo e dovendo fare qualche cosa di più di cio, che puo far nelle case; e nelle Chiese altresì dovendo essere maggior modestia, maggior pietà, maggior divozione, di quella, ch'è nelle case; ne siegue, che se nelle case non possono aver luogo le immagini, che son lascive, nelle Chiese non debbano averlo le immagini, che son profane; che se negli orti puo il Vescovo proibire, che sieno immagini, che non sono oneste, negli Altari puo anche ordinare, che non sieno immagini, che non sono sagre.

Nè tanpoco oppor si deve, che neppur negli Altari, e nelle Chiese, dovrebbon vedersi dipinti animali,

co-

m *Van Espen par. 2. tit. 16. n. 27.*

n *Genuens. in prax. Cur. Archiep. c. 58. n. 2.*

o *In Annot. ad Synod. Rhegin. an. de tit. 2. de SS. & BB. venerat.*

come se fosser'essi anche oggetti del nostro culto; e con ciò potessimo venir noi in sospetto di partecipar della superstizion de'Gentili, i quali adoravano ne'loro templi, e Cani, e Gatti, e Sorci, e Rospi, ed altre più vili e sozze bestie. E certamente, che somiglianti figure nelle Chiese, e sopra gli Altari, comparire non debbono; siccome assi proibito espressamente nella Istruzion della fabbrica della Chiesa di Milano del zelantissimo S. Carlo; [p] *effigies praeterea jumentorum, Canum, Piscium, aliorumque brutorum animantium, in ecclesia, aliove sacro loco, fieri non debet*. Ed il rapporta pur'anche il Gavante, [q] come vietato dal Concilio quarto Provincial di Milano, sotto il medesimo Santo Cardinal' Arcivescovo; *neque admittantur effigies jumentorum*. Da quello non però, che siegue appresso alle citate parole, si à la risposta a ciò, che replicare contro di noi si potrebbe, dicendo. Se dunque non posson comparire immagini di animali nelle Chiese, e sopra gli Altari, perche tante, e tante tuttor sene veggiono, e in ogni Chiesa, e presso che pur' anche in ogni Altare? Perche osserviamo il Bue, e l' Asino, in quelle tavole, dove la nascita del Redentore si ved'espressa? Perche il Cane presso all' immagine, o di S. Vito, o di S. Rocco? Perche il Lione a canto di quella di S. Marco? Perche l' Agnello vicino a quella di S. Agnesa? E così di cento e di mille altre, che da pertutto se ne veggion'omai, anche nelle Chiese, e sugli Altari. Ecco le parole, che si soggiungono alle prime; [r] *nisi historia sacrae expresso, ex Matris Ecclesiae consuetudine, aliter quandoque fieri postulet*. Ecco quelle, che sieguono alle seconde [s];

quae

p *Instruct. Fab. lib. 1. c. 17.*
q *Gavant. in manual. verb. imago n. 7.*
r *Instruct. Fabr. l. c.*
s *Gavant. l. c.*

quæ ad ſacram non attinent hiſtoriam. Dunque le immagini degli animali, che non an che fare colla ſagra ſtoria, che ſi rappreſenta in quella tavola, ſon proibite, e non ſi debbon permettere; quelle non però, che colla ſagra ſtoria tengon conneſſione, come il bue e l'aſino nel preſepio nella rappreſentazione della ſanta naſcita di Gieſù, ed altre ſimili, ſon permeſſe, e ſi debbon concedere. Le prime ſon tutte profane, e però indegne di comparire in ſagri luoghi; le ſeconde nol ſono per accidente, per ragion di acceſſorio, che ſeguita il principale, e per riguardo di compagnia, che fanno al ſagro, e però vi poſſono avere, per altrui riſpetto, l'ingreſſo.

Così pure convien che ſi dica delle immagini de' Tiranni, de' Manigoldi, e de' Carnefici, le quali nelle tavole, dove le ſtorie de' Martiri ſtan dipinte, eſpreſſe ſi veggiono. Qualora colla ſagra ſtoria tengono eſſe conneſſione, non ſon proibite di comparir ſugli altari; perche colle immagini de' Martiri, a cui appartengono, formano una ſola rappreſentazione, ſiccome rappreſentano un ſolo fatto. E conforme, in formandoſi il ritratto del Santo, pur pignes' in eſſo, e la ſpada, ſe fu Guerriero, e la penna, ſe fu Dottore, e univerſalmente in tutti, e veſti, e ſcarpe, e calze; e con tutto cio niun diſſe mai, che a queſte coſe dirizzar ſi poteſſe il culto; a cagion ch' eſſe non formano una coſa diſtinta dal perſonaggio, di cui ſono accompagnamenti: Così pure ſi debbon dire i Tiranni, i Manigoldi, i Carnefici, che nel martirio del Santo Uomo intervennero, e che forman con eſſo tutta la figura dell'azione, che in quella tavola ſi rappreſenta. Il perche leggiamo appreſſo di S. Gregorio Niſſeno [t], diſcrivente le laudi del Martire S. Teodoro, colle vivezze, con cui n'era ſtata fatta l'effigie

t *Nyſſen. de laud. S. Theodor. ſub init. apud Molan.*

dal suo Pittore; *induxit etiam Pictor flores artis in imagine depictos, fortia facta Martyris, repugnantias, cruciatus, efferatas & immanes Tyrannorum formas, impetus violentos, flammeam illam fornacem, beatissimam consummationem Athletæ, certaminum Præsidis Christi humanæ formæ effigiem*. E se co' Martiri di ordinario si pingono gli strumenti del lor martirio; cioè con chi il coltello, con chi la sega, con chi la ruota; e perche non si potran con essi pignere parimente gli Autori delle lor pene? Anche nella passion di Cristo, nostro divin Redentore, veggiamo, or Birri, che lo strascinano, or Giuda, che l'abbraccia, or Caifasso, ed Anna, che l'esaminano, or Malco, che lo schiaffeggia, or' Erode, che il deride, ed or Pilato, che al Popolo il dimostra; e pure non fu mai chi cio mettesse in ischerno, o pur' applicasse ad abuso; tutto perche que' personaggi son connessi al fatto, che si rappresenta, ed entrano nella storia, che si esprime: Così pure si dovrà dire de' Tiranni, de' Manigoldi, e de' Carnefici, che compariscono nelle tavole, in cui sono espresse le gloriose gesta de' Martiri, colle quali anno essi connessione, e che in quel fatto, in cui furono Autori, debbono ancor far figura, quando vien'esso col pennello rappresentato.

Al qual proposito scrisse pur' anche il Molano [u], che sotto le piante di S. Caterina, Vergine e Martire, pigner si suole un teschio, il quale vuol'egli, che sia del Padre della Santa, sebben' altri asserisca, esser di Massenzio Imperadore; sempre non però vien' esso ad esser di uom gentile, profano, e, o Manigoldo, o Tiranno. *De sanctissima porrò Dei martyre Catharina, notum est, quod pingatur pedibus suis conterens Patrem, quia de eo per martyrium triumphavit. Sed vulgo persuasum est, eum esse Maxentium Romanorum imperatorem: Cum docti*

u *Molan. de Hist. sac. imag. lib.* 3. *c.* 50.

docti Viri asserant, Maxentium Imper. nunquam Alexandriæ tyrannidem exercuisse. Ideo Romanum Breviarium patrem quidem Maxentium vocat, sed nulla tituli dignitate addita. Quare ego potius laudarim, Patrem non depingi ut Imperatorem, quam ex vulgi opinione Romani Imperii Augustum. E in fine, se si vuol Cristo esprimere disputante nel tempio in mezzo a' Dottori; si dovran di questi rappresentare anche le immagini; e pur'eglino Santi non furono, ed è chi dice, che in pena della lor superbia, sieno ancora dannati. Se si vuol Cristo dipignere co' Gabellieri, che voglion da lui esigere il dazio; ancor di questi si dovranno formar le figure; e pur'essi non furon suoi seguaci in terra, nè si sa se siano suoi commensali nel cielo. E per tutto dire, se si vuol Cristo mostrar col Dimonio, che il tenta nel diserto; bisognerà ch'eziandio del Dimonio si rappresenti il personaggio; e si potrà con cio dire, o che s'induca pericolo di adorarlo, o che vi sia debito di proibirlo? Mai nò; e non per altro, se non se, perche la qualità della storia così esige, e la condizion del fatto così richiede. Ma come mai questi esempli potran poi stendersi ad altri, ne' quali le ragioni non son le stesse, ed i motivi pur troppo son disparati? Che à che fare un ritratto profano, che niuna connession tiene colla sagra storia, che si rappressenta, con altro, che in essa à luogo, e ch'evvi qual'una delle principali figure? Ben si conosce, che questo vi si mette sol per nicissità, e quello per vanità; questo per soddisfare alla verità del fatto, e quello per appagare la curiosità del capriccio; l'uno per far compagnia al Santo, che si adora, e l'altro per dar'occasione di adorarsi qual Santo il Personaggio, che non si accompagnò colla vita, ma solamente colla pittura si accompagna al Santo.

§. TERZO.

Ancorchè i Ritratti sien de' Fondatori delle Cappelle, o delle Chiese; ancorchè sieno de' Padroni delle Città, o delle Terre; non si debbon permettere sulle tele, che stan negli Altari. Il possesso non giova, l'esempio non favorisce, la connivenza non dà ragione a chi gli sostiene; quando la ragione dà forza, il zelo dà impulso, ed il debito suppon la giustizia in chi gli sospende.

SEnza che lungamente si tenga a bada, o chi vuol leggere, o chi dee giudicare, quì innanzi tratto mettiam fuori quanto, su tale affare, dalle Sinodi diocesane di Oppido fu replicatamente determinato. In quella di Monsignor Diano si legge; x *nec in eis aliquid, quod profanum sapiat, vel Patroni imago, aut quod simile depictum, existat*. In quella di Monsignor Fili y, ch'è l'ultima, e che sta in pieno vigore, ed in florida osservanza, si truova; *in dictis verò imaginibus nec Patroni imago, nec quid profanum, dipingatur*. Alle Sinodi di Oppido fa eco quella di Reggio, ch'è metropoli della Provincia, e le cui leggi nelle Chiese de' Vescovi soffraganei, ancorchè non sieno di Concilj provinciali, sempre non però debbon'esser ricevute con rispetto, ed imitate con zelo. In essa dunque così leggiamo; z *in eis autem imaginibus nulla, ne Domini quidem, Patroni, seu alicujus personæ, exprimatur imago*. Cio sol basterebbe a provare, con quanta ragione si sia mosso Monsignor Vescovo di Oppido a sospender la Chiesa, do-

x *Synod. Oppidan. sub Dian. c. 5. n. 4.*
y *Synod. Oppidan. sub Fili c. 5. n. 7.*
z *Synod. Rhegina sub Januario, de SS. ac Beator. vener. tit. 2. §. 14.*

dove nell'altare è il ritratto di personaggio laico, e profano; ancorche sia esso, o Fondator della Chiesa, o Padron della Terra. Cioè si è mosso da cio, che ordinano due Sinodi della sua Chiesa, una delle quali in tutte le altre cose dà leggi, che attualmente si osservano, e si conservano; si è mosso da cio, che comanda la Sinodo della Chiesa metropolitana di Reggio; la quale, o conferma col suo esempio quanto in Oppido fu ordinato, o colla sua autorità l'avvalora.

Ma che diremo, se la Congregazione de' sagri Riti pur'anche gli dà peso e vigore? E pure tant'è, al riferir di Monsignor Giuseppe Crispino [a], nella sua Visita Pastorale, con queste parole: *Si deve avertire, che le imagini scolpite, o dipinte, quali stanno collocate sopra gli altari, in tele, in tavole, o in muro, o in altre parti della Chiesa, debbono essere decentemente espresse, e scolpite; in maniera, che non vi si scorga cosa alcuna lontana dalla pietà, e dalla verità. E se nelli quadri degli altari vi fossero dipinti ritratti, rappresentanti semplicemente persone, che non sono state canonizzate, nè beatificate, reclama il decreto della Congregazione de' sagri riti, che gli proibisce*. Ma se non vi si possono stare ritratti di uomini viventi, o pur morti, ancorche sieno sotto nome di Santi; quanto meno vi possono stare sotto nome, o di Fondatori, o di Padroni? Leggiamo nel libro della Visita Appostolica di Monsignor di Asti [b], Arcivescovo di Otranto; *neque de industria in ipsis Sanctorum imaginibus effigies viventium, aut mortuorum. Conc. prov. 1. Mediol. Gav. in prax. Episcop. ver. imago n. 6. Congreg. Rit. apud Crispin. in visit. pastoral. p. 2. §. 6. num. 14.* Leggiamo nel Gavante; [c] *neque de industria in imagini-*

a *Crispin. Visit. pastor. par. 2. §. 6. n. 14.*
b *Asti visit. appostol. par. 2. §. 9. n. 11. 2.*
c *Gavant. in manual. verb. imago n. 6.*

nibus Sanctorum effigies hominum viventium, vel mortuorum. *Conc. Prov. Mediol.* 1. Leggiamo nell' Istruzione [d] della fabbrica della Chiesa di Milano, fatta per ordinamento del Cardinal' Arcivescovo, S. Carlo Borromeo; *in illis autem, sicuti Sancti, cujus imago exprimenda est, similitudo, quoad ejus fieri potest, referenda est; ita cautio sit, ut ne alterius hominis viventis, vel mortui, effigies de industria repræsentetur*. Cio è un proibir la comparsa di uomini, ancorche sien vestiti da Santi; quanto più sarà proibita la comparsa di uomini, che sien vestiti da uomini? Se il solo aspetto gli rende indecenti su i sagri Altari; quanto maggiormente e l'aspetto, e'l vestito, e'l nome? In amendue i sensi si puo intendere la proibizion, che ne fece, nella Sinodo [e] diocesana di Cosenza, Monsignor Gennajo Sanfelice, Arcivescovo zelantissimo di quella insigne Metropoli; *in hujusmodi imaginibus non possint dipingi imagines hominum mortuorum, vel vivorum*. Onde si veda, che non è, nè della Chiesa di Oppido, nè del suo Vescovo, singolare la legge, nè stravagante il zelo.

E fu sì grande negli antichi tempi la gelosia, perche i Santi non si credessero altri personaggi da' Santi, e come Santi, vedendogli su gli Altari, si adorassero, che con opportuno provvedimento giudicarono d'impedirne l'errore, con farne scrivere sotto ciascun di esso il propio nome. Così, ad imitazion degli antichi, ordinò S. Carlo, nella mentovata Istruzion [f] della fabbrica della Chiesa di Milano; *nec a vero alienum illud est, ut in multitudine sacrarum imaginum, quæ in ecclesiis exprimuntur, imaginibus minus notis nomina Sanctorum inscribantur; quod & veteris consuetudinis est, & S. Pauli-*

---

d *Instruc. fabr. lib.* 1. *c.* 17.
e *Synod. Consent. sub Sanfelicio c.* 13. *pag.* 37.
f *Instruc. fab. l. c.*

linus illo versu ostendit; Martyribus mediam pictis pia nomina signant. Alle quali parole si uniforman quelle altre, che scrisse Giovan Molano [g] sul medesimo argomento; *propter multitudinem autem imaginum non inutile foret imaginibus minus notis nomina subscribere. Quod in Græcanicis Ecclesiis audio usitatissimum esse. Item & vetustas fecit; juxta illud S. Paulini, Natali* 10. *Sancti Felicis; Martyribus mediam pictis pia nomina signant.* Indi rapporta egli, che siasi cio miracolosamente fatto nelle immagini degli Arcagnoli Michele, e Gabriello, con vedersi scritti i lor nomi nelle sommità delle lor' ale; siccome assi nell'azione quarta del settimo Concilio generale, nel martirio di Procopio, del quale ne fa pur'anche parola il Metafraste, a dì otto di Luglio. E soggiugne, [h] che *in Apocalypsi Angelus ostendit Joanni civitatem sanctam Hierusalem, descendentem de cælo, & habentem portas duodecim, & in portis Angelos duodecim; & nomina subscripta, quæ sunt nomina duodecim tribuum filiorum Israel: habentem etiam murum cum fundamentis duodecim, & in ipsis nomina duodecim Apostolorum Agni.* E in fine assegna egli altra ragione, perche sotto le immagini de' Santi scriver si debbano i lor nomi; ch'è per far conoscere i Santi, che saran forse incogniti; ch'egli dice, essere stato un' abuso, che nelle sagre immagini riprendeva un tal Michele, Vescovo di Mespurgo; [i] *juvat autem nomina adscribere, quia Michael, Mespurgensis Episcopus, inter abusus ponit, quod Divorum ignotorum collocantur imagines. Cujus enim te admonebit, inquit, imago, si ignoras, quem significet?* Or se, per non confondersi nella lor moltitudine le immagini, che son sagre, vi vogliono i no-

g *Molan. lib. 2. c. 53.*
h *Ibidem.*
i *Ibidem.*

nomi; come si potran poi con esse meschiar' immagini, che sien profane, e confonderne il culto, senza distinguerne le figure, e senza discernerne i nomi?

E per verità, nè malagevole, nè leggiero, è il pericolo, a cui posson soccombere, non men Laici di grossa pasta, che Cherici di mezzan talento, qualora essi veggiano ritratti sì fatti sopra gli Altari. Il Sacerdote, che non sia erudito, crederà, che sia un Santo, chi non è, che, o un Guerriero, o un Dottore, o un semplice Antenato; onde nel dar l'incenso, potrà di leggieri onorarnelo; nel far le cerimonie, potra facilmente inchinarlo; nel passar per l'Altare, o nell'accostarsi ad esso, potrà anche adorarlo. Il Laico, che non conosca il distintivo delle aureole, delle corone, e de' raggi, potrà dirizzar le orazioni a chi vede sulla tavola dell'Altar dipinto, potrà fargli le invocazioni, potrà diriggergl' i voti, credendo, che sia esso nel cielo, quando forse neppur sarà nel purgatorio. E in tal riguardo niun diritto gli concede, o l'esser' egli Fondator della Chiesa, o l'esser Padron della terra, di star sull'Altare esposto, in compagnia degli altri Santi. Questo diritto si à solamente dalla santità della vita, e che sia questa approvata dall'autorità della Chiesa, da cui le sia permesso il sagro culto. Non perche dunque sia egli, o Fondatore, o Padrone, potrà esigere di star sopra l'Altare, dove star solamente vi possono i Santi, che per tali dalla Chiesa son dichiarati. I privilegj, che competono a' Fondatori, le prerogative, ch'esigono i Padroni, in altri luoghi si posson lor tributare, ma non già sugli Altari; dove solamente si tributano a chi è Santo nel cielo, non già a chi fu Grande sopra la terra. Nè l'esser' egli Antenato gli può mai far pretendere alcuna ragione di esser venerato da' Posteri nel sagro luogo. Cio sarebbe un dar voga agli errori de' Cinesi, già condannati dalla Chiesa,

e pro-

e proscritti. Gli Antenati si onorino in casa, ma non si possono venerar nella Chiesa. Nè l'età, nè il sangue, puo dar loro quel merito, che lor non diedero le virtù; ed i Discendenti, se voglion'essere Cristiani, non debbono adorar, che i Santi, che regnan con Cristo, non già i Maggiori, che forse ingrandiron la loro casa, ma senza speranza di poter regnare con Cristo. La Chiesa solamente canonizza, non la Famiglia; e la Chiesa canonizza la virtù, quando la Famiglia soltanto puo canonizar la natura.

Io non niego, che anche ne' tempi antichi si osservarono i ritratti degli Antenati ne'sagri luoghi; e furon' ivi di più riposti per ordine di personaggi, ch'erano per dignità di grado, e per santità di vita, ad ogni eccezione superiori. Di S. Gregorio, il Magno, rapporta Giovan Diacono nella sua vita, che in un Monistero di Sassonia, detto il Gregoriano, fe dipignere i ritratti di Gordiano, suo Padre, e di Silvia, sua Madre; anzi ancor di se stesso, essendo ancor' egli vivente. Ma cio fu forse nell' Altare, o nella Chiesa? Mai nò; fu sol tanto nell' atrio del Monistero; ch'è, quanto dire lungi dall' Altare, e fuor della Chiesa. Per rapporto di Giovan Diacono, [k] così ne parla Giovan Molano; [l] *non est autem improbandus eorum affectus, qui Parentum suorum, & Majorum, qui veris virtutibus claruerunt, memoriam per imagines conservare cupiunt. Cujus rei illustre exemplum habemus quoque in Sanctissimo illo Romanæ Sedis Pontifice, Gregorio Magno. Is enim artificiosè depingi jussit duas icones vetustissimas, quæ in atrio Gregoriani in Saxonia Monasterii usque hactenus visuntur, inquit Joannes Diaconus. In quarum altera Beatus Apostolus Petrus sedens, stantem Gordianum regionarium,*

k *Joan. Diac. in vit. Gregor. lib. 4. c. 83.*
l *Joan Molan. lib. 2. cap. 62.*

videlicet Patrem Gregorii, manu dextra per dextram nihilominus suscipit. In altera vero Mater Gregorii sedens, depicta est duobus dexteræ digitis signaculo Crucis se munire velle prætendens, cum subscriptione, Gregorius Silviæ Matri. Imo vero Gregorius ibidem ejusdem artificis magisterio depictus in rota gypsea ostenditur, habens Evangelium in sinistra, modum Crucis in dextra. Circa verticem vero, tabulæ similitudinem, quæ viventis insigne est præferens, non coronam. Si truovin prima Antenati sì Santi, com'erano i Genitori di S. Gregorio, *qui veris virtutibus claruerunt*, e poi se ne faccian dipigner le immagini, non nelle Chiese, e molto men negli Altari, ma sol tanto nell'androne, nell'antiporto, nell'atrio; *in atrio Gregoriani in Saxonia Monasterii*; che non sarà loro certamente vietato. Ma che an che fare l'androne coll'Altare, il cortile colla Chiesa, l'antiporto col Monistero? Che an che fare personaggi anche Santi, qual'è Santa Silvia, madre di S. Gregorio, con uomini, di cui non se ne sa la virtù, che non à mai canonizzata la Chiesa? Che an che fare in somma sagre immagini con profane, profani luoghi con sagri, quando delle profane immagini facciam parola, che vogliamo sbandite da' sagri luoghi?

Così pure Severo Sulpizio fe dipignere i ritratti di S. Martino, e di S. Paolino, ancor vivente, in atto di dispensare a' Mendichi il danajo, con santa e generosa profusione. Ma dove? *In loco refectionis*. E con tutto ciò S. Paolino non l'approvò, ancorche sapesse, che da Severo con retta intenzione si fosse fatto. [m] *Quod Paulinus intelligens, ægrè tulit, quamvis pio animo factum esse, non dubitaret*. In altra pittura antica vedeansi pure il Salvator nostro, Giesù Cristo, colla sua Santissima Madre, ed i Santi Martiri Cosmo, e Damiano, ed il

m *Molan. l. c.*

il ritratto di un Magnate, che l' avea fatta rappresentare; [n] *Et quidam ex Magnatibus, qui tabulam suspenderat, amarè illachrymans, rogat Sanctos, ut voti fiat compos*. Ma dove si vedea essa rappresentata? *In porticu templi Sanctorum Cosmæ, & Damiani*. E così per l' appunto intender si debbono le parole, colle quali sembra, che Giovan Molano [o] appruovi somiglianti ritratti, qualora essi stanno in atto di orare avanti alle sagre immagini, che nella sagra tavola son le principali figure. *Nemo autem arbitretur, profanam esse picturam, si quis se honestè, & humilitèr precantem appingi cupiat in ea imagine, quam in sui memoriam Ecclesiæ relinquit*. Quì non parla egli di Altare; anzi referendosi agli esempli, che addotti ne avea nel capitolo quattordicesimo del medesimo libro, ch' è quello da noi or' or rapportato; si vede, che chiaramente parli [p] *de porticu templi Sanctorum Cosmæ, & Damiani*. Onde soggiugne; *Memini enim me, cum vetustatis imagines aliquot recenserem, duas etiam annotasse, quæ hanc observationem, velut antiquissimam, plurimum commendant*. L' altro esempio si è della statua di bronzo, rappresentante quella Donna, che pativa il flusso di sangue, e che da Cristo fu risanata. Ma questa neppur sopra di alcun Altare fu mai veduta; oltre a che, quella donna si à pure per pia tradizione, che sia ella tra' Santi annoverata. [q] *Ex eadem actione ex Antipatro, Bostrorum Episcopo, & Eusebio Pamphili, dicitur mulier, quæ sanguinis fluore laborans, tacta fimbria Salvatoris, sanata est, Christo statuam erexisse ex ære fusam, quæ ipsius effigiem repræsentaret; & ex adverso ex eadem materia statuam mulieris genibus*

 pro-

n *Molan. lib. 2. cap. 14.*
o *Molan. lib. 2 c. 38.*
p *Idem c. lib. c. 14.*
q *Idem c. lib. c. 6.*

provolutæ, palmasque suppliciter tendentis. Quì non si parla di Altare, non si parla di Chiesa; onde gli esempli non sono applicabili al fatto, siccome i fatti non son concordanti colla ragione.

E quinci è, quanto debilmente la Parte avversa si appoggia a quella meschina considerazione, che fa dello stare il Ritratto in atto umile di genuflessione, avanti la sagra immagine, ch' esso dimostra di adorare. E che forse lo star ginocchiato fa acquistargli alcun diritto di dovere star sull' Altare; quasi che meritasse di essere adorato, perche sta in atto di adorare? O pure, perche quella umile e supplichevole positura fa conoscere, che non sia esso di alcun Santo, che le grazie dispensa, ma di un' uomo, che le implora; E con cio si fa avvertire, che per quest' atto non merita di essere dal Popolo adorato? E se cio è, dunque i Santi Magi, che stanno in ginocchio avanti il divin Bambino, non si dovranno da noi adorare; o pure si dovrà adorare il giumento, che, per miracolo del gran Santo di Padova, sta in atto di adorare il divin Pane. Ma già si è veduto, che queste immagini profane avanti a quelle, ch' eran sagre, se sono state negli antichi tempi permesse, si permettevan sol tanto in luoghi, ch' eran profani, non già in luoghi, ch' erano sagri. Non an dunque che fare col nostro caso, in cui si tratta di Chiesa, e di Altare, quando negli addotti esempj si parla di strada, e di porta, ov'era il ritratto della donna, da Cristo risanata, di portico, e di cortile, ov' era quell'altro del Magnate, che adorava i Santi Cosmo, e Damiano. Oltre a che, se le proibizioni di somiglianti immagini profane sopra gli Altari, niuna distinzione fanno della lor positura; come se proibissero quelle, che stanno all'impiè, o pur sedenti, e permettessero quelle, che stanno ginocchiate; perche dunque ci facciam lecito di farla noi? Se la legge

non

distingue, neppur noi deggiam distinguere; [r] *distinctio non debet fieri per nos, ubi jus non distinguit.* [s] *Et lex generaliter loquens, generaliter debet intelligi.* [t] Nulla dunque giova alla Parte avversa il ricorso, ch'essa fa all' umile positura del suo ritratto, per fargli acquistar merito di star sopra l'Altare. I personaggi viventi meritano di star nelle Chiese, quando vi stanno così umili, così divoti, e così riverenti, come stanno i ritratti de' morti sopra le tele. Ma quella divozione, quell' umiltà, quella riverenza, che sovente è parto del pennello, non effetto dell'animo, non puo mai fare acquistare legittima pretensione, per la quale un personaggio, in cotal positura espresso, si possa tollerar sopra un' Altare.

Non men fiacco egli è l'altro ricorso, o per meglio dir, diversivo, che fa la Parte avversa al fine, com'ella dice, non retto, ed alla intenzione non sincera, del Vescovo, in aver sospesa la Chiesa, per la mendicata cagione di quel ritratto, che sta sopra l'Altare. Vuol'ella, che più tosto il Vescovo l'abbia fatto per livore, che per zelo; e con questa sospension della Chiesa abbia voluto fare un' oltraggio a chi n'è il Padrone; e colla proibizion del ritratto uno sfregio anche alla Casa; quasi che non gli bastasse di prendersela co' vivi, ma volesse perseguitare ancora i morti. Quando noi ricorriamo all'intenzione, la causa è nostra; perche dell'intenzione n'è solamente Giudice Iddio. Ma quando pure la volessero gli Uomini giudicare, trovandola non retta, posson riprendere chi così l'à, ma non possono annullar le sue leggi, quando queste per altra parte son ragionevoli, e giuste. Ma come mai si puo chiamar nel

Ve-

[r] *Bertachin. in Rep. verb. distinctio.*
[s] *In Spec. de Judic. deleg. §. fin. ver. sed nunquid.*
[t] *C. 1. cum similib. dist. 19.*

Vescovo livore cio, che in esso si conosce un sommo rispetto inverso del Padron della Chiesa, ed il Signor della Casa? Egli non è andato di primo lancio a ferir quel ritratto, di cui si parla; l'à tollerato per molti anni; à fatto privatamente sentire, che non vi puo stare. Col farne cassar' altri, che stavano in altre Cappelle; e spezialmente nel medesimo luogo di S. Cristina, in una Cappella della Casa di Coscinà, del Baron di Carere, ch'e nella Chiesa dello Spirito Santo; ne à dato anche l'esempio; e con esso à preteso di fars'intendere, senza parlare. Egli veramente per lo rispetto, che porta al personaggio, di cui è il ritratto, al Padrone, di cui si fa l'impegno, alla Casa, a cui se ne vuol tirare l'affronto, non volea venire a questo segno di proibizion di ritratto, e di sospensione di Chiesa: Ma dall' altra parte avendogli proibiti in altre Cappelle, non gli bastava l'animo di fare questa eccezione, che vedendosi senza ragione, sarebbe stata tenuta contra giustizia. Volea percio, che i Ministri del Padrone avesser fatto da se stessi, quello, che gli altri Particolari aveano eseguito per suo comandamento. Ma vedendo, che i Ministri non l'intendevano, quando parlava con gli esempj, si vide astretto a farsi sentire colle parole; ed osservando, che non era secondato, quando avea parlato coll'esortazioni, si conobbe nicissitato a farsi ubbidir colle pene.

Nel rimanente tanto è lontano, che questa sospension di Chiesa si possa dire oltraggiosa al Padrone di essa, che in molte altre occasioni, in cui la medesima Chiesa dal medesimo Vescovo è stata sospesa, mai il Padrone, nè se n'è doluto, nè se n'è mostrato, neppur leggermente, offeso. Ne' libri degli Atti delle Visite della Diocesi di Oppido, fatte negli anni del governo del presente Monsignor Perrimezzi, si leggono queste

par-

particole. Nel libro del 1715. fol.7. à tergo; *& successivè visitavit ecclesiam S. Christinæ, & mandavit Procuratori, quod ex redditibus ejusdem consignet Magnifico Carolo Germano, ut reficiat dictam Ecclesiam, sub pœna ducatorum decem, solvendorum de proprio per Procuratorem; & interim dicta Ecclesia remaneat suspensa, usque dum provideatur de omnibus suppellectilibus necessariis; & Missæ legatæ celebrentur in Ecclesia Spiritus Sancti*. Nel libro del 1716. fol. 2. à tergo; *deinde visitavit ecclesiam S. Christinæ, & condemnavit Procuratorem ad pœnam carolenorum viginti, & interim dicta Ecclesia suspensa remaneat*. Nel libro del 1719. fol. 16. *In ecclesia S. Christinæ ordinavit suspendi altare, usquequo providebitur de altari portatili; quo habito, tollatur suspensio*. Nel libro del 1720. fol. 14. *Canonicus Pœnitentiarius Convisitator visitavit ecclesiam S. Christinæ, & invenit altare provisum de petra sacra, & sic sublata fuit suspensio*. Nel libro del 1722. fol. 8. à tergo; *In ecclesia Sanctæ Christinæ ordinavit aptari tectum, ac fieri duos flores sericeos, & pro aliis necessariis ipsius ecclesiæ conficiendis, ordinavit sequestrari fructus Beneficii, & poni in posse R. Locumtenentis Germanò*. In tante altre dunque sospensioni già fatte della medesima Chiesa, non è stato mai fatt'oltraggio al Padrone, e si facea in quest'ultima? Ed egli stesso nelle altre antecedenti non se n'è mostrato offeso, non se n'è lamentato, non ne à fatta la menoma doglianza; ed ora potea con ragione far tanti strepiti, e cacciar fuori tante querele? Non si puo dire, che nell'altre dissimulava, perche si trattava di spendere; perche l'oppinione, che si à della magnificenza, della liberalità, della pietà, del Padrone, rende falso questo sospetto, ed è bastante a far ricredere chi mostrasse l'ardire di sostenerlo.

Gli esempli finalmente, che adduce la Parte avver-

versa di somiglianti tolleranze, che anche presentemente si veggiono in altre Chiese, ed in altri Altari, anche di città cospicue, e metropoli della cristianità, non son bastanti a far muovere il Vescovo dalla continuazion del suo zelo. Poich'egli dice, che la Chiesa di Dio si à a governar colle leggi, e non con gli esempli; e che questi posson solamente aver luogo, quando alle leggi non son contrarj. *Legibus autem, non exemplis, est judicandum*; l'abbiam nella *l. nemo C. de sent. Et non tam spectandum est, quod Romæ factum est, sed quod fieri debet*; si à nella *l. sed licet D. de Offic. Præsid.* L'erudito Monsignor Pompeo Sernelli [u] rapporta molte figure di Santi, ne' cui volti compariscon ritratti di particolari persone; ed in Napoli per l'appunto ei dice, che se ne faccia in gran copia la comparsa. E prima non però di riferirle, ei protesta, che *Pictoribus atque Poetis quidlibet audendi semper fuit æqua potestas*; e di poi si dichiara più apertamente: *che nelle figure principali, che si espongono sugli altari, dove a se traggono la divozion de' fedeli, non si debba nelle dette figure imitar volto conosciuto; tanto più che un tal capriccio fu stimata ambiziosa insania anche ne' Gentili, come gli Scrittori dissero di Gajo Imperadore, che deliberato avea di far condurre a Roma il simolacro di Giove Olimpio, per mutare l'effigie di lui nella propia*. Soggiugne ancora il medesimo Monsignor nostro Perrimezzi, ch'egli dee dar conto a Dio di cio, che fassi nella sua Diocesi, e nella sua Chiesa; e di queste dee solamente correggere gli abusi, e riformare le corruttele. Che che dunque si faccia nelle Diocesi, e nelle Chiese degli altri, che a lui non tocca il vederlo, per soddisfare al suo debito, gli basta, che veghi ad osservare cio, che si fa nelle sue. E finalmente ei dice, che le leggi si fanno per essere osservate; ed essendo osserva-

u Sarnell. loc. eccles. t. 3. lett. 7.

vate in tutti gli Altari, ed in tutte le Chiese, della sua Diocesi, non è dovere, che in questa piccola Chiesa trionfi impune e baldanzosa questa inosservanza, con iscandalo di tutto il Popolo, e con ammirazione di tutto il Clero. Per altra parte raccorda, che tanto amore agli Antenati, fu la funesta cagione d'introdurre nel mondo l'idolatria; che tanta vanità, fin negli Altari, è la maniera di collocare più stabilmente la desolazione nel santo luogo; che il far prevalere l'impegno alla ragione, la potenza alla legge, la superbia all'umiltà, non è il modo, con cui si reggon le pecorelle di Cristo da' lor Pastori; neppure è il modo, con cui i Pastori si preservano, o da' Lupi, o da' Ladri, che tutt' ora stanno agognanti, o per depredare, o per dissipare, il sagr'ovile. Se le leggi si mettono sotto a' piedi in un caso, non potranno negli altri sostenersi sopra la testa. Fatta la strada all'abolizione di esse, non se ne potrà più poi contener l'osservanza. Si renderan ridevoli le Sinodi, e sprezzevoli i Vescovi, quando di quelle le Costituzioni più sante non vengono sostenute, e di questi le determinazioni più ragionevoli vengon depresse. I Principi debbono essere i primi nell'ubbidire alla Chiesa; perche la lor resistenza non solamente in essi è delitto, ma è delitto eziandio ne' Vassalli. Crederan questi, o che le leggi sien fatte per gli più fiacchi, o che la forza sappia soprassar la ragione. Affin che dunque si evitino scandali sì imminenti, e si scansino pregiudizj sì funesti, si spera; che si abbiano a sostener del Vescovo le operazioni, e da proteggere de' suoi Antecessori le leggi.

L'ultimo scampo è finalmente il lungo possesso, nel quale pretende la parte di essere stato quel ritratto in quell'Altare; onde per ragione di antichità, alla quale usar si deve ogni rispetto, e per riguardo di lunghis-

 sima

ſima dimora , alla quale ſi deve pure ogni ragione , non è dovere , che or di fatto ſe ne rimuova . Primamente ſi niega il lungo poſſeſſo , e con molti Atteſtati, che ſon pronti a produrſi a ſuo tempo, ſi pruova , che in quell' altare non fu quella tavola , che molto recentemente collocata . Eſſa ſtava in prima in un'angolo della Chieſa parrochiale , dove molti ancor viventi ſe la ricordano ; ivi traportata forſe , quando dal Veſcovo Diano fu celebrata la Sinodo , che ordinava di non dovere più ſtar ſull'Altare, ſe pur prima ſi trovaſſe in eſſo mai collocata. Certo è, che per più tempo in un muro della Parrochiale ſi vide quella immagine appeſa, preſſo alla porta piccola , ſopra un'armario , in cui i palliotti degli altari ſi conſervavano ; ſiccome dagli Atteſtati vien detto . Come poi ſi foſſe rimeſſa ſull'Altare , e con qual licenza , non ſi ſa; ſi puo ben credere, che in tempo di ſede vuota ſi foſſe fatto , ch'è il tempo , in cui tutti gl'inconvenienti ſuccedono . I Veſcovi ſucceſſori non an badato a darvi il riparo , ma non per queſto ſe n'è diminuita nel preſente Veſcovo l'Autorità a poter darlo , o l'obbligazione a doverlo dare . Ma quando pure ſi foſſe ſempre mantenuta ſu quell'altare , non per queſto à potuto mai acquiſtare alcun jus di poter legittimamente ſtarvi, a diſpetto di tante leggi, di tanti ordini, di tanti eſempj, che ne la diſcacciano. Le corruttele non ſon mai abili a potere indurre preſcrizioni; e gli abuſi non partoriſcono mai un poſſeſſo, che poſſa eſſere ragionevole . Di cio in più volte in queſte Allegazioni ſe n'è parlato ; onde rimettendoci al dettone altrove, ci contentiamo quì di fermar la penna, e di ſoſpenderla in voto a quella ſagra immagine, che non ſi è preteſo di oltraggiarla, con ſoſpenderla, ma di vie più venerarla , con ſeparare cio , che in eſſa è di ſagro , da quello , che vi è di profano .

TA-

TAVOLA

Delle cose cose notabili.

A

Accese vuole il Cerimoniale, che si dispensino le candele benedette. 49.
S. Agostino discorre in più luoghi de' Cerei, che offerivansi alle reliquie di S. Stefano. 41.
S. Agostino Prete predicò nella Chiesa di Bona con delegazione del Vescovo S. Valerio. 102.
Agricoltori non perche fanno scarsa la raccolta, lascian di seminare. 95.
Agrippa s'interpone con Gajo Galigola a favor degli Ebrei, perche non metta nel loro tempio la sua statua. 234.
Alcuino, Maestro di Carlo Magno, parla della benidizione delle Campane. 203.
All'armi non si possono sonar le campane benedette. 210.
Alleluja cantavasi in alcuni Monisteri per convocare i lor Monaci. 175.
Alfonso di Parada, Conte di Garcinara, Preside di Catanzaro, lodato. 52.
Ambarvali feste tra' Gentili quali fossero? 10.
S. Ambrogio confessa, la carica pastorale imporgl' il debito di predicare. 82.
Angelo Rocca, e suo sentimento intorno alla invenzione delle campane. 176.
Angeli dipinti vestiti, in maniera che neppur si veggiono i piedi. 259.
Antenati venerar si debbono in Casa, non in Chiesa. 281.
Antiochena Sinodo in un suo canone appruova l'uso delle sagre immagini. 242.
S. Antonio Abate e suoi Discepoli fan miracoli coll' oli benedetto. 9.
S. Antonino, Arcivescovo di Firenze, condanna l'abuso nel dipingnere la Santissima Trinità con tre volti in un solo capo. 251.

Apostoli preferirono l'ufizio di predicare a qualsisia altro. 80.

Appostolo S. Paolo scrive a' Corintj, esser egli stato eletto a predicare, non a battezzare. 80.

Arbitrio del Vescovo nel dare, o non dare, a' Laici le candele benedette, nel dì della Purificazion della Vergine. 33.

Arciprete della Collegiata di Terranuova della Diocesi di Oppido dà le candele benedette solamente al Clero, non al Popolo, nel giorno della Purificazione. 35.

Assistenza della legge è pel Vescovo nella destinazione de' Predicatori. 119.

S. Atanagi inveisce contro degli Arriani, che avean rubate le cere, ch'eran state offerite alle Chiese. 41.

Attestati di Predicatori, che pruovan la consuetudine della Diocesi di Oppido di farsi una nomina sola, e di farsi in termine perentorio. 139. e 144.

Atti facoltativi non inducono consuetudine. 61.

Atto uno contrario esclude la consuetudine. 141.

Autorità del Vescovo nel fare ad altri la delegazione del predicare. 98.

B

Baroni son quelli, a cui si posson mandare le candele in casa. 57. *Non posson riceversi nelle lor terre col suono delle Campane benedette.* 213.

Basilio, Imperador de' Greci, riceve il dono delle campane dal Doge di Venezia, secondo il Macri, ed altri. 181.

Battezzarsi le campane, come parla il Volgo, che significhi? 202.

Bauldry insigne Ceremonista. 28.

Beda vuole, che le candele benedette non solamente nella festa della Purificazione, ma eziandio nelle altre feste della Vergine, si dispensassero. 19.

BENEDETTO XIII., già Cardinal Vincenzo Maria Orsini, suo zelo, sua prudenza, e sua pietà. 40.

Benedette debbono essere le Campane. 201.

Benefattori di Chiese son quelli, a cui si posson mandare le candele benedette in casa. 57.

Benevento, e suo Concilio Provincial XIII. 51.

Benidizione delle candele nel dì della Purificazion della Vergine quanto antica. 10. è funzione parrochiale. 31.
Benidizioni dell'olio, e della cera, antiche son nella Chiesa. 8.
Bersabea, ed abuso de' Pittori nel dipignerla, e nel permetterne la immagine in Chiesa. 254.
Bisanzio Fili, Vescovo di Oppido, attesta non aver mandate le candele benedette in casa de' Particolari, in modo che potesse partorire alcun jus. 61. Sua ordinazione intorno al suono delle Campane della Cattedrale di Oppido, che chiamasi a Castellana. 229.
Bitetto, e suoi Sindici scomunicati per aver sonate le campane, contraddicendo il Vescovo. 199.

C

Calvinisti e loro odio alle sagre immagini. 235.
Camillo e suo trionfo, nel suo carro erano appesi molti campanelli. 166.
Campane e loro invenzione. 174. Non posson sonarsi prima della Cattedrale, o della Parrochiale, e perche? 222.
Campanelli appesi ne' Campanili, di cui parla Plinio. 166. avvisavano in Roma la vendita del pesce; ivi.
Campanile della Chiesa quando goda la immunità? 220.
Campanili debbono stare serrati a chiave, e perche? 221.
Candele più antiche delle lucerne. 1. Nell' uso ecclesiastico furon posteriori 2. Tra' Cristiani si usaron le une, e le altre. ivi.
Candele benedette operavano molti miracoli. 9.
Candeliere adoperato sì per le lucerne, sì per le candele. 1.
Canonici di Oppido attestano, non esser solito il mandarsi le candele benedette in casa. 60. attestano, non frequentarsi la Chiesa Cattedrale da' Cittadini di Oppido. 69.
Capitolo della Cattedrale non puo disporre delle campane della medesima. 192. niuna autorità puo esercitare in essa, essendo il Vescovo vivente. ivi.
Cappelle in alcune Chiese fan la spesa delle candele, che si dispensano nel dì della Purificazione. 27.
Cappellani degli Oratorj privati mandan le candele benedette in casa; perche non le possono dispensare in Chiesa. 39.

S. Car-

S. Carlo Borromeo, e suo zelo per la libertà della Chiesa. 42. quanto faticò per addestrarsi a predicare. 96.
Carlo Magno proibisce di battezzarsi le campane. 203.
Carnesciale de' Romani Gentili qual fosse? 10.
Castaldo, celebre Ceremonista. 29.
Cedreno, e suo errore intorno al cominciamento della festa della Purificazione di Maria in Costantinopoli. 17.
Cera nel principio si adoperava solamente nelle tavolette da scrivere. 2.
Cereo Pasquale, e sua bendizione quanto antica? 3.
Cerimoniali, e loro ordinamenti intorno alle candele, che si dispensano in Chiesa. 28.
Cherici Ceroferarj quali fossero nell'antica Chiesa? 4.
Chiese povere non an debito di dar le candele nel dì della Purificazion della Vergine. 27.
Claudio, Vescovo di Torino, perseguita le sagre immagini. 235.
Comunità fan la spesa delle candele in alcuni luoghi, quando si dispensano nel dì della Purificazione. 25.
Consuetudine, e non legge, è il darsi dal Vescovo le candele nel dì della Purificazione. 25.
Consuetudine non à luogo, quando si tratta di destinare il Predicatore nella Cattedrale. 120.
Consuetudini ancorche sieno tra Particolari, si debbono osservare. 135.
Concilio, e suoi dicreti intorno al debito di predicare. 83.
Conversano perde la Causa nella pretensione di sonar le campane senza licenza del Vescovo. 198.
Corsori quali fossero tra' primi Cristiani, secondo il Baronio?
Costantino li grande offerì molti vasi di argento per l'olio, e per le cere. 7

D

DAun Conte Vecerè di Napoli, lodato. 52.
Deposito non è il dono delle campane, che fanno i Laici alle Chiese. 186.
Diaconi sette assistevano al Vescovo, che predicava, e perche? 101.

Dia-

Diaconi predicarono nella primitiva Chiesa, ma con delegazione del Vescovo. 101.
Dicreti, che pajono opposti per la facoltà de' Vescovi nel destinare i Predicatori. 113.
Dicreti di Congregazione, che proibiscono il mandarsi le candele benedette in casa. 45.
Dicreto della S. Congregozion de' Vescovi e Regolari, che appruova il non mandarsi le candele benedette in casa. 77.
Dispendio maggiore era anticamente nelle candele, che nell'olio. 1.
Disposizione di autorità non puo competere a' Laici ne' sagri Luoghi, ma solamente di ministerio. 191.
Distribuzion delle candele in Chiesa è perche queste si accendano, e si portino così accese nella Processione, che si fa in quella festa. 49.
Dono delle campane, che fanno i Laici alle Chiese, non ammette, patto, o condizione. 191.
Dottori debbon' essere i Pastori. 97.
Dubbia quando è la consuetudine di mandare il Predicatore, il Vescovo elegge, e manda. 115.
Dubbiezza pregiudica gli atti facoltativi, ed in qual senso? 65.

E

EBrei usavano le lucerne nel loro Tempio. 5. *qual segno usassero, per chiamare la gente nel Tempio?* 162. *fan tumulto, perche Gajo Caligola vuol metter la sua statua nel loro tempio.* 233.
Elezioni, che debbon farsi in designato giorno, se in esso non si fanno, decadono in mano del Superiore. 151.
Ercole creduto Autore dell'Idolatria. 236.
S. Eligio Vescovo di Nojon, parla delle candele benedette nel dì della Purificazion di Maria.
Erodiade ed abuso nel dipignerla, e nel collocarsi la sua immagine nelle Chiese. 253.
Eretici non si ammetrono a fare offerte nella Chiesa. 193.
Esempj di proviste di Predicatori fatte nella diocesi di Oppido, o per nomine non fatte, o per nomine fatte, e mancate. 138.
Esequie de' Cristiani si facean colle candele. 2. *di molti Santi si celebraron solennemente.* 3.

Etiopi usan campane di pietra. 183. son creduti i primi ad idolatrare. 236.
Evangelio posto sopra le spalle de' Vescovi nella lor consegrazione che significhi? 92.
Evodio, Vescovo di Vzali, asserisce a Dio grate le offerte delle cere. 41.

F

Facoltativa non si presume, quando si tratti in favore di causa pia, e che risguardi il divin culto. 69.
Famiglie di Oppido non posson mostrare le loro imprese gentilizie nelle sagre suppellettili della Cattedrale di Oppido. 57.
Felice, Vescovo di Vrgello, perseguita le sagre immagini. 235.
Festa della Purificazion di Maria quando fosse instituita? 13. si celebrava prima, che si venerassero nella Chiesa l'Assunzione, la Concezione, l'Annunziazione. 15. Nella Chiesa Orientale si celebrava nel tempo di S. Cirillo Gerosolimitano. 15.
Festa detta tra' Greci Hypopante, ovvero Hypante, o pur' Occursus, qual fosse? 16.
Figliuoli di Aronne sonavan le trombe, da cui chiamasi la gente al Tabernacolo. 162.
S. Filippo Diacono predicò in Samaria con delegazion degli Apostoli. 101.
Franco-Maria di Aste, Arcivescovo di Otranto, lodato. 44.
Frumenzio fu mandato da S. Atanagi a predicar nell'Indie. 92.

G

Gelasio Papa, secondo il Baronio, mutò le saturnali, e le Lupercali de Gentili nella festa della Purificazion di Maria. 11.
Gentili usavan le cere nelle loro Chiese. 5. Adoperavano ancor le lucerne. 6.
Gente, che nulla dona alla Chiesa, vuol sempre ricevere dalla Chiesa. 43.
Gianluigi Riccio, e sue dottrine intorno alle candele benedette, che si debbono dispensar nella Chiesa. 47.
S. Giangrisostomo si lamenta di non esser'udito nelle sue prediche. 87.

protesta di non lasciar di predicare, ancorche fosse un solo, che l'ascoltasse. 88. Risponde a chi non vuol predicare, perche non fa profitto. 95. Ancorche fosse solamente Prete, predicò, ma per delegazione del Vescovo. 103.
Giorno designato, in cui debbon farsi le nomine de' Predicatori, nella diocesi di Oppido, è perentorio. 137.
Giona di Orleans perseguita le sagre immagini. 235.
Giotto, celebre Pittor Fiorentino, lodato dal Petrarca. 259.
Giovan Molano, come intender si debba, quando porta l'esempio di un ritratto, che sta inginocchioni avanti alcun Santo? 282.
Giovanni XII. benedisse la campana in S. Giovanni in Laterano, e le impose il nome Giovanni, e perche? 203.
Giudei non si ammettono a fare offerte nella Chiesa. 193.
Giuditta, ed abuso nel dipignerla, e nel metterne le immagini nelle Chiese. 253.
Giustiniano Imperadore, nel suo tempo s'introduce tra' Greci la festa della Purificazion della Vergine. 16.
Giustizia, e suo segno non puo darsi colle campane benedette. 210.
Gordiano, Padre di S. Gregorio Magno, fatto dipigner dal figliuolo, e fatto metter il suo ritratto nell'atrio di una Chiesa. 281.
Grazia quando si vede moltiplicata più e più volte, non si presume più grazia. 67. Non puo aver luogo, quando si rende pregiudiziale all'autorità di chi la fa. 143.
Greci usavano il suono, o sia lo strepito delle legna, per convocar'il Popolo nelle Chiese. 175. Mostran nelle Chiese le immagini de' Santi dalla metà del corpo in su, e perche? 256.
S. Gregorio Magno fa mettere i ritratti de' suoi Genitori nel portico di una Chiesa. 281.
S. Gregorio Nazianzeno udito nelle sue prediche prima con diletto; poi con fastidio, dal suo Popolo. 86.

I

Iconoclasti Eretici perniziosissimi alla Chiesa. 235.
Iconomachi son chiamati gli Ebrei nel settimo Concilio generale. 235.
Iddio riceve da noi temporali cose, ed a noi dispensa spirituali, ed eterne. 194.

Idoli eran già nel mondo nel tempo di Abramo. 236.
Ignoranti difficilmente posson predicare.
Immagini sbandite dal Tempio degli Ebrei, e perche? 233. le vogliono gli Ebrei sbandite ancor dalle Chiese de' Christiani. 235.
Immagine ed Idolo, e lor differenza. 238.
Immagini, che adorano i Cristiani non si posson chiamar' Idoli. 238.
Immagini di animali se possano star sugli altari. 272.
Immagine di Giesù, che va alla scuola, colla tavoletta sotto le braccia, proibita. 254.
Immensità di Dio scioccamente espressa in alcune immagini. 251.
Impedimento legittimo di chi non puo intervenire in Chiesa, perche gli sia mandata la candela in casa, qual sia? 56.
Incomunicabile è la facoltà di eleggere il Predicatore, è comunicabile la facoltà di nominare. 120.
Ingratitudine vizio, che fa rivocabili le donazioni più solenni. 71.
Innico Caraccioli, Cardinal Vescovo di Aversa, lodato. 264.
Innocenzio III. vuol, che le candele accese nella festa della Purificazione di Maria sien succedute alle fiaccole ardenti, che portavano i Gentili nelle feste Ambarvali. 12. Nel Concilio Lateranese III. vuol, che niuna consuetudine disobblighi il Vescovo dal predicare. 85.
Intenzione è giudicata solamente da Dio. 285.
Intrusione quanto odiosa alle leggi. 218.
Intruso perde la competenza del foro. 218. non puo allegare il benifizio del possesso. 219.
Invasione quanto detestata dalle leggi. 218.
Invasione si punisce colle censure, e ancor con pene temporali, anche di morte. 219.
Invincibile opposizione alla legge scioglie tutto il debito agli atti facoltativi. 74.
Irragionevole è la consuetudine quando è contra la legge, o pur contra la libertà della Chiesa. 142.
Istruzion della Fabbrica di Milano, fatta per ordine di S. Carlo, citata più volte. 278.

L

LAici non posson dispensare le candele benedette in Chiesa. 26. Non posson pesar le candele benedette, che loro si distribuiscono

no in Chiesa. 36. Non posson approvare il Predicatore. 128.

Laici non poson metter mano alle obblazioni, che si fanno alle Chiese. 187. Ricevon grazie dalla Chiesa, quando questa riceve le loro offerte. 194.

Lamenti di Vescovi Santi, perche non andavano i lor Popoli alle lor prediche. 86.

Lampadi preziose, e lucerne di argento, offerite da' primi Cristiani alle Chiese. 7.

Lascive pitture non si possono tener nelle Case. 27. Puo il Vescovo proibirle, e farle levar via. ivi.

Legge impone il debito, e qual debito esso sia? 21. E' una disposizione, a cui tutti son tenuti ad ubbidire. 23.

Legna usavano alcuni Monisteri nel convocare i lor Monaci. 175. Queste stesse vogliono altri, che col lor suono chiamassero i Fedeli alle sagre adunanze nella primitiva Chiesa. 168.

Lettera di S. Ignazio Martire a Policarpo, è supposta. 169.

Libertà negli atti facoltativi esclude ogni prescrizione. 64.

Licenza del Vescovo è nicissaria per potersi ergèr le campane. 197.

Limosine solite de' Predicatori non si poson diminuire. 261.

Limosine non ammetton patti. 188.

Lione Armeno, e suo odio alle sagre immagini. 235.

Lione Isaurico, e sua avversione alle sagre immagini. ivi.

Lucerne furon posteriori alle candele. 1. Nell'uso ecclesiastico furon più antiche. 2. Tra' Cristiani si usarono insieme colle candele. ivi.

Lunghezza di tempo non basta per escludere la presunzione della facoltativa. 68.

Lupercali feste tra' Gentili quali fossero? 10.

Luterani perseguitan le sagre immagini. 235.

M

MAcometto e suoi seguaci avversi alle sagre immagini. 235.

Madalena dipinta ignuda sembra una Venere impudica, abuso. 252.

Manichei perseguitan le sagre immagini. 235.

Manigoldi si poson dipignere nelle immagini de' Martiri, che stan sugli Altari. 273.

Marinai non perche scarsamente pescano, lascian di pescare. 95.
Mario Carafa, Arcivescovo di Napoli, e suo ordinamento Sinodale per le candele, che si debbono dispensar nella Chiesa. 43.
Martello si usava in alcuni Monisterj per convocare i lor Monaci. 174.
Matteo di Gennajo, Arcivescovo di Reggio, e sua Sinodo, che proibisce i ritratti de' Padroni negli altari. 269.
Medico non si ricerca, o il più avvenente, o il più bello, ma il più dotto. 88.
Mensa vescovile di Oppido non à alcun corpo tre le sue rendite, che l'avesse avuto da alcuna delle Case di Oppido. 57.
Mercatanti non perche perdono in un negozio, lasciano di negoziare. 95.
Meretrici non si ammettono a fare offerte nella Chiesa. 193.
Mercenario, e Pastore, e lor differenza nel predicare. 89.
Messa, che cantavasi nel dì della Purificazione, perche si dicesse ad Collectam? 15.
S. Michele Arcagnolo, ed abuso nel dipignerlo. 254.
Michele, Imperador di Costantinopoli, riceve il dono delle campane dal Doge di Venezia, secondo il Baronio. 182.
Michele Balbo, e sua avversione alle sagre immagini. 235.
Milano e suo Concilio Provinciale III. sotto S. Carlo, e sua ordinazione intorno alla distribuzione delle candele benedette in Chiesa. 50.
Ministeriale puo esser solamente la disposizione, che possono avere i Laici ne' sagri Luoghi. 191.
Minori, e sua Chiesa non fa la funzione della distribuzione delle candele, e perche? 24.
Miracolo operato colla cera benedetta nel tempio di S. Martino, narrato da Gregorio di Turs, e discritto da S. Paolino. 9.
Missione de' Parrochi a predicare fassi da' Vescovi. 111. *Di ogni altro Predicatore fassi anche da' Vescovi.* 152.

N

NApoli dove si ricevon dal Principe le candele benedette? 75.
Niceforo, e suo sentimento, intorno all'antichità della festa della Purificazion di Maria. 13.

Nic-

Niccolò di Cusa, Cardinal Legato nella Germania, presiede in un Concilio celebrato in Colonia. 244.
Ninfe si dipingon le Vergini Sante, abuso. 252.
Nino, Re dell'Assiria, tenuto Autore dell'Idolatria. 236.
Nomina del Predicatore, quando in essa si servon le Comunità della parola, eleggere, destinare, diputare &c. non si dee ricever dal Vescovo. 118.
Nomina una solamente posson fare del Predicatore le Comunità della Città, e Diocesi di Oppido. 137.
Nominato a predicare si puo non ricever dal Vescovo, s'egli à contezza del suo mal costume, dottrina non sana, ignoranza &c. 129.
Nomina solamente il Popolo il Predicatore, ma il Vescovo sempre elegge. 117.
Nomine del Predicatore, così nella Cattedrale, come in altre Chiese Parrochiali della Diocesi, come si abbiano a regolare. 115.
Nomine si debbon fare per l'Avvento prima del giorno dell'Epifania. 137.
Nomi si scriveano anticamente sotto le immagini, che poneansi sopra gli altari, e perche? 279.
Novità fu giudicata nella Chiesa Africana che predicasse S. Agostino, ch'era solamente Prete? 109.

O

OBblazioni di Cerei sontuosi fatte anticamente alle Chiese. 41.
Oblazione è il dono delle campane, che fanno i Laici alle Chiese. 187.
Obbligazione della legge è più forte della obbligazione del Principe. 22.
Offerte da chi non si ricevono nella Chiesa? 193.
Olio si vendeva anticamente a prezzo più caro del sevo. 1. anticamente offerivasi alle Chiese. 7.
Olio benedetto anticamente facea molti miracoli. 8.
Omelie inlitolate ad sacra lumina, quali fossero? 13.
Omelie de' Santi Padri non son molto prolisse, ma brievi. 88.
Omaggio è quello, che pretendono i Laici, quando voglion dagli Ecclesiastici mandate le candele in casa. 40.

Ono-

Onori, che facea S. Carlo a' Vescovi, quando portavansi al Concilio Provinciale. 217.
Oppido, e suoi Cittadini voglion mandate dal Vescovo le candele in casa; perdon la Causa. 20.
Oppressori de' Poveri non si ammettono a fare le offerte in Chiesa. 193.
Oratore maneggia a suo piacere gli affetti di chi l'ascolta. 79.
Ore dagli Ebrei si avvisavano col suon delle trombe. 163.
Ordinazioni Sinodali perche le campane non si suonino senza la licenza del Vescovo. 228.
Oriente ricevette assai tardi le campane nelle sue Chiese. 181.
Orso Principazio, Doge di Venezia, fe dono delle campane all'Imperador di Costantinopoli. 181.
Ostiarj e loro ufizio di sonar le campane. 208.
Ottaviano Augusto introduce i campaneli nel tempio di Giove Capitolino. 164.

P

S. PAcomio si serviva delle trombe nel suo monistero per convocare i suoi Monaci. 174.
Padroni di Chiese son quelli, a cui si posson mandare le candele in casa. 57.
Panteno, Maestro nella scuola di Alessandria, è mandato a predicar nell'Oriente. 92.
S. Paolino, Vescovo di Nola, se fosse stato il primo Inventor delle Campane. 177.
Parlamento pubblico non puo convocarsi col suono delle campane benedette. 211.
Parrochi sono i soli Sposi delle lor Parrochiali. 193. Non debbono mandare le candele benedette in casa. 76. Supplison le veci del Vescovo nel predicare, ed in qual senso? 107. Quando an pingue la congrua sono obbligati ad una campana sola. 224. Non potean predicare nella Diocesi di Arles. 109.
Parto della Madre di Dio, e schiocchezza, con cui fu dipinta in alcune immagini. 251.
Patto non dee osservarsi a chi il rompe. 37.

Pa-

Pavia, e suo Concilio, dove i Vescovi si lamentano, che i lor Popoli non andavano alle lor prediche. 87.
Pelasgi furono stimati Autori dell'Idolatria. 236.
Persiani antichi non adoravano Idoli. 236.
Pestilenza in Costantinopoli, miracolosamente sanata per intercession di Maria Vergine; fa introdurre tra' Greci la festa della Purificazione. 16.
Petronio, Legato della Siria, è resistito dagli Ebrei, quando vuol porre la statua di Caligola nel tempio. 234.
Plutone cercò con faci ardenti per una intiera notte Proserpina. 11.
Porsenna, e suo sepolcro, dov'erano appesi molti campanelli. 167.
Popolo non è compreso nel Cerimoniale, quando parla di quelli, a' quali dispensa il Vescovo le candele, che benedice, in Chiesa. 32.
Precetto non contengon tutte le cose, che sono nel Cerimoniale. 30.
Predicare è il principale ufizio de' Vescovi. 78.
Predicatori non debbon lasciar di predicare, ancorche facciano poco frutto. 95.
Preti non predicavano nella primitiva Chiesa, se non con delegazione del Vescovo. 101. Non potean predicare nella Chiesa di Alessandria, in odio di Arrio. 109.
Privilegio non si dee credere, se non si presenta.
Processione nel dì della Purificazion di Maria, cominciata nel tempo di Papa Sergio. 15.
Procolo Cristiano sana coll'olio benedetto Severo Imperadore. 8.
Prometeo creduto Autore dell'Idolatria. 236.
Prudenzio, Poeta Cristiano, compose un'inno pel Cereo Pasquale. 3.
Punture, che dicon sentirsi nelle Prediche, son pretesti di chi non cura di ascoltarle. 88.

Q

Quinisesta Sinodo proibisce le pitture lascive, e scandalose, e comanda, che chi le dipigne sia scomunicato. 260.
Quinquagenaria quando basti a prescrivere, e quando non basti. 74.

Rat-

R

R*Attori si ributtan dalla Chiesa, quando pretendon di farle offerta.* 193.

Ravello, e sua Chiesa, non fa la funzione delle candele benedette; e perche? 24. *La Città dà la metà del caritativo sussidio al suo Vescovo nel suo primo arrivo.* 26.

Ravenna, e suo Concilio, che ordina il suono delle campane, sempre che passano i Vescovi presso alle Chiese, che i Popoli si ginocchino alla lor benidizione. 218.

Regola delle Monache falsamente attribuita a S. Girolamo. 170.

Regola di S. Benedetto vuol, che dall'Abate si suonino le campane. 207.

Regolari non possono sonar le lor campane prima della Cattedrale, o Parrocchiale. 223.

Rei di più atroci delitti non si ammettono a fare offerte nella Chiesa. 193.

Resistenza scioglie ogni debito negli atti facoltativi, onde questi non possano in appresso obbligare. 72.

Rettori delle Chiese debbono esser grati co' Fondatori di esse. 193. *Usano speziali riguardi co' Posteri delli Benefattori di esse.* 194.

Rettor della Chiesa è obbligato ad una campana sola, quando è pingue la sua congrua. 224.

Rocca, Angelo, e suo sentimento intorno alla invenzione delle campane. 176.

Roano, e suo Concilio, che comanda, il Popolo dovere uscire all'incontro al Vescovo, quando si porta alla visita. 216.

Romani nelle lor case teneano i campanelli. 164. *Nel tempo di Numa Pompilio non aveano Idoli nella lor Città.* 236.

Ruota Romana dichiara, al solo Vescovo, come a primario Ministro, spetta il predicare. 92.

S

S*Abiniano Pontefice creduto inventor delle campane.* 176.

Sacerdoti di Proserpina adunavansi al suon delli campanelli a fare le lor superstiziose preghiere. 166.

Sa-

Sacerdoti solamente, ne' tempi antichi, sonavan le campane. 207.
Sagrestano maggiore di Oppido confessa, che il dar la licenza di sonar le campane della cattedrale spetta al Vescovo, e questa esser la consuetudine. 230.
Sagrestie in alcune Chiese fan la spesa delle candele, che si dispensano benedette nel dì della Purificazione. 27.
Sannei eran certi Filosofanti nell'Indie. 166.
Saturnali feste tra' Gentili quali fossero? 10.
Scomunicati non si ammettono a fare offerte nella Chiesa.
Santi rappresentati in atto di orare in una immagine del Giudizio universale, è abuso, e se ne proibisce la immagine. 254.
Scala e sua Chiesa non fa la funzione della benidizione delle candele, e perche? 24. *La Città dà la metà del caritativo sussidio al suo Vescovo nel suo primo arrivo.* 26.
Senato di Parigi dicide a favor del Vescovo e contro del suo Capitolo, la destinazion del Predicatore nella sua Cattedrale. 106.
Severo Imperadore fu sanato coll'olio benedetto da Procolo Cristiano. 8.
Severo, Vescovo di Marsiglia, perseguita le sagre immagini. 235.
Segno visibile non aveano i Cristiani ne' primi tempi della Chiesa; per cui si conoscesser tra essi. 170.
Severo Sulpizio fa dipignere i ritratti di S. Martino, e di S. Paolino vivente, e gli fa metter nel luogo della refezione. 282.
Sevo formò le prime candele. 2.
Sivia, Madre di S. Gregorio, fatta dipignere dal Figliuolo, e fatta metter la sua immagine nell'atrio di una Chiesa. 281.
Sinodi di Oppido, e loro provvedimenti intorno alla destinazione del Predicatore nella Cattedrale, e Diocesi. 133.
Siri usavano i campanelli, così nelle cose sagre, come nelle civili. 165.
Sindici non posson dispensar le candele benedette in Chiesa. 26.
Sospension della Chiesa di S. Cristina fatta in molti anni in tempo della Santa Visita. 287.
Spesa, che fa la Comunità nel far le campane, o nel rifarle, qual privilegio importi ne' Cittadini? 224.
S. Stefano predicò in Gerusalemme con delegazion degli Appostoli. 101.
Statua di bronzo del Redentore antichissima. 242.

Stola pontifizia si custodiva nella torre Antoniana tra gli Ebrei. 6.
Superiori Regolari mandan le candele benedette in casa, perche non le possono dispensar nelle Chiese. 39.
Superiori non si obbligano a far per debito cio, che una volta fecero per cortesia. 64.
Sussidio caritativo, che si dà a' Vescovi, in molti luoghi si dà in parte dalle Comunità. 26.

T

Talmud degli Ebrei quanto pernizioso per essi, e per altri. 234.
Tediosi si rendono i Predicatori, quando son molto prolissi. 88.
Tamburi sonavano i Gentili per chiamar la gente nel tempio. 164.
S. Teodoro Martire espresso da nobil penello, e discritta la sua immagine dalla nobil penna di S. Gregorio Nisseno. 273.
Teologo si debba preferirsi al Canonista nell' assumersi al Vescovado? 94.
Termine, in cui dee farsi la nomina del Predicatore, nella diocesi di Opdido è perentorio. 137.
Teschio, che si vede a' piedi di S. Catarina Martire, di chi sia? 274.
Tiberio Imperadore come chiamava Appione Grammatico? 165.
Timoteo vien comandato da S. Paolo a predicare, e perche? 81.
Tiranni, e lor Manigoldi, posson dipignersi nelle immagini de' Martiri, che san sugli altari. 273.
Titolo quando non si può assegnare, non si può pretender prescrizione. 65.
Torre detta Antoniana, [illegible] gli Ebrei si custodiva la stola pontifizia. 6.
Tributo è quello, che pretendono i Laici dalle Chiese, quando voglion mandate le candele in casa. 40.
Tribunali laici dicono a favor del Vescovo intorno alla facoltà, ch'egli à di destinare i Predicatori. 122.
Trombe appò gli Ebrei chiamavan la gente al Tempio. 162.
Trinità Santissima ed abusi nel dipignerla. 250.
Turchi di qual segno si servono per convocar la gente nelle lor Meschiete. 182.

V.

Vasi sagri antichi mostrano in essi scolpita la sagra immagine del Redentore. 242.
Uditorio scarso non disobbliga dal predicare chi ne à il debito. 87.
Vescovi non sono obbligati da veruna legge a dar del loro le candele nel dì della Purificazion della Vergine. 21. *Succedono à gli Apostoli nell'ufizio del predicare.* 78. *grande autorità, ch'esercitano quando predicano.* 79. *Soli predicavano nella primitiva Chiesa* proprio jure. 101. *Debbono invigilare agli abusi, che s'introducone nelle sagre immagini.* 248.
Vescovo dee destribuire in Chiesa le candele benedette, non mandarle in casa. 39. *Straniero se capitava nella diocesi di un Vescovo suo pari, s'invitava subito a predicare.* 90. *E il solo Sposo della sua Chiesa.* 192.
Veste corta tra' Romani chiamata Synthesis, *qual fosse?* 10.
Vigilanzio Eretico impegna l'uso de' Cerei ne' sagri altari, è confutato da S. Girolamo. 41
Vincenzo Petra Cardinale, lodato. 25.
S. Vincenzo, Diacono, predicò con delegazione di S. Valerio, Vescovo di Saragozza. 102.
Vincenzo del Pozzo, Avvocato Fiscale nell'Udienza di Catanzaro, lodato. 53.
Vincolo della legge è più astrignente di quelche sia il legame, o del nostro patto, o della nostra convenzione. 22.
Uomini di Oppido non comparisconо in Chiesa, sono astretti ad intervenirvi dal Vecerè di Napoli. 58.
Urbano Pontefice in qual segno fu conosciuto da Valeriano, Sposo di S. Cecilia? 171.
Usi profani delle campane benedette quali sieno? 212.
Uso in contrario non disobbliga dal predicare chi ne à il debito. 85.
Uso di predicare si puo acquistare da chi non l'à. 96.
Uso delle sagre immagini fin dal tempo degli Apostoli. 241.
Usurai non si ammettono a fare offerte nelle Chiese. 193.
Valdesi perseguitan le sagre immagini. 235.

Z

Zelanti Vescovi non lascian di predicare, perche non anno Uditori. 87.
Zonara fa menzion di un campanello nel carro di trionfo di Camillo Dittatore, e suo sentimento. 167.
Zosimo Papa ordinò, che nel Sabato Santo il Cereo Pasquale si benedicesse. 3.

IL FINE.